MOTIVAZIONE

Mannino Calogero (in stato di custodia cautelare in carcere dal 13 febbraio 94 ed agli arresti domiciliari dal 14.11.95 al 3.1.97 ,data della sua scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare) è stato tratto a giudizio del Tribunale di Palermo (Il processo inizia in primo grado all'udienza del 28.11.95), perché imputato, capo A, del delitto di cui agli articoli 110 e 416 Codice Penale per avere, avvalendosi del potere personale delle relazioni nella sua qualità di esponente di rilievo della Democrazia Cristiana Siciliana, esponente principale di un importante corrente del partito in Sicilia e di segretario regionale del Partito nonché di membro del Consiglio Nazionale del partito medesimo, contribuito sistematicamente e consapevolmente alle attività e al raggiungimento di scopi criminali dell'associazione per delinquere denominata "Cosa Nostra" mediante la strumentalizzazione della propria attività politica, nonché delle attività politiche e amministrative di esponenti della stessa area collocati in centri di potere istituzionali, amministrazioni comunali, provinciali e regionali, subistituzionali, enti pubblici e privati, onde agevolare l'attribuzione di appalti, concessioni, licenze e finanziamenti, posti di lavoro e altre utilità in favore di membri di organizzazioni criminali di stampo mafioso.

Con le aggravanti di cui agli articoli 416 quarto e quinto comma essendo Cosa Nostra una associazione armata composta da più di 10 persone. Fatti commessi secondo il capo di imputazione a Palermo e altrove sino al 28 settembre 1982 nonché del reato di cui al capo B che riporta sostanzialmente identiche condotte sussunte sotto il paradigma dell'art.416 bis cp con le aggravanti di cui ai commi 4, 5 e 6 ,con la stessa articolazione territoriale delle condotte, contestate fino al marzo del 1994.

Con sentenza del 5 luglio 2001 il Tribunale di Palermo ha assolto l'imputato ai sensi dell'articolo 530 capoverso cpp, dai reati ascrittigli perché i fatti non sussistono on essendo emerse con sufficiente margine di certezza condotte consapevoli di contributo all'associazione denominata "Cosa Nostra ".

Avverso la sentenza ha proposto appello il Procuratore della Repubblica in sede per i motivi appreso illustrati .

La Corte, esaurita la relazione dei fatti di causa, decidendo sulla richiesta di rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale, formulata del PG cui si opponeva la difesa, con ordinanza del 23 settembre 2003, ammetteva l'audizione degli imputati di reato

connesso Brusca Giovanni, Giuffrè Antonino e, con successiva ordinanza del 18 febbraio 2004 ,anche dell'imputato di reato connesso Salvatore Aragona disponendo contestualmente la restituzione degli atti offerti in visione dal PG . La Corte ,a richiesta della difesa,disponeva pure l'acquisizione delle sentenze a carico di Rizzani de Eccher Marco e consorti (sentenza del tribunale di Palermo del 1.3.2000 a carico de Eccher Marco+27, cosiddetta tangentopoli siciliana)parzialmente riformata dalla sentenza di altra sezione di questa Corte di appello del 1.2.2002 ,divenuta esecutiva per l'odierno imputato il 31.10.2002, nonché della sentenza n.2776/2002 del 22.7.2002 nel procedimento 369/98 a carico di Vita Antonino, divenuta irrevocabile il 4.2.2003 ed ancora , a richiesta del Pg ,della sentenza 1/1999 della corte di Assise di Palermo a carico di Aragona Salvatore (Bagarella Leoluca + 66) divenuta irrevocabile.

All'esito delle successive udienze ,il PG concludeva chiedendo la riforma della decisione impugnata con l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato e la sua condanna alla pena di anni dieci di reclusione in ordine ai reati ascrittigli unificati per continuazione , Il comune di Palermo concludeva

come da comparsa conclusionale e nota spese chiedendo la condanna del Mannino al risarcimento del danno in favore della parte civile nella misura di euro 2.582.000 ,con l' assegnazione di una provvisionale di euro 258.228,45 ,la difesa chiedendo la conferma della decisione impugnata ,richieste tutte riportate in epigrafe

La discussione si concludeva all'udienza dell'11.5.2004 con la lettura del dispositivo che segue

==========

Va preliminarmente esaminato il rilievo critico della difesa sulla inammissibilità dell'appello del PM per genericità delle censure, sollevato nel corso della discussione orale e riportato in memoria,

Sulla specificità dei motivi è ius receptum che l'atto di impugnazione deve contenere,a pena di inammissibilità ,rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta , è pertanto inammissibile l'atto di appello che contenga semplici richieste , senza nessun enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto atte a sorreggerle .Cassazione sezione sesta 1.6.98 n.6382. Il requisito della

specificità dei motivi , richiesto espressamente dal'art.581 cpp implica a carico della parte impugnante non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere ad uno o più punti determinati della decisione impugnata ma anche quello di indicare in modo chiaro e preciso gli elementi che sono alla base delle censure mosse in modo tale da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato Cassazione penale 5161 /96 ed 8 luglio 99 n 8803 . Sul punto anche le sezioni unite CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite penali; sentenza, 24-06-1998"La mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p., in tutta la sua estensione e in ciascuna delle sue articolazioni, configura un'ipotesi di inammissibilità originaria dell'impugnazione che impedisce di rilevare e dichiarare la sussistenza di eventuali cause di non punibilità ".

Le sezioni unite, nel risolvere la questione del rapporto tra inammissibilità e cause di non punibilità, si sono uniformate al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p., tra cui la non specificità dei motivi, rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre un nuovo grado di giudizio perché si è, in presenza di una causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione .

Il supremo Collegio ,sezione V con la sentenza 116 del 17 febbraio 95 ,ha espresso l'avviso della inammissibilità dell' impugnazione per relationem in quanto priva del requisito della specificità in una fattispecie i cui l'appello del PG richiamava i motivi dell 'omologa impugnazione del procuratore della Repubblica dichiarata inammissibile .

"E' inammissibile per genericità dei motivi il ricorso per cassazione che si limiti a richiamare i motivi d'appello" 11126 del 18.11.92 sezione seconda , Petrosillo ed ancora " se i motivi del ricorso per cassazione riproducano integralmente esattamente i motivi di appello senza alcun riferimento ala motivazione della sentenza di secondo grado, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di motivo perchè non si raccordano ad un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono quindi, prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall 'art.581 lettera c) cpp "Cassazione 12 del 8.1.97 sezione sesta , Del Vecchio

In ultimo Cassazione sezione IV 3 dicembre 2003 - 6 febbraio 2004 n.4855 ribadisce che la aspecificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità ,intesa come indeterminatezza , ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell' impugnazione ,questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a norma dell'art.591 cpp all'inammissibilità.

Alla stregua di tali principi appare di palmare evidenza che assolve al requisito della specificità, prescritto a pena di inammissibilità del gravame, l'atto di impugnazione che individui il " punto" della decisione impugnata (che

è collegato al momento dispositivo della sentenza appellata e non a quello argomentativo come appresso meglio specificato) che intende devolvere alla decisione del giudice d'appello , enucleandolo con puntuale riferimento dalla motivazione della sentenza impugnata e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (cassazione 13261 del 25.3.2003) non bastando il semplice richiamo ad esempio per il ricorso per cassazione all 'atto di appello ove avulso dalle censure a specifici punti della decisone impugnata.

Giova a questo punto ricordare che l'atto di appello , ai sensi dell'art.597 comma primo cpp ,attribuisce al giudice di secondo grado, la cognizione del procedimento limitatamente ai "punti" della decisione ai quali di riferiscono i motivi proposti, intendendosi "per punto della decisione" quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo quale per esempio la sussistenza o meno di un determinato reato ,ivi compresi tutti gli elementi essenziali per la configurazione del medesimo . Rimangono fuori dalla devoluzione le varie argomentazioni strumentali contenute sia nella impugnativa che nel provvedimento impugnato , che riguardano il momento logico e non già quello decisionale che , nel procedimento di impugnazione, è l'unico ad essere sottoposto al principio devolutivo , mentre il momento argomentativo ne è svincolato e viene regolamentato solo dai canoni della logica e del diritto Cassazione 5115 del 4.5.1994.

"La nozione " punti della decisione" va collegata al momento dispositivo della sentenza appellata più che a quello logico e deve riferirsi alla decisione del giudice e non ad una semplice argomentazione logica; pertanto la preclusione derivante dall'effetto devolutivo dell'appello

e concernente i punti della decisione che non sono stati oggetto di gravame e che acquistano autorità di giudicato non può riguardare gli argomenti logici "cassazione 4968 del 16.5.96 .

Il giudicato si forma infatti sui profili decisori (capi e punti della sentenza) e non sulla motivazione : per quest'ultima la regola è quella della rivalutabilità degli elementi di causa da parte del giudice dell'impugnazione al fine di individuare la più corretta motivazione essendo il giudice del gravame funzionalmente preposto a rivedere e riconsiderare ,nei limiti dei punti e capi attinti dall'impugnazione, la decisione del giudice che lo ha preceduto (cassazione penale 1 febbraio 2000 1147 a proposito di reato colposo dove il ricorrente lamentava , lui solo appellante, che il giudice di appello avesse preso in considerazione profili di colpa esclusi dal primo giudice). Ancora le sezioni Unite 4 gennaio 1996 n.1 Timpanaro (proprio a proposito dell'impugnazione del PM) ribadiscono che la preclusione derivante dall'effetto devolutivo dell' appello riguarda esclusivamente i punti della sentenza che ,non essendo stati oggetto di motivi di impugnazione ,abbiano acquistato autorità di giudicato e non riguardano , invece , nell'ambito dei motivi proposti le argomentazioni e le questioni di diritto non svolte a sostegno del petitum che forma oggetto del gravame atteso che il giudice di appello ben può – senza esorbitare dalla sfera devolutiva dell'impugnazione - accogliere il gravame in base ad argomentazioni proprie e diverse da quelle dell'appellante .

Il supremo collegio ha ancora ripetutamente affermato che il formalismo cui si ispirano ne norme in materia di impugnazione non va esasperato ogni volta in cui sia possibile la sicura individuazione degli elementi dell'atto

di impugnazione, altrimenti mortificandosi il principio del favor impugnationis " ne consegue che per stabilirne l'ammissibilità ,l'atto di impugnazione deve essere valutato nel suo complesso perché solo attraverso un esame unitario è possibile verificare la completezza del suo contenuto e quindi la sua idoneità a dare impulso al grado successivo del giudizio (cassazione 5414 dell'11.5.95 e 42764 del 10.11.2003)

Nella specie l'articolata impugnazione del Procuratore della Repubblica in sede assolve pienamente al requisito di cui all'art.581 lettera c cpp in quanto individua , senza ombra di dubbio, nella ritenuta esclusione della ascrivibilità della condotta dell'imputato alla fattispecie del concorso eventuale nel reato di cui alla'art.,416 bis ,il "punto" della decisione impugnata che si censura proponendo argomentate critiche sulla valutazione del compendio probatorio da parte del primo giudice per la atomizzazione e destrutturazione degli elementi indizianti e per il depotenziamento e svilimento della valenza accusatoria del materiale probatorio in atti , sulla violazione dei criteri di valutazione della prova ,oltre ad ulteriori specifiche censure sulle valutazioni espresse dalla decisione impugnata sui singoli episodi contestati , (vedi ,volendo esemplificare, le articolate deduzioni espresse a proposito degli episodi della Tavernà Mosè, delle nozze Caruana Parisi, dell incontro con il Pennino e sul patto elettorale ,sui rapporti con il Vella, sulla vicenda Mortillaro , sulla costituzione del gruppo politico palermitano , sull'episodio Virone Salemi ,sui rapporti con il clan Grassonelli e sulla dinamica degli attentati dei primi anni 90); il pm chiede conseguentemente la riforma della decisione impugnata con l'affermazione della responsabilità penale dell 'imputato e la sua condanna alle

pene di legge (petitum). *Per maggiore chiarezza e sintesi espositiva questa Corte ha appresso esaminato le specifiche censure del PM proprio con riguardo ai singoli episodi contestati* ai quali l' appello dà ,descrivendoli sinteticamente ,una valenza diversa da quella attribuitagli dal primo giudice che critica, evidenziando i profili trascurati dal tribunale che ne avrebbe svilito il valore dimostrativo ai fini della configurabilità del concorso esterno ; qualche isolato richiamo del PM alla corposa memoria, redatta in prime cure (rinvio per relationem) investe esclusivamente la narrazione dettagliata ,in punto di fatto, dei singoli episodi , riportati in sentenza ,ed il profilo di alcuni personaggi per brevità di esposizione considerato che il processo si compone di una enorme congerie di atti (verbali e documenti oltre 100 volumi).

(Cassazione 4165 del 2.11.1993 ritiene ammissibile il richiamo di elementi di fatto , già acquisiti agli atti e portati a conoscenza degli interessati ed identificabili con mera indicazione di rinvio ad altro atto o provvedimento acquisito nel procedimento, in materia di appello cumulativo del pubblico ministero nei confronti di più imputati).

Prima di passare all analisi dei singoli episodi contestati , esaminati dalla sentenza impugnata ed alla corrispondenti specifiche censure del PM appaiono opportune alcune premesse sui criteri cui si ispira la motivazione della sentenza impugnata

L*a sentenza del 5.7.2001 perviene all 'assoluzione dell imputato ex art.530 comma secondo cpp , esaminando i singoli episodi contestati al Mannino - che affrontano un arco temporale di quasi un ventennio , dal dicembre 74 al marzo 94, in successione cronologica - o perché :*

1)non ritiene talora provata la rilevanza causale delle condotte ,ove ne sia dimostrata la loro realtà storica , ai fini del raggiungimento e

rafforzamento degli scopi dell' intera associazione, e non del singolo (esempio caso Mortillaro e Bono Pietro)
2) stante l' ampia disponibilità di uomini politici verso cosa nostra nel panorama politico dell' epoca , ritiene carente la condizione della infungibilità dell apporto e quella della fibrillazione dell'associazione criminale, cioè quella situazione patologica di crisi del sodalizio bisognevole di un aiuto dall'esterno (ormai non più esigibile secondo i criteri interpretativi delineati dalla sentenza Carnevale del 2003 al pari della infungibilità dell' apporto del politico) elementi che la sentenza impugnata ritiene invece indispensabili al fine di configurare la fattispecie criminosa concorsuale e che esclude nella specie, dato il panorama politico dell'epoca che ad avviso del primo giudice vedeva un ampia disponibilità verso cosa nostra di numerosi esponenti politici ,in una parola una agevole reperibilità, nel contesto storico politico dell epoca di possibilità di connivenze (tale valutazione viene riferita in particolare al tema degli appalti)
3)talora per carenza dell'elemento subiettivo consistente nella consapevolezza della mafiosità dei soggetti a cui beneficio sarebbero andati i favori del politico ancora non nota agli organi inquirenti e giudiziari (caso Caruana, Salvo)
4) talora per carenza dell'elemento obiettivo del concorso perché ravvisa nel comportamento dell'imputato estremi di illiceità , valutabili in chiave clientelare corruttiva (vicenda Sitas)ma non sussumibili sotto la fattispecie ascrittagli e contestatagli, che è unicamente quella del concorso nel reato associativo , (particolarmente pregnante la valutazione espressa dalla sentenza impugnata a pagina 100 che appare sintomatica di tale valutazione della condotta del Mannino in chiave clientelare secondo cui " la prospettazione difensiva di una immunità totale dell'imputato da contatti con esponenti dell'organizzazione criminale sarebbe smentita dal compendio probatorio e sarebbe altresì smentita, la sua totale distanza appunto dall' organizzazione e addirittura sarebbe smentita l'ipotesi che l'imputato sia stato vittima di un complotto *"*
Questa Corte osserva che il Tribunale , dopo l'analisi in ordine cronologico dei singoli episodi, pur valutandone la sussumibilità sotto la fattispecie ascritta perviene alla formula dell'art.530 capoverso intanto senza , effettuare un valutazione sintetica complessiva degli elementi di reità e di quelli favorevoli e senza un adeguato giudizio sintetico di bilancimaneto dei suddetti elementi , che costituisce il percorso logico ineludibile per pervenire all adozione della formula del capoverso ma soprattutto , avendo effettuato un depotenziamento e svalutazione della

valenza accusatoria di ogni singolo episodio ,senza aver indicato le ragioni residue del dubbio la cui sola persistenza avrebbe potuto indurre all applicazione della formula che appare quindi non consequenziale alle premesse: **l'iter logico-ricostruttivo viene puntualmente interrotto nel momento in cui, sono stati semplicemente analizzati i diversi episodi accertati, omettendo di effettuarne una valutazione globale,.**

Giova osservare che . ai fini dell'applicazione della formula assolutoria di cui all'art. 530, 2° comma, c.p.p.,il giudizio di bilanciamento tra elementi di accusa ed elementi contrari, pur potendo riguardare solo una parte delle circostanze sulle quali si manifesta il dubbio, non può prescindere da una valutazione approfondita ed articolata degli elementi che hanno determinato il dubbio medesimo, che invece non è evidenziata nella specie dove , una volta esclusa la valenza accusatoria degli elementi a carico non sono rappresentati i motivi di residua dubbiezza , nel senso di contraddittorietà ed insufficienza della prova .

La formula adottata , che presuppone la insufficienza e contraddittorietà della prova -non appare poi consequenziale alle premesse ed all' iter argomentativo anche sotto altro profilo in quanto per alcuni episodi risalenti a periodi anteriori all entrata in vigore della legge Rognoni La Torre si assume che comunque si sarebbe verificata la prescrizione (episodio dell 'incontro tra Pennino Vella e del presunto patto elettorale collocabile tra la fine dell'80 ed i primi dell '81); in tal caso solo la presenza di prove evidenti dell'innocenza dell' imputato avrebbe giustificato la formula assolutoria mentre la persistenza del dubbio, inidoneo a giustificare un affermazione di colpevolezza avrebbe dovuto indurre piuttosto ad adottare la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione .

Questa considerazione preliminare , in relazione alla censura di ordine generale del PM relativa alla destrutturazione ed atomizzazione delle condotte ascritte al prevenuto induce il Collegio ad una rilettura integrale delle fonti di prova per verificarne l' effettiva portata , nei limiti delle condotte contestate, oggetto di gravame ,

Per una migliore intelligenza delle questioni trattate giova tracciare preliminarmente l' esatto percorso politico dell imputato

La Carriera politica del Mannino è descritta, in termini identici, oltre che nell'ordinanza di custodia cautelare in atti anche nel decreto di rigetto della proposta di misura di prevenzione formulata dal questore di Agrigento in relaione ai medesimi fatti oggi contestati che si legge su Foro Italiano , 1998 , parte II , pag.562

Misura di prevenzione proposto Mannino TRIBUNALE DI AGRIGENTO; decreto, 30-03-1998 :

" viene descritto, innanzitutto, il curriculum politico del proposto, al fine di evidenziarne la particolare rilevanza ed il "peso specifico" dello stesso.

Il Mannino, infatti, iniziava la sua attività politica negli anni '50, ed in particolare:

– alla fine degli anni '50, attivo aderente al partito della Democrazia cristiana, si iscriveva alla corrente guidata a livello nazionale da Giulio Pastore ed a livello

regionale da Giuseppe Sinesio;

– nel 1961 veniva eletto consigliere provinciale di Agrigento;

– nel 1967 veniva eletto deputato regionale all'A.R.S.;

- nel 1971 veniva riconfermato all'A.R.S. ed assumeva la carica di assessore regionale alle finanze;
- collegio di riferimento Agrigento Palermo Trapani

– il 20.6.1976 veniva eletto deputato nazionale, con 83.006 preferenze nella circoscrizione di Palermo-Trapani-Agrigento, e veniva designato quale componente della commissione parlamentare finanze e tesoro;

– il 3.6.79 1979 veniva confermato al parlamento nazionale con 100.060 preferenze (secondo la sentenza impugnata 102.920 preferenze) e nominato sottosegretario al governo Forlani;

– nel 1981 veniva nominato ministro della marina mercantile nel governo Spadolini;

– nel 1983 veniva nominato ministro dell'agricoltura e foreste nel quarto governo Fanfani;

– il 26.6.1983 veniva rieletto deputato nazionale con 134.312 preferenze ed entrava a far parte della commissione finanze e tesoro e della commissione vigilanza della Rai;

– nel 1985 veniva nominato segretario regionale della DC;

– il 15.6 1987 veniva rieletto deputato nazionale con 153.951 preferenze; (nell area manniniana due deputati e due senatori)

– veniva nominato ministro dei trasporti nel governo Goria;

– il 13 aprile 1988 veniva nominato ministro dell'agricoltura e foreste nel governo De Mita, mentre, successivamente, veniva nominato ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del governo Andreotti;

- il 5.4.1992 veniva rieletto deputato nazionale con 56.629 preferenze (preferenza unica ,); quattro deputati della sua area Cardinale Mannino, Alaimo e Scavone e due senatori Enzo Inzerillo e Parisi (Luca Orlando all'udienza del 18.3.99 ,mette in risalto di avere sconsigliato a Scalfaro, eletto Presidente della Repubblica dopo i tragici eventi delle stragi del 92 di affidare un Ministero al Mannino per la sua ambiguità mafiosa)

– il 4.8. 1992 rassegnava le dimissioni da consigliere comunale di Sciacca;
nelle elezioni politiche del marzo 1994 si ricandidava con un gruppo autonomo, attesa la scomparsa dal panorama politico della DC, ma non veniva rieletto (“. . . È questa sostanzialmente l’ultima apparizione del Mannino. Da allora, infatti, la carriera politica dell’esponente democristiano sembra tramontata . . .”; dati analiticamente riportati.nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, cit., pag. 6). E nel decreto del Tribunale di Agrigento del 30.3.98 che rigetta la proposta di applicazione della misura di prevenzione per mancanza di attuale pericolosità del proposto a seguito del mutamento dell’assetto politico e dell ‘assetto del potere criminale (decreto del 30.3.98 del tribunale di Agrigento, “. non può non disconoscersi che il contesto politico e criminale nel quale, in base agli indizi raccolti, avrebbe agito il Mannino, sia profondamente mutato negli ultimi anni. Ed invero, gli assetti di potere criminale si sono notevolmente modificati in seguito alle recenti, numerose ed importanti operazioni delle forze di polizia e della magistratura; nel corso di questi ultimi anni si sono succedute numerose collaborazioni processuali di “uomini d’onore” di grandissimo prestigio e spessore criminale, che hanno causato lo smantellamento di diversi sodalizi mafiosi e, comunque, la necessità per gli stessi di ricorrere a nuove alleanze, contatti, referenti politici, ecc. (tra le quali, per quel che rileva in questa sede, vanno sottolineate quelle di Gioacchino Pennino e di Benvenuto Giuseppe Croce); ed ancora, la nuova legge elettorale, il venir meno dei partiti che tradizionalmente hanno dominato la vita politica, nazionale e regionale, per oltre quaranta anni, nonché le vicende giudiziarie e personali che hanno coinvolto, oltre al proposto, anche gran parte dei vecchi esponenti del “potere politico” siciliano e nazionale, hanno invero dato luogo ad un indubbio mutamento degli assetti politici sul territorio, sì da far realisticamente ritenere – quantomeno improbabile – che il Mannino possa ancora godere di particolare credito presso le organizzazioni criminali oggi operanti e presso l’elettorato. Peraltro, alle medesime conclusioni , quanto al tramonto dell influenza politica dell’imputato sembra essere giunto anche il g.i.p. nella citata ordinanza , quando afferma che: “. . . nelle successive elezioni politiche del marzo 1994 si ricandida . .. ma non viene eletto. È questa sostanzialmente l’ultima apparizione del Mannino.

Da allora, infatti, la carriera politica dell'esponente democristiano sembra tramontata . . ."; ed ancora ". . . rilevantissimo ruolo mantenuto dal Mannino all'interno della DC siciliana, almeno sino alle elezioni politiche del 1991 . . ." (cfr. ordinanza custodiale cit., pag. 6 e 10).

Ed allora, le gravissime vicissitudini giudiziarie e personali subite dal Mannino, i durissimi colpi inferti alle organizzazioni criminali con le quali, come si è detto, avrebbe mantenuto dei contatti di natura per così dire "elettorale-clientelare", il venir meno di molti uomini politici appartenenti alla stessa "area" del proposto, inducono certamente a ritenere che siano ormai venute meno – quantomeno a partire dal 1994 in poi – quell'insieme di "condizioni favorevoli" che ne avevano consentito l'ascesa ed il successo politico.

Deve, quindi, escludersi, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, che attualmente il proposto possa essere ritenuto ancora pericoloso ai sensi della normativa antimafia in oggetto.

Per i motivi suesposti, pertanto, si impone il rigetto della proposta in esame

TRIBUNALE DI AGRIGENTO; decreto, 30-03-1998 "

La proposta di applicazione della misura di prevenzione veniva rigettata dal Tribunale di Agrigento che enunciava il seguente principio" *Ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione del soggiorno obbligato nei confronti di un soggetto sospettato di collusioni con associazioni mafiose, occorre, tra l'altro, che la pericolosità sociale del proposto possa ritenersi attuale e cioè tale da renderlo potenzialmente capace di aderire o contribuire ad organizzazioni di tipo mafioso; va dunque rigettata la richiesta di applicazione di tale misura riguardante un ex ministro imputato di concorso esterno in associazione mafiosa, considerato che il noto uomo politico non appare più in grado di contribuire alla vita delle organizzazioni mafiose in quanto ormai lontano dalla vita pubblica e soprattutto avulso dal nuovo quadro politico regionale e nazionale affermatosi successivamente ai fatti contestatigli nel processo penale".* e quindi per carenza del requisito della c.d. "attualità della pericolosità sociale qualificata" che la giurisprudenza indica come presupposto imprescindibile ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione di natura personale- in relazione al peculiare contesto

rappresentato dalla presunta contiguità tra un uomo politico e le organizzazioni mafiose – nel senso che quella pericolosità deve sussistere ed esprimere la sua attuale potenzialità al momento della formulazione del giudizio, mentre gli elementi sintomatici e rivelatori della pericolosità sono necessariamente pregressi rispetto a tale momento (cfr. Cass. 4565/92).

I giudici agrigentini hanno infatti ritenuto che al momento della formulazione del giudizio nel procedimento di prevenzione non sussistesse tale requisito, in quanto ormai venute meno(alla data della pronuncia ,marzo 98) quelle "condizioni politiche" in presenza delle quali si potesse sospettare e temere una probabile o comunque potenziale collusione sotto qualsiasi forma del noto esponente politico con organizzazioni malavitose di stampo mafioso.

La crescita del Mannino, *all'interno del suo partito*, ed in particolare, nella DC siciliana, si può sintetizzare nelle seguenti tappe:

– nel 1982 diventava il leader regionale del gruppo "Forze nuove", corrente che a livello nazionale faceva capo al sen. Donat Cattin;

- nel 1984, in occasione del XVI congresso nazionale, il Mannino presentava al precongresso regionale una propria lista di candidati denominata "Rinnovamento" riconducibile, a livello nazionale, alla corrente di "Forze nuove"; tale lista oltre al Mannino , comprendeva Saverio Damagio, Bernardo Alaimo , Angelo Errore, Luciano Ordile, Giuseppe Viglianesi , Nicolò Piccione, e Michele Bonanno

– nel 1985, come detto, veniva eletto segretario regionale della DC;

– nel 1988, in sede di assemblea per la celebrazione del congresso provinciale di Palermo, veniva presentata una lista denominata "Linea di De Mita per il rinnovato ruolo delle dc -Amici dell'on. Mannino". Di cui facevano parte 251 candidati tra cui Angelo Serradifalco e Vincenzo Inzerillo ed Antonino Criscuolo

nel 1990 , in sede di assemblea per la celebrazione del congresso regionale siciliano della dc - che poi non ebbe più luogo – venne presentata una lista denominata "Area De Mita – amici dell'onorevole Mannino composta da 56 candidati tra cui Antonino Criscuolo , Cuffaro, Vincenzo Inzerillo (condanato

in primo grado ex art.416 bis) ,Angelo Serradifalco e Gaetano Zarcone (il secondo oggi condannato ex art.416 bis cp con sentenza irrevocabile)

In buona sostanza, dall'esame di questo breve excursus emerge ". . . la conferma del rilevantissimo ruolo politico mantenuto dal Mannino all'interno della DC siciliana, almeno sino alle elezioni politiche del 1992 . . ." (cfr. ordinanza di custodia cautelare in carcere, cit., pag. 10). È stato eletto ininterrottamente dal 1973 al 1989 – data dell ultimo Congresso nazionale della democrazia Cristiana - al consiglio Nazionale del partito e , nell 85,è stato nominato segretario regionale della dc".

Fatta tale premessa deve puntualizzarsi che la condotta contestata si protrae dal 74 al marzo 94 e quindi un suo segmento ricade in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge Rognoni La Torre (L 13.9.1982 n.646) tant'è che per tale periodo, fino al 28.9.82 , è contestato il reato di cui all'art.416 cp associazione a delinquere semplice con le aggravanti di cui ai commi quarto e quinto dello stesso articolo.

Orbene nell'ipotesi di reato permanente realizzatosi con unica condotta protratta nel tempo con modalità sempre eguali sotto la vigenza di leggi diversamente sanzionatorie , va applicata solo l'ultima sotto il cui impero il reato si esaurisce .Pertanto qualora il partecipe di un associazione mafiosa sia perseguito , per un unica condotta protratta nel tempo, precedente e successiva all' introduzione dell'art.416 bis cp ,egli non può essere punito ai sensi degli artt.416 e 416 bis in continuazione tra loro ma solo in forza di

quest'ultima disposizione Cassazione Penale 7939 del 6.7.88 .; trova quindi applicazione la legge successiva anche se più severa sempre che sia provato il protrarsi della condotta illecita concretante la partecipazione al reato permanete anche sotto il vigore della nuova legge (cassazione 11669 /1987.

Per giurisprudenza costante (Cassazione 2963 del 21 marzo 96 ; Oliva) quando la condotta di appartenenza ad un associazione a delinquere di tipo mafioso caratterizzata cioè dai requisiti propri della figura delittuosa di cui all'art.416 bis sia stata posta in essere fin da prima dell'entrata in vigore della legge 13 novembre 82 n.646 che tale ipotesi criminosa ha introdotto, si configura un unico reato associativo di natura permanente con esclusione della continuazione tra i reati previsti dall'artl416 e 416 bis cp ed, applicazione anche per il periodo precedente all'entrata in vigore della predetta legge della pena prevista dall'articolo 416 bis cp ; (ancora Cassazione 16.6.92 6992 ,Altadonna)"l'applicabilità dell'articolo 416 bis si estende anche a condotte che ,obiettivamente inquadrabili nella previsione di detta norma , siano state poste in essere prima della sua entrata in vigore e proseguite in epoca successiva senza che ciò

comporti violazione dell'articolo 2 cp non verificandosi in tal caso il fenomeno della retroattività della legge penale ma solo quella della naturale operatività della nuova specificante qualificazione di una medesima condotta la quale altrimenti, per la parte pregressa, rimarrebbe autonomamente sanzionabile ,con svantaggi per l'imputato , in base alla più generica norma incriminatrice preesistente costituta dall' 'art.416 cp"

"La disposizione di cui all art.416 bis cp non ha introdotto una fattispecie delittuosa sconosciuta all' ordinamento ma ha definito una particolare figura di associazione per delinquere prima rientrante tra quelle di cui all'articolo 416 cp" (cassazione 360/1989)"

Il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso , benchè autonomo rispetto a quello dell associazione per delinquere previsto dall'art.416 cp ne costituisce un ipotesi specifica posto che la finalità perseguita con la pratica del metodo mafioso è pur sempre quella di commettere delitti analogamente a quanto avviene nel delitto di associazione per delinquere . Ne consegue- data la natura permanente del reato associativo - che tutta la condotta

incriminata, se cessata in epoca successiva all'entrata in vigore della norma speciale, è soggetta alla disciplina da questa dettata(cassazione 6580 del 29.4.89) .

Ove sussistano tutti gli elementi costitutivi di un associazione di tipo mafioso e della partecipazione di un soggetto al sodalizio al momento di entrata in vigore della legge 646 del 92 che tale fattispecie ha criminalizzato , il momento perfezionativo del delitto si è sostanzialmente realizzato a tale data con assorbimento in esso , quale reato progressivo permanente, del reato meno grave di associazione a delinquere comune (cassazione 18 luglio 85 1180)

.A questo criterio metodologico ci si atterrà nella presente analisi ed -in conseguenza delle riforma delle sentenza per le considerazioni che seguono - nell'irrogazione del trattamento sanzionatorio per l unico reato di cui all'art.416 bis.

Data la complessità della vicenda processuale che abbraccia un arco temporale molto esteso ed una molteplicità di accadimenti , per concentrare e schematizzare l'esposizione in punto di fatto ,preliminarmente appare opportuno indicare quelli che

sono i criteri generali seguiti dalla sentenza , espressamente indicati dalla sentenza medesima, e quelle che sono le censure di carattere generale proposte nell'atto di impugnazione, analizzando sinteticamente i singoli episodi in cui si sarebbero concretate le condotte contestate raffrontando , per ogni singolo episodio, le valutazioni espresse dal primo giudice ,le censure del Pm ed i rilievi della difesa .

La sentenza parte dall'applicazione dei principi enunciati in particolare con la sentenza a Sezioni Unite nel caso DeMitri (SS UU del 5.10.94) e quindi postula per la configurabilità della fattispecie contestata - che è quella del concorso eventuale dell'esterno- la necessità della consapevolezza che la propria condotta apporti un contributo all'organizzazione criminale denominata "Cosa Nostra" e che questa consapevolezza si accompagni a una condotta positiva che vada a beneficio non del singolo esponente mafioso, ma dell'intera organizzazione criminale.

Ancora, il presupposto ritenuto indispensabile è quello della verificazione di questa condotta concreta in un momento di fibrillazione dell'organizzazione criminale, cioè di patologia ;con questo termine, infatti le

Sezioni Unite poi seguite da altre pronunce, con termini mutuati dalla scienza medica ,hanno indicato la necessità che per la configurabilità del concorso esterno si verifichi una fase patologica che per essere superata esige il contributo temporaneo limitato di un esterno ; per cui il concorrente esterno che, a differenza del soggetto inserito organicamente nel consorzio criminale, non è consegnatario di un ruolo specifico in relazione al mancato inserimento organico nel consorzio criminale, è comunque chiamato a colmare un vuoto , a svolgere una determinata funzione insostituibile, infungibile in un momento di crisi e di fibrillazione dell'organizzazione per raggiungere delle finalità che non sarebbero altrimenti conseguibili dal consorzio criminale. Questi sono i principi a cui la sentenza dichiara di ispirarsi e di cui fa applicazione allorché appunto non riscontra questi momenti di crisi del consorzio criminale e questo dato del contributo e della condotta concreta che ridondi a beneficio dell'intero sodalizio ; ad esempio l' accordo elettorale politico mafioso tra l'imputato e Gioacchino Pennino (e Tony Vella)che viene ritenuto non rilevante sotto il profilo della sussumibilità della fattispecie nella figura del concorso esterno perché

mancherebbe il connotato della controprestazione o del contributo,; oppure in altre ipotesi viene ritenuto che non ci sia una controprestazione, nel senso che non ne sia sufficientemente identificato il contenuto in favore dell' intera organizzazione criminale , come nel caso della vicenda della cantina di Bono Pietro e quindi della condotta concreta che l'imputato offrirebbe alla congrega criminale (come controprestazione del proprio appoggio)come anche ,per esempio, nell'ipotesi della pretesa contiguità con il gruppo dei Grassonelli.

Questa impostazione della sentenza è criticata nei motivi di censura dal Procuratore della Repubblica in sede che appunto preliminarmente deduce una atomizzazione del compendio processuale, una frammentazione eccessiva degli episodi, la mancanza di una valutazione unitaria degli episodi medesimi, una destoricizzazione delle condotte, nel senso che non si sarebbe tenuta in sufficiente considerazione la corrispondenza dell'ascesa politica dell'imputato con il percorso evolutivo di Cosa Nostra nel periodo storico considerato. E' questa la censura di ordine generale che viene ripetutamente indicata nei motivi di impugnazione, oltre alle specifiche censure sulle

valutazioni espresse dal primo giudice sui singoli episodi contestati . Il PM ritiene quindi censurabile l'eccessiva frammentazione del compendio processuale, la mancanza di valutazione unitaria e anche la destrutturazione degli elementi di accusa ,in questa prospettiva di mancata valutazione e di mancata corrispondenza tra i due percorsi, cioè il percorso di Cosa Nostra in questo contesto storico e l'evoluzione, l'ascesa politica dell'imputato ; il Pm si duole poi che la sentenza abbia cercato come riscontri a determinati elementi accusatori , prove dotate di dignità autonoma ,e quindi contravvenendo a quelli che sono i criteri di valutazione di cui al 192 terzo comma, cpp per cui ,per molti episodi,anziché cercare dei semplici riscontri estrinseci avrebbe cercato delle fonti autonome di prova.

Altro profilo oggetto di censura è quello dell'elemento subiettivo, perché secondo la prospettazione del Procuratore della Repubblica appellante, per la configurabilità del concorso esterno non occorrerebbe il dolo specifico, cioè la volontà di perseguire concretamente le strategie dell'organizzazione, ma basterebbe la consapevolezza del contributo dato all'organizzazione, anche se poi il

concorrente esterno si disinteressi totalmente delle strategie e delle finalità poi in concreto raggiunte e conseguite dall'organizzazione. Ancora sotto il profilo degli elementi costitutivi della condotta che integrerebbe il reato di concorso esterno rileva il Procuratore della Repubblica,richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto , che oltre alla non necessità del dolo specifico che può esserci, ma può anche non esserci , il contributo prescinde da un interesse alle strategie dell'organizzazione criminale ed ai risultati concretamente perseguiti: per il concorso del politico che si configura come contributo dall'esterno sotto forma di partecipazione materiale o morale in un momento di emergenza dell'organizzazione criminale , pur non bastando la semplice vicinanza o l'accettazione dell' appoggio , in presenza del patto elettorale, non occorrerebbe che si sia concretata in effetti la promessa del politico anche se la concreta esecuzione delle prestazioni promesse costituisce la miglior riprova della vitalità ed efficacia del patto :per il concorso non sarebbe indispensabile che vi sia, sotto il profilo naturalistico ,una controprestazione rispetto al contributo, all'appoggio dato: quest'ultima non sarebbe

un elemento la cui mancanza determinerebbe l'esclusione della configurabilità del concorso esterno. Questi a grandi linee, dato che sia la sentenza che i motivi di impugnazione sul punto sono molto articolati, i canoni giurisprudenziali che il Procuratore della Repubblica invoca alla base delle sue censure .

La sentenza perviene - per come espressamente enunciato nella motivazione - all'assoluzione dell'imputato con la formula di cui al 530 capoverso cpp perché ritiene che non si realizzi la fattispecie del concorso esterno nei termini anzi indicati in quanto le condotte dell'imputato ,pur non essendo esenti da contatti non occasionali con esponenti dell'associazione denominata Cosa Nostra, sarebbero interpretabili in una chiave esclusivamente politica anche su base clientelare e corruttiva, ma che non configura gli elementi costitutivi del concorso esterno ;a pagina **100** della sentenza si legge appunto questa indicazione, nel senso che la prospettazione difensiva di una immunità totale dell'imputato da contatti con esponenti dell'organizzazione criminale sarebbe smentita dal compendio probatorio e sarebbe altresì smentita, la sua totale distanza dall' organizzazione criminale e l'ipotesi che l'imputato sia stato vittima di un

complotto ; ancora a pagina **322**,commentando le dichiarazioni di Giovanni Brusca sul tema degli appalti allorchè questi riferisce che Mannino aveva contatti cn gli imprenditori e si prendeva i soldi ,il Tribunale osserva che il collaboratore ha consegnato al dibattimento una casuale giustificativa di tipo corruttivo dei rapporti tra Mannino e gli imprenditori collimante con quella che viene fuori da tutto il compendio probatorio a disposizione del tribunale . In buona sostanza la sentenza afferma che l'imputato ebbe dei contatti fin dalla seconda metà degli anni 70 -e forse anche da prima -con esponenti dell'organizzazione criminale, ma sempre in chiave, di vicinanza politica, in chiave elettorale, clientelare e di dinamismi correntizi e forse anche su base corruttiva come per esempio nell'ipotesi degli appalti Sitas..

Cercando di delineare in maniera quanto più sintetica e schematica possibile le singole vicende, seguendo un criterio storico - cronologico ,non si può prescindere dalla *valutazione che la sentenza fa dell'attività politica dell'imputato* ; seguendo l impostazione condensata nel citato passo di pagina 100 - secondo cui l'imputato non è esente da contatti con esponenti mafiosi e tuttavia questi vanno valutati in chiave

politica, clientelare e casomai corruttiva- la sentenza fa anche delle considerazioni di carattere generale sui risultati politici elettorali conseguiti dall'imputato e sostanzialmente perviene sempre all'esclusione della configurabilità del concorso esterno, in quanto -ad esempio- alcuni fenomeni vengono valutati in quella prospettiva esclusivamente politica o elettorale, per esempio il transito nel gruppo palermitano di cui l'imputato era divenuto il leader dei cosiddetti cianciminiani: questo transito viene considerato come un episodio esclusivamente di tipo correntizio, in quanto quando si è verificato il passaggio, già i cianciminiani si erano affrancati dal loro "fosco" leader (Vito Ciancimino) che era pesantemente compromesso per il suo coinvolgimento nelle note vicende giudiziarie ,quindi trattandosi, secondo la sentenza, di un fatto esclusivamente correntizio,non sarebbe assolutamente un elemento valido a configurare il concorso esterno, tant'è vero che - si legge nella sentenza , anche persone assolutamente insospettabili come l'Onorevole Donat Cattin ,esente da qualunque sospetto di mafiosità, avevano manifestato un certo interesse nei confronti di questo gruppo , dato che il transito era un

fenomeno esclusivamente correntizio, e nella corrente vi erano personaggi che pure essendo qualificabili,come "etichettatura" correntizia ,come cianciminiani, erano del tutto esenti da qualunque tipo di sospetto di contiguità mafiose . Vero è, afferma la sentenza che c'erano tra questi, anche dei soggetti che hanno avuto dei pregiudizi penali e sono stati anche condannati ex art. 416 bis, come per esempio l'Avvocato Gaetano Zarcone, ma per quanto attiene a costoro la sentenza esclude che vi fosse una consapevolezza della mafiosità latente o occulta del personaggio e quindi esclude che questa vicinanza all'Avvocato Gaetano Zarcone possa considerarsi elemento indiziante ai fini della configurabilità del concorso esterno.

Al riguardo giova ricordare che il congresso regionale della democrazia Cristina di Agrigento del febbraio 83 aveva segnato il distacco definitivo della dc dal Ciancimino in relazione alla gravità del momento politico ed istituzionale .L' omicidio di Pio la Torre e di Rosario Di Salvo, nell'aprile 82 e quello del generale Dalla Chiesa e della moglie Emmanuela Setti Carraro,barbaramente trucidati il 3 settembre 82 avevano scosso enormemente l'opinione pubblica per cui la figura del Ciancimino ,diventava impresentabile ed

un pesante fardello per il partito e per la corrente donde il distacco del gruppo dalla dc che non volle ricandidarlo.

Per quanto riguarda invece proprio *i risultati elettorali* la sentenza mette in rilievo come non vi è prova in termini di risultati elettorali - sotto un profilo quantitativo - di una controprestazione in chiave elettorale di un eventuale appoggio dato a Cosa Nostra, perché secondo la sentenza, proprio guardando l'excursus politico dell'imputato con riguardo ai risultati conseguiti nelle diverse circoscrizioni elettorali in cui è stato candidato , si rileva che ,per esempio nel 79 e nell'83 ,vi fu un successo costante sul territorio Agrigentino, ancorché nell'83 fossero già morti i principali esponenti mafiosi di quel territorio come il Settecasi e il Colletti(morirono per fatti comunque violenti perché furono uccisi entrambi, il Settecasi nell'81, il Colletti nell'83 e poi il De Caro ucciso dagli Stiddari). Ancora, per quanto riguarda la pretesa influenza politica mafiosa ascrittagli ,secondo la prospettazione accusatoria ,nel territorio di Siculiana -con riguardo alla famosa vicenda delle nozze Caruana – Parisi (si tratta della documentata partecipazione

dell’imputato quale testimone alle nozze di Gerlando Caruana , appartenente ad una famiglia mafiosa originaria di Siculiana e vissuta a lungo in Canada attiva nel traffico internazionale di stupefacenti, con Parisi Maria Silvana , nozze celebrate nel 77 ma la cui eco giornalistica è degli anni 90 e nasce dalle rivelazioni di Rosario Spatola),si sostiene invece che in Siculiana il successo elettorale dell'imputato sia stato sempre costante indipendentemente dalla presenza dei Caruana che erano emigrati in Canada e che ritornarono in Sicilia intorno alla fine degli anni 70.

Ancora si sostiene che l'imputato conseguì un grosso successo elettorale nell'87, nonostante che sulla scorta di varie dichiarazioni di collaboratori, proprio in quell'anno Cosa Nostra avesse dato indicazione di votare per il PSI per una sorta di delusione nei confronti di componenti democristiani che avevano tradito le aspettative di “Cosa Nostra” e proprio il fatto che il Mannino abbia conseguito ,secondo la sentenza ,un risultato apprezzabile e rilevante nell'87 nonostante le diverse indicazioni in favore del PSI date da Cosa Nostra, apparirebbe sintomatico della distanza dell'imputato dall'organizzazione criminale.

La difesa evidenzia che il dato del voto ha una

lettura ambigua perché da un canto non tiene conto delle varie componenti della società civile, Chiesa ,sindacati, , e poi della continua parabola ascendente dell'imputato nonostante alcuni elementi di depotenziamento di Cosa Nostra quali la morte di Leonardo Caruana a Siculiana , già defunto nelle politiche dell'83, la crescita del Mannino nelle elezioni dell 87 nonostante il dictat di Cosa nostra di votare Psi e in certa misura partito Radicale, ancora la flessione dei voti nel 92 in Porto Empedocle nonostante la presenza della Stidda che l'accusa vuole vicina a Mannino , elementi indicativi dell'assoluta indipendenza dei successi dell'imputato dal circuito mafioso .

Osserva la Corte che di contro occorre però considerare che a Siculiana ,dopo la morte di Nenè Caruana continuava ad operare il figlio Gerlando (di minore spessore criminale del padre)e la famiglia Cuntrera , che il dictat di Cosa nostra dell'87 in favore del psi non era del tutto perentorio e fu disatteso ad esempio da Antonino Mortillaro , di cui appresso si dirà ,condannato definitivamente ex art.416 bis ,strenuo sostenitore politico del Mannino per il quale nell'87 fece una campagna appassionata ; non deve poi trascurarsi che nel 92 vigeva il sistema della preferenza unica che determina un abbattimento del numero individuale di voti ma l'ala manniniana ottiene, in tale competizione, quattro deputati e due senatori

A proposito dell'organizzazione Cosa nostra c'è un importante **rilievo preliminare** della sentenza impugnata per quanto riguarda la corrispondenza alla denominazione dell'organizzazione criminale contestata

in rubrica "Cosa Nostra" della "stidda" per quanto attiene agli episodi i cui sono parte i Grassonelli;

Grassonelli Giuseppe (condannato, tra l'altro, all'ergastolo per la c.d. "strage" di Porto Empedocle del 1991) è a capo dell'organizzazione denominata "Stidda" operante nel territorio di Porto Empedocle.

Nella seconda metà degli anni '80, diverse organizzazioni criminali si aggregarono nell'agrigentino, dando inizio ad una sanguinosa guerra di mafia, finalizzata a soppiantare i tradizionali esponenti di "Cosa nostra", per sostituirsi ad essi nella "gestione" del territorio.

I componenti di dette organizzazioni si allearono tra di loro dando vita ad una struttura associativa, avente lo scopo della mutua assistenza tra gli associati stanziati nei diversi territori, per lo scambio di killers, armi ed altre attività illecite.

La c.d. "Stidda" si afferma con particolare ferocia nei comuni di Porto Empedocle, Palma Montechiaro, Camastra, Ravanusa, ecc., alleandosi con le analoghe associazioni nel frattempo sorte nelle province di Trapani, Caltanissetta e Ragusa.

Secondo le acquisizioni probatorie sfociate nel processo a carico di ottanta imputati celebrato innanzi

alla Corte di Assise di Agrigento, fu proprio l'organizzazione capeggiata da Giuseppe Grassonelli (quindi, nel territorio di Porto Empedocle) ad iniziare la guerra di mafia nei confronti dei Messina e degli Albanese, tradizionali esponenti della locale "famiglia di Cosa nostra"; ed ancora, fu sempre il Grassonelli ad assumere l'iniziativa di stringere sanguinose alleanze con gruppi criminali radicati nei comuni dell'agrigentino nonché in altre province.

Intorno al Grassonelli, in Porto Empedocle (luogo che ha costituito per l'imputato , anche per ragioni familiari, centro di notevoli interessi elettorali), si aggregarono tali: Lattuca Enzo, Traina Giacomo, Traina Giorgio, Adorno Filippo, Prestia Vincenzo, Mallia Giuseppe, Grassonelli Carmelo, Grassonelli Bruno e Grassonelli Salvatore.

Dei contatti intercorsi tra l'imputato ed il Grassonelli hanno riferito i collaboratori di giustizia Benvenuto Giuseppe Croce (esponente di vertice della "Stidda" di Palma Montechiaro, ma da sempre vicino anche a "Cosa nostra") e Canino Leonardo (componente della "Stidda" di Marsala), soggetti la cui elevata attendibilità è stata oggetto di positivo riscontro, in ormai numerosi processi, da parte dell'autorità

giudiziaria.

Sugli episodi i cui sono coinvolti gli esponenti della Stidda si è delineata **una specifica censura** da parte del Procuratore della Repubblica in ordine alle conclusioni della sentenza impugnata proprio perché - se è vero che il capo di imputazione indica e definisce l'organizzazione criminale come "Cosa Nostra"- la sentenza esclude che organizzazioni diverse da essa come la Stidda possano essere ricomprese nella definizione del sodalizio criminale di cui all'imputazione ; secondo la sentenza, in definitiva organizzazioni sostanzialmente diverse ,anche nella struttura e nelle finalità, da Cosa Nostra ed anzi ad essa contrapposte ,come la Stidda, non sono contemplate dal capo di imputazione , quindi la sentenza pregiudizialmente esclude che le condotte ascritte che coinvolgono esponenti della Stidda possano essere oggetto di contestazione ancorché poi nel merito (sostanzialmente con una doppia motivazione) affronti anche il tema della pretesa vicinanza dell'imputato al clan dei Grassonelli (gli stiddari avrebbero chiesto favori vari per l' esenzione dal servizio militare di Leonardo Canino ,il Benvenuto Croce chiedeva di intercedere per l'omicidio Livatino in favore di Amico Paolo e Pace Domenico e ,in cambio dell'appoggio elettorale ,avrebbe avuto anche come contropartita appalti

e costituzione di cooperative a Palma di Montechiaro).; quindi aprioristicamente la sentenza esclude che possa ascriversi all'imputato la sua vicinanza, la sua disponibilità verso la Stidda perché è una organizzazione diversa da Cosa Nostra, anche perché l'excalation della Stidda ,culminata nella strage di Porto Empedocle del 21.9.86, si conclude nel 93, mentre le condotte contestate sarebbero del 91 /92 e non vi sarebbe stato tra Stidda (famiglia Grassonelli)e Cosa nostra di Porto Empedocle (rappresentata dalle famiglie Albanese, Messina)un ricomponimento o una fusione dei due sodalizi ma piuttosto una pax armata , una sorta di armistizio,tanto che ancora nel 94 Giuseppe Grassonelli ,nel carcere di Termini ,dinanzi al Siino, inveisce contro Cosa Nostra.

Sulla questione preliminare si appunta la specifica censura del PM perché ,secondo la sentenza impugnata ,la Stidda è una organizzazione di fuoriusciti da "cosa nostra" che nella Sicilia sud orientale aveva costituito per motivi indipendenti, (attentati di Porto Empedocle),legati alla strage di Porto Empedocle, una organizzazione antagonista che voleva, specie a seguito della sanguinosa strage del 21.9. 86, in cui vengono uccisi alcuni membri della famiglia

Grassonelli, ed in relazione al desiderio di egemonia e di soverchiare Cosa Nostra, contrapporre a quest'ultima un gruppo dissidente, che , secondo la sentenza, era cosa ben diversa da Cosa Nostra , per cui data la formulazione del capo di imputazione ,non sarebbe neppure ascrivibile all'imputato una condotta di contiguità alla Stidda . Il Procuratore Generale censura questa impostazione ,che definisce formalistica , assumendo che la Stidda in realtà, pure essendo nata ,in origine, come un gruppo diverso , poi è confluita in cosa nostra con una omologazione totale in quest'ultima consorteria criminale ; i Grassonelli sarebbero così confluiti in Cosa Nostra e la riprova di questa successiva omologazione della Stidda a Cosa Nostra e quindi della sostanziale identità finale dei gruppi un tempo rivali , riunitisi sotto l' egida di Cosa Nostra sarebbe offerta dal fatto che il Siino(per la attendibilità del collaborante , tra le tante, anche sentenze di questa Sezione a carico di Bagliesi Francesco, Cinà Antonino nonché sentenze irrevocabili volume NN KK) soggetto, sebbene formalmente non affiliato, estremamente vicino a Cosa Nostra ,parla con Grassonelli Giuseppe nel carcere di Termini Imerese come si parla tra uomini d'onore , atteggiamento

incompatibile con la diversità di associazione criminale che non avrebbe consentito queste confidenze tra i due. Ancorchè la vicenda Grassonelli, sia temporalmente tra le ultime condotte contestate all'imputato dovendo risolvere la questione preliminare ,la censura del PM sul punto deve ritenersi fondata .La piena omologazione tra le due associazioni viene riferita da Benvenuto Croce , presentato al Canino da Filippo Adorno come "guerriero" e braccio destro dei Grassonelli (Canino ud. 29-4-97) a proposito della spartizione dei lavori (appalti e lavori edili vari) tra Stidda e Cosa Nostra (da un parte i Messina per Cosa nostra e i Grassonelli ,ex stiddari ,insieme a tali Traina , dall'altra) già nel 92 ,e soprattutto, da Sciabica Daniele che parla della strage del 21.9.86 in cui furono uccisi Giuseppe Grassonelli e Gigi Grassonelli, della seconda strage del 90 ma anche dei successivi matrimoni di riconciliazione tra i Grassonelli e i Lo Piparo (Stiddari) ed i Messina (Cosa Nostra) che sanciscono "l'allenza" tra i due gruppi: infatti quando uno dei Grassonelli chiede voti allo Sciabica per Mannino per la competizione elettorale del 92, lo Sciabica rimane perplesso (ritenendo Mannino una emanazione addirittura diretta

di Cosa Nostra e comunque un personaggio riconducibile a questa organizzazione) ma Grassonelli gli rispose che non c'era problema perché c'era "l' alleanza" e Sciabica accoglie la richiesta di appoggio elettorale (pagine 49-56 udienza 8.2.2000 Sciabica) (di una pax , parla Pasquale , Salemi ud .30.10.98, improntata alla spartizione degli appalti tra le famiglie Messina Albanese - Cosa nostra - che impegnavano la mano d' opera ed i Grassonelli – stiddari - che mettevano a disposizione la materia prima ,ed anche Leonardo Canino: quest'ultimo collaboratore descrive i metodi degli stiddari per sfuggire alle identificazione in occasione degli omicidi con l'invio sul luogo del delitto di esecutori materiali sconosciuti in zona (ad esempio il Canino con suo zio Carlo Zicchitella a Monza ed il Grassonelli, il Benevenuto Croce ed Orazio Paolello a Marsala per eseguire l'omicidio di tale Patti (rimasto a livello di tentativo) ; Il Canino allude alla riappacificazione -già nel 92- degli Stiddari e dei Chiatti (come erano definiti dagli stiddari gli esponenti di Cosa Nostra) dovuta a ragioni di opportunità per distogliere l'attenzione degli inquirenti che si era concentrata sulle reciproche stragi e interessi economici, coronata dalla divisione

degli appalti ma anche alla circostanza che il Grassonelli era affascinato dalle regole di Cosa Nostra e le mutuava, quanto alla strutturazione delle cariche ed alla dedizione al settore degli appalti , anche se il campo di operatività delle "Stidda" non si differenziava apprezzabilmente da quello di Cosa Nostra occupandosi soprattutto di narco traffico ma anche di appalti con l' operatività in ogni campo ritenuto fertile per l'attività economico-delinquenziale (ivi compresi, quindi, i meccanismi ed i metodi di aggancio con l'apparato burocratico-amministrativo, nonché con parti importanti della c.d. società civile),: il Canino (udienza del 29.4.97)riferisce ancora delle assidua frequentazione di casa Grassonelli da parte di Lattuca Enzo ,indicatogli come referente del Mannino, ma interessato solo a questioni di politica ed appalti e non a fatti di sangue . Quindi deve ritenersi che già nel 92 si fosse verificata questa riconciliazione suggellata dai matrimoni e dalla condivisione degli appalti che avevano segnato l'alleanza e comunque non si ritiene che ,per l'originaria rivalità tra i due gruppi, sussista una differenza ontologica tra Cosa Nostra e la Stidda che, nata come gruppo dissidente poi omologata a Cosa Nostra,se ne differenziava

(alquanto limitatamente)solo per il settore di attività criminale e non anche per differenze strutturali ,organizzative , teleologiche o metodologiche del tutto inesistenti non potendo considerarsi certo tali le tecniche elusive dell'apparato investigativo , adottate sotto il profilo operativo ,descritte dal Canino a proposito delle trasferte fuori sede degli stiddari per l'esecuzione degli omicidi . E' il caso di osservare che talora sussistono invece apprezzabili differenze, sotto il profilo strutturale tra associazioni criminali sussumibili sotto il paradigma di cui all art.416 bis cp ,come ad esempio tra Cosa Nostra e la Sacra Corona Unita, operante in Puglia ,cui non è applicabile il paradigma socio criminologico secondo il quale le donne svolgono all interno di "Cosa Nostra" ruoli privi di diretta rilevanza sulle dinamiche criminali dell'organizzazione e quindi non integranti gli estremi punibili della partecipazione all'associazione mafiosa ,mentre alle donne nella Sacra Corona Unita è riconosciuta sia la possibilità di affilarsi ritualmente all'organizzazione sia l'attitudine a realizzare condotte significative sul piano criminale ; la sentenza del 18 4.96 della Corte di Appello di Lecce

ha, ad esempio, condannato per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa due donne minorenni -tra cui una sorella di un capo dell'associazione- che hanno assicurato sostegno materiale alle attività dell' organizzazione criminale non limitato alla mera connivenza o al favoreggiamento familista .

Del resto le guerre intestine tra gruppi creatisi all interno di una medesima consorteria criminale rappresentano un fenomeno che risponde a logiche di perverso dinamismo competitivo presenti nell'evoluzione storica delle consorterie criminali così come il mutare delle strategie operative ;basti pensare ,ad esempio ,alle sanguinarie guerre intestine portate avanti dal gruppo vincente dei "corleonesi" all' inizio degli anni ottanta sia pure contro altri esponenti criminali che agivano sotto la medesima egida di Cosa Nostra , che portò , solo per citare alcuni degli episodi più noti ed eclatanti ,all' eliminazione di Stefano Bontade, il principe di Villagrazia, nell'aprile 81 e di Salvatore Inzerillo, nel maggio 81 , con il progressivo declino dei Greco ,culminate nella mattanza del 30.11.1982 in cui fu ucciso Rosario Riccobono , capo mandamento di San Lorenzo , senza che per questo si sia mai inteso attribuire all' ala vincente dei corleonesi " i viddani" una struttura ontologicamente diversa dalla tradizionale Cosa Nostra né all' "ala provenzaniana" , ispirata dopo la stagione stragista dei primi anni 90 , alla filosofia della prudenza o del basso profilo, per tale diversa scelta strategica, sul piano operativo, una fisionomia criminale distinta dal

precedente assetto di Cosa Nostra .

Giova ricordare che per Cassazione 20.3.2002, 11389 Esposito," i rapporti tra organizzazioni criminali che operano sul medesimo territorio possono atteggiarsi , a determinate condizioni , nel senso di una stabile collaborazione al fine di commettere delitti , regolata su base gerarchica ove il gruppo minore aderisca al programma di quello egemone e ne finanzi la realizzazione mediante un tributo di vassallaggio ed il gruppo maggiore garantisca all'organizzazione subordinata sicurezza territoriale e possibilità di gestione indisturbata dei propri traffici ; ne discende la configurabilità per gli appartenenti a tale ultima associazione di una responsabilità concorrente in ordine al delitto associativo concernente il gruppo egemone, sempre che sussista prova adeguata che ciascun contributo individuale nei suoi riflessi soggettivi ed oggettivi sia riferibile anche al fenomeno associativo di più ampia dimensione ".

In ultimo è appena il caso di considerare che l' effettività della fusione tra le due consorterie un tempo rivali non è certo smentita dai motivi di mera convenienza (matrimonio tra i membri delle "famiglie" un tempo avversarie) ed utilitaristici (condivisione degli appalti) che l' hanno ispirata , che sono di norma alla base dei perversi meccanismi evolutivi interni del sodalizio mafioso .

I Singoli episodi contestati ed i corrispondent motivi di censura

Passando ora alla trattazione dei singoli episodi contestati ,quello più risalente nel tempo riguarda la pretesa condotta agevolatrice dell'imputato nei confronti del gruppo dei **Salvo (Ignazio e Nino , i potenti cugini di Salemi (Trapani) titolari delle esattorie di cui appresso si dirà):** i fatti

risalirebbero al 74 nel periodo in cui le esattorie erano affidate alle gestioni private: in tale periodo il Mannino era Assessore Regionale alle finanze . La vicenda trova riscontro nelle copiose evidenze documentali in atti e nelle dichiarazioni di alcuni collaboratori:a proposito dei Salvo il Pennino dirà che il Mannino si vantava di averli favoriti e che se non era per lui non avrebbero avuto le esattorie e che i Salvo a loro volta ,vantando ottimi rapporti con l'imputato ,facevano intendere di avergli dato danaro e assunto soggetti da lui raccomandati. Di favoritismi reciproci tra Mannino ed i Salvo ancorchè più genericamente parla anche Lanzalaco - ud.19.3.99 -come notizia appresa de relato dall'onorevole Giammarinaro ; i Salvo avrebbero avuto favori da Mannino per alcuni loro fondi agricoli e Mannino avrebbe ricevuto sostegno elettorale dai Salvo nel trapanese.

In quel periodo il servizio di riscossione del tributi era affidato agli esattori privati cui non poteva essere imposta l'assunzione di un esattoria vacante contro la loro volontà e nel 74 all'approssimarsi della scadenza delle concessioni si era creato il problema delle esattorie vacanti che erano ovviamente quelle deficitarie ; i sistemi di aggiudicazione in

caso di vacanza erano diversi in base alla legislazione dell'epoca perché in caso di mancata riconferma della concessione che aveva durata decennale c'era la possibilità di metterle all'asta, di fare una sorta di commissariamento, oppure di assegnarle d'ufficio con il gradimento del concessionario o di nominare un delegato governativo. Evidentemente quelle vacanti erano le esattorie più povere, alla fine del 74 ; la Regione Sicilia aveva in materia potestà legislativa autonoma concorrente con quella statale ed, in mancanza di una normativa regionale,sarebbe entrato in vigore il decreto Visentini 603/73;allora in questa prospettiva di vicinanza ai Salvo si ascriverebbero all'imputato da parte dell'accusa due tipi di comportamento, una condotta positiva e una condotta negativa.

Una condotta positiva che consisterebbe nel fatto di avere agevolato concretamente i Salvo attribuendo loro la ricca esattoria di Siracusa -che un tempo era affidata alla Langione srl, riconducibile a tale Langione Ugo ,ed alla morte di costui all'erede Langione Mara - mediante un surrettizio accorpamento alla ricca esattoria di Siracusa di esattorie deficitarie sparse su tutto il territorio regionale e ben distanti da Siracusa per dissuadere i Langione ,

non muniti di un adeguato apparato gestionale, dal riconfermare la richiesta aggiudicazione. La condotta negativa sarebbe consistita nel fatto che l'imputato non si sarebbe sufficientemente adoperato, essendo egli all'epoca Assessore Regionale alle Finanze (carica rivestita dal 71 al 76) per promuovere una legislazione regionale che consentisse di affidare il servizio di riscossione alle imposte o a enti pubblici (ente autonomo di gestione) o a istituti bancari. Per quanto riguarda la condotta cosiddetta negativa la sentenza perviene sostanzialmente a una esclusione della responsabilità perché rileva che vi sarebbe una responsabilità collettiva di tipo politico che non sarebbe ascrivibile all'imputato sol perché rivestiva la carica di Assessore Regionale alle Finanze.

Per quanto attiene alla questione della condotta positiva, la sentenza fa tutta una analisi della situazione legislativa dell'epoca, di quelli che sono stati i provvedimenti adottati e in effetti rileva una condotta *positiva* agevolatrice in favore dei Salvo, perché l'imputato avrebbe in buona sostanza adottato un criterio che di per sé non sarebbe stato contrario all'interesse pubblico, cioè quello di aggregare le cosiddette esattorie povere, (quelle vacanti che

nessuno si voleva aggiudicare all'asta,) alle esattorie ricche, però questo meccanismo (per cosi dire compensativo in sé non contrario all interesse pubblico ed ai canoni di buona amministrazione) attuato con l'accorpamento all'esattoria di Siracusa che era all'epoca gestita dai Langione, di esattorie povere sparse su tutto il territorio Siciliano avrebbe in realtà consentito soltanto a gruppi controllati dai Salvo (l'esattoria fu aggiudicata alla Satris) di aggiudicarsi l'esattorie di Siracusa insieme a quelle povere perché soltanto il gruppo Salvo (e società controllate) era quello che aveva una organizzazione logistica e amministrativa tale da potere gestire sul territorio siciliano, esattorie così sparse sul territorio :tra queste esattorie vacanti ,cosiddette povere figuravano infatti esattorie ubicate nei posti più disparati, in provincia di Palermo, provincia di Caltanissetta e altrove, per cui in realtà la sentenza ritiene che ci sia stata questa condotta agevolatrice in positivo definendo il provvedimento come viziato da eccesso di potere (perché l' accorpamento poteva corrispondere ad un criterio legittimo ove però fosse attuato, accorpando a più gestioni, esattoriali esattorie contigue sul territorio);della comunicazione

della gara furono poi destinatari gruppi tutti quanti controllati o riconducibili ai Salvo tant'è che la ricca esattoria di Siracusa insieme a altre vacanti sparse sul territorio (alcune in comuni madoniti quali Lascari, Gratteri, Collesano , Cinisi Cefalà Diana ,Castellana Sicula, Geraci Siculo,, Godrano assai distanti – anche diverse centinaia di chilometri da Siracusa , e con collegamenti estremamente disagevoli specie all'epoca, in tutto 19 comuni) fu attribuita alla Satris controllata dai Salvo e quindi i Langione, i vecchi esattori di Siracusa, ne rimasero fuori. Però nonostante la sentenza impugnata arrivi all'affermazione della condotta in positivo agevolatrice delle attività dei Salvo, per i criteri adottati nell'accorpamento e per la mancata adozione di adeguata forme di pubblicità dell'offerta comunicata , senza bando di gara, solo a quattro ditte riconducibili ai Salvo oltrechè al Langione questa condotta non viene configurata come un una ipotesi di concorso esterno nel reato associativo non solo perché ascrivibile ad un logica di mediazione politica tra gli interessi del potente gruppo e l'interesse pubblico e forse anche di promozione dell'immagine politica del Mannino, ma perché mancherebbe all'epoca, anno 74,

dicembre 74 ,secondo la tesi della sentenza impugnata ,la consapevolezza della mafiosità dei Salvo ;sostiene il Tribunale che all'epoca i Salvo, che poi sono stati protagonisti di vicende note alle cronache giudiziarie (uno di loro, Ignazio, morì in maniera violenta in un agguato mafioso nel 92) non avevano ancora su di sé addensato dei dubbi di spessore adeguato che potessero rivelarne la mafiosità: erano sicuramente un gruppo molto potente, un gruppo dotato di una grandissima potenzialità economica e anche di grande forza corruttrice, ma nonostante questa potenzialità non vi erano elementi perché l'imputato- secondo la sentenza impugnata - ne conoscesse la mafiosità, i sospetti sarebbero nati solo nell'84 a seguito dell'attività investigativa del pool antimafia che determinò il rinvio a giudizio dei potenti Esattori di Salemi per il primo maxi processo ;le assunzioni di tipo clientelare in massimo di tre sarebbero poi riconducibili allo schema dei rapporti istituzionali secondo una seppur deprecabile prassi clientelare che non attinge il rango del concorso esterno anche per la mancanza del vantaggi che ridondino a beneficio dell' intera organizzazione mafiosa . Sottolinea poi la sentenza che il Mannino apparteneva ad area politica

diversa (De Mita, Donat Cattin, sinistra democristiana di origine sindacale) e che invece i Salvo appartenevano all'area dorotea facente capo alla corrente andreottiana di cui era leader Salvo Lima e che solo ell'86 vi era stato un transito di esponenti politici- Massimo Grillo -sostenuti dai Salvo all'ala manniniana quando i Salvo non erano più in auge.

Il Procuratore della Repubblica censura questa impostazione, ribadendo per quanto attiene ai criteri di carattere generale, la doglianza dell'atomizzazione del compendio processuale e rileva che la sentenza ha cercato ,come riscontri a determinati elementi accusatori,delle prove dotate di dignità autonoma, contravvenendo a quelli che sono i criteri di valutazione di cui al 192 terzo comma, cpp per cui per molti episodi anziché cercare dei semplici riscontri estrinseci avrebbe cercato delle fonti autonome di prova.

Quindi il Procuratore Generale -a parte questa doglianza di carattere generale- censura questa impostazione sulla questione che riguarda i rapporti con i Salvo perché sostiene che si sarebbero del tutto trascurati alcuni elementi fortemente indicativi della mafiosità dei Salvo: a parte la palese capziosità del

procedimento di assegnazione- che è in realtà strumentale all'assegnazione della ricca esattoria di Siracusa al gruppo Salvo grazie al meccanismo della pubblicazione del bando "in limine" sì da non consentire un necessario "spatium deliberandi"- con l'accorpamento di esattorie disparate sparse sul territorio regionale e la comunicazione al solo gruppo riconducibile ai Salvo della proposta, il PM osserva che la relazione della commissione antimafia del 76, la relazione Carraro , indica già la presenza fortemente inquinante dei Salvo, la loro contiguità a ambienti mafiosi e queste risultanze sono ,secondo il PM ,di notevole spessore e non potevano essere ignorate ragionevolmente dall'imputato ,allora Assessore regionale alle finanze ;poi un ulteriore elemento che viene messo di risalto è il fatto che a questa operazione siano seguite delle assunzioni di tipo clientelare, di soggetti molto vicini all'imputato come per esempio Emanuele Mattiolo, tale Drago e Pocchi Giovanni (teste maggiore Rotondi Leonardo ud. 1-10.98) che sarebbero stati assunti proprio dalla Satris ; si sottolinea che il Mattiolo era il segretario particolare di Mannino e suo uomo di assoluta fiducia , particolarmente attivo allorchè assurge agli onori

delle cronaca la vicenda delle nozze Caruana Parisi . appresso esposta , in cui il Mattiolo si adopera per scagionare il Mannino dai sospetti di vicinanza alla famiglia Caruana, accompagnando Domenico Parisi , padre della sposa,allorchè questi si presenta spontaneamente dinanzi al Procuratore della Repubblica che indagava ;(il Mattiolo in realtà pur essendo dipendente dall' esattorie era distaccato presso la segreteria politica di Mannino);

A proposito dell'assunzione del Mattiolo in un'azienda Salvo, questo personaggio che ricompare nella famosa vicenda delle nozze Caruana - Parisi, celebrate nel 77 che poi viene ripescata dopo molti anni (nei primi anni 90),sarà appunto la persona che accompagnerà Parisi Domenico che si sarebbe presentato spontaneamente dinanzi al Procuratore della Repubblica , per giustificare la circostanza che il Mannino fu testimone di nozze per la sposa cioè per la propria figlia Parisi Maria Silvana in quanto invitato ed amico del padre della sposa ,politicante democristiano ; però secondo la prospettazione dell'accusa così non fu, la presentazione spontanea del Parisi Domenico era volta a giustificare la presenza dell'imputato come testimone delle nozze Caruana - Parisi per dire ,in definitiva

,che in realtà l'imputato era stato testimone non dello sposo cioè di Caruana Gerlando , ma piuttosto della sposa Parisi Maria.

Per quanto riguarda questo elemento dell'assunzione la sentenza ne sminuisce la valenza indiziaria ritenendo che in realtà il Mattiolo fu assunto da un socio di minoranza dei Salvo e cioè dal Cambria.

Le censure del Procuratore della Repubblica indicano ancora che a parte le risultanze della relazione Carraro 76 sulla mafiosità dei Salvo e sulla loro presenza inquinante, vi sarebbero anche dati fortemente inquietanti che non avrebbero potuto essere ignorati, come, ad esempio ,una certa affermazione che il Lima avrebbe fatto a Siino nel senso che il Mannino pubblicamente faceva finta di essere contro i Salvo , ma che ,se i Salvo e il Cambria non avessero avuto l'appoggio del Mannino, usando un espressione molto colorita " avrebbero potuto andarsi a pascolare le pecore e occuparsi delle loro campagne" a parte le richiamate affermazioni del Pennino che delinea uno contropartita economica per il Mannino .

Secondo la prospettazione dell'accusa nei motivi di censura ci sarebbe stata nel Mannino una piena consapevolezza della mafiosità dei Salvo perché ,a

parte le risultanze delle relazione Carraro, proprio un personaggio di spicco come Lima - che era considerato referente dei Salvo- era consapevole della loro mafiosità e anche della consapevolezza da parte dell'imputato della reale posizione dei Salvo.

In sede di discussione il Procuratore Generale sottolinea ancora una volta la capziosità del provvedimento dell'Assessore Regionale Mannino pubblicato nella Gu con termini tali da non consentire ai Langione alcuna chances (i Langione avevano chiesto la conferma solo per Siracusa ;intanto la legge regionale approvata dalla assemblea regionale il 19.12.74 su proposta del Mannino prevedeva la mancata riconferma dei Langione per l'esattoria di Siracusa , seguiva il decreto del 23.12.74 di mancata riconferma ai Langione dell'esattoria di Siracusa - e con la mancata riconferma si faceva carico in definitiva solo ai Langione del problema delle esattorie vacanti penalizzandoli con la loro estromissione dal sistema esattoriale - e la comunicazione contestuale dell 'offerta di assegnazione di ufficio a cinque ditte) e come in realtà tale assegnazione assicurasse comunque ai Salvo un ampia redditività poichè il provvedimento per coloro che accettavano le esattorie povere vacanti

assicurava una deroga alla diminuzione degli elevatissimi aggi esattoriali e quindi sostanzialmente senza apprezzabili sacrifici per i Salvo ; in definitiva il fardello delle esattorie deficitarie era compensato dalla deroga alla riduzione degli aggi esattoriali ; proprio degli aggi esattoriali parla la relazione parlamentare che indica l'acceso dibattito parlamentare (pag.601 e 791)sulla presenza inquinante dei Salvo in pregresse legislature, ("i Salvo sono in mano alla mafia") la sproporzione degli aggi , rispetto alla realtà economica isolana e tutta una serie di fenomeni criminali che ruotavano attorno al gruppo Salvo Cambria Corleo (soci ed i secondi anche congiunti dei Salvo) tra cui il famoso sequestro Corleo e l'uccisione di Giuseppe Guarrasi . Il riferimento delle relazione parlamentare alla V legislatura , che precede il deposito della relazione del 76 nel corso della VI legislatura , dove si indicano i Salvo come fortemente compenetrati nel fenomeno mafioso del trapanese ed addirittura finanziatori di un traffico di stupefacenti, è indicativa di un pregresso dibattito politico sulla presenza inquinante dei Salvo . La difesa sottolinea di contro che la relazione è depositata nel 76 e quindi a

ben due anni di distanza dei fatti contestati , che i Salvo erano considerati sì un potentato economico ma non certo mafiosi perchè furono attinti da sospetti di mafiosità solo dopo circa un decennio (a seguito dell'eccidio di via Pipitone Federico dove perse la vita il giudice Chinnici , gli uomini della scorta ed il portiere dello stabile) ed ancora che il Mannino ,Assessore regionale alle Finanze pur potendo aggiudicare le esattorie direttamente, aveva indetto la gara , che la questione dell'accorpamento era anzi stata oggetto di polemiche tra i Salvo ed il Mannino tanto che vi era stato un incontro infuocato in cui solo i Cambria si erano dimostrati più concilianti mentre i Salvo erano addirittura stati allontanati dalla sala del convegno ed ancora come anzi l'azione politica del Mannino contrastasse i Salvo stante che egli non solo non aveva stimolato la normazione concorrente delle Regione in proposito ma non si era neppure fatto promotore dell'attuazione del decreto Visentini 603/73 che così sarebbe entrato automaticamente in vigore In Sicilia ; ancora la difesa sottolinea la situazione di ostracismo che incontrava ad ogni livello qualsiasi iniziativa legislativa volta a sottrarre potere alle esattorie private per la forte

capacità corruttrice dei Salvo e come la legge regionale fosse stata approvata da un organo collegiale l'assemblea e recasse la firma di un personaggio di indiscusso profilo morale come l'onorevole Piersanti Mattarella

Osserva la Corte che indubbiamente nonostante il deposito delle relazione nel 76 e sebbene l'episodio incriminato sui Salvo risalga alla fine del 74, vi era da tempo un rovente dibattito parlamentare che non risparmiava loro corpose indicazioni di mafiosità ,risalente almeno alla V legislatura e quindi anteriore al deposito della relazione ,avvenuto nel febbraio 76 nel corso delle VI legislatura .

Si legge nella relazione di minoranza presentata da personalità di rilevo quali l'onorevole Pio La Torre sotto la rubrica "il potere politico mafioso a Trapani " " Dopo Palermo possiamo dire che la situazione più preoccupante esiste in provincia di Trapani . La Democrazia cristiana è infatti oggi in mano ad un gruppo di potere che è dominato dalla famiglia dei Salvo di Salemi che com 'è noto controlla le famose esattorie comunali di cui si è tanto occupata la nostra commissione " ed alla nota 14 si indica che la materia delle esattorie ha formato oggetto delle V legislatura da parte di un sottocomitato del comitato per l'indagine degli enti locali la cui relazione non è mai stata

sottoposta alla approvazione formale ed in cui si delinea un impressionante quadro di carenze ,anomalie ed irregolarità del servizio esattoriale per la concessione di un aggio a favore degli esattori ingiustificatamente superiore a quello vigente nel restante terriorio nazionale , per altre agevolazioni come le tolleranze nei tempi di versamento dei capitali riscossi ,i non trascurabili profitti assicurati agli esattori tramite gli istituti dei diritti di mora e delle partite inesigibili, i rimborsi spese eccedenti l' aggio tanto da indurre il convincimento che l apparato esattoriale possa configurarsi come una colossale organizzazione di intermediazione parassitaria che danneggia gravemente i contribuenti siciliani, l'economia siciliana stessa e lo stesso sviluppo economico sociale dell'isola .

" Causa fondamentale dello strapotere dell' apparato esattoriale siciliano è stato l' esercizio distorto della legislazione tributaria da parte delle regione a sua volta indubbiamente condizionato dalla spinta potente del formidabile gruppo di pressione di quell'apparato , praticamente nella mani di poche famiglie "(i Salvo, di cui si parla nel testo , i Cambria , i Corleo) (cosi l 'articolata nota di cui al punto 14 della pagina 601)

Continua la relazione a pagina 602 che il congresso provinciale della democrazia cristiana , tenutosi nel 1972 è considerato il

punto di arrivo della scalata del gruppo dei Salvo alla direzione della Democrazia Cristina di quella provincia e che,in quell'occasione ,il moroteo Culicchia, segretario provinciale uscente e sindaco di Partanna ,accusò pubblicamente i Salvo di aver acquistato i voti dei delegati ininterrottamente per tutta la durata del congresso fino al seggio elettorale dove si votava per il rinnovo delle cariche . La chiave interpretativa fondamentale del rapporto tra gruppi mafiosi e potere politico negli ultimi dieci anni in provincia di Trapani va ricercata, infatti, nella scalata del gruppo Salvo e nella crisi conseguente a questo processo che pare averli colpiti negli ultimi mesi (si veda il sequestro Corleo) "Con i Salvo debuttava un nuovo impegno imprenditoriale in prima persona , dinamico, dei gruppi mafiosi" nel settore della speculazione edilizia , dell'agricoltura e delle speculazione finanziaria sottolineando che l' espansione nel campo delle esattorie di Salvo e Corleo ha messo a disposizione dei gruppi mafiosi del trapanese (Navarra , Buccellato a Castellamare ,Minore a Trapani , Zizzo e Salvo a Salemi) nuove risorse finanziarie ": La relazione continua a pagina 603 e dopo aver analizzato il dinamismo espansivo di alcuni gruppi democristiani nella provincia di Trapani afferma che " negli ultimi anni si è avuta una prevalenza netta del gruppo dei Salvo sugli altri ed il delinearsi di una loro volontà di controllo della provincia ", questo indipendentemente da tutte le analisi,

evidentemente non comprovate, sul traffico della droga che li avrebbe visti finanziatori di una rete distributiva nella quale sarebbe stato rilevantissimo il ruolo dei Zizzo e dei gruppi alcamesi (Rimi Guarrasi e Melodia)" ed a questo proposito richiama l'accertamento patrimoniale fatto dalla polizia sull'omicidio Guarrasi,ex sindaco di Alcamo ucciso alla vigilia delle elezioni, il cui patrimonio era risultato cospicuo e superiore al miliardo (dell' epoca) che non poteva essere stato realizzato solo con la speculazione edilizia ad Alcamo donde la supposizione da parte degli investigatori che egli fosse stato ucciso in un tentativo di sequestro che rimanda logicamente al sequestro Corleo ;conclude osservando che alla morte del vecchio boss Rimi si era accentuato l' indebolimento del vecchio gruppo mafioso con una situazione di tensione nella provincia di Trapani che porta ad una serie di attentati aì cantieri e a fatti omicidiari (omicidi Guarrasi Piscitelli ad Alcamo , Russo a Castelvetrano) ed alla scomparsa di altri soggetti in Paceco e Trapani ed al clamoroso sequestro Corleo .

Si sono richiamati i passi salienti della relazione per sottolineare l'esistenza di corpose ed esplicite indicazioni di mafiosità dei Salvo , indicati come un potentato economico fortemente inquinante e tutt 'altro che immune da contatti mafiosi , sul versante finanziario , con le famiglie trapanesi nei cui equilibri sarebbe stata coinvolta fino al clamoroso sequestro Corleo (congiunto dei Salvo) che , secondo l' analisi fatta dalla relazione ,non rappresenta un episodio

isolato di sequestro di persona a scopo di estorsione ma si inserisce in una stagione di particolare tensione mafiosa ed anzi ne costituirebbe il culmine.

Nel percorso cronologico dell' excalation politica del Mannino la **Roccaforte politica agrigentina** è il trampolino di lancio dell'imputato, e nel suo contesto secondo la sentenza impugnata non sarebbero mancati i contatti dell'imputato con alcuni esponenti mafiosi di spicco come **Settecasi Giuseppe** (che morirà nel marzo 81 di morte violenta, come i suoi successori Colletti e De Caro) ma questi contatti dalla sentenza impugnata vengono valutati sempre in chiave politico clientelare, come il famoso episodio dell'incontro del Mannino con Settecasi alla **Taverna Mosè**, (vedi testi Martorana Genuardi Vincenzo , Greco Giovanni, Sanfilippo ud 24.9.86, 1,10.96 Di Pasqua Filippo e Norrito Rosario ud. 23.3.2000) ;
Intorno alla fine del 1978 , presso il ristorante "Taverna Mosè" del Villaggio Mosè (Agrigento), veniva organizzato su iniziativa del ten. col. Cascioferro Francesco – ufficiale medico presso l'ospedale militare di Palermo – un pranzo al quale partecipava un gruppo di ufficiali medici appartenenti alla predetta struttura ospedaliera.
Unici ospiti estranei all'ambiente militare erano il Mannino ed il Settecasi Giuseppe (all'epoca indiscusso capo della "provincia" mafiosa di Agrigento e strenuo sostenitore della DC); il Seettecasi era solito frequentare la locale segreteria della DC e nelle varie consultazioni elettorali aveva dato indicazioni di voto per candidati appartenenti al predetto partito politico .
. Il Cascioferro, legato da vecchi rapporti con il Mannino, nel 1985 veniva tratto in arresto su mandato di cattura emesso dall'Ufficio istruzione di Agrigento per associazione mafiosa; accusa dalla quale veniva assolto per insufficienza di prova con sentenza del Tribunale di Agrigento del 3 luglio 1987.
Nel corso del relativo procedimento, però, venivano accertati rapporti e collegamenti intrattenuti dal predetto con esponenti di spicco della mafia agrigentina dell'epoca, quali: Colletti Carmelo, Settecasi Giuseppe, Lo Cascio Vito e Caruana Gerlando(il sequestro di un agenda telefonica evidenzia poi il contatto tra le utenze del Cascioferro e di Pennino Gioacchino)
Veniva, inoltre, evidenziata la disponibilità del Cascioferro,

nell'ambito delle sue funzioni di ufficiale medico presso l'ospedale militare di Palermo, a favorire parenti ed amici mafiosi (Cascioferro Giovanni – padre di Francesco e condannato in data 26 marzo 1931 dalla Corte di assise di Agrigento alla pena di anni quattro di reclusione per il reato di associazione a delinquere – era ritenuto il capo mafia di Villafranza Sicula).

Ebbene, sulla natura del predetto pranzo, assume fondamentale importanza quanto dichiarato al dibattimento e prima agli inquirenti dal col. Martorana, collega di Cascioferro ed anch'egli partecipante alla predetta cerimonia conviviale. Questi, infatti, riferiva che il pranzo era stato organizzato sia per fini elettorali (in favore dell'on. Mannino) che per motivi inerenti alla funzione sanitaria dei partecipanti per ringraziarlo, dato che l'Onorevole si era adoperato per la risoluzione di alcuni problemi professionali riguardanti i medici militari attraverso una convenzione che consentiva loro l'espletamento di attività libero professionale ;che il Settecasi, da lui conosciuto come soggetto in odor di mafia , era per così dire attivamente presente.

Del convivio parlano Giovanni Miceli, medico , vice presidente del Consiglio dell'ordine dei medici, come di un pranzo di ringraziamento cui lo stesso non volle partecipare , i collaboratori Di Carlo Francesco ,Siino Angelo - quest'ultimo de relato su notizie apprese dal boss De Caro .Del Settecasi , già indicato da Tommaso Buscetta, quale strenuo sostenitore del dc agrigentina ed in particolare degli onorevoli Di Leo e Giglia , Sinesio (quest'ultimo indicato anche da Daniele Sciabica come non organico ma vicino a Cosa Nostra e padrino politico di Mannino)e come frequentatore delle segreteria politiche DC di Mannino e Bonfiglio ,parla Leto Salvatore le cui dichiarazioni nel processo Ferro +44 sono state acquisite sull'accordo delle parti ; pure il figlio del boss Settecasi indica il padre come sostenitore degli onorevoli agrigentini, entrambi democristiani , Di Leo e Giglia ; dalle predette indicazioni di Di Carlo Francesco e Leto Salvatore e dalle dichiarazioni di Gioacchino Pennino , , emerge l'assoluta vicinanza del Settecasi a Lattuca Salvatore ,nonchè al Pennino che avrebbe incontrato nel suo laboratorio di analisi ed a Vella Tony. che negherà nel maxi di Agrigento di conoscerlo ,(il Lattuca Salvatore ed il Vella, sono eminenti personaggi mafiosi della famiglia agrigentina , introducono il **patto elettorale** di cui appresso si dirà tra Mannino

e Pennino con l'avallo della famiglia mafiosa agrigentina, rappresentata appunto da Vella e Lattuca Salvatore, **patto che , ai fini della configurabilità del concorso esterno assume un ruolo di assoluta centralità**) .

L 'episodio della taverna Mosè concerne quindi un pranzo organizzato (fine 78)dai medici militari , per lo più palermitani ,che ringraziano il Mannino per il fatto di avere contribuito all'elaborazione ed approvazione di una convenzione che consentiva ai medici militari di svolgere attività privata di medicina di base al di fuori della struttura ospedaliera. : il colonnello Cascioferro (in contatto pure con il medico palermitano Gioacchino Pennino, autorevole esponente di Cosa Nostra di cui aveva l'utenza telefonica) - indicato come amico del Settecasi ancorchè per tale stretta amicizia ed altre accertate amicizie mafiose sia stato assolto , in sede di rinvio dalla cassazione , nel maxi di Agrigento del reato di cui all art.416 bis perchè non organico a Cosa Nostra - nell'interrogatorio reso ai giudici agrigentini negherà la presenza del Mannino (ed in genere di deputati nazionali e regionali)e del Settecasi che dichiara di non conoscere. Al dibattimento dell 'odierno processo ammetterà quella del Mannino e indicherà come possibile tra i tanti commensali la presenza del Settecasi da lui non conosciuto di cui parla il colonnello Vincenzo Martorana (pag.91 -110) ufficiale medico; il teste Martorana riferisce che il Settacasi era presente sin dall'inizio al banchetto ed andava incontro ai commensali accogliendoli .Andò incontro anche al Martorana per farsi riconoscere -in quanto entrambi originari di Alessandria della Rocca - che seppe solo dopo chi fosse . Settecasi verrà ucciso nell'81 e rinvenuto morto nel suo letto dal Questore ,avvertito da una telefonata anonima di recarsi a casa del Settecasi dove i familiari volevano accreditare la tesi della morte per cause naturali, essendo già abbastanza anziano, al punto che viene redatto da un parente medico il dott. Castellano(che il Saito avrebbe voluto arrestare per favoreggimento ud.28.1.97)) un certificato di morte naturale , ma due piccoli fori sulla narice metteranno in sospetto gli inquirenti e sveleranno la morte violenta dell'uomo, confermata dal successivo rinvenimento di un carteggio presso la questura , insolitamente archiviato dal precedente questore Cuscè poi sottoposto a procedimento penale e disciplinare, proveniente dalla polizia canadese a proposito delle intercettazione di certe conversazioni tra

il Settecasi e ad altri soggetti ,su traffici illeciti, che avrebbe rivelato la mafiosità dell'uomo (teste Saito p.13 , ud 28.1.97) . Tale elemento viene sottolineato dalla difesa per evidenziare come tale connotazione mafiosa del Settecasi sia emersa addirittura dopo la sua morte ; in vita era invece rispettato e riverito .- anche da uomini delle istituzioni e da magistrati- nel contesto agrigentino - per la sua cordialità ,per una notevole propensione alla convivialità tanto che avrebbe trascorso abitualmente addirittura un ora buona della mattinata ad offrire in un certo bar del centro il caffè a tutti gli avventori ; tale attitudine conviviale è confermata oltrechè dal Martorana a proposito dell'accoglienza dei commensali alla taverna Mosè, anche dalla deposizione del proprietario del ristorante (tale Catalano che ha deposto nel processo Ferro +44) che lo indica come colui che organizzava i posti a tavola , indicazione che ne conferma il ruolo di padrone di casa ed organizzatore dell'iniziativa , insieme al Cascioferro ; secondo la difesa, in occasione di questo pranzo si sarebbe presentato all improvviso il Settecasi Giuseppe, partecipazione di cui il Mannino era inconsapevole ;secondo la sentenza ,la partecipazione a questa occasione conviviale sarebbe spiegabile, al di là di una specifica familiarità con il Settecasi, in chiave sempre politico elettorale per la disponibilità degli uomini politici in genere, almeno all'epoca , ad avere questo tipo di incontri di carattere conviviale, o quanto meno a non disdegnarli non potendo preliminarmente fare una selezione dei possibili partecipanti a questi convivi , facendo parte il rischio di incontri sgraditi di quelli ai quali vanno incontro i politici e la circostanza che il Mannino si sia presentato scortato dai carabinieri , secondo la difesa (discussione orale in appello) confermerebbe la sua assoluta inconsapevolezza della valenza mafiosa del Settecasi; ancora si sottolinea da parte della difesa che l'iniziativa partiva dal Cascioferro che aveva invitato il Ministro e potrebbe ben darsi che il Settecasi si fosse intrufolato nell'assoluta inconsapevolezza del Mannino della sua presenza . La sentenza sottolinea poi l'assoluta prevalenza della causale del ringraziamento per la convenzione riguardante i medici militari su ogni eventuale finalità elettorale. Osserva la Corte che *Appare pacifico che le uniche presenze estranee all' ambiente militare fossero quella del Mannino e del Settecasi , presenze che il colonnello Cascioferro nonostante fosse l'organizzatore dell'iniziativa si ostinerà a negare nel processo*

Ferro + 44 . I testi Martorana , il generale de Pasquale il colonnello Sanfilippo , indicano una riunione conviviale riservata ai medici militari donde appare assai inverosimile che si siano intrufolati soggetti non invitati ed ancora il De Pasquale indica l' iniziativa quale unica ed eccezionale per la scelta di un luogo di ristoro in Agrigento e non a Palermo . *Alcune delle notazioni delle stessa difesa appaiono suggestive del ruolo di uomo di rispetto del Settecasi – a parte questa assoluta riverenza tributatagli dai concittadini e questa pratica di intrattenimento costante e continua al bar centrale che appaiono sopra le righe e abbastanza omologhe ai vecchi modelli comportamentali degli uomini d'onore, ancora invalsi nell'agrigentino alla fine degli anni 70,-l'affermazione che il Settecasi si sia strenuamente opposto all'attentato progettato dai Bontade contro Michelangelo Russo "perché gli agrigentini non si toccano" "noi non abbiano bisogno di nessuno" ed ancora che "se si tocca uno si scombinano gli altri " Di Carlo ud.30.1.97 " rivela icto oculi non solo un elevato grado di compenetrazione del Settecasi al sodalizio mafioso ma anche un elevato potere di resistenza e di fruttuoso contrasto della famiglia agrigentina rispetto alle strategie omicidiarie di altre famiglie operanti in diversi contesti territoriali e la sua possibilità di influenza nei medesimi , Di Carlo (udienza del 30.1.97) . Del Settecasi si parla anche a proposito di un incontro presso i locali dell 'impresa Brucculeri con Il Mannino (collaboratore Di Carlo) .Intorno ai rapporti Settecasi Mannino ruota ancora la vicenda Virone – Salemi (collocabile nel 1979) di cui è protagonista Salemi Carmelo che riuscirà ad ottenere, per intercessione del Mannino ,un subappalto dalla Icori (Nino Giuffrè , sentito in sede di riapertura dell'istruzione dibattimentale include la Icori tra le imprese mafiose e la Icori compare pure nelle dichiarazioni di Pasquale Salemi come impresa in abituali rapporti di affari con il clan dei Grassonelli).*

Carmelo Salemi è titolare (oltrechè di un negozio di abbigliamento, teste Domenico Catani)di un impresa operante nell'ambito dei lavori edili in un contesto in cui operava ed era assai influente il Settecasi; quest'ultimo ,è indicato dal questore Saito come capo

mafia di Agrigento come ***da fama consolidata*** *negli anni 80 (udienza 13.1.97 , 28.1.97 questore Saito) e già di tale sua posizione si discuteva negli anni 70 allorchè il cognato del Settecasi ,proprio quello che il Saito avrebbe voluto arrestare per favoreggiameto quando costui aveva predisposto un falso certificato di morte naturale del Settecasi ,aveva tentato di uccidere un giovane fidanzato delle figlia ed era stato poi graziato dal presidente Leone si dice per i buoni uffici del Settecasi ; i testi Saito e Lo Sardo indicano il Settecasi come interessato alla Icori ed alla Saisep .Dalla prima impresa , Salemi Carmelo ,Virone Antonino e tale Montana lampo , che nel 79 avevano costituito la Samovi (acronimo delle sillabe iniziali dei loro cognomi) ottennero un sub appalto tramite l'interessamento del Mannino che si recarono a trovare a Roma ;della visita a Roma del Virone e del Salemi tra la fine del 79 e gli inizi dell'80 ,parla anche Salemi Pasquale che conosce in carcere il Virone che gli narra l'episodio del viaggio a Roma.*

Non deve trascurarsi quanto dichiarato dal Di Carlo all' udienza del 30 gennaio 97 : il collaboratore (delle cui attendibilità non vi è motivo di dubitare avendo egli iniziato il proprio percorso collaborativo allorchè era prossima la fine della pena da espiare

dopo un soggiorno nel Regno Unito ,per il rifiuto della nuova strategia di Cosa Nostra improntata ad atrocità che non risparmiavano donne e bambini e persone innocenti) che si definisce uomo d'onore di Altofonte , che allora aveva a capo i Brusca ,narra che in tale veste fu inviato presso l' impresa dei cugini Brucculeri uno dei quali legato a Cosa Nostra, per una "messa a posto" relativa ad alcuni lavori di realizzazione di una strada , in zona san Giusepe Jato , insieme a Zu Peppe Settecasi; in tale occasione i due incontrano il Mannino nei locali dell'impresa :il Brucculeri abbraccia il Settecasi che si saluta con il Mannino anche se non pare in realtà un convegno concordato . Quel che invece appare di rilevo ed è pressochè obliterato dalla sentenza impugnata è quanto riferito dal Di Carlo (ud.30.1.97) in ordine agli stretti contatti (per i comuni rapporti canadesi) ,tra il Settecasi e Leonardo Caruana , detto Nanà , (secondo Pasquale Salemi ,ud.30.10.98 ,già ben noto come mafioso fin dai tempi dell'infanzia del Salemi Pasquale, prima mandato al soggiorno obbligato negli anni 80 e poi ucciso) ed i Cuntrera . Il collaboratore Di Carlo riferisce che il Settecasi, il Salemi ed il Virone , in particolare il Settecasi

"avevano vicinissimo, si erano messi l'Onorevole Mannino"; parlavano bene del Mannino come "persona squisitissima , disponibile , una persona bene , un giovane bene ,perché lui U Zù Peppe(Settecasi) lo chiamava un ragazzo bene (il Mannino) ,lui(Settecasi) aveva settant'anni". Secondo il Di Carlo, nella considerazione di tali personaggi,il Mannino rappresentava per Agrigento quello che Lima era per Palermo (Lima su pressione di Stefano Bontade avrebbe dovuto essere combinato anche per volere dei Salvo che erano dentro Cosa Nostra) anche se il Lima aveva tutte le "carte a posto, come famiglia andava bene , perché suo padre era in Cosa Nostra"; della sostituzione dell'anziano politico Di Leo – che era uomo d'onore – con Mannino quale referente politico di Cosa Nostra , si sarebbe parlato in un incontro svoltosi a Parigi intorno al 77/78 , alla presenza del Di Carlo ,cui parteciparono i Cuntrera (Pasquale) i Caruana (Alfonso , coetaneo del Di Carlo) e l'Onorevole Di Leo , mandato lì apposta dal capo provincia Settecasi, per aiutare i Cuntrera ed i Caruana a risolvere alcuni problemi legati al loro ingresso nel territorio nazionale ed in cui si discute di tale avvicendamento , elogiando il

Mannino ed indicandolo come "un giovane abbastanza sveglio, preparato"(ud 30.1.97 , Di Carlo) .

Nella sentenza ancora si allude ad altri contatti del Mannino con il **Colletti**, contatti che sarebbero stati indicati da Bono Benedetta amante del Colletti come intrattenuti dal suo ex amante Carmelo Colletti con la segreteria dell'Onorevole Mannino e l'Onorevole Bonfiglio (così come il figlio del Settecasi) ma la sentenza ritiene questi elementi piuttosto generici(il Colletti è stato ucciso nel luglio 83).

Sempre nell'ambito dei rapporti con esponenti delle cosche agrigentine si inquadra il richiamato episodio Virone Salemi che denota l'interessamento dell imputato nel settore degli appalti verso personaggi "di rango" quali Salemi Carmelo e Virone Giuseppe .

Anche Pasquale Salemi parla dell'episodio **Virone e Salemi**, (da lui appreso quando era detenuto con il Virone che glielo ha riferito) cosi come della Icori e del Settecasi **(ud .30.10.98**);la vicenda riguarderebbe i contatti che avrebbero avuto il Virone e il Salemi Carmelo con l'imputato ai fini dell'ottenimento di un appalto dalla Icori ,impresa con sede legale in Roma ma operante in Agrigento; secondo il teste Saito , ex Dirigente della squadra Mobile di

Agrigento : Virone e Salemi avrebbero chiesto alla Icori , impresa definita "mafiosa" anche dal Giuffrè, un subappalto per la Samovi impresa da loro costituta nel 79 con tale Montana Lampo (la ditta è infatti costituita da un acronimo che riporta le prime due sillabe dei loro cognomi Salemi, Montana Lampo e Virone)- poi trasformata in Movi dopo la scomparsa per Lupare Bianca del Salemi - appalto che in effetti ottennero ed a tal fine si sarebbero recati a Roma per incontrare il Mannino : Carmelo Salemi e Giuseppe Virone sono persone molto vicine al boss Giuseppe Settecasi che si interessava della Samovi (testi Saito , Lo Sardo):della Samovi e di Salemi e Virone parlano ancora i collaboratori Benvenuto Croce e Calafato Giovanni (ud 28 aprile 97).

Appare opportuno riportare testualmente alcuni passi della sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento in data 3 luglio 1987 (c.d. maxi processo di Agrigento) riguardanti, in particolare, la posizione del predetto Virone Giuseppe, condannato alla pena di quattro anni e mesi sei di reclusione per il delitto di associazione di tipo mafioso, quale appartenente a "Cosa nostra": "Peraltro l'imputato (ovverossia il Virone) era in ottimi rapporti con Salemi Carmelo che, come cennato

,nel 1974 era stato, in seno a "Cosa nostra", eletto 'rappresentante'' della città di Agrigento, insieme al quale ed a Montana Lampo Raimondo, avevano costituito la SA.MO.VI. (Salemi, Montana, Virone,), società specializzata per l'esecuzione di lavori nel campo del movimento terra ."; ". Deve sottolinearsi che in questa società esercitava la sua ingerenza ed il suo controllo proprio Giuseppe Settecasi ."; ". Insieme al Salemi il Virone si era recato a Roma, quando il primo si era recato nella capitale per trovare l'on. Calogero Mannino, attuale ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per chiedergli un intervento presso i responsabili dell'I.CO.RI. per ottenere un subappalto nel cantiere che la società aveva in Agrigento, ed in ordine alla ''visita'' il Virone ha riferito che il Mannino – che aveva parlato solo con il Salemi – aveva promesso il suo interessamento .".

Al riguardo, il Mannino, pur ammettendo di avere conosciuto il Salemi, ha negato che questi gli abbia mai chiesto un suo fattivo "interessamento" al fine di ottenere un subappalto dalla I.CO.RI.

" Resta in ogni caso il fatto che, poco tempo dopo la ''pretesa visita'' effettivamente la SA.MO.VI aveva ottenuto il subappalto dalla I.CO.RI."; " Ed è

significativo che oltre al predetto subappalto la SA.MO.VI. aveva ottenuto, sempre in quel periodo, analogo lavoro dall'altra delle maggiori imprese nazionali che in quel periodo operavano nell'agrigentino, e cioè la SAISEB "; ". in ordine all'ottenimento di detto subappalto, non va sottaciuta l'amicizia intercorrente tra il Salemi ed il Settecasi " Deve, infine, sottolinearsi l'enorme "spessore criminale" del Salemi il quale, negli anni '80, rivestiva un ruolo di primo piano in seno alla "famiglia mafiosa di Agrigento", della quale ricopriva la carica di "rappresentante". Ed in tale veste, per l'appunto, veniva condannato dal Tribunale di Agrigento con la citata sentenza del 3 luglio 1987, nell'ambito del c.d. maxi processo, alla pena di anni dieci di reclusione.

Ma anche per tale episodio la sentenza impugnata esclude la valenza indiziaria dell' episodio perché Salemi è deceduto nell'80 ,qualche mese prima del Settecasi. Era scomparso il giorno prima delle elezioni ed è stato trovato sepolto con la sua autovettura BMW sette anni dopo (teste Saito udienza 13-1-97 ,Lo Sardo 28.1.97); il Virone si è avvalso della facoltà di non rispondere(udienza del 17.12.96 nella quale il

Tribunale con ordinanza riservata ,disattendendo l'eccezione della difesa ,in conformità dei criteri interpretativi elaborati da Supremo Collegio , con sentenza del 17.1.96, ritiene che Il Virone debba essere sentito come imputato di reato connesso ex art.210 cp ,essendo stato condannato nel maxi di Agrigento ex art.416 bis per associazione a delinquere di stampo mafioso pur avendo scontato interamente la pena) per cui sono state utilizzate le dichiarazioni rese nel maxi di Agrigento , nel processo Ferro + 44 dove è stato appunto condannato ex art. 416 bis con sentenza irrevocabile (ma dell'episodio il Virone aveva già riferito agli inquirenti Saito e Lo Sardo , ud 13.1.97, 28.1.97) ; come riferito dall'ispettore Lo Sardo , Virone era già sorvegliato speciale nel 78 ,anche se si allontanava dal luogo del soggiorno obbligato con certificati medici, come quando fu sorpreso nel summit mafioso di Villa Seta ed il Salemi era noto alle forze dell'ordine fin dal 69.Le dichiarazioni del Virone, secondo la sentenza,non sarebbero sufficientemente attendibili in quanto il Virone non avrebbe assistito personalmente ai colloqui che Salemi avrebbe avuto con Mannino in relazione a questo subappalto in favore della impresa Samovi che

gli stessi Virone e Salemi gestivano,(i due si sarebbero recati a Roma per incontrare il Mannino ma solo Salemi sarebbe entrato al Ministero per parlare con il Ministro) per cui la sentenza perviene al depotenziamento della valenza indiziaria dell' episodio perché il racconto del Virone - con delle contraddizioni circa l' ottenimento delle promessa di appoggio prima della costituzione della Samovi ed il successivo viaggio a Roma, successivo alla costituzione della società, e in ordine al preteso silenzio serbato dal Salemi durante il viaggio di ritorno da Roma sui risultati della "missione" romana - resta una propalazione isolata che comunque andrebbe inquadrata nell'ottica della diplomazia del politico e non di un serio impegno. Ad avviso di questa Corte *la sentenza non pare intanto colga nel segno allorchè distingue , in via meramente congetturale, tra la diplomazia del politico ed un serio impegno perché quel che conta in ordine alla rilevanza della promessa del politico è la sua visibilità esterna con carattere di serietà tale da giustificare l'affidamento dell"oblato",per usare un termine mutuato dalla terminologia civilistica , a prescindere dalle eventuali riserve mentali del promittente, e non vi è*

dubbio che la promessa , proveniente da un Ministro, aveva tali caratteristiche tanto da giustificare una onerosa trasferta a Roma ;la propalazione del Virone non è poi affatto isolata priva di riscontri ;ne riferisce de relato Salemi Pasquale al quale il Virone, in periodo non sospetto, durante la comune detenzione non avrebbe avuto motivo di narrare l'episodio tanto più che il Virone, avvalendosi della facoltà di non rispondere all'udienza del 17.12.96 , mostra di essere ben lontano da intenti di tipo calunnatorio e ritorsivo verso l'imputato; deve poi considerarsi che il Salemi , rispetto al Virone è personalità mafiosa più autorevole, circostanza che può ben giustificare sia l'incontro "appartato" del Salemi Carmelo con il Mannino , mentre il Virone rimase fuori dalla porta del Ministro ad aspettare ,sia il riserbo mantenuto durante il viaggio di ritorno in Sicilia da Salemi Carmelo rispetto al Virone , personalità di minor prestigio (il teste ispettore Saito indica il Settecasi come rappresentante provinciale di Cosa Nostra , il Salemi Carmelo come consigliere , come il Colletti ,il Caruana come capo famiglia di Siculiana, giusta risultanze di una intercettazione ambientale della

polizia canadese mentre il Virone è un semplice sodale la cui affiliazione a Cosa nostra in relazione alla sua partecipazione al summmit di Villaseta è stata accertata nel maxi di Agrigento) ; vi è soprattutto il riscontro estrinseco della concessione effettiva del subappalto dalla Icori alla Samovi (testi Saito e Lo Sardo ud citata 13.1.97 e 28.1.97) come riferito da tale ingegnere Nuto (che vide scaricare i camion del Salemi nei cantieri della Icori) agli inquirenti Lo Sardo Benedetto e Saito . La sentenza pare confondere il piano politico con quello strettamente imprenditoriale : la comune caratura mafiosa delle imprese Icori e della Samovi non rendeva certo superfluo l' intervento di mediazione del politico per la concessione del subappalto che aveva bisogno di uno sponsor politico il cui intervento - se esclusivo in sede politica - non ha tale carattere di esclusività nell'ambito della realizzazione complessiva del progetto che interferisce su altri nodi di potere(ambito imprenditoriale e della Publica ammnistrazione); la decisione impugnata comunque depotenzia il riscontro documentale del conferimento effettivo del subappalto ed ignora le propalazioni dei collaboratori e dei testi citati sulla fitta rete di

rapporti mafiosi che ruotavano intorno alla Samovi ed al Salemi Carmelo ed alla Icori . Appare ancora sintomatica della stretta colleganza Samovi Icori la deposizione del teste Catania Settimio , esponente dc sostenitore del Mannino fin dai tempi delle militanza nell'azione cattolica (ud .19.6.2000)che pur riferendo di un incontro casuale tra suo cognato Carmelo Salemi ,poi vittima delle lupara bianca ,marito di suo sorella , ed il Mannino che lui stesso gli aveva presentato allorchè il Ministro si trovava per caso a passare davanti alla prefettura di Agrigento, confonde addirittura la Icori con la Samovi indicando la prima come quella che faceva i lavori edili

Per quanto riguarda il parallelismo tra condotte di concorso ascritte all'imputato e percorso politico , la scansione è molto complessa ,però cercando di tratteggiarla a grandi linee il **fulcro** di questa ascesa , con la espansione della sua sfera di influenza dalla roccaforte agrigentina all 'area palermitana è rappresentato agli inizi degli anni 80 - 81 (a partire dai quali ricorprirà gli importanti incarichi ministeriali indicati in premessa) dall' accordo **Pennino**, **Vella Mannino**. Nella sentenza si dà atto di un incontro "propedeutico" patrocinato dal boss di Brancaccio Giuseppe Di Maggio, in cui sarebbero intervenuti, oltre all' anziano boss di Brancaccio tale Salvatore Lattuca detto il Professore, Tony Vella(Antonino detto Toni) esponenti di cosa nostra Agrigentina e Gioacchino Pennino.

La sentenza tratteggia la persona del Pennino (il cui profilo di collaboratore sarà meglio approfondito appresso) come soggetto molto poliedrico, medico, ed anche massone che si occupava di politica attivamente e aveva contatti mafiosi molto penetranti .La trascrizione del suo interrogatorio rivela che aveva assistito boss del calibro di Cecè Sorce, della famiglia di Palermo -centro ,quando questi era latitante in una casa di via Houel dove il Pennino si recava a visitarlo e ne denota l' estrema precisione e acuta memoria nella ricostruzione della carriera

politica di Mannino ..

Il Pennino incontra due persone a casa di Giuseppe Di Maggio (suo superiore gerarchico essendo il Pennino -allora cianciminiano - esponente riservato della famiglia di Brancaccio) mai incontrate prima con presentazione preannuciata dal Di Maggio con cui Pennino ha rapporti di grande familiarità e devozione , come quella di amici importanti ,che sono il Vella ed un uomo più anziano che lui che poi riconoscerà come un certo Salvatore Lattuca (già citato a proposito dei contatti mafiosi del Settecasi)detto "il professore" che è un personaggio legato ad ambienti mafiosi dell'agrigentino e condannato in via definitiva ex 416 bis (vi sono e presentazioni rituali tra uomini d'onore)(anche il collaboratore Francesco Di Carlo indica il Lattuca come "il professore" uomo d'onore di Agrigento forse originario di Ioppolo Giancaxio – "un paesino con la x" – ud. 30.1.97 e Benvenuto Croce e Calafato Giovanni , ud. 28 aprile 97 lo indicano come uomo d'onore di Agrigento conosciuto in carcere da entrambi): il Lattuca Salvatore ha partecipato come il Vella al summit di contrada Maddalusa nel marzo 82 (entrambi imputati nel maxi di Agrigento) e tra costoro sono stati accertati rapporti economici . Il Tribunale ritiene la assoluta attendibilità intrinseca ed estrinseca del Pennino per la eccezionale precisione nella ricostruzione della carriera politica di Mannino, per la indicazione come uomini d'onore dell'agrigentino di due soggetti

incontestatamente tali a lui sconosciuti prima ,per la comune originaria appartenenza con il Mannino alla corrente sindacalista dell' onorevole Sinesio ,che il Mannino abbandona per passare prima a Forze Nuove (Donat Cattin) e poi all'area demitiana mentre il Pennino transita tra le file dei cianciminiani ,ed ancora per il riferimento all'albergo di Via Cerda ,come luogo di incontro dei dc aderenti alla corrente di Sinesio, risultato tale dalla deposizione di alcuni testi (Lo Sardo , Parlato Spoatafora) ; di Giuseppe Di Maggio capofamiglia di Brancaccio - cui succede Pino Savoca - e di Salvatore Lattuca parlano pure Tullio Cannella e Drago Giovanni: (Salvatore Lattuca è persona di certo diversa ,anche per età oltre che per il nome di battesimo ,da quell'Enzo Lattuca di cui parlano Benvenuto Croce e Leonardo Canino e Salemi Guseppe e Pasquale come di colui che faceva da tramite tra Mannino ed i Grassonelli della cui casa era assiduo frequentatore ;vi erano stretti rapporti di amicizia tra la madre del Grassonelli e quella di Enzo Lattuca e quest'ultima avrebbe presentato il Lattuca Enzo al Mannino).

Da questo incontro propedeutico del Pennino con Di Maggio(che gli preannuncia la presentazione di "amici"importanti) ,Lattuca Salvatore e Vella (con rituali presentazioni tra uomini d'onore che la presenza del Di Maggio , come capo mandamento ,comunque legittimava) sarebbero secondo la sentenza impugnata,

scaturiti altri incontri che non si svolgono più a casa di Giuseppe Di Maggio, ma a Piazza Unità D'Italia dove l'imputato risiedeva all'epoca dei fatti e risiede tutt'oggi , incontri propiziati dal Vella che qualche giorno dopo l' incontro dal Di Maggio si reca a trovare Pennino allo studio medico dicendo che Mannino vuol parlargli .

Questi incontri avrebbero gettato le basi di un accordo politico elettorale di espansione dell'imputato dal suo feudo politico che era il territorio agrigentino al territorio Palermitano. Questo episodio viene diversamente valutato dalla sentenza e nei motivi di censura del PM perché per la sentenza sarebbe definibile come un fatto di crescita politica dell'imputato che si sarebbe rivolto a questi personaggi ; la sentenza ,pur non affrontando in modo del tutto esplicito il tema della consapevolezza all'epoca da parte dell'imputato della mafiosità del Vella (di origini agrigentine) e di Pennino Gioacchino (del gruppo cianciminiano) , persone che per la loro estrazione anche politico culturale ,all'epoca, avevano un attività poliedrica e variegata (mafiosa, politica)ma anche una precisa collocazione professionale (il Pennino medico anche massone, il

Vella rappresentante di una casa editrice) riconosce al patto una precisa connotazione mafiosa per la genesi dell'incontro ,per gli atteggiamenti delle parti e per i ruoli reciproci : il Vella rappresentante della famiglia agrigentina introdotto dal Lattuca ,il Pennino della cosca di Brancaccio , politicante versatile, avvicinato con la mediazione del suo capo Giuseppe Di Maggio e soprattutto la non necessità di mediazione alcuna dell'incontro , stante la pregressa conoscenza del Mannino con Pennino e Vella ;tuttavia la sentenza osserva che non è dimostrato il contenuto delle controprestazione del patto (voti contro danaro , voti contro assunzioni comunque collocabile in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge Rognoni La Torre).La sentenza per la verità mette in risalto la reticenza dell'imputato e del Vella per quanto attiene la genesi di questa conoscenza perché il Mannino avrebbe in un primo tempo negato di conoscere il Vella, rappresentante di una casa editrice ed operante ad Agrigento e poi ha ammesso di conoscerlo in quanto suo fornitore di libri. Il Vella (si è avvalso della facoltà di non rispondere al dibattimento e sono state utilizzate le dichiarazioni acquisite in altro procedimento , interrogatorio del 21 gennaio 86 dinanzi

ai giudici istruttori del Tribunale di Agrigento , acquisto all'udienza del 7 maggio 98, dove ha ammesso di aver svolto attività politica nei confronti del Mannino) avrebbe in un primo tempo negato questa conoscenza, ma dopo che sono state rinvenute nella sua disponibilità ,in sede di perquisizione,10 utenze telefoniche dell'imputato, delle sue segreterie politiche a Palermo e in Sciacca e dei familiari dell'imputato medesimo in varie località (anche quelle dei suoceri in Porto Empedocle) ha poi ammesso di conoscere personalmente il Mannino e di avere ricevuto queste utenze dal segretario particolare dell'Onorevole Mannino, certo Attilio Tripodi, che lo assisteva nella sua attività politica in Roma.

Questo accordo invece - secondo l'impostazione che ne fa l'accusa e che è ribadita nei motivi d'appello- sarebbe stato di grande importanza e dovrebbe avere secondo il PM ,una lettura inequivocabile in chiave mafiosa perché in realtà il Mannino avrebbe già conosciuto ed incontrato il Pennino addirittura alla fine degli anni 60 perché presentatogli dall'Onorevole Sinesio(personalità politica che Giuseppe e Pasquale Salemi indicano come vicina a Cosa Nostra ed ospite di Beppe Greco a Porto Empedocle in una riunione con Gigi

Grassonelli) e sarebbe stata persona con la quale avrebbe intrattenuto dei rapporti di simpatia. Avrebbe altresì conosciuto il Vella come dimostrerebbe addirittura il numero di utenze ritrovate, che denota un rapporto di familiarità ben diverso dalla pretesa di acquisto di libri ed enciclopedie indicato dall'imputato ,peraltro mai documentato e solo genericamente dedotto, che non giustificherebbe secondo l'accusa ,il possesso di un così elevato numero di utenze - che lo rendevano rintracciabile e disponibile in qualunque momento - ed i viaggi a Roma e l 'incontro con Tripodi- e il fatto che vi sia stato un incontro tra i tre(Pennino,Vella ,Mannino) su invito esplicito del Vella al Pennino su richiesta del Ministro , ad appena qualche giorno di distanza dall'incontro preparatorio a casa del Di Maggio (tra quest'ultimo , Salvatore Lattuca,Vella e Pennino) nonostante che il Mannino conoscesse già bene sia il Pennino che il Vella sarebbe proprio sintomatico,secondo la prospettazione dell'accusa ,della volontà di suggellare questo convegno con l'imprimatur di tipo mafioso delle famiglie palermitane e di Agrigento (entrambi gli imputati, di reato connesso il Vella ed il Pennino sono stati condannati ex articolo 416 bis, processo

Ferro + 44 e sono fortemente inseriti nei rispettivi organigrammi mafiosi). Questa è la lettura che dà la pubblica accusa dell' accordo raggiunto in esito all incontro del Mannino con Pennino ed il Vella che ritiene molto importante perché poi getterebbe le basi della successiva espansione sul territorio Palermitano del Mannino dalla sua roccaforte agrigentina. Il Pm critica poi la decisione impugnata allorchè ritiene il patto concluso tra Mannino e Vella della "famiglia" di Agrigento anziché tra l'imputato ed il Pennino, in quanto l'accordo ,seppur mediato dal Vella, riguardava la cosa Nostra palermitana ed era destinato ad essere gestito dal Pennino, rappresentante di questa . il Pm si duole poi del totale svilimento del risultato elettorale immediatamente successivo al patto in cui le preferenze personali del Mannino passarono da 38.593 a 55.069 ,aumentado di quasi la metà .La sentenza sconfessa questa impostazione appunto perché ,pur non escludendo la consapevolezza all'epoca della caratura mafiosa del Pennino e del Vella (quest'ultimo doveva acquisire una disponibilità del Mannino non presumibile a priori stante la mancata estrazione e discendenza mafiosa dell'imputato) esclude altresì che vi sia - ammesso che il patto possa avere questa valenza mafiosa

(dato che nonostante la pregressa conoscenza dei tre , Pennino , Mannino Vella - si era voluto suggellare con l'incontro formale con due grossi esponenti di Cosa Nostra) - una concreta valenza contenutistica del patto stesso ed una sua idoneità causale nel rafforzamento della consorteria criminale per la mancanza di una concreta controprestazione(voti contro denaro ,voti contro aggiustamento di processi) ;cioè, secondo la sentenza ,non si conosce il contenuto della promessa della controprestazione che il Mannino avrebbe offerto per la conclusione di questo patto elettorale. Quindi mancando la prova di una **controprestazione** e del contenuto di questa controprestazione la sentenza esclude che questo episodio possa configurare gli estremi del concorso esterno che esclude, poi , anche sotto altro profilo per carenza del requisito della infungibilità perché tutti i dc del tempo, o la gran parte di essi, sarebbero stati disponibili verso Cosa Nostra e quindi la disponibilità del Mannino non era unica ed irripetibile ,ed ancora perché ,in mancanza di ulteriori comportamenti di adempimento del patto, la condotta sarebbe circoscritta all'81 prima dell entrata in vigore della L. Rognoni la Torre e quindi i reati elettorali e l 'associazione semplice ex art.416 cp

sarebbero estinti per prescrizione.

Sul patto elettorale, la sentenza impugnata oltre a rilevarne la carenza sotto il profilo del contenuto della controprestazione esclude dunque il requisito dell' infungibilità del concorrente esterno nel senso che quand'anche ci fosse stata una effettiva controprestazione in termini di appoggio a Cosa Nostra mancherebbe l'**infungibilità** del contributo del Mannino a Cosa Nostra in quanto in quel momento vi sarebbe stata un'ampia disponibilità di uomini politici nei confronti di Cosa Nostra.

In questa vicenda si inserisce dal punto di vista cronologico la vicenda **Mortillaro**,(assunto nel luglio 83 presso il Ministero dell'Agricoltura); Mortillaro Antonino è un esponente mafioso , ancorchè pare non combinato formalmente che poi sarà condannato in via definitiva per 416 bis, fuoruscito dal partito comunista e pare rifiutato dai repubblicani, che nei primi anni 80 si trova in difficoltà economiche perché ha perso il proprio posto di lavoro di operaio metalmeccanico .

Costui, secondo la sentenza, e secondo quella che è la prospettazione dell'accusa, è una persona che ha una grande capacità di coinvolgimento elettorale, un grosso

collettore di voti perché avrebbe come attività secondaria la gestione di un ufficio che si occupa di disbrigo di pratiche amministrative , concessioni, e licenze, e quindi avrebbe contatti con un numero di persone rilevante ,specie gravitanti nei mercati rionali , ed una grande capacità di canalizzazione dei voti. Il Mortillaro viene presentato al Mannino da Pennino e vi è un interessamento immediato, secondo la sentenza, nei confronti del Mortillaro che poco dopo trova un posto di lavoro presso un ufficio periferico del Ministero dell'Agricoltura.

Vi sarebbe una attivazione immediata del Mannino in tal senso e di questa immediata attivazione per trovargli un posto di lavoro nonostante l'età non più verdissima presso un ufficio periferico del Ministero Dell'Agricoltura ,il Mortillaro si sarebbe "sdebitato" sostenendo il Mannino alle competizioni dell'87 e del 92. Il Procuratore della Repubblica rileva che il Mannino non avrebbe assolutamente potuto ignorare la mafiosità del Mortillaro. Quest'ultimo infatti aveva grossi agganci mafiosi che nei motivi d'appello vengono definiti "eclatanti" (come nella requisitoria) perché era stato garantito da Pino Savoca boss di Brancaccio ,e aveva rapporti di stretta e

intima familiarità con Cecè (Vincenzo)Sorce della famiglia mafiosa di Palermo centro. Cecè Sorce era anche colui che aveva tenuto a battesimo il figlio di Mortillaro Antonino, inoltre nella requisitoria alla quale i motivi d'appello rimandano per relationem, si legge che il Pennino Gioacchino - che è stato il regista di questa operazione di assunzione del Mortillaro - avrebbe addirittura accompagnato spesso il Mortillaro a casa di Cecè Sorce in via Houel mentre costui vi si trovava latitante perché Pennino essendo medico avrebbe prestato delle attività di tipo sanitario a favore di Cecè Sorce; quindi la vicinanza di Mortillaro a Cecè Sorce sarebbe assolutamente intima al di là del comparaggio dovuto al battesimo del figlio del Mortillaro proprio per l'assistenza prestata durante lo stato di latitanza, circostanze che secondo il Procuratore della Repubblica il Mannino non avrebbe potuto ignorare. Rileva ancora il Procuratore della Repubblica che,oltre a queste conclamate vicinanze mafiose di Mortillaro a Pino Savoca personaggio mafioso di spicco di Brancaccio, ed a Cecè Sorce, sarebbe ben strano che l'imputato si sia attivato con una tale immediatezza in favore di un oscuro fuoriuscito del PC. Quindi l'immediatezza dell'assunzione indicherebbe nei

confronti di un personaggio tutto sommato oscuro, ed addirittura di contrapposta estrazione politica,secondo la prospettazione dell'accusa , la piena consapevolezza da parte del Mannino della vicinanza assoluta del Mortillaro, della organicità, (**Mortillaro** è stato condannato irrevocabilmente ex art.416 bis) a Cosa Nostra cioè a quella medesima consorteria cui apparteneva il Pennino colui che ne aveva caldeggiato vivamente l 'assunzione . Rileva ancora il Procuratore della Repubblica che il Mortillaro ha fatto una campagna pressante a favore del Mannino anche nell'87 periodo in cui come osservato nelle premesse di carattere generale invece Cosa Nostra aveva dato indicazione di voto in favore del PSI.

La sentenza impugnata invero trascura del tutto le dichiarazioni di Zanca Salvatore che (come gli altri boss di Palermo centro Ganci , Cancemi le cui dichiarazioni sono pretermesse) parla diffusamente degli stretti rapporti di Mortillaro con Cecè Sorce , Boss di Palermo centro, e con altri mafiosi quali Sampino, Corallo, compare di Pippo Calò, il cui portavoce era sempre Mortillaro , a sua volta in stretti contatti con il Mannino suo referente politico e con il Pennino ;di Pennino però Sorce, definita

una persona riservata si fidava poco per i suoi doppi giochi (vedi Tullio Cannella)

La sentenza impugnata esclude la valenza indiziaria dell'episodio in relazione alla mancata prova della mafiosità del Mortillaro , alla riconducibilità dell' assunzione ad una pratica clientelare ,al modesto livello attribuito al Mortillaro in sede di inquadramento (*osserva questa Corte che il Mortillaro era solo un operaio metalmeccanico e non risulta che avesse un elevato livello di istruzione o altre particolari qualificazioni professionali che ne consentissero un inquadramento superiore*) ,alla mancanza di rilevanza causale della condotta che ridonda a beneficio del singolo e non dell' intera organizzazione criminale .

Alla fine della prima metà degli anni 80 si colloca la formazione del cosiddetto **Primo gruppo politico Palermitano,** (di cui parla diffusamente l 'imputato di reato connesso ingegner Lanzalaco pagine 40 e seguenti ed anche il teste Cardinale) che ha radici politiche nella crisi dei cianciminiani(le cui vicissitudini saranno meglio approfondite in prosieguo) crisi che ha le sue origini nel 79 (vedi appresso le dichiarazioni di Pennino)ed è controllata da

Provenzano e dalla mafia di Brancaccio ; è noto che la dc dell'epoca era divisa in correnti a livello nazionale (morotei , dorotei, grande centro) ed il gruppo autonomo dei cianciminiani (connotazione locale del gruppo), in cerca di un referente nazionale , intorno al 79 tenta di aderire alla corrente nazionale di Donat Cattin, che rifiuta però il transito del loro leader Vito Ciancimino , già fortemente compromesso tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 ; vi è allora stante la reazione stizzita del Ciancimino ,l'adesione temporanea dei cianciminiani alla corrente andreottiana, la successiva fuoruscita di Ciancimino come autonomo, il disagio del gruppo per tale iniziativa del Cincimino ed in particolare la contrarietà del Pennino cui segue un incontro di stampo prettamente intimidatorio del Pennino con "Binno " Provenzano (che rimprovera Pennino per la sua azione di contrasto delle iniziative del Ciancimino)e Savoca nell' 81 a Bagheria . Al congresso DC di Agrigento del febbraio 83 che esautora il Ciancimino ,segue un nuovo incontro più "morbido" mediato dal dott. Nino Cinà tra Pennino e Bernardo Provenzano , ed infine la formazione di gruppo autonomo di ex cianciminiani(Enzo Inzerillo, Maurizio

Muratore, Pippo cerami, figlio del defunto senatore Cerami, Serradifalco, Zanghì , nipote del Ciancimino) che si avvicina all'on Avellone e poi al centro studi di Alessi e Mangano . Deve premettersi intanto che a Palermo vigeva una sorta di patto sommerso tra Mannino e Salvo Lima per cui il primo non poteva aprire una sua segreteria politica a Palermo ;il Lima, in cambio, lo faceva indicare come quarto nelle preferenze nazionali mentre il Mannino garantiva a Lima le preferenze agrigentine per le europee : Mannino spesso a Roma per i suoi impegni istituzionali ,pur rispettando formalmente il patto tacito con il Lima , cerca di raccogliere il potenziale politico elettorale rappresentato dagli ex cianciminiani senza sconfessare apertamente il patto e dirà Lanzalaco "fa camminare il Notaio Ferraro" , Pietro Ferraro un professionista originario di Castelvetrano ,che organizza incontri , alimenta contatti tra esponenti politici , si occupa del disbrigo degli affari più svariati (sulla notorietà dell'appoggio elettorale di Ferraro al Mannino tra i tanti vedi il teste Onorevole Mattarella ud-1.4.99). Il Notaio Ferraro personalità particolarmente attiva nel trapanese , già notaio in Menfi , organizza gruppi, incontri e raccoglie il

vecchio serbatorio elettorale del senatore Cerami deceduto nell'87,(collegio senatoriale Ciaculli Brancaccio) il cui delfino è Enzo Inzerillo- dapprima consigliere ed assessore comunale a Palermo, eletto Senatore nel 92 - ed i più noti esponenti Enzo Inzerillo, Muratore , Zarcone Gaetano (gruppo cui Nino Mortillaro resta vicino fino al 92 (Cannella Tullio, vede Mortillaro fino a tale data con Inzerillo e Muratore) .Si forma cosi un "gruppone" al consiglio comunale formato da ex cianciminiani e dal comitato d'affari gestito dal Notaio Ferraro, (con successo alle comunali del 90). Quest'ultimo -come Pennino -non assume cariche politiche ma aspira a cariche di sottogoverno ;Inzerillo e Zarcone comunicheranno poi a Pennino l'adesione del gruppo all'ala manniniana (Pennino avrà dei dissapori con Inzerillo di cui nel 92 sminuirà le potenzialità elettorali , allorchè viene interpellato dal Mannino sulla scelta di candidare alla nazionali proprio Enzo Inzerillo ,) Secondo il Pm la contropartita offerta dal Mannino per l'appoggio politico del gruppo è l'assegnazione di posti di sottogoverno :l'Irfis al Notaio Ferraro, la Siremar a Muratore , la Usl , l Amat l'Amia al gruppo Inzerillo . (Con la stagione di

tangentopoli nel 92 si chiuderanno poi tutte le segreterie politiche dc e secondo Lanzalaco -udienza del 19.3.99- proprio su ordine del Mannino per far scomparire tutti gli schedari dove erano annotate tutte le richieste di favori e tutte le risposte alle raccomandazioni) . Il **Notaio Ferraro**, *(che all'udienza del 3 aprile 98 si avvale della facoltà di non rispondere)* - che esercitava inizialmente la sua attività professionale e la sua influenza politico massonica nell'agrigentino e nel trapanese con molti addentellati a Palermo dove nella seconda metà degli anni 80,trasferirà il suo studio - *coltiva molteplici contatti* in quanto notaio, massone e vicino alle famiglie mafiose di Mazara del Vallo e Castelvetrano(dichiarazioni di Bono Pietro, Scavuzzo Pietro),(è stato recentemente condannato dal Tribunale di Caltanissetta per concorso esterno in associazione mafiosa per l 'episodio relativo al processo Basile di cui si dirà):era noto per la sua attività professionale alla quale accedevano molti rappresentanti di Cosa Nostra e per la sua qualità di *aggiustatore di processi* , attitudine ereditata da suo padre Natale Ferraro (anch'egli massone come il figlio e gran maestro della Loggia di Piazza del Gesù

secondo Siino ,11,2.99) che ,come riferisce Pietro Bono ,durante un processo a carico di Passanante Alfonso, della famiglia mafiosa di Castelvetrano, celebratosi a Lecce nei primi anni 60 , era addirittura andato a soggiornare nella città pugliese per tutta la durata del processo .Salvatore Cancemi riferisce di un incontro con Filippo Nania con cui discute dell'aggiustamento del maxi ter per i pretesi contatti massonici del Ferraro con il Presidente di quel Collegio e delle positive referenze di Riina su Ferraro ; quanto ai boss di Palermo centro Noce(Cancemi, Zanca ,Gangi) Zanca riferisce di essersi rivolto al Ferraro per numerosi atti , relativi ad immobili del Villagio Euromare, per un atto di garanzia in cui si era intromesso il dott.Nino Cinà,(medico già condannato due volte , con sentenza irrevocabile ex art.416 bis per condotte estrinsecatesi in periodi diversi quale esponente mafioso di spicco della famiglia di San Lorenzo ed appartenente all'area riservata di Cosa Nostra) per gli atti relativi alle ville di Pizzosella (località collinare che sovrasta la riserva di Capo Gallo ed il golfo di Mondello , a pochi chilometri da Palermo ,che alla fine degli anni 80, è stata teatro di un vero e proprio sacco edilizio,

,in quanto pur in presenza di molteplici vincoli di inedificabilità, vi è sorta un fittissima rete di villette – oggi destinate alla demolizione – la cui realizzazione è stata oggetto oltre che di vibrate denuncie di associazioni ambientaliste per la violazione dei vincoli ambientali ,di molteplici procedimenti amministrativi, penali , civili per la pretesa illegittimità delle concessioni edilizie rilasciate ad imprenditori riconducibili a esponenti mafiosi) ; proprio per Pizzosella la questione delle licenze sarebbe stata trattata da Ferraro e dal Mannino ,che avrebbe risolto il problema del rinnovo delle licenze ; Zanca si lamenta poi con Cece Sorce dell' esosità di un onorario richiestogli dal Ferraro ma il Sorce (che ha poi condiviso la sua latitanza con Zanca) che lo invitava ad andare a fare gli atti dal Ferraro ,lo esorta a non ingigantire il problema ed a far lavorare Ferraro.

In questo excursus politico e partendo da questa piattaforma politico mafiosa e dai variegati contatti che l'imputato ha nella provincia di Agrigento, ed in particolare nelle città di Sciacca e Porto Empedocle dove ha vincoli familiari ed affettivi, si colloca dunque la formazione di questo primo gruppo politico,

questa proiezione della sua attività politica dal feudo agrigentino al territorio Palermitano.

La interpretazione fattuale di questa espansione esposta nei motivi d'accusa è che questa operazione sarebbe stata in qualche modo mediata da quel personaggio poliedrico che è il detto **notaio Pietro Ferraro** (grande amico di Enzo Inzerillo e supporter politico del Mannino , vedi Pennino);qui si delineano due posizioni antitetiche ,quella della sentenza impugnata e la diversa impostazione accusatoria che è alla base delle censure mosse dal Procuratore della Repubblica : Pietro Ferraro è una persona che secondo la sentenza impugnata aveva in effetti svolto il ruolo di aggiustatore di processi, ed è protagonista del noto episodio del tentativo di aggiustamento del processo Basile perché avrebbe addirittura cercato di fare un intervento nei confronti del Presidente della sezione di Assise, competente a decidere il detto processo ,in favore dei pretesi responsabili dell'omicidio tra cui Pippo Madonia ; il Notaio Pietro Ferraro per tale vicenda,è stato condannato per concorso esterno ex artt. 110 e 416 bis dal tribunale di Caltanissetta in relazione all’episodio in cui aveva avvicinato ,due giorni prima della camera di consiglio, il 12.2.92 il

Presidente Salvatore Scaduti, chiedendogli di essere ricevuto da lui- occasionalmente conosciuto in passato e con cui non aveva più alcun rapporto di frequenza -: il Notaio dopo alcuni convenevoli in cui si complimentava con il Magistrato per il grado raggiunto e lo invitata a fargli pervenire eventuali richieste di appoggi per incarichi direttivi che egli grazie alle sue autorevoli conoscenze avrebbe caldeggiato , veniva al sodo precisando di essere stato mandato da un deputato dell'ala manniniana "trombato" e chiedeva al Magistrato se egli fosse massone ed avutane risposta negativa , gli manifestava di voler verificare in relazione all'opinione delle persona che lo aveva mandato secondo cui, in relazione al processo Basile , egli era il più "cattivo" della Corte " se egli fosse sempre la persona serena che aveva conosciuto in passato " facendo chiaramente trasparire la richiesta di "ammorbidimento" della Corte ,millantando una volontà del Ministro Mannino che poi aveva detto però non entrarci nulla ; a conclusione del colloqui dato l'irrigidimento del magistrato che gli manifestava la gravità di simili affermazioni e della sua stessa iniziativa, il Notaio diceva che avrebbe riferito ad un "Enzo" che il dott. Scaduti era la persona serena che

egli aveva conosciuto . L'Enzo si è ritenuto potesse essere individuabile in Enzo Inzerillo ancorchè non risulti provato che questi sia l'inspiratore dell'iniziativa del Notaio.

Secondo i motivi d'appello questo ruolo di aggiustatore di processi non sarebbe stato isolato perché in altre occasioni, per esempio in occasione del maxi ter, secondo quelle che sono le richiamate dichiarazioni di Cancemi (indicazioni riferite da Filippo Nania allo stesso Cancemi che si trovava in prossimità dell'aula bunker) avrebbe svolto un ulteriore intervento sempre nel tentativo, di aggiustare il processo .

Questi elementi, secondo la prospettazione dell'accusa, sarebbero di per sè fortemente indicativi della vicinanza assoluta del Ferraro ad ambienti mafiosi, , mafiosità che ,secondo la sentenza impugnata e secondo la difesa ,non poteva però essere nota all'imputato all'epoca dei fatti, essendo il Ferraro uno stimato professionista .

Un ulteriore elemento riferibile alla costituzione di questo gruppo politico , meritevole di più attento approfondimento in quanto riguarda anche la persona del Ferraro come referente politico del Mannino nel

disbrigo di affari, è costituito dalle propalazioni di **Bono Pietro** che si incentrano su un episodio collocabile intorno alla fine dell'88 di cui appresso si dirà

Bono Pietro , titolare di una cantina in Campobello di Mazzara ,riferisce che Ferraro era figlio di Natale Ferraro , di Castelverano , persona vicina a Cosa Nostra ed anch'egli massone , amico di Nenè ed Alfonso Passanante , due cugini, ed aveva anche lui appunto l'attitudine all'aggiustamento di processi : Natale Ferraro avrebbe infatti tramite i buoni uffici di un ostetrica spiegato il suo interessamento presso il Procuratore della Repubblica di Trapani negli anni 50 in favore dei Passanante e nei primi anni 60 si sarebbe trasferito a Lecce per il processo a carico di Alfonso Passanante per "aggiustarlo" perché il Presidente della Corte di Assise di Lecce (anni 63-64) era un massone che doveva fare l'ultimo processo e poi andare in pensione ; secondo Bono allorchè egli aveva chiesto ad Alfonso Passanante delle sorti giudiziarie di Pippo Madonia , se se la sarebbe cavata per il maxi ter ,questi aveva risposto che c'era un paesano di Castelvetrano che si stava interessando, una persona che faceva politica (quindi l'attività di aggiustatore

di processi del Ferraro faceva parte del patrimonio conoscitivo di Cosa nostra) "un paesano che abita a Palermo una personalità che fa politica "al che il Bono aveva dedotto che trattavasi del Ferraro Pietro ,amico di Passanante Alfonso ;(Nenè Passanante nei primi anni 90 era infatti deceduto improvvisamente proprio durante una cena elettorale ,vedi Bono Pietro UD.31 ottobre 98));

Secondo la sentenza impugnata se era nota all'imputato l'attività clientelare svolta dal Ferraro, non altrettanto può dirsi per la sua mafiosità in relazione a questa vicenda dell'aggiustamento del processo Basile (ricostruita attraverso le deposizioni degli investigatori Giuffrè, Tobia Federico ud.2.10/6.5.98 in quanto il Presidente Scaduti non è stato sentito e sono state acquisite le sue sommarie informazioni e la relazione fatta al capo dell' ufficio) e proprio il commissario Giuffrè riferisce che già Ferraro era "attenzionato" dai Ros dopo le indagini relative all'attentato Germanà ; da tutte le deposizioni degli inquirenti emerge poi una rete frenetica di contatti telefonici ed incontri (intercettazioni e pedinamenti tra Ferraro, Inzerillo ,Mannino ,nel 92 riguardanti liste , candidature per

esempio per il dott Pompeo ,sindaco di Castelvetrano o colloqui con il medico Giovanni Miceli, sostenitore e candidato dc ,assunzioni all'Irfis).L'Enzo - citato dal Ferraro nell'incontro con il Presidente Scaduti -viene dagli inquirenti individuato in Enzo Inzerillo sia per la frequenza di contatti del Ferraro che per il manifesto del 89 che indica Enzo Inzerillo e non Enzo Culicchia come manniniano ; vi sono frequenti contatti telefonici Ferraro –Inzerillo ancorchè la sentenza del tribunale di Palermo del 20.11.2000 (processo a carico di Enzo Inzerillo , condannato ex art.416 bis cp) ritenga questa risultanza incerta dato che nonostante la stretta vicinanza dell' Inzerillo e del Ferraro e la plausibilità del movente della richiesta di aggiustamento del processo Basile ,stante il conclamato inserimento in ambienti mafiosi dell'Inzerillo, tuttavia questi non risultava "trombato" nell' ultima tornata elettorale , quella del 91, che precede l'episodio Scaduti che è del febbraio 92) .

La tesi accusatoria vede nella costituzione del gruppo politico Ferraro Inzerillo (Zarcone ,Muratore) uno sviluppo del patto elettorale dei primi anni 80 (Pennino Mannino , Vella) ed individua ad esempio, altro elemento rivelatore della presenza di una concreta controprestazione del patto

elettorale in termini di ricaduta all'appoggio elettorale del Mannino ed indicativo dell contiguità mafiosa dell'Inzerillo, quanto meno per i suoi contatti con il Siino , nell' interesse dell'Inzerillo per i lavori di metanizzazione della città , in cui assume la veste di portavoce e referente dell' ala manninina (non si addebbita alcunchè di specifico al Ministro ma l'episodio sarebbe ulteriormente sintomatico della contiguità a Cosa Nostra del duo Inzerillo Muratore e serve a lumeggiare la personalità dei due): sul punto le propalazioni del Siino sono estremamente precise e riscontrate : il Siino parla in generale dei colloqui con Lima che si lamentava dell'avidità di Mannino e Nicolosi, allora Presidente della Regione siciliana che intascavano cospicue prebende e che facevano i santerellini mentre a lui (Lima) attribuivano il ruolo di grassatore mentre in realtà i grassatori erano loro ed a Lima rimanevano le "scorce" cioè le briciole ; nel 91 si discute della metanizzazione in consiglio comunale ,un lavoro da 125 miliardi affidato alla Snam e ad un impresa di Parma di Calisto Tanzi (all'epoca delle deposizione del Siino 11 e 12 febbraio 99 , lo scandalo Parlmalat non era neppure all'orizzonte); si attiva l'ala manniniana e si tiene un incontro in via Ricasoli a casa di Maurizio Muratore , tra Siino ed Inzerillo, quello stesso giorno

Siino viene arrestato (luglio 91)(una prima volta e sarà poi arrestato una seconda volta il 7 luglio 97 e dopo si pentirà) ;il Siino non sentì più parlare della vicenda fino a quando durante gli arresti domiciliari venne a trovarlo il boss Vitale che si rammaricava che lui non si occupasse più di queste cose (appalti) e che avessero preso piede i metodi più duri di Cosa Nostra (vi fu nel 96 un attentato con una bomba nei locali della società e precisamente nell'ufficio dell ingegnere Garofalo come conferma il teste capitano Nardi).

Le propalazioni del Siino (che in ordine ai rapporti tra mafia ed imprenditoria nel settore degli appalti pubblici sono ampiamente convergenti con le propalazioni di Giovanni Brusca e di Salvatore Lanzalaco) sono alla base dell'impostazione accusatoria in ordine all'attività svolta dall'imputato nel settore degli ***appalti che secondo il Siino l' imputato avrebbe dirottato verso le imprese ricondicibili a Vita Antonino ,a Filippo Salamone ed a Giovanni Miccichè (gli ultimi due condannati in primo grado ex art.416 bis con sentenza del Tribunale di Palermo del 2 luglio 2002)***

All'udienza del 2.7.99 il capitano Nardi indica di aver accertato che gli appalti aggiudicati al gruppo Vita Salamone Miccichè , Brucculeri o a raggruppamenti di imprese tra questi costituiti sono l'ospedale di Sciacca, il Tribunale , la strada di

collegamento tra la circonvallazione di Sciacca e la superveloce Palermo Sciacca , il palazzo delle Poste di Sciacca , quindi la quasi totalità delle opere pubbliche sorte negli anni 90 sul territorio saccense .

Al termine appalti si dà da parte dei collaboratori che sono numerosissimi ,sentiti in questo processo, una accezione molto ampia perché per appalti si intende tutto ciò che ha carattere affaristico, quindi finanziamenti, subappalti, forniture, guardianie e altro.

Le dichiarazioni di alcuni collaboratori evidenzierebbero l'intermediazione del Ferraro con l'interessamento del Mannino in materia di **appalti ed affari vari** in favore di esponenti di Cosa Nostra.

Proprio per un appalto da sei miliardi vanno ancora una volta esaminate le dichiarazioni di **Bono Pietro** , collaboratore di giustizia , anche lui attinto da indagini giudiziarie ex art.416 bis che racconta del fortissimo interessamento del notaio Ferraro per il sostegno della campagna politica dell'Onorevole Mannino.

Bono Pietro ,sentito come imputato di reato connesso all'udienza del 31 ottobre 98 è titolare di una cantina la" Campobello Vini spa" a Campobello di Mazzara, in società con tale Di Stefano; è legato a molti personaggi mafiosi di Campobello Di Mazara di primissimo piano :infatti pur affermando di non essere

formalmente combinato ha vissuto fin da ragazzo in mezzo a questo ambiente mafioso ed è figlioccio di cresima del già menzionato Alfonso Passanante oltre a conoscere i capi storici di Cosa Nostra a cui ha reso particolari servigi , di rilevate significato quali la non episodica disponibilità della cantina per incontri tra personaggi mafiosi di grosso calibro come il Riina che vi venne accompagnato ,alla fine degli anni 70 ,da Giuseppe Madonia per parlare con Passanante Alfonso , vera eminenza grigia di Campobello (mentre il pure ricordato Nenè Passanante contava meno) e per parlare con Leonardo Buonafede e non era infrequente che anche personaggi mafiosi venuti da fuori andassero nella sua cantina per mandare a chiamare personaggi locali (pag.34 udienza 31 ottobre 98) "accadeva spesso che venisse nella cantina questa gente venuta da fuori per poi io andare a chiamare le persone con cui si dovevano incontrare"(Il Bono è stato arrestato nel 93 con l'imputazione di associazione a delinquere di stampo mafioso ,unitamente a personaggi come Marotta Antonino , compare di Francesco Messina Denaro- a lungo capo del mandamento di Castelvetrano - fino a che dopo la sua morte per cause naturali non gli subentrerà il figlio Matteo Messina Denaro ,datosi alla latitanza e

considerato insieme ad Andrea Mangiarcina e Vincenzo Virga uno dei boss più pericolosi del trapanese)

Il Bono, riferisce della vicinanza del Notaio Ferraro con Messina Denaro ,collegata alla frequente presenza nello studio del Notaio Ferraro del fratello di Filippo Guttadauro ,genero del Messina Denaro, che si incontrava con Fontana Alberto di Padova- titolare della vinicola trevigiana di Casale del Sile oltrechè Presidente della lega delle cooperative rosse, interessato all'acquisto delle cantina del Bono di cui appresso si dirà - per organizzare una società di commercio ittico con la Russia ; il Ferraro aveva rapporti molto confidenziali con il Guttadauro dandogli del tu .

Il Bono ,legato in particolare a Passanante Alfonso , quest'ultimo organico a Cosa Nostra ed a Nenè Passanante ,compare del Marotta - cugini ,prima molto legati e poi rivali acerrimi -narra di essere stato poi poi "posato" da Cosa nostra e gli salvò la vita Mariano Agate (capolista del famoso processo che da lui prende il nome) : con Nenè ed Alfonso Passanante ebbe talora rapporti conflittuali anche violenti per questioni di interesse relativi alla vendita di una casa ; il Nenè Passanante poi defunto, era all' epoca dell'episodio narrato dal Bono (ud 31 ottbre 98) legato all ex sindaco di Castelvetramo Vaccarino tanto che quest'ultimo scende in campo negli anni 90, in

occasione della vicenda delle nozze Caruana Parisi, per difendere Mannino e la memoria del cavaliere Passanante . Il Bono racconta di alcune visite fatte dal Ferraro, di veri e propri comitati elettorali che sarebbero stati costituiti proprio per favorire la campagna politica dell'Onorevole Mannino nel 1992 . (Ferraro gli è indicato dal Marotta come vicino alla famiglia di Castelvetrano che è una famiglia di indubbio prestigio criminale mafioso se si da credito alla circostanza che oltre ad essere legata al boss Francesco Messina Denaro , lo stesso Bono aveva ospitato a casa sua il capo decina Leonardo Buonafede,durante la sua latitanza nel 76 ,e nell'estate 77, aveva ospitato nella frazione di Tre fontane Riina, Mariano Agate Nunzio Spezia allorchè costoro si erano incontrati con il Buonafede ; sempre il Bono aveva poi procurato,tramite tale professor Luppino Sebastiano , una casa in affitto a Tre fontane per il Provenzano e non di rado Riina , che da ragazzo era stato latitante a Campobello di Mazara , veniva a trovare Alfonso Passanante ; Riina e Provenzano trascorrevano alcuni periodi di vacanza a Tre Fontane ed inoltre il Bono faceva da autista ad Alfonso Passanante a Nunzio Spezia ed a Messina Denaro in quanto sprovvisti di patente).

Il Bono dice di non aver mai nutrito molto interesse per la politica, ma si prestava a dare ospitalità a questi gruppi, organizzati dal Ferraro,perché aveva necessità di ottenere un finanziamento per la propria cantina; aveva in particolare necessità di un finanziamento per vendere a un gruppo ,la cantina trevigiana di tale Fontana Alberto (pure presidente della lega della cooperative rosse) ,la sua cantina perché si trovava in difficoltà, allora , seppe dal Marotta -altro personaggio legato al Messina Denaro che era suo compare e gravitava in ambienti criminali- che vi era possibilità di avere una mediazione attraverso una persona di Castelvetrano che poi viene individuato nel notaio Ferraro , vicina al Messina Denaro ; il Ferraro è infatti indicato al Bono da Alfonso Passannate come persona vicina alla famiglia di Castelvetrano; quando il Bono chiede ad Alfonso Passanante "ma con chi stà Ferraro " (che il Bono conosceva da ragazzino)questo risponde "con Castelvetrano" alludendo alla famiglia mafiosa di Castelvetrano e così si crea questo particolare collegamento tra il Bono e il Ferraro , previo incontro del Bono e del suo socio Antonino Di Stefano con il deputato regionale Gianmarinaro che dice che possono

rivolgersi all'Onorevole Mannino che in quel periodo era Ministro dell'Agricoltura indicandolo come " l'uomo giusto " . Il Bono riferisce che il suo socio Di Stefano aveva fatto amicizia con l'onorevole Gianmarinaro e che quest'ultimo era amico e forse addirittura compare dell'onorevole Mannino che gli aveva battezzato qualche figlio. Gianmarinaro Pino ,ex deputato regionale viene indicato da Lanzalaco e da Orlando come uomo dei Salvo ; secondo il teste Onorevole Luca Orlando aveva in tal senso preceduto Massimo Grillo che non faceva mistero di tale sua vicinanza, e come deputato del gruppo limiano , braccio destro dei Salvo, si occupava di questioni di fondi rustici dei Salvo ;anche Cardinale definisce Gianmarinaro "limiano" ma ne indica normali rapporti di cordialità con il Mannino . Di Gianmarinaro , cosi come dell' attivismo politico pro Mannino del notaio Ferraro ,parla anche il collaboratore **Scavuzzo Pietro** (udienza del 16 aprile 98)uomo della famiglia mafiosa di Vita, compresa del mandamento di Mazara (persona vicina a Burzotta Luca ,condannato ex art. 416 bis), retta da Tumbarello Salvatore e da Musso Calogero e poi dal reggente Mommo Marino nel cui ambito si faceva una serrata campagna per Mannino

;nelle elezioni 86/87 vi sarebbe stata una riunione in cui il Tumbarello ,il Musso e Mommo Marino ed il Ferraro avrebbero chiesto di fare campagna per Mannino (nulla sa dire delle successive campagne elettorali essendo subentrato il suo stato di latitanza) e lo Scavuzzo eseguiva gli ordini politico elettorali del capo mandamento e tale candidatura del Mannino era caldeggiata dal Gianmarinaro ; con riguardo a tale campagna elettorale indica l' opera di sostegno e promozione svolta dal Notaio Ferraro, massone (il notaio Ferraro all'udienza del 2 aprile 98- come detto ante - si è avvalso della facoltà di non rispondere) ; dallo Scavuzzo il Ferraro è indicato come persona disponibile vicina al Tumbarello ,al Musso ed a Luca Burzotta,(condannato ex art.416 bis cp) :al Notaio Ferraro si rivolgevano per questioni di appalti ,come per la cdc, un impresa operante in loco, ed al Notaio e a tale avvocato Buscemi la" famiglia" si era pure rivolta per un progetto imprenditoriale relativo alla realizzazione di un complesso turistico nell' isola . di Manuel .Per contattare l 'onorevole Mannino in caso di emergenza era stato fornito il recapito telefonico di una signora di Udine -tale signora Pontoni - soggetto che sarebbe stato molto attivo sul fronte

imprenditoriale (titolare anche di una fabbrica di sedie) .

Ritornando alle propalazioni del Bono ,dopo questa premessa sull'influenza politico - affaristica del notaio Ferraro nel trapanese ,si osserva che al Bono ed al suo socio Di Stefano, Ferraro viene indicato come uomo giusto per parlare con Mannino , proprio dal Gianmarinaro cui si era rivolto il Di Stefano perché vicino al Mannino(la vicinanza del Gianmarinaro al Mannino, suggellata secondo il Bono forse da un rapporto di comparaggio, è circostanza confermata da Lanzalaco ud.19.3.99);allora il Mannino avrebbe agevolato l'erogazione di questo finanziamento alla cantina trevigiana in quanto avrebbe dovuto essere erogato a Fontana Alberto che lo avrebbe utilizzato per acquistare la cantina del Bono Pietro : il Bono aveva preso contatti con il Ferraro, ma viene coinvolto, rimane secondo la sua prospettazione, vittima di una sorta di pressione tangentista perché il Ferraro è amico di un certo Scilabra che è un funzionario di banca, (il cui pacchetto azionario era detenuto dai Cassina) ed i due gli prospettano la possibilità di avere questo famoso finanziamento, ma con la necessità di pagare una tangente, di circa 500 milioni che sarebbe stata pagata a rate perché il Bono avrebbe dovuto emettere degli assegni che poi sarebbero stati

scomputati man mano che la pratica procedeva.

Ci sarebbero secondo l'accusa dei riscontri costituiti da contatti tra lo Scilabra, il Bono ed il Ferraro e alla fine il Bono avrebbe ottenuto un decreto che sarebbe consistito in un nulla osta per l'avvio di questo finanziamento (di sei miliardi per i quali sostanzialmente il Bono avrebbe dovuto versare al duo Ferraro - Scialabra una tangente di 600 milioni poi ridotta a 500 milioni consegnando allo Scilabra assegni in bianco di pari importo). Il Bono che conosce dall'infanzia lo Scilabra ,funzionario della banca Popolare di Palermo, poi assorbita dalla banca Sant'Angelo ed in servizio presso la filiale di Via Libertà ,antistante lo studio notarile del Ferraro , gli avrebbe consegnato un acconto di 50 milioni , mediante assegno emesso nel Natale 90 ed avrebbe continuato ad ammannire documenti , portandoli a Roma fino alla primavera del 91 . La questione si sarebbe poi risolta negativamente perché la cantina del Fontana a cui doveva andare questo finanziamento sarebbe fallita per difficoltà sue proprie ed il Bono nel 91 sarebbe stato colpito da grave malattia cardiaca ed operato e poi arrestato nel 93 ;dopo la scarcerazione avrebbe chiesto allo Scilabra la restituzione dei 50 milioni ma questi, pur dichiarando di aver distrutto gli altri assegni in effetti mai negoziati avrebbe tergiversato nonostante l'interessamento di Passanante Alfonso che poi avrebbe dato al Bono un regalo di circa venti milioni (la percezione di tale

regalia crea probabile confusione nella memoria del Bono che prima aveva dichiarato di aver avuto restituiti i 50 milioni - che invece verosimilmente confonde con la regalia ricevuta -precisando poi che invece lo Scilabra non gli avrebbe restituito alcunchè). La propalazione del Bono trova riscontro nell'accertata vicinanza e frequenza del Ferraro con lo Scilabra.

La sentenza esclude che questo episodio della cantina trevigiana ,la cui veridicità non mette in discussione, possa configurare il concorso esterno ,intanto sul presupposto generale della inconsapevolezza da parte del Mannino della mafiosità del Bono e della sua contiguità a ambienti mafiosi e ancora per la mancanza un'effettiva **controprestazione** in favore dell'organizzazione criminale o anche di un esponente vicino all'organizzazione criminale . Osserva il primo giudice che in realtà questo finanziamento sarebbe andato a un soggetto - il Fontana, aspirante acquirente di questa cantina - che era del tutto esente da qualunque tipo di contatto mafioso e quindi esclude - anche per l'assenza di una dimensione mafiosa formale del Bono - la valenza indiziante di questo episodio.

Anche se vi sono delle incongruenze nella dichiarazione del Bono che lo stesso chiarisce (nel senso che in realtà non avrebbe avuto restituito dallo Scialabra

,su interessamento del Passanante, i 50 milioni di acconto sulla tangente ma ricevuto solo una regalia dal Passanante) le sue dichiarazioni sulla condotta del Ferraro, sulla questione del finanziamento e sui comitati pro Mannino ,organizzati dal Ferraro ,anche nella campagna elettorale del 92 in cui il Notaio raduna un centinaio di persone nella cantina Bono e Ditta (tale Bono è moglie del Ditta e solo omonima dell' imputato di reato connesso Bono Pietro) tra le quali il Bono individua tali Barresi e Farruggia , *sono estremamente chiare ed indenni dal sospetto di intenti ritorsivi nei confronti dell'imputato come indica la dichiarazione a pagina 72 "a domanda risponde che nell'ambiente malavitoso non ha mai sentito parlare del Mannino "; rilevante l 'affermazione , seppur non adeguatamente valorizzata dalla difesa, che non avrebbe sentito parlare di Mannino dalla famiglia mafiosa ,(in quanto i contatti con la famiglia mafiosa di Castelvetrano sono ascritti unicamente al Ferraro) .Un elemento importante di riscontro dell' attendibilità delle affermazioni del Bono è costituito dalla dichiarazioni di Lanzalaco sulla intermediazione del Gianmarinaro e dalla indicazione da parte del Bono*

Pietro di Attilio Tripodi come segretario del Mannino , quale suo interlocutore per la consegna di documenti inerenti alla pratica di finanziamento sia al Ministero dell'agricoltura che alla Cassa del mezzogiorno (incarico che in effetti il Tripodi rivestiva in quel periodo) dove il Bono si sarebbe recato per portare appunto alcuni documenti necessari ad ottenere tale finanziamento , fino alla primavera 91 ; altro riscontro oggettivo è dato dall'effettivo rapporto di frequenza del Ferraro con lo Scialabra, e dall' effettività delle posizione professionale di quest'ultimo, funzionario della Banca Popolare Sant'angelo in cui era stata assorbita la banca Popolare di Palermo , persona che nelle sue dichiarazioni spontanee il Mannnino manifesta di conoscere anche se nega rapporti di frequenza con costui e che il Bono conosceva pure da ragazzo e con il quale aveva rapporti confidenziali che erano ancora più intensi però con il Ferraro, per la comune appartenenza massonica(ancorchè il Bono appartenesse alla loggia Washington di Castelvetrano ed il Ferraro ad una loggia coperta di Palermo). Ora è pur vero che il finanziamento doveva essere erogato alla cantina treviginana del Fontana ma sarebbe utilizzato da

costui per acquistare la cantina e quindi in definitiva sarebbe stato intascato dal Bono (fruitore finale dell' operazione) che peraltro sarebbe rimasto nella cantina per la esperienza e competenza acquisita avendogli il Fontana proposto la costituzione di una società per la gestione comune della struttura (ud.31.10.98, pagina 13, il Fontana consapevole della pesante esposizione del Bono gli avrebbe proposto, "vendi la cantina ,così ti paghi i debiti , ti metti un pò di soldi da parte poi possiamo costituire una società e lavorare insieme") e quindi in ultima analisi, seppure in via indiretta e mediata, il finanziamento andava a beneficio del Bono ,personaggio di spicco di Campobello, ancorchè formalmente non "combinato", che qui avrebbe continuato a svolgere alcune attività tutt'altro che trascurabili di supporto a Cosa Nostra (sopra menzionate come l'ospitalità ai latitanti, la messa a disposizione di locali per incontri tra boss venuti da fuori e personaggi del luogo , la ricerca ove necessario di alloggi per i boss); vi è poi il riscontro storico della collocazione dell'episodio alla fine degli anni 80 periodo in cui in effetti il Mannino ha rivestito la carica di ministro dell'agricoltura e segretario generale per gli

interventi straordinari per il Mezzogiorno e l'ulteriore riscontro dello strettissimo collegamento tra l'interessamento del Mannnino., sempre tramite il suo alter ego il Ferraro, per il Bono ,personaggio con molteplici addentellati in Cosa Nostra ,e la coeva serrata campagna elettorale del Ferraro nella provincia di Trapani con l'organizzazione di incontri cui il Bono si prestava.

Del Notaio Ferraro, *come sostenitore politico del Mannino nel trapanese* e *dispensatore di favori in vari affari* parla pure **Addolorato Bartolomeo** esponente della famiglia mafiosa di Palermo, Corso dei Mille(di Spadaro e Buccafusca) ma pure in contatto con le famiglie mafiosa di Mazara , con Bono Giuseppe, Vella Pasquale e Ponte Gerlando ;l' Addolorato coinvolto in traffici di stupefacenti quale proprietario di alcuni motopesca(con il Buccafusca e Asaro Salvatore) si era rivolto al Ferraro,con Bono Giuseppe e Vella Pasquale, per il cambio di denaro angolano proveniente da traffico di stupefacenti che avrebbe dovuto essere cambiati in Svizzera e poi trasferito in una banca vaticana ; l'Addolarato riferisce dei suoi rapporti con il Vella Pasquale e Bono Giuseppe che gli indicano il Ferraro come referente del Mannino e sollecitano

voti per quest'ultimo ;vi sarebbe ancora la richiesta di finanziamento per la realizzazione di tre traghetti per 40 miliardi ciascuno da parte di Ruggeri Vito e l'interessamento del Ferraro per un incontro a tal fine con il Mannino ,allora ministro della marina mercantile che avrebbe dovuto interessarsi per l'erogazione del finanziamento a fondo perduto per i traghetti su cui avrebbe ricavato una percentuale ; l'Addolarato ancorchè non indichi un espresso collegamento con il Mannino, riferisce che il Ferraro aveva sempre bisogno di qualche giorno per rispondere alle richieste come per consultarsi con qualcuno " per riferire a chi di dovere" ("si andava dal Ferraro e ci si tornava per prendere la risposta ")e questo soggetto era individuabile nel Ministro Mannino .

In relazione al percorso politico dell'imputato ed alla espansione della sua influenza politica elettorale sul territorio Palermitano, si era delineata la figura del notaio Ferraro come soggetto molto vicino all'Onorevole Mannino e come suo sostenitore in diverse campagne politiche richiamando, quanto alla sua attività di intermediazione ,l'episodio Bono ,la richiesta di voti nelle zone di Campobello e Mazara con contatti con gli esponenti

mafiose con la promessa dei favori più disparati dal cambio di denaro sporco, al finanziamento di tre traghetti, alla realizzazione di iniziative imprenditoriali di tipo turistico sempre con l intermediazione politica del Mannino . Al Ferraro secondo quella che è la prospettazione accusatoria richiamata nei motivi di gravame e non disconosciuta dalla sentenza impugnata ,si attribuisce altresì il ruolo peculiare di aggiustatore di processi che secondo la sentenza Carnevale 21 maggio 2003 22327 costituisce contributo dell'extraneus , sanzionabile ex artt.110 416 bis cp ,"il caso anche isolato dell 'aggiustamento di un processo penale che rischia di disarticolare l'ente associativo e la cui neutralizzazione di conseguenza viene a costituire un obiettivo privilegiato delle strategie del sodalizio che dell 'impunità fa una delle sue principali prerogative per cui anche il conseguito aggiustamento di un solo processo penale a favore di un associazione mafiosa costituisce pur sempre un contributo di estrema rilevanza alle strategie del sodalizio volte a salvaguardare la sua sopravvivenza cosi come l' attività reieterata e costante di ingerenza nei procedimenti giudiziari da parte dell'extraneus , a prescindere dall'esito favorevole delle condotte , determina negli esponenti del sodalizio la consapevolezza di poter contare sul sicuro apporto di un soggetto qualificato ed un tale effetto costituisce di per sè solo un indiscutibile rafforzamento della struttura associativa.". *Quanto al ruolo politico del Ferraro, con espressione colorita il Procuratore della Repubblica definisce quest'ultimo come il caronte di una certa operazione politica nel senso di avere traghettato verso la correte manniniana*

il contesto elettorale che faceva capo al defunto Onorevole Cerami (che Di Carlo indicherà come uomo di cosa Nostra inserito nel collegio di Brancaccio e Ciaculli, anche se formalmente non combinato perché figlio legittimo di un agente di custodia , anche se ritenuto figlio naturale di un altro uomo che era il suo padrino, e quindi ostando alla sua affiliazione formale la sua discendenza legittima da uno "sbirro " di cui parla già il 6 aprile 93 Tommaso Buscetta negli stessi termini: sul punto le dichiarazioni di Buscetta e Pennino sono perfettamente coincidenti così come sulla assoluta connotazione mafiosa di Enzo Inzerillo ,uomo d'onore dello stesso mandamento , assai vicino alla famiglia Greco e stretto collaboratore del Cerami e molto vicino a Lo Iacono Pietro- uomo d'onore della famiglia di Santa Maria di Gesù - ed agli altri fratelli Lo Iacono; (il Pennino ricorda alcune riunioni con Cerami e Inzerillo ospiti del baglio di tale Castellana, cognato di Michele Greco , in quanto fratello della moglie , che presentava il Pennino e l'Inzerillo come uomini d'onore ad altri uomini d'onore oltre alle frequentazioni con i Greco Castellana al Tiro a Volo) .

Il Ferraro , sarebbe stato protagonista di questa operazione di transito dei cianciminiani:era accaduto

che nella seconda metà degli anni 80 (nell'87) era morto il Senatore Cerami ,soggetto che viene indicato dalla tesi accusatoria come vicino, anzi organico addirittura a Cosa Nostra, (vengono indicati diversi contatti del Cerami e di quello che era considerato il suo erede politico Inzerillo Vincenzo ,che poi verrà condannato in primo grado .per 416 bis con diversi esponenti mafiosi di spicco come gli Zanca di Piazza Scaffa, come i Greco, come i Castellana che sono affini dei Greco perché la moglie di Michele Greco era ,Rosalia Castellana,e con i componenti della famiglia Graviano).

Secondo quella che è l'impostazione accusatoria ,alla morte di questo Senatore (1987) che aveva un grosso seguito elettorale, perché tra l'altro il suo serbatoio politico era rappresentato dalla zona di Ciaculli, ad alta densità mafiosa (anche Salvatore Lanzalaco parla in questi termini della morte del Cerami) si sarebbe creato una sorta di vuoto nei collegi elettorali di riferimento che avrebbe creato delle mire elettorali su questo contesto, su questo possibile serbatoio elettorale da parte di alcuni esponenti politici (come per esempio l'Onorevole Ciccio Nicolosi) ma alla fine poi il gruppo sarebbe

stato in qualche modo -tramite l'attività di relazione politica del Ferraro -indirizzato o convogliato verso il Mannino ; il gruppo sarebbe costituito dal figlio del Cerami che era una personalità emergente da ***Muratore Maurizio e da Inzerillo Vincenzo detto Enzo . Quest'ultimo che il 6.7.85 con 1777 voti, viene eletto consigliere comunale a Brancaccio Settecannoli, Ciaculli - era stato presentato a Pennino come uomo d onore , come attesta la frequentazione con i Greco al baglio dei Greco -Castellana ed al fondo Favarella, delfino di Pippo Cerami , nell'86 ,si rivolge al Pennino dicendogli che si cerca un altro "Ciancimino" ed "avremmo pensato a lei" ma il Pennino reduce dal lutto per la prematura morte delle figlia, rifiuta ,(nuovo ciancimino per Pennino , significa collettore di tangenti a domanda PM),- successivamente l 'Inzerillo transita verso la corrente manniniana, notizia comunicata al Pennino da Gaetano Zarcone (gruppo Zarcone , Graceffa ,Inzerrillo,)pure lui uomo d'onore ,con il compiacimento del Pennino; il 6.4.92 l 'Inzerillo viene eletto senatore con voti 40.331 a Brancaccio,Settecannoli, Santa Maria di Gesù Ciaculli ,Settacannoli Bandita, Romagnolo Cuba (proprio in quei territori indicati dal Pennino all'udienza del***

22.9.97 come sue zone di influenza ereditate dal senatore Cerami Giuseppe) e tale elezione è preceduta dal "parere" sulle potenzialità elettorali dell'Inzerillo chiesto dal Mannino al Pennino .

Proprio con riguardo a queste ultime elezioni la Corte osserva che il teste on. Leoluca Orlando ,ud 18.3.99 , ha riferito che mentre fino all'87 ,l'Inzerillo non era considerato colluso con la mafia ma solo un politico rampante ,in epoca successiva dopo che le vicende degli anni 89 -90 aveva squarciato il velo sui rapporti mafia politica ,comincia ad emergere la sua valenza mafiosa tanto che nelle nazionali del 92 per il Senato ,allorchè si candida per il collegio oltre Oreto (con cui si intendono i collegi di Ciaculli, Falsomiele , Settecannoli, Bandita , Mezzomonreale appunto oltre il Fiume Oreto) la Rete , il cui leader è Leoluca Orlando , propone nello stesso Collegio per creare una "forte polarizzazione" Carmine Mancuso, esponente del coordinamento antimafia e figlio del maresciallo Lenin Mancuso barbaramente trucidato per mano mafiosa nell'attentato al giudice Terranova (Il movimento la Rete aveva presentato la propria lista per la prima volta alle regionali del 91 dove però nonostante il successo del neomovimento,

la Dc aveva continuato a fare registrare forti consensi) e detta deposizione smentisce la tesi affermata a pag.361 dalla sentenza impugnata (secondo cui "avveduti ed autorevoli uomini politici – Orlando Mattarella- sui quali non è dato avanzare alcuna riserva, pur vivendo a stretto contatto istituzionale con Inzerillo nella stessa stagione storica cui fanno riferimento i fatti di causa non nutrivano alcun dubbio sulla integrità morale del citato esponente democristiano").

Enzo Inzerillo per il controllo dei voti usa il metodo Ciancimino : significa che individua l 'elettore, poi la sezione e gli fa capire ,anche senza specifiche intimidazioni ,che verranno fatti dei controlli per sezione e per gli elettori l'appartanenza alla corrente cianciminiana è già motivo di preoccupazione.

Per quanto riguarda la figura dell'Inzerillo , poi vengono indicati dal PM quelli che sono i risultati elettorali conseguiti dal gruppo: ne viene indicata la presenza già fin dall'88 come elemento inserito nella lista amici dell'Onorevole Mannino e poi i successi elettorali del gruppo in varie elezioni politiche e amministrative; soprattutto vengono riportate quelle che sono le candidature del gruppo che hanno avuto la possibilità di conseguire il seggio proprio come successo e ascesa del detto

gruppo politico. Per quanto riguarda l'Inzerillo si profilano due diverse valutazioni della sua personalità o meglio di quella che è la posizione dell'imputato rispetto a questo personaggio.

Inzerillo Vincenzo è stato condannato in primo grado , ex 416 bis, ma secondo la sentenza impugnata il Mannino non aveva consapevolezza della valenza mafiosa occulta di questo personaggio, la ignorava ed in particolare – fra i tanti episodi – viene riportata la menzionata conversazione che avrebbe avuto l'Onorevole Mannino con Gioacchino Pennino chiedendogli proprio se ,a suo avviso, l 'Inzerillo ,in occasione di una certa competizione nazionale (nazionali 1992) avrebbe avuto la possibilità di conseguire il seggio. Secondo la sentenza impugnata il dubbio dell'imputato esternato al Pennino sarebbe indicativo della sua assoluta inconsapevolezza delle potenzialità elettorali dell'Inzerillo in relazione alla sua vicinanza al contesto mafioso, che era quello di Brancaccio ed ancora, secondo il primo giudice, non vi erano rapporti su base mafiosa tra Mannino e Pennino(contraddicendo la valutazione fatta poco prima sull'accordo Mannino Pennino Vella a cui riconosce matrice mafiosa ancorchè ne neghi la idoneità , ai fini del concorso esterno sotto il

profilo contenutistico per l'assenza dell'offerta di una precisa controprestazione dell'onorevole e comunque per la carenza del requisito della infungibilità della prestazione). Il Pennino avrebbe cercato di sminuire la valenza elettorale dell'Inzerillo, già compromesso pesantemente con Cosa Nostra e le cui vicissitudini giudiziarie non si sarebbero fatte attendere, per non coinvolgere in qualche guaio il Mannino - che dice di rispettare, come suo sostenitore e sponsor .

Secondo invece la prospettazione dell'accusa, l'Onorevole Mannino sarebbe stato ben consapevole della caratura mafiosa dell'Inzerillo tanto è vero che aveva detto a Gioacchino Pennino " non facciamo Gino (diminuitivo di Gioacchino) che succede quello che è successo nell'87 " (udienza del 23.9.97, Pennino) (alludendo alla chiusura dei comitati elettorali dc da parte di Cosa Nostra in seguito alla decisione di cosa Nostra , di carattere punitivo, di convogliare i voti verso il Psi : nell'87 furono eletti quattro candidati Psi tra cui Reina ,Martelli, Alagna) .

In effetti tale dato appare sintomatico della piena consapevolezza da parte del Mannino della connotazione mafiosa del Pennino e dell'Inzerillo;

addirittura ci sarebbe stato un particolare episodio riferito da Tullio Cannella secondo cui in un certo periodo coincidente con determinate competizioni elettorali (1983) a Brancaccio correva voce che si dovesse votare per Cerami e in una occasione in cui Cannella Tullio avrebbe fatto una campagna quasi antagonista, ma seppur sottobanco, in favore dell'Onorevole Scalone, (allora esponete dell'MSI) cui lo legavano rapporti professionali, sarebbe stato addirittura minacciato in maniera pesante da tale De Caro e dallo stesso Inzerillo Vincenzo, che gli avrebbero detto " ti facciamo vedere noi " ; si sarebbero poi rivolti a Pino Greco per far cessare la campagna a favore di Scalone , tant'è che Pino Greco sarebbe intervenuto invitando il Cannella a fare una campagna in toni sommessi (al che il Cannella avrebbe risposto che cosi faceva fare brutta figura a Scalone , facendogli prendere solo una manciata di voti).

Quindi per quanto riguarda la consapevolezza della caratura mafiosa dell'Inzerillo , che non esita a rivolgere al Cannella corpose minacce personali e che poi sarà successivamente accertata in sede giudiziaria dalla sentenza di primo grado avverso la quale pende appello ,vi sono divergenti posizioni : quella della

sentenza impugnata che appunto non ravvisa nella costituzione di questo gruppo politico , un dato dimostrativo di elementi fattuali integrativi in concorso esterno in quanto si dovrebbero distinguere i cianciminiani- persone per le più oneste ed esenti da sospetti di mafiosità - dal loro "fosco" leader - che è colui che si voleva emarginare politicamente come dimostrerebbe ad esempio la circostanza che anche personaggi politici al di sopra di ogni sospetto come l'onorevole Donat Cattin mostrassero interesse per il gruppo senza volersi accollare il loro leader ; quindi il transito di ex cianciminiani nell'ala manniniana non sarebbe indicativo della contiguità dell' imputato ad ambienti mafiosi considerato che la mafiosità di alcuni esponenti come l' avvocato Zarcone o di Giovanni Lo Jacono non era allora nota tant'è vero che l'opera di moralizzazione del partito- evidenziata dalla posizione antiiciancimino assunta da Mannino al congresso dc dell'83 - non era di facciata e che il Mannino fu eletto a coronomento di questa opera moralizzatrice segretario regionale .

Di segno contrario sono le condivisibili considerazioni del Procuratore della Repubblica in sede che evidenzia che il gruppo emergente consegue

cospicue contropartite come posti di sottogoverno ,al Muratore la Siremar ,al Ferraro la vicepresidenza Irfis e a Inzerillo i posti usl e Amia .l'ing. Lanzalaco (definito dall Onorevole Cardinale come un professionista stimato,frequentatore di varie segreterie politiche da quella di Ruffini a quella di Mannino) parla di queste "prebende" dalle quali rimane escluso il gruppo Cardinale(vedi deposizione Cardinale). Quest'ultimo parla dell' atteggiamento da Vice Presidente dell Irfis in pectore di Ferraro che si lamentava addirittura dell'assunzione di un invalida civile , senza il suo consenso , ritenendola la lesione di una sua prerogativa (intercettazione telefonica del 3.3.92 marescailo Tobia ud.2.10.98)

Nei primi anni 90 oltre all'elezione di Inzerillo a livello nazionale previa consultazione di Mannino col Pennino, si verifica poi un altro fatto di rilievo (teste Cardinale):il transito tra i Manniniani di Massimo Grillo figlio di Salvatore, di altra corrente dc ,grande sostenitore ed amico dei Salvo anche quando costoro cominciano a cadere in disgrazia, notoriamente limiano (teste Cardinale)

Passando alla vicenda degli **appalti** si è già accennato a quelli che secondo le dichiarazioni dei

collaboratori sono le situazioni affaristiche che sarebbero state o avrebbero dovuto essere conseguite per il tramite dei buoni uffici del Ferraro , referente del Mannino (vedi imputati di reato connesso Bono, Scavuzzo, Addolorato e nell'indicazione data dai collaboratori la nozione di appalto va intesa come qualunque tipo di situazione affaristica) ; la vicenda è abbastanza articolata e la sentenza delinea quello che è il sistema degli appalti in Sicilia, nel senso che vi sia una sicura ingerenza di Cosa Nostra , e che sicuramente l'imprenditoria siciliana debba fare i conti con Cosa Nostra in termini di controprestazioni di guardianie, di subappalti, di forniture e altro.

La sentenza enuncia alcuni snodi storici di quella che è l'evoluzione del sistema degli appalti in Sicilia secondo le dinamiche perverse di Cosa Nostra parlando del cosiddetto accordo Provincia e di accordi di tipo regionale . Fondamentali le propalazioni accusatorie di Siino "Ministro Dei Lavori Pubblici di Cosa Nostra" che parla di un accordo Provincia e di un sistema spartitorio a cui avrebbe partecipato anche l'odierno imputato; per quanto riguarda gli accordi a base regionale vi sarebbe stata la fondamentale presenza nella intercettazione degli appalti e nella

spartizione delle tangenti di un personaggio che è l'imprenditore agrigentino Salamone Filippo.(la sentenza prodotta dalla difesa , dopo la riapertura dell' istruzione dibattimentale ,cosiddetta tangentopoli siciliana, procedimento contro Rizzani De Eccher Marco Citaristi Severino; Capria Nicola e D'Acquisto Mario ed altri ,riconduce alcune dazioni di danaro del Salamone al Mannino , in un determinato contesto storico, allo schema del finanziamento illecito dei partiti e conclude per l'insussistenza della contestata fattispecie corruttiva assolvendo l'imputato dal relativo reato (capo R) e per l'estinzione per amnistia del reato di finanziamento illecito dei partiti (capo S) , contestatogli in concorso con Capria Nicola, Lattanzio Vito,Citaristi Severino, Sciangula salvatore e Nicolosi Rino (gli ultimi due deceduti) e con Maddaloni Mario, Salamone Filippo, Vita Antonino , separatamente giudicati (il Salamone ha patteggiato la pena ex art.444 cpp). La sentenza d'appello (di questa Corte) ha confermato talune statuizioni dichiarando inammissibile l'appello proposto dal pg cui lo stesso Pg su alcuni capi aveva rinunziato .

La sentenza delinea la presenza di sistemi spartitori

che prevedono delle vere e proprie percentuali, dall'imprenditoria alla politica da cui viene decurtata poi una sub-percentuale che va invece alla mafia. In questa contesto di logiche spartitorie, fra l'altro negli anni 80 si concentra in Sicilia una grossa affluenza di finanziamenti sui quali si appuntano gli appetiti di Cosa Nostra con il conseguente accentuarsi di tali logiche spartitorie

Si verifica in particolare in questo excursus storico un vero e proprio salto di qualità rappresentato da quello che è definito il cosiddetto "accordo del tavolino" che si colloca intorno all'87, concluso nei locali della Calcestruzzi tra Salamone Filippo, Buscemi Antonino ,boss di Passo Di Rigano) e l'ingegner Giovanni Bini del gruppo Ferrruzzi *(il patto consisteva in questo : il Salamone procacciava gli appalti e li spartiva ad imprese facenti capo al Buscemi ed a Bini , gli imprenditori pagavano alla "cassa Riina" una percentuale dello 0,80% "addizionale Riina" , o tassa Riina che andava decurtata dalla tangente del 3% da pagare ai politici , cosiddetta tangente Riina sulla tangente: così le convergenti propalazioni di Siino ,Brusca, Salamone) quindi la tangente ai politici si riduceva al 2,20% ;*. In questi

accordi separati, accordo Provincia e accordo Regione che prevedono dei prelievi "forzosi" , in misura percentuale sui finanziamenti e corrispettivi di appalto , intervengono in buona sostanza tre componenti, quella politica, quella imprenditoriale e quella mafiosa. Alla *politica* spetterebbe il compito di favorire la canalizzazione dei finanziamenti in favore di determinate imprese,e come prestazione di ritorno avrebbe le tangenti -che fanno parte di queste percentuali - e soprattutto il sostegno elettorale .

L'*imprenditoria* avrebbe dalla politica la possibilità di avere dei finanziamenti e d'altro canto dalla mafia avrebbe altre controprestazioni che sarebbero la tranquillità dei cantieri ,l'esenzione da furti , attentati e altri tipi di atti intimidatori in una parola il cosiddetto "contratto di protezione" .

La *mafia* avrebbe il compito del controllo del territorio e di fornire appoggi elettorali ai politici e avrebbe soprattutto la possibilità di avere queste percentuali che variano a secondo che si tratta di accordo Provincia o di accordo Regione: di questo "accordo del Tavolino" parla Angelo Siino ed in termini pressochè convergenti Giovanni Brusca, nel senso che ne è artefice e regista Filippo Salamone – personalità quest'ultima che viene delineata dalla sentenza in termini di non assoluta attendibilità quanto alle sue propalazioni- perché passa dalla figura di taglieggiato e vittima a quello di taglieggiatore perchè costui sarebbe stato prima vittima ,secondo la sentenza

impugnata, di richieste estorsive, in un secondo tempo però da questo ruolo passivo in cui subisce ,quale destinatario del famoso *contratto di protezione*- cioè una sorta di accordo in cui l'imprenditore eroga il pizzo nella percentuale e poi dà anche un ulteriore addizionale che sarebbe la cosiddetta messa a posto in favore delle famiglie locali pur di avere tranquillità, protezione, esenzione da atti intimidatori - passa ad un ruolo attivo quale elemento di punta nella monopolizzaione e distribuzione degli appalti e nella distribuzione delle tangenti *(Non va poi sottovalutato in proposito il dato derivante dall 'esperienza storico criminologica, derivante dall'effettiva vigenza in quel periodo del sistema della* ***messa a posto*** *cioè della possibilità di pagamento del pizzo , non solo per la sicurezza del cantiere ma anche per l 'esenzione da ulteriori taglieggiamenti di Cosa Nostra (imposizione di guardianie, assunzione di maestranze , movimento terra ,trasporti, subappalti).*

La cosiddetta messa a posto altro non era se non la garanzia di protezione di Cosa Nostra sul territorio con il pagamento del pizzo pur di non subire altri atti di ingerenza dalla criminalità organizzata quali, come è noto in base all'esperienza giudiziaria , l' assunzione pilotata di lavoratori indicati da Cosa Nostra ,la concessione di subappalti , movimento terra trasporti a ditte gradite a Cosa Nostra , o il conferimento di sevizi di guardiania con analoghe modalità :l'impresa vittima della oppressione mafiosa mostra di volersi mettere a posto pur di affrancarsi da ulteriori gioghi mafiosi ,

Il Salamone passato a un ruolo attivo, nell' incontro che sarebbe avvenuto nei locali della Calcestruzzi spa con Buscemi Antonino e Giovanni Bini, perfeziona una sorta di accordo che prevede e sancisce una percentuale in favore della politica , decurtata una percentuale in favore della mafia e in più prevede una cosiddetta percentuale di zona (addizionale provincia o addizionale Riina) ; per gli imprenditori che venivano

coinvolti nel giro , si creavano dei simulacri di gara perché erano già imprese cooptate in maniera sommersa dalle famiglie mafiose che si aggiudicano l'appalto (talora confezionato ad hoc per una determinata impresa nel senso che i requisiti richiesti coincidono esattamente con quelli di una certa impresa) ; a livello locale le famiglie mafiose vengono tacitate con un ulteriore erogazione, la cosiddetta percentuale di zona.

Questo accordo del Tavolino stilato nell'87 nei locali della Calcestruuzi del gruppo Ferruzzi , determina la progressiva emarginazione del Siino cui viene affidata la gestione di appalti inferiori e 5 miliardi e la risoluzione spicciola di problemi locali e determina un salto di qualità del Salamone ad un ruolo assolutamente verticistico del sistema secondo la prospettazione che ne fa l'accusa; ma la sentenza impugnata non dà una piena credibilità al Salamone perché ritiene che se lui ha negato l'esistenza di questo accordo allora diventa anche non del tutto plausibile questa impostazione e se invece l'accordo -dando anche credito a quelle che sono le propalazioni del Siino e del Brusca - si deve ritenere effettivamente provato, la attendibilità complessiva

del Salamone - che lo nega - ne risente . In relazione a questo accordo del cosiddetto tavolino poi verrebbe anche in qualche modo ridimensionato il ruolo di Siino che aveva avuto, nel sistema di turnazione preconcertata degli appalti con i cosiddetti pass da lui elaborato ,questa funzione di collettore di tangenti ed anche di sistemazione delle varie situazioni locali perché il Siino viene estromesso dall'87- 88 dagli appalti superiori a 5 miliardi di lire e quindi si occuperà di affari di importo minore. La sentenza critica la prospettazione accusatoria nel senso che rifugge dal teorema del "terzo livello " (il Pm pare concepire il sistema del tavolino come un sistema unico, in cui secondo i primi giudici "tutto si tiene" ed i cui le condotte degli imprenditori e dei politici oltrechè dei mafiosi ,sono perseguibili per la loro ascrivibilità al sistema) ed accoglie la teoria della "diversità "considerando invece i rapporti mafia-politica-imprenditoria come una realtà poliedrica e variegata in cui l'accordo provincia e gli appalti regionali spartiti dal Salamone non esauriscono il settore appalti (che sono anche quelli comunali , degli enti locali) e che in Sicilia vede l'emergenza di significative realtà imprenditoriali diverse e non

riconducibli al Salamone di cui il Siino tace (Costanzo ,Graci); mette poi in risalto che fino ai primi anni 80 l'imprenditoria era attratta in un rapporto di tipo estortivo parassitario, accogliendo ed applicando all'imprenditore Antonino Vita ed al Salamone Filippo (imprenditori agrigentini che il Siino indica come fortemente favoriti nell'aggiudicazione degli appalti ,dal Mannino e dapprima vittime del sistema estorsivo) quello che può definirsi il concetto della "coartazione ineluttabile" perché l'imprenditoria doveva per forza fare i conti con la mafia(elaborato da Cassazione 5.1.99 ,Cabib)che poi è alla base della successiva assoluzione , in separato procedimento ,di Vita Antonino dal reato associativo contestatogli (vedi sentenza prodotta in questo grado di appello dalla difesa). La decisione impugnata distingue al riguardo la soggezione alla richieste estorsive dal diverso rapporto confidenziale collaborativo che invece si instaura nel caso di *comportamenti attivi* dell'imprenditore di favoreggiamento del tipo ospitalità spontanea ai latitanti , di presentazione a politici influenti che , ove non si risolvano nel favore al singolo, esulano dallo schema della "soggezione "(che è alla base del

contratto di protezione, aspetto saliente del controllo del territorio di cui la sentenza delinea gli aspetti peculiari, quanto ai vantaggi - esenzione da pretese di "cani sciolti" e da attentati - ed agli strumenti di dissuasione , ed alla inesigibilità di un comportamento diverso) della semplice messa a posto ,per sconfinare invece nel concorso esterno o addirittura nella compenetrazione organica a Cosa Nostra (distinguendo il contratto di protezione - messa a posto , per l'inesigibilità di un comportamento diverso , in una parola "la condotta necessitata" dallo spontaneo aiuto , dal rapporto confidenziale).La sentenza nell'ambito di questa variegata rete di rapporti mette in risalto come la ineluttabilità della soggezione degli imprenditori alle imposizioni estorsive di Cosa Nostra secondo la ricostruzione di Brusca (19.11.98) e Siino (11.e 12.2.99),da un canto, evidenzi una miscela di collaborazione ed estorsione che talora rende incerta la linea di confine tra lecito (soggezione all'estorsione) ed illecito (collaborazione) e mette in risalto l'esistenza di accordi a "monte" tra imprenditori e politici di rango,volti alla canalizzazione degli appalti verso determinate imprese (ruolo attribuito dal Siino e Brusca ,Lanzalaco

oltrechè dal Giuffrè al Mannino) ed accordi a "valle " tra mafiosi ed imprenditori(e talora pubblici amministratori) per varianti , collaudi (ricostruzione Brusca ,Siino).La sentenza non trascura di considerare che la crescita sul fronte imprenditoriale di Cosa Nostra aveva determinato una maggiore disponibilità dell'imprenditoria e di professionisti verso Cosa Nostra e talora che uomini di Cosa Nostra fossero prestati all imprenditoria (anche per la progressiva creazione dell'area "riservata" di Cosa Nostra) crescita che poi sfocia nell'accordo Salamone ,Bini ,Buscemi ,sulla razionalizzazione e verticalizzazione del sistema di spartizione degli appalti (secondo Giuffrè voluto da Provenzano); tuttavia evidenzia che ciò non ha determinato l'abbandono del sistema parassitario estorsivo (contratto di protezione- messa a posto che rientra nella logica del controllo del territorio) ed ancora che il coinvolgimento del politico in tale contesto può essere giustificato nella misura in cui sia acquisita la prova della consapevolezza di costui della valenza mafiosa dell'imprenditore ,qualitativamente diversa dalla mera soggezione ed accondiscendenza di quest'ultimo alle imposizioni estorsive. La sentenza ritiene

sostanzialmente provato che il Mannino abbia favorito gli imprenditori Vita e Salamone ma non anche che il Mannino si sia "seduto ", a differenza di Lima e di Ciancimino al fianco di Siino per accordi spartitori o per dividere illeciti proventi ed ancora che sia stato socio occulto di alcuno di essi , del tipo Vita *(la sentenza non si chiede il perché abbia favorito cosi strenuamente detti imprenditori che realizzarono il complesso Sitas , ed imponenti opere pubbliche sul territorio di Sciacca - come indicato dalla già richiamata deposizione del capitano Nardi ,ud.2.7.99- e neppure approfondisce l'inquietante profilo della dirompente ingerenza del Mannino nei corsi di addestramento ed assunzioni Sitas , strumentale all 'avida ricerca di voti ,che lo spinge ad atteggiamenti ricattatori verso gli amministratori della Sitas ed alla minaccia di provocare il fallimento della società che denotano interessi di segno opposto rispetto al decollo economico dell'iniziativa., dichiarazioni Rossetto ,Mioni, rappresentanti della Sitas)*.Per quanto attiene al Salamone specifica che costui fu estorto fino all'83 e si diceva dissanguato dai politici tra cui figurava il Mannino ,poi inizia un ruolo più attivo nella spartizione degli appalti

finanziati dalla Regione Sicilia fino a quando non raggiunge nei locali della Calcestruzzi Ferruzzi l'accordo con Buscemi, esponente della famiglia di Passo di Rigano (condannato con sentenza irrevocabile del tribunale di Palermo del 31.12.96) e con l'ingegnere Bini; da tale momento Siino continua ad occuparsi degli appalti fino a cinque miliardi ed a rivestire ruoli di collettore di tangenti ed a gestire contatti con pubblici amministratori *(dice il Siino il patto del tavolino "volò sulla mia testa" nel senso che fu fatto a sua insaputa - secondo Giuffrè su input di Provenzano - ed egli fu emarginato e ridotto al ruolo di esattore locale e di gestore di appalti fino a cinque miliardi);* : ma *il tavolino di cui parla Siino è un tavolo virtuale , fatto di assenze nel senso che né Riina per la parte mafiosa né Mannino per quelle politica, hanno mai partecipato ad alcun consesso ; quanto riferito dal Lanzalaco ed esposto nella sentenza tangentopoli siciliana ,conferma :l' esistenza di una lobby politico affaristica nei primi anni 80 in cui era parte una certa classe politica ed imprenditoriale che resisteva alle ingerenze di Cosa Nostra , la vigenza di un sistema Siino " metodo Siino ",diverso dal patto del tavolino , con passi e*

turnazioni dalla 85 all'87 nel senso di una rotazione preconcordata delle imprese nell'aggiudicazione degli appalti gestita da Cosa Nostra tramite il Siino grazie alla sua capillare rete di rapporti sul fronte imprenditoriale e nell'ambito della pubblica amministrazione ; l 'accordo del tavolino Bini Buscemi Salamone concluso nei locali della Calcestruzzi Ferruzzi tra le fine dell'87 e l'88 ; la percezione di somme fino all'87 erogate dal Salamone al Mannino inquadrate nel finanziamento illecito dei partiti , come indica la sentenza tangentopoli siciliana a proposito delle contribuzioni alle segreterie dc nella mani del Citaristi e del Mannino tra l'86 e l'87 ed altra dazione di danaro intorno all'89 che però non è oggetto di contestazione .

La sentenza impugnata dà del fenomeno una valutazione diversa rispetta alla sentenza del Tribunale di Palermo del 2.7.2002 a carico di Buscemi. Micciché, Salamone, Bondì. Giuseppe ed altri . Per la sentenza impugnata il Salamone ed il Vita (nell'altra sentenza non figura il secondo separatamente giudicato) , entrambi senza alcuna discendenza o retaggio mafioso (il primo anzi fratello di un magistrato)erano vittime estorte fino ai primi

anni 80, pagavano al Siino 200 milioni al mese (così entrambe le sentenze)per la innumerevole quantità di appalti su cui lavoravano sia Salamone e Vita con carattere di autonomia, e senza mai fondere le loro imprese, caso mai ricorrendo allo schema della riunione temporanea di imprese, poi Salamone fa il salto di qualità, come espressione della crescita dell'egemonia imprenditoriale di Cosa Nostra : secondo la sentenza del 2 luglio 2002 ,già nella seconda metà degli anni 80, Cosa Nostra aveva messo a disposizione dei desiderata del Salamone la sua forza intimidatrice e questi a sua volta aveva volto a beneficio del sodalizio criminale le sue conoscenze ed appoggi politici , quindi in un periodo in cui si pagano le tangenti (pagine 194 e 195) mentre secondo la sentenza impugnata il ruolo attivo del Salamone comincia con il patto del tavolino (che secondo Siino è dell 88 -89 per Brusca del 91); la differenza non è di poco momento se si *considera che secondo la prima ricostruzione (sentenza del 2.7.2002)il Salamone era già attivo sul fronte mafioso e non più vittima estorta quando pagava le tangenti (la sentenza tangentopoli , Rizzani de Eccher ed altri ripetutamente citata e prodotta dalla difesa ,*

conferma il dato storico delle dazioni di denaro del Salomone, oltrechè di buoni benzina per importi talora cospicui, che qualifica però come finanziamento illecito dei partiti, a favore del Mannino oltrechè di Severino Citaristi , di Salvatore Sciangula e di Rino Nicolosi già prima dell'87) ,ancora per la prima ricostruzione il "patto" ebbe concrete applicazioni ;per la ricostruzione di cui alla sentenza impugnata rimase inattuato non essendo pienamente provata la sua attuazione neppure per il consorzio Basso Belice Carboj- che aveva come scopo la costruzione di dighe ed imponenti canalizzazioni per la raccolta di acque a servizio dell'agricoltura - che fu aggiudicato ad una RTI (riunione temporanea di imprese) di cui facevano parte le imprese Salamone e Vita e di cui il Mannino era il referente politico . Sul punto non può trascurarsi di considerare che il consorzio aveva come Presidente Saverio Vetrano , uomo di salda fede manniniana, massone ,"uomo all'Havana" definito da Siino e sullo stretto legame tra questi ed il Mannino *val la pena di ricordare quanto affermato da Miceli Giovanni ,medico ed esponente dc, in ordine ad una sua "delusione" politica : il Miceli narra che il Mannino gli chiese ,tramite il Notaio Ferraro, appoggio*

elettorale per Enzo Inzerillo , a Palermo tramite il figlio medico Domenico Miceli –pure lui attivo politicamente che esercitava appunto a Palermo – ma nella tornata elettorale del 79 e dell' 83 in cui era stato invece candidato proprio Giovanni Miceli, il Mannino aveva attivato gli amici massoni tra cui in primis appunto Saverio Vetrano e Gaspare Valenti verso altri candidati, così' distogliendo voti da Miceli Giovanni – non eletto nel 79 per appena 79 voti e nell'83 per circa 400 voti – che era stato pure massone ma si era dimesso nell'83 a seguito dell'invito in tale senso contenuto in una circolare dell'onorevole De Mita ,e nella qualità di massone aveva ricevuto la visita elettorale del Siino mandato dal Ragonese , gran maestro a Palermo) (è appena il caso di osservare che l'imputato di reato connesso Salvatore Aragona , interrogato in occasione della riapertura dell'istruzione dibattimentale indirettamente conferma tale circostanza della delusione di Giovanni Miceli per il comportamento del Mannino allorchè parla di "vecchie ruggini" tra il padre di Mimmo Miceli e Mannino che l'Aragona tentava di superare allorchè caldeggiava la candidatura di Mimmo Miceli nel 2001); ancora secondo la prima

ricostruzione (sentenza del 2.7.2002)il Siino fu esautorato dai grossi appalti perchè il Salamone era considerato più idoneo e già attivo sul fronte mafia appalti e dotato dei forti agganci ed entrature politiche ,mentre per la seconda tesi (sentenza impugnata)il Siino fu esautorato perchè non presentabile ; la sentenza impugnata ritiene comunque che il Mannino non conoscesse l'esistenza del patto del tavolino e che non vi siano elementi positivi in questo senso . Durante la gestione dell' appalto del Consorzio Basso Belice i rapporti Mannino Salamone si guastarono (come testimonia la vicenda del giovane imprenditore Lorenzo Rossano di cui infra): la sentenza impugnata ipotizza che sia dovuto alla strada senza ritorno imboccata dal Salamone ed alla paura del Mannino di compromettersi , ma non indaga sul motivo delle possibili reazioni alla diminuzione della percentuale che andava ai politici (mentre a livello locale si continuava ad esigere la messa a posto sotto forma di pizzo o di altri favori assunzioni guardianie subappalti) .

Per quanto riguarda la posizione dell'imputato, sul tema degli appalti, le vicende che gli vengono ascritte riguardano in particolare la **Sitas**, -la famosa società

che si occupava della gestione di alberghi in località Sciacca mare- la vicenda Rizzani de Eccher (i frateli Rizzani De Echer vedi sentenza prodotta dalla difesa) e la vicenda dell'imprenditore Lorenzo Rossano.

Nell'ambito del settore degli appalti – nell'accezione anzi delineata – si collocano i rapporti del Mannino con l' imprenditore Vita Antonino , quest'ultimo è il tramite Siino- Mannino che non si conoscono personalmente : il Vita[1] *è dipinto dal collaboratore Siino come un soggetto restio ad avere rapporti con la mafia(succube del Salamone che se lo tirava dietro come "una cosa morta", v. sentenza resa nel procedimento a carico di Vita Antonino).*

La sentenza impugnata elenca una serie di episodi di intermediazione in cui compare l'imprenditore Antonino Vita - amico di gioventù del Mannino che non hai disconosciuto tale frequentazione legata ad antichi vincoli di amicizia del tutto esenti da interessi politici - ed in frequente contatto con il Siino (che avrebbe avuto contatti con Mannino solo tramite il Vita): il primo riguarda un terreno in Licata dalla cui lottizzazione il Vita desiste subito per gli

1 Che quale imputato di reato connesso all'udienza ndel 18.3.99 si è avvalso della facoltà di non rispondere

appetiti manifestatigli dal boss del De Caro tramite Siino , altro episodio la vicenda Sitas e l'interesse per gli alberghi manifestato dai Cuntrera e poi segnalato dal De Caro a Siino e a Vita e da questi a Mannino , il terzo la vicenda dell'imprenditore Lorenzo Rossano di cui si dirà, il quarto gli attentati di Sciacca di cui pure appresso si dirà , ancora la campagna elettorale per l'onorevole Cuffaro che sarebbe stata caldeggiata al Siino da Vita su input di Mannino (di quest'ultimo episodio la sentenza sminuisce la valenza indiziaria per la poliedricità del Siino ex consigliere comunale dc per la sua abitudine a fare campagne in favore di esponenti dc e ancora perché Siino aveva simpatia per Cuffaro che chiamava Totò) ; la sentenza impugnata afferma che caso mai Mannino è censurabile per la sua superficialità di scelte di qualità pur di accaparrare voti).Il teste salvatore Cuffaro sentito all'udienza del 24.6.90 ,ha confermato di conoscere Siino per motivi indipendenti dalla campagna elettorale del 91 ,di averlo incontrato prima al ristorante Gourmand's ma di non avergli mai chiesto voti , ha confermato il dato del suo inserimento nella corrente manniniana facente capo all'area dell'on. De Mita e non ha escluso l'appoggio elettorale del Vita,

al quale lo legavano ottimi rapporti e che era molto influente ad Agrigento ; *non vi è motivo di non credere alle lineari dichiarazioni del teste Cuffaro nel senso che non avrebbe mai chiesto nulla al Siino e perciò in questo senso assume una certa valenza indiziaria la richiesta rivolta al Siino dal Vita su input del Mannino* ;infine vi è l' episodio in cui Muratore Maurizio chiede a Siino di chiedere a Vita di chiedere a sua volta a Mannino di farlo inserire nelle liste elettorali regionali 91 ma Mannino rifiuta perché Muratore è già compromesso con la giustizia ,Siino verrà arrestato nel luglio 91 poco dopo aver partecipato ad una riunione a casa del Muratore in Via Ricasoli con Enzo Inzerillo, concernente l'appalto da 125 miliardi per la metanizzazione della città di Palermo : (*la sentenza , pag.275 , stante il rifiuto del Mannino verosimilmente motivato da ragioni di opportunità,ritiene l' episodio indicativo di un distacco dell'imputato da sollecitazioni provenienti da personaggi inseriti in circuiti illeciti ,ma non si chiede come mai il Muratore ,già facente parte del primo gruppo politico palermitano del Mannino, fin dalla sua nascita, da cui scaturirà la lista "amici dell'onorevole Mannino "già nell' 88 e nonostante la*

sua amicizia con il notaio Ferraro e con l'Inzerillo (con cui si accompagnava spessissimo v Cannella) abbia necessità , per perorare la sua causa, di rivolgersi ad un esponente distante dal gruppo ,del peso e calibro mafioso del Siino ,anziché direttamente al Mannino o quantomeno ad un componete del gruppo (il Ferraro o l Inzerillo) e "l 'obliquità" della richiesta dimostra la contezza del Muratore della possibilità di una più significativa ed incisiva influenza sul Mannino della più "autorevole" richiesta del Siino(seppur con un contatto sempre mediato dal Vita). Per quanto riguarda la **Sitas** , struttura alberghiera creata dal consorzio Abano Sciacca , un iniziativa imprenditoriale di grossissimo respiro partita da un gruppo di imprenditori di Abano Terme per la realizzazione di undici alberghi, di cui solo 4 effettivamente realizzati con infrastrutture turistiche nella cittadina di Sciacca , la vicenda inizia intorno al 73 con l'acquisto dei terreni e si conclude intorno all'88 con la realizzazione degli ultimi 2 alberghi :secondo la sentenza impugnata, ci sarebbe stata in effetti una forte invadenza, una vera imposizione da parte dell'imputato per quanto riguarda sia la scelta dei mediatori che dovevano curare

l'acquisto di terreni, sia la scelta dei notai che dovevano redigere gli atti, sia la scelta del legale che doveva curare le pratiche nella persona dell'Avvocato Vito Guarrasi, persona però sulla quale dice la sentenza impugnata ,all'epoca non vi erano sospetti di mafiosità ,sia per quanto riguarda anche le assunzioni ed i corsi di addestramento ; però la sentenza impugnata nonostante che dia una precisa indicazione di tale invadenza gestionale del Mannino , nel senso che questi non esitava ad intromettersi in tutte queste attività propedeutiche alla costruzione di alberghi- attività di scelta dei mediatori, di notai, del legale e altro - interpreta questo comportamento dell'imputato non in chiave di contributo all'organizzazione criminale Cosa Nostra, ma in chiave esclusivamente corruttiva e clientelare o per la promozione dell'immagine dell'uomo politico, per cui caso mai si potrebbero configurare altre fattispecie di reato ,del tipo reati di corruzione e altro e non il reato di cui agli articoli 110 e 416 bis cp. Aggiunge che stante l 'estrazione non isolana degli imprenditori di Abano ,per costoro -che sconoscevano luoghi e persone - tale interessamento anzi era un fattore di agevolazione (il Mannino non avrebbe ricevuto tangenti

dagli imprenditori veneti Rossetto, Voltolina ma da quelli isolani cioè dalla Cirag consorzio delle imprese Salamone, Vita, Miccichè Brucculeri e Pullara, imposte dal Mannino, vedi Rossetto udienza 18.9.98). La sentenza ritiene che l'imputato abbia contribuito fortemente all'aggiudicazione dell'appalto relativo alla costruzione di questi alberghi alle imprese Salamone , Vita Brucculeri e Pullara, (facenti parte della Cirag un consorzio temporaneo di imprese)ma risolve questa attività di intromissione in questa vicenda Sitas in termini caso mai corruttivi e comunque di politica clientelare anche perché vi sono altre ragioni che potevano giustificare l'intromissione dell'imputato in questa vicenda : questi poteva avere un interesse appunto politico di favore verso l'imprenditoria siciliana e saccense in particolare, anche per la crescita della propria immagine proprio come promotore di questa attività: peraltro gli imprenditori provenienti da Abano, disorientati da un contesto del tutto diverso, del tutto nuovo, avevano scarsa contezza del contesto locale e l' attività di intermediazione dell'imputato poteva anche essere intesa a favorire i loro contatti con la realtà locale.

Siino che definisce Mannino "signore degli appalti (pagina 96, Siino)a proposito delle Sitas parla di un accordo con gli imprenditori di Abano Terme (tra cui Rossetto) nel cui contesto Mannino sponsorizzava un gruppo agrigentino appartenente al Consorzo Cirag. ma aggiunge "che non aveva preso tangenti"

La lettura delle dichiarazioni dell'imputato di reato connesso Rossetto Mario (18 settembre 98) e del teste Luigi Mioni (11.11.99), che rappresentavano a vario titolo il gruppo di Abano, smentisce in maniera categorica la tesi che il Mannino abbia assunto questo atteggiamento di penetrante intromissione nelle vicende della Sitas per favorire l' imprenditoria siciliana o per agevolare gli imprenditori di Abano ,estranei al contesto ambientale, emergendo anzi un atteggiamento del Mannino di opprimente vessazione nei confronti del Rossetto e del Mioni –che riferiscono di aver subito cocenti umiliazioni – e di assoluto disinteresse per il decollo ed il successo dell'iniziativa che non fosse strettamente congiunto ai suoi interessi clientelari specie in materia di assunzioni di personale .

Il Rossetto ed il Mioni riferiscono che dopo un

incontro avuto a Roma Piazza del Gesù con esponenti dc sullo sfruttamento delle acque termali ed avendo abbandonato un iniziale progetto che avrebbe interessato l'isola di Vulcano , per la difficoltà logistiche inerenti alle infrastrutture turistiche , incontrarono proprio presso la menzionata segreteria, l'onorevole Mannino che esaltò le potenzialità di sfruttamento delle terme saccensi ; seguirono incontri con alti dirigenti del Banco di Sicilia dell 'epoca , Francesco Bignardi, invero all'epoca direttore generale e Miccichè (Gerlando), per il sostegno dell'iniziativa da parte del Banco di Sicilia: gli incontri cui partecipa il Presidente dell EMS Verzotto, poi attinto da provvedimenti restrittivi della libertà personale e datosi alla latitanza , hanno esito favorevole con il varo del progetto Sitas: all'inizio della progettazione il Mannino impone i nomi dei mediatori per l'acquisto dei terreni , quelli dei notai e quelli dei tecnici che dovrebbero curare i profili urbanistici; vengono indicate in modo perentorie le ditte Salamone, Vita ,Miccichè e Pullara (vi è un incontro a Roma cui partecipa l'onorevole Saladino) nonostante non dotate di specifica professionalità per la realizzazione di

impianti termali , che costituiscono il consorzio Cirag (il fine di favorire l'imprenditoria siciliana ben avrebbe potuto essere conseguito aprendo la gara alle numerose imprese isolane) ma ancora più pressante l'ingerenza per i corsi di addestramento, destinati a circa 800 persone, in verità con candidati designati da tutte le forze politiche locali (Onorevole Segreto , Michelangelo Russo) mentre il Mannino indicava in modo esclusivo, con appositi elenchi, i nominativi dei partecipanti senza alcun criterio preferenziale e obiettivo attinente alle qualità del candidato (e l'esito dei corsi organizzati dai sindacati , secondo il Mioni ed il Rossetto , risultò del tutto deludente); in seguito dell'apertura di un inchiesta sulla vendita dei terreni ,l'allora assessore regionale alle finanze Mannino (indicazione esatta perché si parla del 73 ed il Mannino ricopre tale carica dal 71 al 76) avrebbe telefonato in modo perentorio al Procuratore Messana , procuratore delle Repubblica di Sciacca dell'epoca, che avrebbe risolto ogni problema sul fronte giudiziario e non vi sarebbe poi stato in effetti alcun ulteriore intoppo finchè si verificò una rottura insanabile in quanto , per la selezione

del personale , gli imprenditori di Abano (di cui il Rossetto era il commercialista) , d'intesa con il Nuovo presidente dell'Ems ,D'Angelo ,subentrato al Verzotto, datosi alla latitanza ,ritennero di dover adottare criteri predetermianti e si rivolsero ad una società specializzata nella selezione ed addestramento del personale avente sede a Torino ,la Cross Tour del Gruppo Fiat , iniziativa che suscita l'indignazione del Mannino per la "libertà" che "i veneti "si prendevano per le assunzioni che erano per lui un formidabile serbatoio di voti ; l'imputato non chiedeva tangenti al Rossetto (ma alla Cirag consorzio di imprese da lui imposto) ma voti ed assunzioni , le tangenti gli erano elargite dalle imprese come si evince da un intercettazione telefonica tra il Rossetto e l'avvocato Guarrasi (telefonata del 19 luglio 86 , vedi udienza del 18.9.98 in cui Mannino percettore di tali somme ma da parte delle imprese cui aveva fatto aggiudicare gli appalti Sitas ,viene indicato come Eccellenza):ne segue una rottura di rapporti con gli imprenditori veneti (in questa telefonata del 19.7.86 il Rossetto indica una guerra <u>planetaria totale</u> a tutti livelli fatta dall'"Eccellenza" aggiungendo però di non aver mai

versato una lira al Mannino che nulla aveva mai chiesto loro in termini economici , in quanto prendeva soldi dalle imprese della Cirag e dal Vita , presidente del consorzio ed un contributo di 600 milioni dal Salamone); il Rosseto aggiunge che l'obiettivo del Mannino erano i voti perché gli alberghi impegnavano un elevato numero di famiglie saccensi e quindi un potenziale elettorale fortissimo. Il procuratore Messana (indicato come amico del Mannino) in tale contesto avvia una nuova inchiesta che il Rossetto , sarebbe riuscito a far avocare dal Procuratore Generale dell'epoca dott Viola dal quale era stato accompagnato da un conoscente del dott Viola il medico dott. Prestia ,ed a livello amministrativo comunale cominciano a verificarsi mille intoppi nonostante l'unzione degli ingranaggi (amministratori locali) in specie per il rilascio di licenze ed autorizzazione amministrative (addirittura il Comune nega il servizio di trasferimento , con autobus di linea , dal complesso turistico, sito in contrada Sovareto al Centro città ,concesso invece agli ospiti dell hotel Torre Makauda, struttura ancora più distante dal centro di Sciacca e crea persino difficoltà per il servizio di rimozione dei rifiuti

solidi);il Mannino minaccia di far revocare i fidi alla Sitas e dinanzi a questa prospettiva il Mioni Luigi viene trattato con disprezzo e costretto addirittura ad inginocchiarsi dinanzi a lui pur di non farlo fallire dato che aveva prestato fideiussioni personali. La deposizione di Voltolina Giancarlo (1.10.98)ex amministratore della Sitas (Rossetto è il consulente) appare assai reticente tanto che il Pm richiede la trasmissione degli atti per il reato di falsa testimonianza ma evidenzia comunque la nota circostanza che, all' epoca del rilascio dei vari certificati di abitabilità ed urbanistici, l' ingegnere Misuraca , parente del fratello dell'imputato Pasquale Mannino (che come dichiarato da Giovanni Miceli medico, vice presidente dell'ordine dei medici ed esponente dc ,era stato Presidente delle terme di Sciacca dall 86 al 91 ,pur non avendone le capacità tecniche) era il capo dell'ufficio tecnico del comune di Sciacca ed ancora che il Voltolina per la acquisizione dei terreni fu affiancato da tale Dulcimascolo e Francesco Di Carlo segnalati dal Mannino ,avendo confermato la dichiarazione sul punto secondo cui costoro fecero da mediatori.

In questa vicenda della Sitas si collocano anche

secondo la sentenza impugnata, altri episodi prima accennati, che potrebbero configurare l'elemento indiziante del concorso esterno, cioè il contatto avuto dall'imputato sempre con l'intermediazione dell'imprenditore Vita (conosciuto fin dalla giovinezza, indipendentemente da motivi politici e meno che mai mafiosi) con il De Caro: la mediazione del contatto attraverso il Vita dimostrerebbe , secondo la sentenza che il De Caro vedeva il Mannino come un entità distante tanto da doverlo avvicinare attraverso il Siino ed il Vita ;il De Caro è un boss mafioso successore del Colletti , deceduto nell'83 e avrebbe detto al Siino, sempre tramite il "canale Vita", di non far intromettere Mannino , nella vicenda della Sitas perché alla Sitas sarebbe stata interessata la famiglia Cuntrera, altra famiglia di notevole rilevanza mafiosa, raccomandando anche di non fare sapere nulla a Di Ganci Salvatore (il cui genero è figlioccio del Mannino, Brusca 19.11.98) ;Di Ganci Salvatore(direttore di una banca ,poi arrestato a Palermo nel 99 dopo una lunga latitanza) è pacifico che fosse in quel periodo il capo mafia di Sciacca,. Il Siino ha dato una precisa ricostruzione della vicenda specificando di aver conosciuto i Cuntrera nel carcere dell'Asinara e di

Cuneo e che costoro attraverso il gruppo canadese Dominion Group avevano acquisito la banca di Girgenti, oggetto di indagini giudiziarie e di cui Vita era socio (indagini Capitano Nardi ud 2.7.99)(la banca di Girgenti è un istituto oggi non più esistente in quanto assorbito da altri enti creditizi, Credem) tanto che il De Caro manifestò stupore per tale interessamento dei Cuntrera(dicendo al Siino "non gli basta la banca ") ma il Mannino per cui la Sitas era il fiore all occhiello , avrebbe detto al Vita - che fungeva sempre da tramite con il Siino - che non l'avrebbe mollata mai ed il Vita (socio della Banca di Girgenti)diede questa risposta al Siino e questi a sua volta al De Caro ed i Caruana desistettero dal loro intento. Secondo l'impostazione della sentenza di primo grado, a questa sollecitazione del De Caro , pervenuta all'imputato sempre con l'intermediazione Siino-Vita, l'imputato avrebbe dato una risposta secca -cioè che lui non voleva disinteressarsi della Sitas perché sarebbe stata una sua creatura e quindi non voleva abbandonare il suo interesse per questa importante iniziativa imprenditoriale ed anzi sarebbe andato su tutte le furie - ma a questo tipo di contatto e di reazione la sentenza impugnata dà una interpretazione

che esclude la configurabilità del concorso esterno perché dice che se è dubbio che l'Onorevole Mannino avesse rifiutato la presenza dei Cuntrera perché rifiutava l'ingerenza mafiosa o per suoi interessi personali è certo che aveva , comunque, rifiutato sicuramente la componente mafiosa e comunque la sua era una scelta che poteva anche essere rischiosa sul piano personale dato che voleva resistere ai Cuntrera. Inoltre un elemento che la sentenza ritiene importante per escludere che l'episodio possa configurare un elemento indiziante nel senso dell'imputazione ascrittagli è quello che il Siino -richiesto di indicare se per caso l'imputato avesse agito in questo modo, quindi manifestando l'interesse ad opporsi all'ingresso di Cuntrera nella gestione degli appalti Sitas, perché voleva proteggere altri mafiosi, dà risposta negativa ;(dato che il De Caro, aveva raccomandato di non fare sapere nulla al Di Ganci Salvatore, l'accusa ritiene che ci potesse essere anche l'interesse di Mannino a tutelare un'altra famiglia mafiosa che avrebbe potuto essere quella del Di Ganci Salvatore ,capo mafia di Sciacca).

Vi è ancora un ulteriore ultimo episodio che si innesta nella vicenda Sitas ed è quello del contatto

tra il Colletti e il Mannino per fare cessare gli atti intimidatori (per la messa a posto) relativi alla costruzione dei famosi alberghi poi in realtà realizzati in numero di quattro.

Anche qui le conclusioni della sentenza sono nel senso dell'esclusione della configurabilità dell'episodio come concorso esterno perché indicherebbe soltanto che l'imputato aveva una vaga conoscenza del Colletti ; in realtà l'imputato chiedendo che cessassero gli atti intimidatori non avrebbe fatto alcun favore a Cosa Nostra, anzi avrebbe contrastato l'associazione mafiosa, nella sua attività intimidatoria e qui poco importa, dice la sentenza, se l'abbia fatto per suo tornaconto personale perché voleva mantenere la sua ingerenza nella gestione della Sitas ;comunque secondo la sentenza questo episodio dimostrerebbe, come la parola del Ministro non bastasse a spegnere le richieste intimidatorie e ciò sarebbe anzi indicativo di una sua lontananza, di un suo distacco dal sodalizio criminale.

Nel contesto degli appalti si colloca la vicenda Rizzani De Eccher: la sentenza impugnata non ritiene sufficientemente specifiche le dichiarazioni del geometra Li Pera e di un giovane impiegato, un certo Cani Vincenzo - che indica il Mannino come

personaggio potente, vicino a Cosa Nostra, disponibile,- perché sarebbero notizie vaghe, de relato, e siccome la sentenza afferma che -per quanto riguarda la materia degli appalti si deve rifuggire dai teoremi- e si deve dimostrare in concreto la condotta e in particolare il contenuto delle eventuali controprestazioni, dà una valenza – e su questo si appunta un motivo specifico di censura del PM - molto limitata alle dichiarazioni di Li Pera, di Cani e anche dell'ingegnere Lanzalaco.

Sempre in materia di appalti alquanto articolato l'episodio che riguarda l'ingegnere **Lorenzo Rossano** :si tratta di un giovane ingegnere , titolare di una impresa, la tecnica Ross Industrie per la realizzazione di impianti elettronici di automazione per sistemi idraulici, e la sua deposizione è legata alla vicenda agli appalti del consorzio Basso Belice Carboi proprio perché, in concomitanza con il decollo della sua attività imprenditoriale , sperava di avere aggiudicato un sub appalto : il giovane ingegnere consigliato dall'Onorevole Cuffaro, che era amico del proprio fratello, avrebbe invitato il Ministro Mannino alla cerimonia di inaugurazione della propria ditta (Cuffaro all'udienza del 24.6.99 conferma tale amicizia con il fratello del Rossano, Raffaele, la presentazione

Mannino- Rossano e la circostanza che questi fece delle richieste al Mannino ma dichiara di non conoscere il successivo sviluppo delle vicenda , al quale anche secondo il Rossano, il Cuffaro rimase in effetti estraneo ,al di là di una conoscenza superficiale del Salamone , incontrato in aereo (ed invece più approfondita del dott.Vetrano).Alla inaugurazione dell'azienda del Rossano in Monreale , nell'89, Lorenzo Rossano invita dunque l'Onorevole Mannino e questi avrebbe subito mostrato una spiccata attenzione per la nuova azienda, facendogli balenare la possibilità di fargli ottenere un subappalto nell'ambito dei lavori affidati al Consorzio Basso Beice Carboj tanto che questa immediata attenzione dell'influente uomo politico avrebbe sorpreso il giovane ingegnere che richiese al Cuffaro le ragioni di un così vivo e spiccato interessamento del Ministro , e l'onorevole Cuffaro avrebbe riferito che Mannino era deluso dal comportamento di alcuni imprenditori agrigentini (Miccichè, Salamone , Vita) ma in particolare Salamone che aveva ampiamente "supportato" e che invece lo avevano deluso voltandogli le spalle per cui avrebbe inteso ora "supportare" la neocostituita azienda del Rossano anche per dimostrare a costoro le possibilità

di affermazione di aziende emergenti indirizzando le sue attenzioni, per quanto riguarda il settore imprenditoriale ,verso altri soggetti. (vedi Lanzalaco a pagina 83 , lo stesso Siino e Rossano medesimo che riferisce il giudizio espresso dal Cuffaro e le dichiarazioni del detto Rossano nella sentenza Rizzani De Eccher , prodotta dalla difesa).*(non deve trascurarsi che nell'89 si è appena costituito il patto del "tavolino" tra Bini ,Buscemi, Salamone Scaingula Nicolosi Micciché che porta i politici ad una erosione dei proventi di loro spettanza abbattuti dello 0.80% per la rivitalizzazione della cassa Riina con la addizionale anzindicata dello 0,80%(vedi Giuffrè) donde la delusione potrebbe anche valutarsi in questa prospettiva .*

Seguono a questa inaugurazione, a questo intenso interessamento del Mannino tutta una serie di incontri del Rossano :dapprima con il direttore del Consorzio Basso Belice Carboj ,un certo ingegnere Saverio Vetrano(massone dichiarato, della loggia grande oriente Palazzo Gustiniani, ud.5.2.98. grande sostenitore politico del Mannino ,vedi Riccardo Guazzelli e Giovanni Miceli ud .6.5.98 e lo stesso Vetrano 5.2.98 , sindaco di Menfi dall'87 al 91, buon conoscente del Siino anche lui massone, che aveva frequentato da interno con lui l'istituto Don Bosco ,ma in altra classe ed il cui

fratello imprenditore aveva lavori occasionali in Menfi) poi con un certo ingegnere Argiroffi che è il titolare della Coci ed è anche il direttore del raggruppamento di imprese che si occupava dei lavori del Consorzio (tra cui la Impresem di Salamone e Miccichè e la Vita spa di Vita)e infine con il Salamone, ma sostanzialmente ,per non andare all'analisi dei vari incontri ,si sarebbe subito manifestata una sostanziale ostilità del gruppo Argiroffi, Vetrano ,Salamone, nei confronti del giovane ingegnere perché l'Argiroffi gli avrebbe riferito con toni abbastanza risentiti ed ostili che l'appalto per l'impianto tecnologico di automazione sarebbe stato affidato ad altre imprese (la Motorola e la Gell israeliana) ; il livello di ostilità è talmente palese che il Rossano consapevole che costoro non gli avrebbero mai fornito i dati tecnici del consorzio necessari per la presentazione dell'offerta si rivolge ad alcuni esperti, il geometra Milazzo e il suo collaboratore Pagliara e si reca addirittura in Israele per consultare le imprese aggiudicatarie nella speranza di potere acquisire quanto meno una quota del sub appalto presentando un offerta "limata", sostanzialmente limitata alla fornitura delle schede elettroniche: nonostante l'atteggiamento dissuasivo del Vetrano ,(nonché dell'Argiroffi e del Salamone)il Rossano sarebbe dunque ritornato alla carica con Mannino, che si era mostrato risentito per l'atteggiamento ostile del Vetrano verso il Rossano e che aveva in presenza dello

stesso Rossano ,redarguito il Vetrano al telefono, sollecitandogli ulteriori contatti con il giovane ingegnere che il Ministro incontrava sempre con toni cordiali ed assoluta disponibilità, rappresentandogli ripetutamente la possibilità di ottenere l'appalto almeno di una quota dei lavori con l' invito a rivedere e limare la propria offerta per il sub appalto dei lavori di automazione presso il detto consorzio Basso Belice . *Il Mannino non chiedeva alcuna contropartita al Rossano che non aveva nulla in mano ma il suo era un interesse squisitamente politico).*

Il Mannino indirizzava dunque il Rossano dal Vetrano , ,che lo rimandava a sua volta all'Argiroffi e che manteneva tale atteggiamento ostile ed evasivo(lievemente "ammorbiditosi" dopo la telefonata del Mannino) pure riscontrato in occasione di un superficiale incontro del Rossano con il Salamone. Il Rossano intanto ,esponente della associazione Giovani imprenditori, aveva partecipato ad alcuni convegni della dc organizzati dal Mannino (che manifestava sempre simpatia e disponibilità nei suoi confronti , tanto che anche in occasioni i cui erano presenti centinai di persone che gremivano la sala lo accoglieva tra i tanti dicendogli" ingegnere venga ") ed in uno di questi convegni , la Conferenza programmatica delle dc ,Rossano fece un intervento a fianco del Mannino che in altra occasione diede, su conto del Rossano ,ottime referenze e credenziali all'ingegnere Annibaldi della Fiat per la certificazione di fornitore

Fiat(pag.90-91 Rossano).

Vi sarebbe stato poi un contatto diretto tra Rossano e Siino che certamente si incontrarono in casa del Siino nei pressi del cinema Fiamma in Palermo anche se su questo punto vi sono valutazioni discordi ,perché secondo il Rossano, il Siino avrebbe manifestato di sapere che lui era stato raccomandato dall'Onorevole Mannino, ed avrebbe dichiarato expressis verbis che si interessava a lui perchè stava a cuore al Ministro ;secondo il Siino invece sarebbe stato lo stesso Rossano a manifestare di essere raccomandato dall'Onorevole Mannino ed a menare vanto di questo appoggio e ad insistere con una certa petulanza facendosi forte di questa amicizia tanto che parlandone con il Siino il Vita lo avrebbe definito come uno scocciatore ("questo ci inquieta ed inquieta pure a Mannino" dichiarazioni Siino).

Sull incontro Rossano - Siino riferisce Rossano (ud. 14.1.99)che dato che l' affare non si concludeva un giorno Franco Madonia , un imprenditore di Monreale (non esente da contatti mafiosi, vittima di un lungo sequestro) aveva invitato l'amico Rossano a seguirlo per andare a trovare una persona che poteva toglierlo dall'impiccio ed i due si recarono in un appartamento sito in questo Largo degli Abeti, vicino al cinema Fiamma dove c'era il Siino che di buon ora li ricevette e dove c'era anche l'ingegnere Argilolfi - che Siino tratterà in un successivo incontro , in presenza del Rossano , presso lo studio Argiroffi con sufficienza e dandogli del tu ,segno della inequivocabile autorevolezza del Siino - ma l

'ingegnere Argiroffi poi si accomiatava subito; Siino dice a Rossano che gli è stato raccomandato dal Mannino e che lui si interessa tanto perché c'è di mezzo Mannino ma l'esatto tenore della frase non è riportato del Rossano ; al Rossano il Siino fa anche balenare la possibilità di avere un appalto relativo ad un lavoro in territorio di Alcamo ed una parte delle opere tecnologiche relative al Consorzio Basso Belice Carboj. Dopo l'incontro con Siino nell'appartamento di largo degli Abeti , Rossano (che si dice convinto che tale incontro sia stato fortemente voluto dal Mannino) rivede Argiroffi, previ contatti con certo Milazzo ,il rappresentante di apparecchiature esperto del settore ,che insieme al Pagliara gli riferisce che Vetrano ed Argiroffi hanno già preso tangenti per alcune centinaia di milioni(circa 300)(che sarebbe la ragione di tanta ostilità verso il Rossano la cui richiesta alterava tali illeciti equilibri) manifestando quindi un certo scetticismo sulla conclusione dell'affare ; vi saranno altri incontri con Siino uno in Via Notarbartolo da Argiroffi ed uno presso una concessionaria di auto del Siino: Mannino rimanderà il Rossano sempre da Vetrano (suo amico e sostenitore politico,) che , dopo le rimostranze telefoniche del Mannino in presenza del Rossano ,tratta il giovane ingegnere un pò più cortesemente invitandolo a limare l' offerta , invito che il Rossano raccolse. Le dichiarazioni del Rossano sono conformi a quelle di Siino quanto all'incontro di Largo degli Abeti, in cui la presenza dell'Argirolfi viene riportata dal Siino come casuale (Siino pag.223 Faldone 7 a proposito del sequestro di Franco Madonia e dei legami mafiosi).

Il Siino ebbe dunque segnalato Rossano da Franco Madonia , un giovane di Monreale e per il tramite di Vita e non da Mannino direttamente .Questa discrasia viene posta in evidenza dalla sentenza impugnata per indicare che non è sicuro questo contatto dell'Onorevole Mannino con Siino perché potrebbe essere stata una iniziativa autonoma dell'imprenditore Vita, persona che faceva da tramite .Chiaramente il contatto diretto , seppur mediato dal solito canale Vita ,tra l'Onorevole Mannino e Siino su input del Mannino per quanto riguarda l'affidavit di questo sub appalto al giovane ingegnere sarebbe stato indicativo di una vicinanza molto stretta del Mannino al Siino, ma secondo la sentenza impugnata, questa chiave di lettura non è certa perché il Vita avrebbe sì caldeggiato la posizione dell'ingegnere Rossano, ma avrebbe ben potuto attivarsi autonomamente, avrebbe potuto avere una sorta di mandato generico a perorare la causa del Rossano; quindi avrebbe potuto anche essere una iniziativa del tutto autonoma del Vita , sempre secondo la sentenza impugnata ,quella di contattare il Siino e quindi senza alcuna sollecitazione o un input preciso dell'Onorevole Mannino in tal senso : questo escluderebbe in termini di certezza la volontà dell'Onorevole Mannino di mettere in contatto il Rossano con Siino . Su questo episodio poi la sentenza trae ulteriori conclusioni a proposito dell’ostilità manifestata nei confronti del Rossano dal Salamone - che poi disse al Rossano di presentare la propria offerta ritoccata

all'Arginoffi ed al Vetrano- che sarebbe indicativa della formazione di un nuovo gruppo di potere che era quello del Salamone, dell'Argiroffi e del Vetrano (che al momento in cui il Rossano si rivolse loro avrebbero già intascato tangenti per l'aggiudicazione dell'appalto da altri imprenditori donde l'ostilità verso il Rossano le cui pretese interferivano su tali equilibri ed interessi illeciti) e quindi che si contrapponeva al Mannino addirittura con un distacco del Mannino dal Salamone proprio nel periodo del famoso accordo del tavolino e questo ,secondo la sentenza ,sarebbe elemento favorevole alla tesi difensiva perché escluderebbe la consapevolezza ,da parte dell'imputato, dell'accordo del tavolino e testimonierebbe un distacco dell'imputato dal Salamone, distacco che potrebbe essere stato attuato autonomamente dal Salamone : questi ormai aveva raggiunto forti posizioni di potere in relazione a questo accordo con il Buscemi (i fratelli Buscemi Nino e Salvatore ,sono capi mandamento del quartiere passo di Rigano, giunti al vertice dell'area di rispetto di Cosa Nostra, tengono in mano l'ingegnere Bini , della Ferruzzi , anche secondo il collaboratore Nino Giuffrè che - premettendo che Cosa Nostra senza gli appoggi esterni dei politici sarebbe solo una comune organizzazione delinquenziale -fornisce una ricostruzione dello storico passaggio del potere di gestione degli appalti dal Siino ai Buscemi ed al Bini in termini sostanzialmente convergenti a quanto dichiarato da

Siino e Lanzalaco),oppure il distacco potrebbe essere voluto proprio dal Mannino perché questo salto di qualità del Salamone in favore dell' organizzazione criminale con un accordo proprio con un capo mafia come il Buscemi, lo poteva preoccupare sia dal punto di vista morale, ma anche e soltanto per motivi di mera convenienza giudiziaria e quindi determinarne un allontanamento dal Salamone ; anche questo episodio,- ancorché in questa vicenda si innestino alcune propalazioni del Salamone secondo cui vi sarebbero stati nel medesimo periodo dei "contributi" all'Onorevole Mannino , considerati sempre in un ottica corruttiva - secondo la sentenza impugnata - non sarebbe sufficiente a integrare la fattispecie del concorso esterno.

La sentenza si sofferma sull'attività di intermediazione del Vita e per quanto riguarda il Rossano, indica che verosimilmente il Vita si attivò autonomamente e conclude quindi non vi è prova di un contatto, seppur mediato ,del Mannino con Siino , su sollecitazione del primo, che sarebbe indicativo della contiguità dell'imputato alla consorteria criminale .*Tale tesi è però in palese contrasto con il dato incontestato che il consorzio di cui l'impresa del Vita era partecipe ,già compromesso per il pagamento di tangenti - come riferito al Rossano da alcuni tecnici Milazzo e Pagliara a cui si era rivolto per acquisire i dati tecnici necessari alla presentazione dell'offerta - nulla volesse dare al Rossano in termini di sub appalto nonostante le*

sollecitazioni del Ministro ; anzi i suoi responsabili manifestavano evidente fastidio per le pretese del giovane ingegnere per cui la autonoma iniziativa del Vita in favore del Rossano – il Vita soggetto peraltro indicato dal Siino sia nelle dichiarazioni rese all'odierno processo sia nella sentenza prodotta dalla difesa, come succube del Salamone e vittima dell'ingerenza mafiosa e della pressione estorsiva , sempre subita passivamente al solo scopo di rimanere " a galla" a livello imprenditoriale – sarebbe priva di alcuna plausibilità logica perché palesemente stridente con gli interessi illeciti dei rappresentanti del consorzio e con l'atteggiamento egemone del Salamone (oltrechè del Vetrano e dell'Argiroffi) che il Vita assecondava supinamente.

Resta ancora il fatto pacifico che il Rossano senza difficoltà e senza alcun intermediario o filtro si incontrava con il Mannino, che manifestava assoluta disponibilità nei suoi confronti

Le aspettative del Rossano andranno deluse con l'arresto del Sino nel luglio 91 che segna la fine di ogni contatto con il Mannino e poi la sua azienda chiuderà nel 92 ; Rossano ha dunque contatti con Salamone (Impresem) Argiroffi (Coci) ma dopo l'arresto del Siino (il Siino è arrestato l' 8 luglio 91, ma se lo aspettava tanto che dormiva a casa) si chiude ogni contatto del Rossano con il Mannino che prima riusciva invece ad incontrare direttamente ,senza problemi l'onorevole che , dopo l'arresto del Siino , è come

scomparso ed irreperibile mentre prima il Rossano lo incontrava con assoluta facilità senza alcuna necessità di intermediari, sia presso la segreteria di Via Ventura a Palermo che nella sua sede romana al Ministero o in via Borgognona e senza necessità di farsi precedere da una richiesta del Cuffaro dalla quale il Mannino lo aveva espressamente "dispensato" dicendogli espressamente che non occorreva che facesse precedere le sue visite dalla richiesta del Cuffaro . "Dopo l'arresto del Siino non riuscii più a parlare con il Ministro , intorno a me non vidi più nessuno " pag.65-83 ud. 14.1.99 ,e sentenza Rizzani de Eccher . Tale dato della interruzione improvvisa dei rapporti, prima sempre agevoli, del Rossano con il Mannino , ma anche con l'Argiroffi e gli altri esponenti del consorzio in esatta concomitanza con l'arresto del Siino, induce a concludere per la tesi dell'interessamento diretto (in favore del Rossano) del Mannino verso il Siino , seppur talora mediato dal Vita ,anziché per un autonoma iniziativa di quest'ultimo . Il Vita che peraltro non aveva alcun particolare contatto con il Rossano e nessuno specifico interesse o obbligo nei suoi confronti (ma caso mai come esponente della RTI Riunione temporanea di imprese , compromessa con altre imprese, l 'interesse opposto a contrastare l 'intromissione del giovane imprenditore) pare invece assumere una funzione di mero filtro , di canale di comunicazione tra il Ministro ed il Siino , all'evidente scopo di evitare contatti diretti dell'autorevole esponente politico con un personaggio fortemente compromesso come il Siino .

Altro episodio che ha sempre a che fare con Siino è ***la campagna elettorale dell'Onorevole Cuffaro*** *perché si prospetta che il Mannino, sempre attraverso l'intermediazione del Vita ,avrebbe chiesto al Siino di attivarsi a favore dell'Onorevole Cuffaro per le competizioni elettorali del 92; però la sentenza esclude anche qui un contatto immediato e diretto fra Mannino e Siino finalizzato ad una favorevole campagna elettorale in favore dell'Onorevole Cuffaro e che potrebbe avere un'altra chiave di lettura perché il Siino era un personaggio molto versatile, che non solo svolgeva l'attività di collettore di tangenti, di grande affarista tanto da essere definito "Ministro Dei Lavori Pubblici di Cosa Nostra", ma in quel periodo era ancora un frequentatore di salotti, aveva delle conoscenze altolocate, un'attività, un circuito che poteva anche essere diverso da quello dell'organizzazione criminale cui non era formalmente affiliato per cui -ritiene la sentenza- che l'iniziativa di Siino in favore dell'Onorevole Cuffaro potrebbe essere stata autonoma e del tutto indipendente da una specifica indicazione datagli in tal senso dall'Onorevole Mannino e quindi una espressione della sua attività di grande mediatore o*

comunque trovare anche radice in un'altra sensazione,riferita dal Siino, cioè la sua simpatia profonda per il Cuffaro; secondo la sentenza impugnata, il sostegno elettorale avrebbe potuto rappresentare insomma una iniziativa spontanea del Siino proprio per la simpatia che quest'ultimo nutriva nei confronti dell'Onorevole Cuffaro.

Questi a grandi linee sono gli elementi che riguardano il profilo degli appalti e dei contatti con Siino .

L'intermediazione del Vita relativa in specie alla presenza del Mannino sul territorio agrigentino si conclude per quanto riguarda le odierne vicende processuali con gli episodi relativi al clan Grassonelli perché si sostiene ,da parte dell'accusa, che vi sia stata una intermediazione del Vita per quanto riguarda gli episodi degli attentati alla segreteria di Sciacca.

(il Vita , si ricorda, è amico di vecchia data del Mannino,e tale legame è scevro da alcun condizionamento politico; e dice la sentenza impugnata, il Vita ed il Salamone sono dei personaggi che per estrazione familiare e socioculturale ,non avevano motivo di destare sospetti sulla loro mafiosità donde l'imputato non aveva motivo di nutrire dubbi su queste

persone per la loro latente mafiosità).

C'è una stagione di atti intimidatori che ,per la verità non riguardano solo la segreteria di Sciacca, ma anche altri presidi logistici perché l'imputato subisce ulteriori attentati, presso la sua segreteria di via Ventura, in Palermo, presso il comitato elettorale del Mannino medesimo in Misilmeri e ,sempre negli anni 90 - 91 in Monreale ; rinviene anche una corona di fiori recapitata in Piazza Unità D'Italia, dove abita (di cui parla Ricccardo Guazzelli ,ud.6.5.98 a proposito della famosa frase del Mannino ,quasi profetica,rivolta al maresciallo Guazzelli , poi ucciso il 6 aprile 92 "o ammazzano me o ammazzano Lima" (Riccardo Guazzelli). Gli attentati , specie la corona di fiori e l'incendio alla segreteria di via Modigliani in Sciacca, preoccupano infatti il maresciallo Guazzelli non solo per la incolumità personale del Mannino ma di altri esponenti politici di rilievo e per la grave tensione del momento tanto che il Guazzelli si attiva per chiedere all'ingegner Vetrano, di procurargli un appuntamento con il Mannino che si realizza a Palermo nei pressi delle segreteria di Via Ventura, (il Vetrano ricorda che egli era alla fine della propria sindacatura , fine 91, e che l'episodio della corona di fiori era da poco accaduto e quello dell'incendio da un po di tempo) :di questi attentati per esempio Brusca darebbe, secondo la sentenza impugnata ,una chiave di lettura diversa, sostenendo che in realtà era una sorta di manovra di

"depistaggio" perché la mafia voleva fare credere che la stagione stragista particolarmente crudele negli anni 92 (omicidio Lima ,Ignazio Salvo, Guazzeli) fosse di matrice politica e non mafiosa.

Invece Gioacchino La Barbera , esecutore della strage di Capaci ne dà una diversa lettura , la mafia voleva punire a tutto campo sia chi si era impegnato contro l'organizzazione criminale nel primo maxi i cui risultati erano stati assai pesanti (con l' eccidio di Capaci e Via D'Amelio , fallito attentato al Giudice Grasso, a Monreale) ovvero punire coloro che, un tempo disponibili , avevano tradito deludendo le aspettative di Cosa nostra e assumendo poi posizioni di contrasto (coloro che secondo Giuffrè "sputavano nel piatto ") come l 'onorevole Martelli che prima prometteva e poi proponeva il 41 bis (dalla reazione a questa ultima posizione dei politici sarebbero scaturiti l'omicidio Lima , marzo 92, di Ignazio Salvo settembre 92 , il mancato attentato ai figli di Andreotti,);il La Barbera avrebbe ricevuto un ambasciata da Bagarella per Salvatore Biondino, autista di Riina nel senso di indicare che "quella merce "sarebbe arrivata il venerdi verso le cinque ,cinque e mezzo ,in Via Ventura (era il Mannino che

soleva andare in Via ventura ,sede della sua segreteria politica a quell'ora tornando da Roma ,verbale sit del Mannino del 20 gennaio 94 acquisito sull'accordo delle parti all'udienza del 24.9.97 di audizione del La Barbera): la sentenza impugnata che non dà alcun peso all'episodio riferito dal La Barbera e tuttavia affronta il tema della stagione degli attentati tra le fine del 91 ed il 92 , e dinanzi alle possibili matrici degli attentati tra la causale dell' attentato - quale punizione per "tradimento" anche per i pesanti risultati del maxi (Giuffrè, La Barbera)- e quella (ben diversa) dell'impegno antimafia ,accredita una "terza via" che è quella del "depistaggio" che sarebbe suggerita dal Brusca - nel senso che si voleva disorientare gli inquirenti e l' opinione pubblica facendo credere che gli attentati avessero una matrice politica , ma le stesse dichiarazioni di Brusca sembrano accreditare la prima causale , piuttosto che quella del "depistaggio " proprio allorchè il Brusca accennando , con termini inequivocabili,alla sua indignazione dinanzi alle prese di posizione antimafia di quei politici vicini e disponibili con Cosa Nostra così si esprime :" tu dai del porco a me che sono mafioso ma in realtà tu che

mangi , fai clientelismo e poi parli di antimafia sei più porco di tutti " ed anche il Siino (ud.11. 12 .2.99 a proposito delle reazioni di Brusca quando Mannino faceva "sparate" contro Cosa nostra , riferisce dell'atteggiamento sarcastico di Brusca che ridacchiava dicendo " tal'è (guarda) a chistu (a questo) che prima si fa i fatti suoi "….(si richiama quanto affermato da Antonino Giuffrè di cui meglio appresso si dirà, a proposito delle reazione negativa di Provenzano alla richiesta di aiuto di Salvatore Catanese , che si rivolse al compaesano Giuffrè proprio a proposito degli attentati subiti dal Mannino, su espressa richiesta di un fratello di quest'ultimo, nel senso che "il capo dei capi" avrebbe inveito contro i politici che mangiano e sputano nel piatto , nella stagione in cui addirittura si meditava di uccidere Martelli , per il 41 bis , Salvo Andò o Vizzini -coloro che avevano tradito- ed il Brusca confermerà il La Barbera quanto agli appostamenti della segreteria di Via Ventura.

In questo clima si collocano gli attentati nella segreteria di Sciacca, in Via Modigliani e un attentato al negozio di una certa signora Daniela Misuraca che è la sorella della cognata dell'odierno imputato (Pasquale Mannino ha sposato una Misuraca

il cui padre è il capo dell'ufficio tecnico di Sciacca)effettivamente verificatisi nel dicembre 90 di cui riferisce Angelo Siino . Ricostruendo l'episodio la sentenza ipotizza che a seguito di una una pretesa intermediazione del Vita, il Siino sarebbe andato a trovare il boss Salvatore Di Ganci, capo famiglia di Sciacca ,sempre su sollecitazione del Vita, per chiedere quale fosse la matrice di questi attentati.

Di Ganci avrebbe negato la paternità degli attentati e anzi nell'occasione si sarebbe lamentato del fatto che si fossero già attivati alcuni mafiosi, non meglio identificati, (indicati come "amici di Chiusa Sclafani") che erano andati a trovarlo, provenendo appunto da Chiusa Sclafani per accertare la matrice degli attentati ed il Mannino non avesse invece attivato il solito canale di comunicazione "privilegiato" con il Di Ganci l' Ingegnere Misuraca (suocero del fratello). Su questo punto, la sentenza impugnata ritiene che questo incontro del Siino con il boss Salvatore Di Ganci -che nega la paternità degli attentati -sia stato frutto dell'intermediazione di Antonino Vita ,imprenditore legato da antica amicizia al Mannino che avrebbe potuto attivarsi autonomamente anche perché preoccupato per l'interferenza che tali atti intimidatori potevano avere sulla sua attività

imprenditoriale come sopra accennato per nulla esente da condizionamenti mafiosi.

Sulla specifica circostanza che sia stato presente all'incontro anche Brusca Giovanni recatasi appositamente a Sciacca con Siino , vi è stata una richiesta di riapertura dell'istruzione dibattimentale formulata da parte del Procuratore della Repubblica , nei motivi di gravame e ribadita in via preliminare dal PG ; Brusca Giovanni avrebbe assistito all'incontro in cui Di Ganci avrebbe negato la paternità degli attentati ,manifestando anzi fastidio per questo intervento dei mafiosi di Chiusa Sclafani e per la mancata attivazione del consueto canale di comunicazione che sarebbe stato costituito dall' ingegnere Misuraca, ma in realtà il Brusca, dice la sentenza, non riferisce questo episodio; rileva allora il Procuratore della Repubblica che il Brusca è stato sentito in un udienza precedente l'audizione del Siino che ha riferito l'episodio dell 'incontro con Di Gangi e quindi, per questa anteriorità cronologica della sua deposizione rispetto all' episodio riferito dal Siino, non c'è la possibilità di un riscontro con le dichiarazioni del Brusca donde l'indispensabilità di risentire il Brusca per conoscere il contenuto di

questa conversazione, e quali siano stati i canali che hanno consentito questo incontro e soprattutto (ed è questo il punto su cui si apre un contrasto tra la sentenza e i motivi di censura) quale sia stato il soggetto che abbia favorito questo incontro , che la sentenza impugnata, indica in Antonino Vita, ipotizzando una sua iniziativa autonoma (perchè preoccupato per la serena gestione della sua attività di impresa) nel senso che non sarebbe stato l'imputato a chiedere a Siino, seppur tramite il Vita, di andare a trovare Salvatore Di Ganci in Sciacca, ma lo stesso Vita, amico di vecchia data del Mannino ,dopo che quest'ultimo gli aveva esternato le sue preoccupazioni per questi atti intimidatori .Il Vita, persona legata a ambienti mafiosi di cui in un certo senso era succube (secondo il quadro delineato dalla sentenza prodotta dalla difesa che lo ha assolto dal reato di cui agli artt. 110, 416 bis cp) , preoccupato per questi particolari nuovi equilibri in un momento in cui si verificano profonde mutazioni nell'organigramma di Cosa Nostra alla fine degli anni 90, per la sua posizione imprenditoriale ,avrebbe potuto autonomamente determinarsi nel senso di rivolgersi al Siino , perché andasse a trovare Salvatore Di Ganci per verificare la

paternità degli attentati medesimi.(il Di Ganci negherà di essere l'autore o l'inspiratore degli attentati ed il Siino apprenderà poi da Giuseppe Grassonelli la vera matrice degli attentati "la Stidda" che voleva dare un segnale da un lato nel senso di far ricadere gli attentati su Cosa nostra - siamo nel dicembre 90 , gennaio 91 epoca di aspra guerra tra i due sodalizi - e dall'altro proporsi al Mannino come nuovo referente criminale) .

Quindi in questa ottica è stata ribadita la richiesta ex articolo 603 cpp di riapertura dell'istruzione dibattimentale.

La sentenza a proposito di questo incontro, a parte l'incertezza sulla iniziativa dell'incontro che potrebbe essere ascrivibile in via autonoma al Vita, osserva che il fatto che l'imputato abbia attivato dei canali istituzionali avendo denunciato subito i fatti all'autorità di P. S. per verificare la matrice degli attentati, sarebbe un elemento che escluderebbe la sua contiguità a ambienti mafiosi, così come la sua inconsapevolezza della provenienza degli attentati sarebbe la miglior riprova della sua inconsapevolezza della reale matrice degli attentati medesimi e quindi della sua lontananza da ambienti criminali. Su questo

punto il Procuratore generale rileva che è impensabile che l'imputato ,data la sua immagine di uomo pubblico, potesse astenersi dal denunciare i fatti all'autorità di P. S. ed osserva che la circostanza che l'imputato avesse cercato di dare a questi attentati una lettura non legata a ambienti criminali(in particolare a matrici di carattere mafioso) ma piuttosto di fatti occasionali o comunque quasi accidentali, non dolosi(in sede di dichiarazioni spontanee in appello il Mannino in effetti ribadisce il carattere accidentale dell'attentato, un semplice corto circuito, un incendio divampato nella sua segreteria di Sciacca posta nello stesso stabile di quello dove vivevano i suoi genitori la cui natura dolosa non è mai stata accertata ,vedi dichiarazioni spontanee in appello dopo le dichiarazioni di Giuffrè) appare sintomatica della sua volontà di dare a tali episodi una valenza assolutamente riduttiva e di svilirne la sicura matrice criminale : la Corte disponeva con ordinanza la riapertura dell'istruzione dibattimentale per l'audizione del Brusca e del Giuffrè. Il Brusca , sentito in video conferenza all'udienza del 1.12.2003 , pur ammettendo di conoscere il Di Ganci e di essere andato a trovare il Di Gangi a Sciacca insieme a Siino

“tantissime volte” anche per questioni che riguardavano gli interessi dell’imprenditore Vita di cui era risaputo, sul territorio, il rapporto privilegiato con il Mannino , ha ammesso di aver parlato degli attentati a Mannino ma in maniera “accademica “con il compaesano Siino senza uno specifico interesse per il Mannino medesimo ;non ha confermato l’episodio della visita a Di Ganci con Siino per lo specifico attentato alla segreteria di Sciacca ;dell’attentato parla Giuffrè Antonino che premettendo che il Mannino era considerata una “persona vicina e disponibile” riferisce dell’episodio di alcuni segni di croce su alcune poltrone nella segreteria di Agrigento del Mannino , a seguito del quale il fratello del Mannino avrebbe interessato Salvatore Catanese (compaesano del Giuffrè)e questi si sarebbe rivolto al Giuffrè per verificare la matrice degli attentati pregandolo di parlarne al Provenzano di cui il Giuffrè era la longa manus ; il Provenzano –al quale Giuffrè aveva girato la richiesta del Catanese - si sarebbe irrigidito ed avrebbe risposto in modo lapidario che considerava il Mannino uno dei politici che avevano tradito, uno “che prima mangia e poi sputa nel piatto” (pagina 65 , 90 – 91 Giuffrè “i politici quando si accendono i

riflettori fanno un passo indietro”) e che se lui se la sentiva si poteva assumere la responsabilità di sostenerlo ; Giuffrè non se la sentì di contraddire il Provenzano e disse al Catanese che non poteva fare nulla :Nino Giuffrè al riguardo parla di una lista di politici “a rischio” che avevano tradito Cosa Nostra Mannino, Lima, Nicolosi ed anche l’onorevole Martelli , ma il progetto omicida rimase un opera incompiuta perché fu ucciso solo il Lima .

La Procura Generale nel sottolineare l’impossibilità dell’ imputato di non attivare gli ordinari canali investigativi (insieme a quelli collaterali di natura mafiosa) richiama ,nei motivi di censura, una certa attività di depistaggio e di strumentalizzazione che l'imputato Onorevole Mannino avrebbe in passato attuato per cercare di strumentalizzare l'attività delle forze dell'ordine in relazione a alcune vicende di cui era stato protagonista come il famoso episodio delle **nozze Caruana - Parisi**, cui il Mannino fece da testimone (In data 10 settembre 1977 in Siculiana veniva celebrato il matrimonio tra Caruana Gerlando, figlio di Leonardo, detto Nenè , personaggio di notevole spessore mafioso e Parisi Maria Silvana) che ebbe una certo eco negli organi di stampa nei primi anni 90 ancorchè i fatti risalgano all'anno 77. (traendo la notizia origine dalle dichiarazioni di Rosario Spatola non escusso ancorchè sia pacifico e documentato

che il Mannino sia stato testimone di quelle nozze ,vedi certificato di nozze in atti).

I Caruana erano una famiglia originaria di Siculiana che aveva soggiornato a lungo in Canada,ed erano stati espulsi dal territorio nord americano perché soggetti indesiderabili ed erano tornati a Siculiana (nei primi anno 80 saranno sottoposti a misure di prevenzione ed indagati per traffico internazionale di stupefacenti).

L'Onorevole Mannino fu testimone di nozze, fatto accertato dalla certificazione di stato civile di questi giovani(sposo Caruana Gerlando – indicato da Francesco Di Carlo all ud del 30.1.97 come già "punciuto" e quindi iniziato ritualmente nel 76 prima delle nozze)e sposa la Parisi : questo episodio ,secondo la difesa ,sarebbe stato strumentalizzato dai suoi avversari politici perché in realtà l'imputato non fu testimone dello sposo che era il giovane Caruana - legato a ambienti mafiosi - ancorché allora la mafiosità della famiglia ,secondo la difesa, non fosse stata accertata e non fosse per nulla nota all'epoca delle nozze - ma fu solo testimone della sposa in quanto legato da vecchia amicizia al padre della sposa Parisi Domenico , politicante dc (ma la militanza dc del Parisi è ignota ai testi Capitano

Nevola e maresciallo Mastro Domenico).

Secondo la sentenza di primo grado ,la tesi che l'imputato sia stato testimone della sposa è plausibile perché la famiglia Caruana era appena rientrata dal Canada,e poi secondo le tradizioni del luogo , le organizzazioni di queste cerimonie vengono curate dalla famiglia della sposa ; comunque , afferma la sentenza impugnata, ancorché l'imputato si sia attivato per fare emergere una verità favorevole, cioè di essere stato testimone della sposa e non dello sposo, oppure si sia attivato per nascondere una verità a lui sfavorevole, cioè di essere stato testimone dello sposo, il fatto di attivarsi per cercare di orientare in un certo senso le risultanze di quell'indagine (che poi era sfociata nella sua iscrizione nel registro degli indagati per il reato di cui all’art416 bis) sarebbe un fatto seppur riprovevole dal punto di vista etico,e assolutamente deontologicamente non condivisibile, comunque giustificabile nell'ottica della tutela della sua immagine pubblica; quindi per la partecipazione a queste nozze - che secondo la difesa rappresenta un comportamento non inusuale degli uomini politici , ai quali specie negli ambienti di provincia è sovente chiesto di partecipare a cerimonie di questo genere,

per ragioni di prestigio anche senza particolari rapporti di vicinanza e di frequenza con i festeggiati - anche questa attività di eventuale orientamento, di strumentalizzazione delle forze dell'ordine, secondo la sentenza impugnata,costituirebbe una condotta rimarchevole sotto il profilo etico, ma non penalmente rilevante. Ovviamente questa impostazione è severamente censurata dal PM appellante che sottolinea che l'attività di forte strumentalizzazione degli organi di PG e di alcuni esponenti della Magistratura si sarebbe tradotta nell'occasione, addirittura nell'organizzazione di un vero "comitato di soccorso": Parisi Domenico padre della sposa , sarebbe andato motu proprio dagli inquirenti a dire che lui era legato da vecchia amicizia e militanza democristiana con l'Onorevole Mannino, mentre in realtà il Parisi non avrebbe mai rivestito specifici incarichi politici(testi Mastro Domenico e Nevola), il Parisi stesso avrebbe poi detto in dibattimento che lui in realtà non era andato spontaneamente, ma era stato convocato dalla PG.: anche il sacerdote Giuseppe Cuva che era stato officiante della cerimonia, sarebbe andato addirittura a dire che conosceva appena il Caruana, che era vero che Mannino era molto amico del

Parisi e nella requisitoria a cui i motivi d'appello rimandono si indica il Cuva come un vero esempio di comportamento omertoso (con riferimento all'udienza del 5.11.96 in cui il religioso afferma di aver appreso solo in modo vago e per sentito dire della esistenza della mafia di Siculiana e di non sapere nulla della fine violenta di Leonardo Caruana ucciso il 2 settembre 81, di cui ammette di aver celebrato i funerali); si evidenzia come nell'indagine il Mannino abbia in qualche modo, attivato il Procuratore Messana allora Procuratore della Repubblica di Sciacca e anche il Procuratore della Repubblica di Agrigento Dottor Vajola per cercare di favorire l'immediata archiviazione di questo procedimento ,disposta nell' arco di una ventina di giorni dalla iscrizione nel registro degli indagati , tempo record che il Pm appellante indica come un segno inequivocabile della strumentalizzazione dell'apparato istituzionale da parte dell imputato e che invece la difesa coglie come un positivo segnale della volontà di fare subito chiarezza sull'episodio dato il prestigio istituzionale dell imputato .(il dott. Vajola , è *indicato da Guazzelli Riccardo , sentito come teste all' ud. 5.2.98. come persona che il suo defunto padre*

maresciallo Guazzelli- vittima di Cosa Nostra ucciso nell aprile 92-, non stimava perché pavida e non lineare nelle investigazioni concernenti l'omicidio Reina tanto da aver indotto il defunto maresciallo ad una doppia refertazione ammorbidendo l'originale che il figlio Riccardo Guazzelli, aveva però conservato , con un nuovo rapporto, circostanza in qualche modo confermata dal maresciallo Mastro, che allude alla insoddisfazione del Vajola ed alla redazione di un rapporto meno " colorito" da parte del Guazzelli ,mentre il Messana ,secondo un manifesto apparso a Sciacca, prima di morire avrebbe fatto "l'ultimo favore" al Mannino nel senso che il Procuratore morì 15 giorni dopo l 'archiviazione del procedimento a carico del Mannino relativo alle nozze Caruana Parisi)

Il procedimento, relativo alle nozze Caruana Parisi in cui il Mannino era indagato ex art.416 bis cp secondo la prospettazione dell'accusa e secondo i dati documentali in atti sarebbe stato archiviato in tempo estremamente veloce, cioè dalla iscrizione nel registro degli indagati , 16 settembre 91 all'archiviazione del GIP dell'11 ottobre 91 sarebbe decorso un tempo di appena 25 giorni e sentendo il

Mannino ,cosa quantomeno inconsueta ,come teste , e tra l'altro, sarebbe secondo l'accusa , pure inconsueto che le indagini siano state svolte autonomamente dal Procuratore incompetente che era il Procuratore di Agrigento e poi trasmesse alla Procura di Sciacca. Le indagini traevano spunto dalle dichiarazioni di Rosario Spatola che avevano fatto scalpore perché richiamate in una trasmissione televisiva dell 'epoca denominata Samarcanda e sulle quali indagava la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, allora diretta dal dott. Paolo Borsellino ,caduto con gli uomini della scorta nell'eccidio di via D'Amelio del 19 luglio del 92; il troncone di inchiesta riguardante l'omicidio Reina era stato trasmesso ad Agrigento mentre quello concernete la vicenda delle nozze Caruana Parisi a Sciacca ma il Procuratore Vajola, avrebbe nonostante la sua incompetenza territoriale, convocato il sacerdote Cuva ed il Parisi , anche se le dichiarazioni di quest'ultimo sono raccolte come dichiarazioni spontanee rese con l'auspicio che vengano trasmesse alle autorità competenti .

Non può ignorarsi l'elevato valore sintomatico di tale episodio.

Non v'è dubbio che dei quattro testimoni di nozze, al primo posto,

nell'atto di matrimonio risultava la firma del Mannino (all'epoca deputato nazionale e componente della commissione parlamentare finanze e tesoro), che in tal modo veniva indicato o comunque appariva come testimone dello sposo. Può ritenersi senz'altro notoria la notevolissima "caratura" criminale dei Caruana, la cui appartenenza a "Cosa nostra" era già conosciuta all'epoca dei fatti.

Ed invero, dello spessore criminale della famiglia Caruana erano stati forniti ampi riscontri a mezzo di un rapporto elaborato nel 1974 dalla polizia canadese che indagava in merito ad un presunto traffico di sostanze stupefacenti tra l'Italia ed il Canada, organizzato da soggetti agrigentini e calabresi.

Nel predetto rapporto, si segnalava che in data 15 maggio 1972 Giuseppe Settecasi (rappresentante provinciale di "Cosa nostra" per Agrigento) si era recato a Montreal per incontrarsi, tra gli altri, proprio con Caruana Leonardo al fine di tentare una riconciliazione tra il Caruana stesso e tale Rizzuto Nicola. Peraltro, la vicinanza tra il Settecasi ed il Caruana – insieme al quale si era recato nel 1972 in varie località degli Stati uniti – era documentata anche a mezzo di materiale fotografico che ritrae il Caruana unitamente al Settecasi e ad altri esponenti mafiosi della provincia di Agrigento (quale, ad esempio, Salemi Carmelo).

Né, può affermarsi che il Mannino – già all'epoca politico di primario rilievo nella provincia di Agrigento e profondo

conoscitore di “cose e persone” operanti nel suo collegio elettorale – ignorasse lo spessore criminale dei Caruana e, in particolare, del padre dello sposo (Caruana Leonardo).

Altra partecipazione a “nozze sospette” è quella dell’ agosto 88 alle nozze di Anna Maria di Maida, figlia di Di Maida Vito ,militante Dc imparentato con soggetti mafiosi sottoposti a procedimento penale per fatti di sangue e con un fratello ucciso da Cosa Nostra (Vito Di Maida è nipote di Angelo Ciraolo, uomo d’onore della famiglia di Ravanusa , eliminato dalla Stidda – procedimento nei confronti di Alletto Croce ed altri e fratello di Vincenzo Di Maida ucciso nel 1979 :la sentenza ritiene irrilevante il fatto sia per la mancata conoscenza della mafiosità dei parenti del Di Maida sia per la preponderenza della colleganza politica con il di Maida che militava nelle file dc rispetto ad ogni altro elemento di valutazione .(partecipa alle nozze quale testimone anche l’onorevole Sinesio).

Per quanto riguarda questa pretesa vicinanza dell'imputato a esponenti delle istituzioni , si indicano anche altri episodi, come l'episodio dell’intervento in difesa del Mannino di un tale Antonino Vaccarino, soggetto vicino a Cosa nostra, che si colloca sempre nell’ambito della vicenda delle nozze Caruana Parisi :Vaccarino Tonino è un esponente democristiano che era stato Sindaco di Castelvetrano e

che si era presentato spontaneamente al Procuratore della Repubblica di Sciacca con una lettera in difesa dell'Onorevole Mannino e del Cavaliere Passanante Nenè contro le affermazioni del pentito Rosario Spatola :il Vaccarino sentito il 24.9.98 (condannato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti) dichiarerà di essere stato spinto alla redazione della lettera "dalla sua coscienza di cittadino di uno stato democratico " ancorchè non risulti che in altre occasioni si sia attivato per altri cittadini che riteneva ingiustamente accusati ,andando alla procura di Marsala ed a quella di Sciacca per tutelare la memoria de cavaliere Nenè Passanante (di cui si è già parlato prima a proposito dei contatti della "famiglia" di Castelvetrano con il Notaio Ferraro e con suo padre Natale) ingiustamente accusato , per il Vaccarino di mafiosità "confuso forse con altre 45 razze di Passanante a Castelvetrano" e per negare che questi avesse incontrato il Mannino (in Campobello per alcuni ringraziamenti elettorali) in quanto proprio Nenè Passanante ,poco prima di morire di infarto, gli avrebbe anzi rimproverato di non avergli mai presentato personalità politiche di rilievo come Mannino e Peppe La Loggia(di Vaccarino parla

Leoluca Orlando come collettore di voti mafiosi); *Passananate Nenè soggetto legato a Cosa Nostra ma non formalmente, massone, è indicato anche da Siino ud,12.2.99 come intimo dei mafiosi di San Giuseppe jato con cui si intratteneva quando si recava in quel centro per incontrare una donna. Il Siino indicherà poi il Vaccarino , suo compagno di detenzione a termini Imerese, poi condannato in via definitiva per traffico di stupefacenti (vedi capitano Nardi ud 2.7.99) come ingiustamente accusato di essere il capo della famiglia ,per motivi di ritorsione, da tale Calcara per ragioni passionali relativi ad una relazione adulterina del Vaccarino con la moglie dello stesso Calcara (ma in "eccelsi" rapporti con il Mannino p.117 Siino). Complessivamente questa vicenda Caruana Parisi viene vista nell'ottica accusatoria come una mobilitazione di diversi personaggi strumentalizzati dal Mannino al fine di scagionarsi da una incresciosa situazione che lo vedeva vicino a questa famiglia Caruana ,così fortemente intrisa di legami mafiosi. Il Vaccarino ,condannato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ed assolto in appello dall'accusa di cui all art.416 bis , conosce*

sicuramente i Mannino ed è un sostenitore del Cardinale (teste Cardinale)

Sullo spessore criminale dei Caruana , questa Corte osserva che :

Il Caruana Leonardo (padre dello sposo) era andato al soggiorno obbligato per effetto del decreto di sottoposizione del Tribunale di Agrigento del 14.7.78 /teste Colonnello Arena dell'udienza 21.12.96) rimase al soggiorno obbligato dal 4.8.78 al 21 luglio 81 (pagina 190 e 81 teste Colonnello Arena) e verrà ucciso il 2 settembre 81 il giorno delle nozze del figlio Gaspare : la brevità del tempo trascorso tra le nozze del figlio Gerlando 1977 e la sottoposizione del Caruana alla grave misura del soggiorno obbligato di durata triennale ,fa apparire assai improbabile la assoluta ignoranza della pericolosità sociale del Caruana Leonardo da parte del Mannino considerato che i Caruana erano già stati espulsi dal territorio canadese e che la zona tra Agrigento e Sciacca (il paese di Siculiana era proprio su questo asse geografico) costituiva il baricentro politico dell'epoca del Mannino dato che lo spostamento dell'asse su Palermo si verifica solo nei primi anni 80 ; v'è poi da considerare il dichiarato rapporto di amicizia tra il

Mannino ed il Parisi e lo stretto legame tra quest'ultimo ed il consuocero Caruana Leonardo che emerge dalla deposizione del colonnello Arena ed in parte dello stesso Parisi Domenico ; il primo sentito come teste , allorchè riferisce degli accertamenti effettuati sul periodo di soggiorno obbligato a Pescina dei Marsi del Caruana Leonardo ,ricorda che questi riceveva la visita dei membri della famiglia Parisi all'hotel Filippone ed in particolare di Parisi Domenico e dei figli Gerlando,Gaspare ed Annamaria e della nuora Maria Silvana Parisi , nominativi da lui rilevati dai registri dell albergo, come ospiti della struttura nello stesso periodo(il Parisi ammetterà di essere andato a salutare il consuocero di ritorno da Fiuggi negando però la compresenza dei figli del Caruana e di sua figlia Maria Silvana) . il colonnello Arena, teste della cui attendibilità non vi è il minimo motivo di dubitare , ha infatti in proposito riferito un episodio di cui non è cenno nella sentenza impugnata e che merita di essere preso in considerazione perché accredita la tesi della anomala ed ingiustificata accelarazione delle indagini da parte della Procura di Sciacca in ordine alla vicenda delle nozze Caruana Parisi : il 20 settembre 91 era stato ricevuto dalla

Procura un esposto anonimo (che da indagini successive parrebbe attribuibile ai Capizzi, famiglia mafiosa di Ribera) dove oltre all' organigramma delle famiglie mafiose della zona diviso per Comune,sia accenna ad un soggiorno del Mannino insieme ad un sorvegliato speciale in un albergo della Marsica e dei pretesi rapporti del Mannino con altri personaggi mafiosi dell agrigentino; all'ufficiale in data 30 settembre 91 viene conferito l'incarico di effettuare,senza possibilità di delega, le indagini entro due giorni: il colonnello Arena si recherà personalmente in Abruzzo ed effettuerà un indagine limitata ed incompleta per ragioni di tempo solo su alcuni alberghi delle Marsica dalla quale non troverà alcun riscontro la notizia della presenza del Mannino nel periodo di soggiorno del Caruana ma risulterà che all' hotel Filippone hanno soggiornato contemporaneamente i suoi figli ed affini tra cui il Parisi come sopra indicato ed il 3 ottobre 91 verrà depositato il rapporto informativo (ed l'11 ottobre 91 sarà emesso il decreto di archiviazione) nonostante l'incompletezza dell' accertamento per la ristrettezza dei termini; il Procuratore della Repubblica di Sciacca Messana subito dopo l' archiviazone promuoverà l azione penale nei

confronti dello Spatola per calunnia : l'esito di tale indagine se ovviamente non ha alcun rilievo in ordine alla pretesa compresenza del Mannino e del Caruana a Pescina nel periodo di soggiorno obbligato di quest'ulitmo, è tuttavia un elemento di sicuro riscontro alla tesi dell'anomala accelerazione dei tempi di indagine specie considerato che trattasi di accertamenti relativi a fatti avvenuti oltre un decennio prima , trattandosi di indagini eseguite nel 91 per fatti avvenuti tra il 78 e ed il luglio 81, ed è sicuramente indicativa degli stretti rapporti tra il Parisi Domenico ed il Caruna Leonardo che il primo aveva raggiunto anche nel luogo di soggiorno obbligato (anche Gerlando Caruana , lo sposo ,nell'81 andrà al soggiorno obbligato ad Ascoli Piceno)

Sulla deviazione delle indagini da un percorso lineare merita attenzione la deposizione del capitano Nevola sempre a proposito del matrimonio Caruana Parisi (pag,54) che indica che per lo sposo furono testimoni Mannino e la signora Assunta Cimino di Porto Empedocle per la sposa Scaduto Vincenzo e Zambito Francesca , e che egli aveva effettuato una prima indagine ,nell'81 su delega del colonnello La Manna e di cui aveva parlato con il capitano Satariale

(indagine verosimilmente pertinente al processo Ferro + 44); alla fine di settembre 91, e quindi a distanza di dieci anni il colonnello Arena andò a trovarlo a Catania dove il Nevola si trovava ammalato per fargli redigere una relazione o meglio una sorta di dichiarazione spontanea che non desse per scontate tali risultanze(pagine 57) nel senso che mettesse in discussione che il Mannino fosse stato teste dello sposo e non della sposa stante l'impostazione tipografica del certificato che rendeva incerta tale collocazione ; in realtà nel certificato di stato civile i nomi dei testi sono suddivisi su due file due a sinistra e due a destra mentre nel certificato rilasciato dalla diocesi sono tutti indicati di seguito e secondo la difesa è una mera illazione l'attribuzione allo sposo del nominativo del Mannino quale teste sol perché indicato per primo , collocazione verosimilmente attribuibile all 'importanza del personaggio .

Su queste nozze la sentenza conclude ritenendo che se è anche verosimile che il Mannino conoscesse lo spessore mafioso dei Caruana (strettamente legati al Settecasi ed a Colletti Carmelo) tale vicinanza e condiscendenza quand'anche fosse indizio di un patto

politico elettorale si esaurirebbe nell' settembre 81 data di omicidio di Leonardo, detto Nenè ,Caruana ed anteriore all' introduzione dell'articolo 416 bis cp e,non sarebbe supportato dalla dimostrazione del contenuto del patto e delle promesse del Mannino e della loro rilevanza causale per l'organizzazione mafiosa né di consapevoli condotte positive di contributo a Cosa Nostra poste in essere in tempi successivi " la qual cosa se fosse provata avrebbe l'effetto di fa rivivere quelle condotte sotto il profilo della permanenza del reato e della comprensione logica degli episodi" pag.131 sentenza); la sentenza trascura di considerare che il figlio di Nenè Caruana Gerlando ,già "puncuito" all epoca delle nozze,raccoglie l'eredità mafiosa del padre Leonardo(la sua pericolosità sociale è acclarata dal menzionato provvedimento che lo assegna al soggiorno obbligato ad Ascoli Piceno).

Per quanto riguarda questa vicinanza a esponenti delle istituzioni si indicano - sempre da parte dell'accusa - altre attività che riguarderebbero alcuni favori concessi a personaggi vicini a personalità di rilievo istituzionale : il **procuratore della Repubblica di Sciacca** Rosario Messana,aveva un cugino un certo

Rosario Messana suo omonimo, soggetto poi condannato ex articolo 416 bis. Il suddetto Messana che aveva avuto dal Siino alcuni appalti nel comprensorio di Sicilia, in particolare di Sambuca di Sicilia ,avrebbe detto al Siino che c'era stato un esposto anonimo che denunciava questa indebita aggiudicazione di appalti nel comprensorio (l'esposto parlava di Salamone ,Micciché e Scifo, favoriti dal Mannino e di cui parla pure il pentito Sciabica) che l'Onorevole Mannino era ben consapevole di tutta questa vicenda, ma era meglio parlargliene ma che suo cugino il Procuratore, soggetto cui lui sarebbe stato molto legato ,aveva strappato l'esposto anonimo : di questa vicenda il Siino dà una indicazione molto dettagliata indicando anche riferimenti spaziali e temporali (in particolare circa il luogo dove era ubicato l'ufficio del Messana imprenditore). Il Siino parla anche del recupero di 300 pecore rubate al Messana, recupero avvenuto su delega di Pippo Madonia, allora latitante nel Nord Italia ; il furto era avvenuto a Santa Caterina Vilaermosa per cui erano state interessate le "famiglie" del luogo(Tano Pacino, fratelli Ribisi) ed addirittura avrebbe dovuto essere vendicato con l'uccisione dei fratelli Pirrello(vedi maresciallo De

Donno): le pecore erano possedute in società dal Messana Rosario e da Di Ganci Salvatore (il cui genero era stato cresimato dal Mannino).

Questa complessiva invadenza dell'imputato verso i rappresentanti delle istituzioni viene vista dall'accusa come elemento fortemente negativo quando nella parte generale dei motivi di censura , insieme a tutte le doglianze , denuncia anche le menzogne dell'imputato, le sue attività di depistaggio e di indebita interferenza sul funzionamento dell' apparato istituzionale (in particolare per le attività di indagine sulla vicenda delle nozze Parisi – Caruna)come elementi fortemente indizianti dell'attività di concorso esterno.

Per quanto attiene a questo **periodo storico 91 - 92 c**i sono ancora altri episodi(legati a personaggi che gravitano nel territorio di Sciacca) che vengono letti in modo diverso dalla sentenza impugnata e dalla requisitoria del Pubblico Ministero ,richiamata nei motivi di censura, alcune conversazioni tra alcuni personaggi la cui mafiosità è stata accertata con sentenza irrevocabile, Ambla Ignazio , Di Mino Accursio e quel Messana Rosario omonimo del Procuratore di Sciacca (intercettazioni del novembre 92).

I presunti rapporti tra il Mannino ed esponenti del sodalizio mafioso denominato "Cosa nostra" di Sciacca (centro dove viveva la famiglia dell'imputato e dove lo stesso aveva ricoperto la carica di consigliere comunale sino al 4 agosto 1992 nonché quella di presidente dell'ordine degli avvocati e dei procuratori legali), sono emersi nel corso delle indagini condotte nell'ambito del procedimento c.d. Avana (conclusosi in primo grado con la condanna per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. di numerosi esponenti mafiosi delle "famiglie" di Sciacca e di altri comuni limitrofi).

In particolare, nel corso di una intercettazione telefonica intercorsa tra Ambla Ignazio e Dimino Accursio (entrambi condannati nel proc. Avana per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.), traspare il collegamento tra Calogero Mannino e Salvatore Di Ganci (ritenuto il capo della "famiglia" mafiosa di Sciacca e condannato dal Tribunale di Sciacca per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.).

Queste persone parlano di un episodio che riguarda una certa Colletti Accursia, parente di Di Mino Accursio che è stata licenziata da **una banca il Credito Emiliano** ,per fatti che non sono mai stati esattamente

individuati : comunque in relazione a questa vicenda lavoristica si manifesta forte il risentimento per questa iniziativa della banca e i due mafiosi poi conversando si interrogano sull'opportunità di attivare quale canale l'Onorevole Mannino oppure di attivare altri tipi di canali legali, con l'avallo di Salvatore Di Ganci. Cosi' il Dimino ". . . ora voglio vedere dobbiamo disturbare Mannino , ora io vado a disturbare Mannino direttamente "

Di questa vicenda la sentenza impugnata dà una lettura che ne esclude la valenza accusatoria, in quanto il fatto che poi sia stato in realtà attivato il canale legale perché vi sarebbe stato un ricorso al giudice del lavoro e che poi tutto sommato non ci sia stata una reale controprestazione per questa eventuale mediazione escluderebbe la valenza indiziale dell'episodio considerato peraltro ,secondo la sentenza impugnata ,che il Mannino per la sua posizione pubblica era spesso destinatario di richieste della collettività e quindi il fatto che gli fossero state rivolte questo tipo di richieste non ne indicava la sua contiguità a ambienti mafiosi. Inoltre mancherebbe la rilevanza causale a favore della intera organizzazione anzichè del singolo mafioso. Nelle intercettazioni si coglie un

certo malumore dei tre mafiosi Messana, Ambla, Di Mino nei confronti di Mannino tra la fine del 92 ed i primi del 93 (febbraio 93) in quanto una volta accesi i riflettori (vedi anche Giuffrè ,) ed iniziati i guai giudiziari si dolevano del mancato riscontro di richieste di favori (anche Siino udienza del 12.2.99 così si esprime " come noi lo aiutiamo e lui trova un diavolo per ogni cosa " riferendosi a posti di lavoro ed altri favori non elargiti dal Mannino , pag.92) mentre Di Ganci non parlava male di Mannino ; gli interlocutori poi si dolevano dell'appoggio del Mannino al nuovo Procuratore della Repubblica di Sciacca (nominato dopo la morte del Messana Rosario deceduto in attività di servizio) Carmelo Carrara ,che era "tinto"(termine che nel linguaggio dialettale indica una persona cattiva e di malanimo , qui evidentemente da intendersi, in bocca ad esponenti mafiosi ,nel senso di persona invisa e comunque ostile all'organizzazione criminale) e della inettitudine di Pasquale Mannino , fratello dell imputato e direttore delle terme di Sciacca che prendeva decisioni "non concordate" e di Roberto Mannino , altro fratello dell'imputato ,dirigente Cisl che non dava riscontro a certe richieste ,tanto che gli interlocutori

minacciavano di piazzarsi sotto la segreteria e distruggerli. La sentenza ritiene non provati rapporti causalmemte rilevanti con la famiglia mafiosa di Sciacca nel senso che i singoli favori ,come da intercettazioni ambientali fino al 90 (pagina 383),parrebbero rindondare a vantaggio dei singoli e non dell'associazione criminale.

L'accusa delinea una piena disponibilità dell'imputato fino al 90 ad interagire, fino a che verso la fine del 92 , epoca post stragista (Stragi di Capaci e via D'Amelio ,omicidio Lima nel marzo 92 , omicidio Salvo e del maresciallo Guazzelli aprile 92) si verifica un distacco determinato dalla paura, anche per i primi guai giudiziari, per il fiorire di esposti ma anche per lo spostamento del baricentro politico del Mannino da Sciacca a Palermo e per il mutamento del clima politico .

Per quanto riguarda sempre la sua presenza sul territorio agrigentino ,**negli anni 90 92** ,risolta positivamente la questione preliminare accennata all'inizio ,dell'inclusione nella definizione "Cosa Nostra" dei pretesi contatti dell'imputato con la "Stidda" nel senso della sussumbilità delle condotte sotto il paradigma di Cosa Nostra per l'avvenuta

ricompattazione della Stidda nelle file di Cosa nostra all'epoca dei fatti (1991 -1992) appare opportuno approfondire l esame dei fatti concernenti detti pretesi rapporti, e gli attentati degli anni 91-92 , non adeguatamente esplorati dalla sentenza impugnata per la diversa soluzione data alla questione preliminare .Proprio in relazione a questi attentati intimidatori in cui sarebbe maturato l' incontro tra il Siino e il boss di Sciacca Salvatore Di Ganci che sarebbe stato mediato dal Vita - si discute se autonomamente o per pressione del Mannino- ed in cui Salvatore Di Ganci nega la paternità dell'episodio, -risposta alla quale il Siino per la verità sulle prime avrebbe stentato a credere pensando che in realtà il Di Ganci non volesse ammetterlo - deve osservarsi che l'episodio non ha trovato riscontro nella deposizione di Giovanni Brusca , in sede di riapertura dell'istruzione dibattimentale (udienza del 1.12.2003) che pure ammette frequenti viaggi a Sciacca con Siino per andare a trovare Di Gangi e di avere parlato degli attentati in maniera "accademica" con il Siino.

Il Siino afferma che -essendo stato detenuto nel carcere di Termini Imerese con Giuseppe Grassonelli avrebbe appreso che in realtà quella risposta del Di Ganci sarebbe stata

sincera perché l'attentato dinamitardo era stato organizzato dal clan dei Grassonelli che volevano dare un segnale a Mannino per far ricadere l'attentato su Cosa Nostra e cercare un avvicinamento politico ; in effetti la codentenzione dei due nel medesimo periodo nel carcere di Termini Imerese è accertata e documentata. Secondo la prospettazione dell'accusa questo segnale veniva dato dai Grassonelli ,perché erano il gruppo emergente di quella famosa Stidda che si era costituita nella Sicilia sud occidentale (vista in maniera diversa dall'accusa e dalla sentenza impugnata perché, secondo la sentenza ,sarebbe una propaggine del tutto autonoma da Cosa Nostra, di cui diviene antagonista, secondo la prospettazione accusatoria, è una associazione inizialmente diversa e antagonista che poi si sarebbe perfettamente omologata a Cosa Nostra tanto che Siino e Grassonelli parlano nel carcere di Termini quasi come uomini d'onore,linguaggio precluso tra organizzazioni ontologicamente diverse).

Allora il Grassonelli, conversando con il Siino , ammette di essere stato l'autore di questi attentati proprio per dare un segnale a Mannino per cercare di avere un contatto, per avere in cambio finanziamenti, appalti e altre utilità.

Secondo la sentenza impugnata , intanto non vi sarebbe

prova che il contatto sia stato realizzato e sarebbe *mancata una effettiva controprestazione* perché poi non ci sarebbero condotte concrete che testimonierebbero la aggiudicazione di appalti a persone vicine al clan dei **Grassonelli** a prescindere da alcuni episodi isolati che vengono considerati dalla sentenza come piccoli favori a beneficio di singoli esponenti e non dell'intero clan, come a esempio la lottizzazione di un terreno a Palma di Montechiaro o il trasferimento di una guardia carceraria che sarebbe stato sollecitato al Mannnino (e poi attuato) da Salvatore Grassonelli che cosi si ingraziava i favori di altro agente di custodia ,tale Cutaia di Agrigento che aveva un ruolo importante per quanto attiene ai colloqui in carcere ; il Cutaia era in debito con Salvatore Grassoneli per tale favore (Calafato Giovanni ud.28.4.98); questi episodi vengono considerati fatti isolati che non ridondano a beneficio dell'intero sodalizio ma del singolo esponente. Vi sono ancora i favori richiesti al Ministro da Giuseppe Salemi, con l'intermediazione di Enzo Lattuca (Giuseppe Salemi ,udienza del 14.3.97) ; Giuseppe Salemi è un narcotrafficante di rilievo(lo spaccio di stupefacenti è l'attività principale della Stidda): accenna al traffico di ben cinquemila chili di hascisc e 170.000

chili di cocaina ed adopera il suo peschereccio per il traffico di droga in particolare dalla Sardegna e dal Marocco (viene arrestato nel 92, e si pente nel 94);è socio nell'impresa di navigazione di tale Francesco Cozzo Basile,parente dei Grassonelli(genero di Giuseppe Grassonelli)con cui è in buoni rapporti, è cugino di Enzo Lattuca (marito di sua cugina Salemi Cecilia), che è stato poi condannato per favoreggiamento verso Giuseppe Grassonelli ed assolto in Cassazione dall'accusa ex art.416 bis cp ; il citato Enzo Lattuca [2]è un soggetto ben introdotto nella segreteria politica di Mannino di Agrigento con cui aveva una notevole dimestichezza come ammette la sentenza impugnata ; il Lattuca sosterrà l'imputato nelle elezioni regionali del 91 ,ed il fratello Pasquale, (che prenderà 50.000 voti e sarà primo ,seguito da Sciangula ,e nelle nazionali del 92 lo stesso Mannino) ;il Salemi Giuseppe , con l'intermediazione del cugino Lattuca Vincenzo, intendeva interessare il Mannino per farsi "svincolare" (alias dissequestrare)un peschereccio sequestratogli in Marocco nei primi mesi del 92 (data certa perché poi viene arrestato)e viene accompagnato dal Lattuca nella segreteria di Agrigento

2 che all'udienza del 1 4.98 , quale imputato di reato connesso ,si è avvalso della facoltà di non rispondere

del Ministro Mannino dove il Lattuca mostra assoluta familiarità con il personale addetto alla segreteria con cui lui si intrattiene e scherza e che si attiva subito tentando di rintracciare il Ministro per telefono ma il Ministro non c'era e non viene rintracciato: la richiesta non ebbe seguito come riferitogli da un parente Vincenzo Salemi *perché il momento era difficile vi erano stati degli arresti e l'onorevole non poteva .* Leonardo Canino(ud 29.4.97 , mancato esecutore dell'omicidio Guazzelli, ospite di Giuseppe Grassonelli) parla della intima familiarità dei Grassonelli con il citato Lattuca Enzo dato che anche le madri si frequentavano. Grassonelli Giuseppe aveva indicato al Canino- che era stato ospite a casa Grassonelli pernottando lì - Enzo Lattuca come il suo referente presso il Mannino invitandolo a non parlare dinanzi a lui di fatti di sangue perché il Lattuca si occupava solo di politica e di appalti (affari) ; il Grassonelli in un occasione avrebbe telefonato al Mannino adoperando un telefono cellulare dopo avergli mandato con anticipo e di persona Enzo Lattuca e sempre Giuseppe Grassonelli doveva intercedere presso il Ministro per far esonerare il Canino dal servizio militare , raccomandazione poi non più necessaria

perché il Canino era risultato in soprannumero ; poi vi sarebbe stato l'interessamento del Mannino per un appalto Sip per scoraggiare un impresa concorrente dei Grassonelli, poi non realizzato (tanto che si sarebbe fatto ricorso alle intimidazioni).

Vi è ancora un'altra condotta ,secondo la sentenza impugnata,la cui valenza accusatoria sarebbe insignificante che sarebbe consistita nell'avvicinamento del Mannino da parte del Grassonelli per l'aggiustamento del processo a carico dei responsabili dell'omicidio del magistrato Rosario Livatino, giudice del Tribunale di Agrigento, trucidato dalla mafia sulla strada Caltanissetta Agrigento.

Circa un mese prima delle elezioni politiche del 1992, Il Benvenuto Croce aveva chiesto al Grassonelli di intercedere presso il Mannino al fine di "alleggerire" la posizione processuale di Pace Domenico ed Amico Paolo, nei cui confronti si stava celebrando a Caltanissetta il processo per l'omicidio del giudice Livatino; il Grassonelli gli precisava che avrebbe parlato con il Mannino nel giro di pochi giorni, in quanto avrebbe dovuto incontrarlo di persona per essere stato dallo stesso invitato a partecipare ad una riunione che si sarebbe tenuta presso una villa di proprietà della suocera del Mannino – sita in una zona di mare tra Porto Empedocle e Realmonte – per discutere dell'appoggio elettorale che l'organizzazione poteva dargli e della

contropartita da richiedere. Recatosi dopo qualche giorno dal Grassonelli, questi gli riferì che alla suddetta riunione avevano partecipato, oltre allo stesso, anche Lattuca Enzo, uno dei fratelli Traina ed il Mannino ;la natura dell'incontro era certamente riservata, in quanto all'epoca il Grassonelli si era reso irreperibile.

Lo stesso Benvenuto , su invito del Grassonelli, si era attivato presso i suoi consociati per procurare voti al Mannino; e la contropartita assicurata al gruppo di Benvenuto per il sostegno elettorale accordato, sarebbe consistita in finanziamenti per la costituzione di cooperative, assegnazioni di appalti, nonché nella promessa di una serie di lavori da effettuare a Palma Montechiaro. Grassonelli Giuseppe avrebbe quindi cercato, su indicazione di Benvenuto Croce (ud 28 aprile 97) un contatto con il Mannino per cercare di "ammorbidire " il processo Livatino e lo avrebbe raggiunto nella villa di Porto Empedocle che è di proprietà dei suoceri del Mannino (e questo perché Giuseppe Grassonelli si era reso irreperibile in quanto "allargato" ,termine che nel linguaggio mafioso significa -come spiega il Benvenuto -che pur non essendo ancora latitante si comporta come tale, tentando di diversificare i suoi movimenti) ma Mannino avrebbe dato risposta negativa *perché il momento era difficile e vi erano stati degli arresti garantendo tuttavia il suo appoggio ,negato per l'aggiustamento del processo , per finanziamenti destinati a*

cooperative ed appalti ma in cambio chiedeva voti per le nazionali del 92 per le quali il Benvenuto, superkiller che si è autoccausato di 80 delitti, interessava le sue zone di influenza Canicattì , Camastra, Palma di Montechiaro . Vincenzo Lattuca, detto Enzo ,aveva rapporti frequenti con Mannino e la sua segreteria politica di Agrigento ,"era strettissimo con l'onorevole Mannino" (pagina 62 Benevenuto ud.28 aprile 97) ; anche le dichiarazioni di Giuseppe Salemi evidenziano la abituale frequentazione delle segreteria politica del Mannino da parte del Lattuca che era ben noto al personale e ben introdotto tant'è che alla sua richiesta le segretarie si attivano per rintracciare per telefono il Ministro . Pasquale Salemi, udienza del 30.10.98 , delinea meglio l'intensità dei rapporti Lattuca Grassonelli , di natura affettiva ma anche economica dato che vi sarebbe stata una relazione sentimentale tra la madre del Lattuca , ed uno dei Grassonelli, forse Gigi e che lo stesso Enzo Lattuca, cugino del Salemi, aveva una relazione con una congiunta dei Grassoneli ,madre di due gemelli, ed ancora perchè il Lattuca era titolare di alcuni autoarticolati in società con i Grassonelli e con tale Traina(avevano avuto anche appalti dalla Icori , società vicina ad ambienti mafiosi di cui si è fatto cenno a proposito della vicenda Salemi Virone e della Samovi, agli stessi riconducibile e di cui pure parla Nino Giuffrè). Il Lattuca frequentava dunque assiduamente Mannino e la sua segreteria e sarebbe andato a

trovarlo a Roma per una questione relativa alla licenza di un peschereccio avendo il Lattuca pure svolto tale attività ed ancora gli avrebbe chiesto di agevolarlo per la licenze degli autoarticolati ,gli avrebbe raccomandato varie cose tra cui posizioni pensionistiche e lo appoggiò e chiese voti in suo favore per la campagna del 92 alle nazionali. Anche qui la sentenza sminuisce la valenza indiziaria dell'episodio del tentato aggiustamento del processo Livatino perché afferma che proprio la risposta negativa dell'Onorevole testimonia le distanze prese dall'imputato da questo tipo di sollecitazioni e quindi la sua lontananza dall' organizzazione criminale. I suddetti intercorsi "contatti" tra il Grassonelli ed il Mannino hanno trovato, un riscontro documentale. Dall'analisi dei tabulati riepilogativi del flusso telefonico in uscita relativo all'utenza cellulare in uso a Grassonelli Giuseppe, è emerso che, tra le utenze chiamate da quel cellulare, figura anche quella n. 091/300562 intestata a Mannino Calogero (via Ventura n. 1, palazzo ESPI, Palermo).

Ebbene, la predetta utenza, che risulta regolarmente inserita nell'elenco telefonico, era stata composta per ben nove volte in un lasso di tempo intercorrente tra il 17 dicembre 1991 ed il 15 gennaio 1992

L'accusa valorizza le risultanze degli accertamenti in ordine alle nove telefonate che sarebbero partite dall'utenza telefonica di Giuseppe Grassonelli che

vengono ricevute dalla segreteria dell'Onorevole Mannino (vedi testi Maresciallo Cumbo ud.6.11.98 e capitano Irpone 5.11.98) ma solo una quando Mannino è in Sicilia, anche se forse a quell'ora si trovava a Sciacca (Il capitano Irpone riferisce delle indagini a proposito del Canino che narra l'episodio dell'esonero dal servizio militare e che il Mannino "lo avevano nella mani "e del Benvenuto Croce che parla della assidua campagna elettorale per il 92 su Palma ,dominio del Benvenuto, e Porto Empedocle dominio dei Grassonelli ; riporta i voti e l'accordo sottobanco delineato da Benvenuto Croce secondo cui il Mannino ,in cambio di voti(patto di scambio) avrebbe fatto avere lavori ,ai Messina - Albanese ,storicamente appartenenti a Cosa Nostra e questi a loro volta avrebbero acquistato materiali dai Grassonelli ex Stiddari ,cosi ricomponendosi definitivamente, anche sotto il profilo affaristico, il conflitto tra i due sodalizi in quanto, secondo indicazioni di vertice, si volevano riassorbire in Cosa nostra le frange stiddare).Il dato telefonico (dato documentale) dall'accusa, viene interpretato come il segno di una sequenza in cui alla sollecitazione intimidatoria per dare un segnale di questa nuova organizzazione

emergente sarebbe seguito un contatto effettivo ripetuto e costante documentato da queste telefonate la cui durata fra l'altro ,in alcuni casi, non sarebbe stata trascurabile perché era di qualche minuto e quindi non era lo scambio di una semplice domanda e risposta. La valenza di questi contatti telefonici viene invece sminuita dalla sentenza o comunque considerata quasi irrilevante perché - sostiene la sentenza impugnata - se è vero che ci sono state queste 9 telefonate in giorni diversi, queste sarebbero pervenute alla segreteria dell'Onorevole Mannino quando lui era fuori sede perché in quel periodo era stato eletto al Parlamento Nazionale ed in quei giorni non si trovava a Palermo. Quindi è escluso che i Grassonelli abbiano potuto parlare con lui, avrebbero potuto parlare con esponenti della segreteria politica di via Ventura e siccome non sono noti i contenuti delle conversazioni potrebbero anche aver potuto parlare per motivi personali con esponenti della segreteria politica e comunque avrebbero anche potuto presentarsi sotto falso nome e quindi il collegamento telefonico non è indicativo di un contatto che possa valere, sempre secondo la sentenza impugnata, a configurare un episodio idoneo a sussumersi sotto il paradigma del

concorso esterno.

In ultimo la sentenza esclude anche la valenza indiziaria dei pretesi contatti dell'imputato con la **massoneria** in particolare con alcuni soggetti come Ferraro Pietro che era massone ed altri soggetti legati alla massoneria (Giovanni Miceli, Angelo Siino , Saverio Vetrano)perché secondo la sentenza non vi sarebbe prova di una refluenza effettiva di questa appartenenza, di questa affiliazione massonica di questi soggetti con le attività di Cosa Nostra. L'unico episodio che secondo la sentenza sarebbe indicativo di un certo favoritismo per la massoneria sarebbe stata l'elargizione di un contributo a un personaggio, un certo Grimaudo Giovanni esponente della loggia **Scontrino di Trapani** , in cui confluivano alcune logge coperte come la Iside 2 alla quale facevano capo alcuni mafiosi ma, dice la sentenza, poiché il Grimaudo è persona che non ha alcun tipo di contatto mafioso l'episodio sarebbe assolutamente insignificante e irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato ; altro episodio riguarda una raccomandazione per un ricorso alla Corte dei Conti che sarebbe stato fatto dall'imputato a personaggi vicini ad ambienti massonici, certo

Tummarello , ma anche qui per l'esclusione della connotazione mafiosa dei destinatari di questi favori gli episodi sarebbero totalmente irrilevanti, secondo la sentenza impugnata ,ai fini dell'affermazione e della configurabilità del concorso esterno.

Le risultanze della riapertura dell'istruzione dibattimentale e brevi riflessioni sull'evoluzione di Cosa Nostra.

La richiesta di riapertura dell'istruzione dibattimentale,limitata nei motivi di gravame all'audizione del Brusca,si è estesa in sede di richieste preliminari a quella di Giuffrè Nino , detto Manuzza perché il collaboratore Antonino Giuffrè ,sentito dalla Procura della Repubblica e ultimamente anche da molti collegi giudicanti in primo grado e da alcuni anche in grado di appello, ha, in alcuni suoi verbali, parlato proprio dell'imputato Mannino Calogero (con indicazioni assolutamente conformi a quelli in generale riportate da numerosissimi collaboratori di giustizia che sono stati escussi nel corso del dibattimento di primo grado) ma ciò che è apparso più rilevante è che Giuffrè collega , in modo specifico ,la dichiaratamente scarna conoscenza delle singole vicende dell'imputato Mannino e della sua vicinanza a Cosa Nostra in particolare alla Cosa Nostra agrigentina, ,proprio a quegli episodi di attentati degli anni 91 /92 che formano oggetto della principale, anzi dell'originaria richiesta di riapertura dell'istruzione; nei verbali prodotti in visione alla Corte per valutare la rilevanza delle propalazioni ,

Giuffrè non dà notizie particolarmente specifiche della sua conoscenza della vicinanza di Mannino a Cosa Nostra tranne che per un fatto che si ricollega proprio a quegli attentati e a quei rapporti "sommersi "che sarebbero stati ricercati da parte dell'imputato per capire cosa ci fosse dietro questi attentati. Quindi la richiesta del PG si sostanzia nell'insistere in quell'originaria -di cui ai motivi d'appello -di nuova audizione del Brusca e poi nella produzione, in semplice visione , di tre verbali di interrogatorio che sono stati trasmessi dalla Procura della Repubblica di Palermo, Direzione Distrettuale Antimafia in data 05 aprile 2003; si tratta del verbale del 21 ottobre 2002, di quello del 23 ottobre 2002, di quello del 07 ottobre 2002 e poi del verbale illustrativo della collaborazione del Giuffrè che è stato redatto dalla Procura all'esito dei 180 giorni, adesso previsti dalla nuova legge sui collaboratori di giustizia che porta la data dell'11 dicembre 2002.(Escluso quello del 15 novembre 2002 dove c'è un riconoscimento di un tale Mannino Calogero , nato a Torretta classe 53, soggetto semplicemente omonimo dell'odierno imputato)

La Difesa ha chiesto alla Corte la riapertura del dibattimento,limitatamente all'acquisizione di due

atti, l'estratto della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo nei confronti di Vita Antonio e la sentenza Rizzani de Eccher ed altri, di cui si è successivamente autorizzata la produzione .

La prima sentenza si occupa dell'ingegnere Vita, a proposito dei rapporti con l'Onorevole Mannino, delineando la personalità del Vita in relazione alla sua attività imprenditoriale ;l'indagine giudiziaria scaturita nei suoi confronti è parallela all'indagine scaturita nei confronti di Filippo Salamone che comunque ha avuto un altro iter e un altro percorso giudiziario.

Nei confronti del Vita è stata emessa sentenza di assoluzione dal reato di cui all'articolo 416 bis perché il fatto non sussiste e la sentenza è passata in giudicato,. L'altra produzione documentale attiene invece al processo subito dall'Onorevole Mannino nell'ambito della vicenda definita "tangentopoli siciliana". L'Onorevole Mannino è stato processato per i reati di corruzione e di illecito finanziamento ai partiti politici ed è stato assolto in primo grado, dalla prima imputazione mentre per la seconda è intervenuta declaratoria di non doversi procedere per amnistia; tale sentenza viene richiamata sia pure

molto succintamente dalla sentenza impugnata che annota che non si è ancora raggiunto un giudicato (al momento in cui la sentenza venne emessa)e con riferimento al rapporto tra l'Onorevole Mannino e gli appalti, ed al rapporto tra l'Onorevole Mannino, il Filippo Salamone, ed il Vita, pur prendendo atto dell'esistenza di questa pronunzia assolutoria ,rileva la mancanza di un giudicato.

Il giudicato è intervenuto, nelle more del giudizio di appello, poiché la sentenza è divenuta esecutiva il 31 ottobre 2002.

Al riguardo giova osservare , per quanto attiene alla prova documentale relativa alla "mafiosità" di alcuni soggetti che tale connotato ,in certi casi, trova riscontro in pronunce ormai passate in giudicato (come per Mortillaro, Pennino, Tony Vella , Salvatore Lattuca) in altri casi è stata affermata dalla sentenza di primo grado avverso la quale è stato proposto appello tuttora pendente (Inzerillo e Ferraro) : interpretando la portata dell'art.234 c.p.p. e il significato di prova documentale esteso anche alle sentenze non irrevocabili è conforme all'orientamento prevalente e più condivisibile, il principio che "L'art. 234 c.p.p., in tema di prova documentale, ricomprende genericamente nella nozione di documento tutto ciò che è caratterizzato dal requisito della scrittura, e, quindi, anche le sentenze non irrevocabili e le ordinanze di custodia cautelare e di convalida di arresto e di fermo,

e di tali atti consente l'acquisizione al processo. Dagli stessi tuttavia non può trarsi la prova dei fatti in essi descritti, essendo la piena valenza probatoria riservata espressamente dalla legge alle sole sentenze divenute irrevocabili (art. 238 bis c.p.p.); ciò non esclude, peraltro, che il giudice, in base al suo libero convincimento, possa dagli indicati provvedimenti trarre elementi di giudizio, anche favorevoli all'imputato e, comunque finalizzati al perseguimento del fine primario del processo penale, cioè l'accertamento della verità." (Cass. Sez. III 6.2.1997 n. 1061, ud 4.12.1996, Eviani ed altro, conforme Sez. I 24.9.1997 n. 8559, Dragome ed altri). E conformemente alle premesse ,possono trarsi anche dalle indicate sentenze non irrevocabili elementi di giudizio per la formazione del convincimento del giudice . Ciò è tanto vero che la difesa ha prodotto in questo grado del giudizio una sentenza divenuta irrevocabile nelle more del giudizio di appello (quella a carico di Vita Antonino e Rizzani de Eccher) proprio per trarne elementi di giudizio favorevoli all'imputato .

Sentenze assolutorie, prodotte dalla difesa, che si esaminano congiuntamente ai riscontri offerti dalla altre acquisizioni probatorie , in particolari alle dichiarazioni degli imputati di reato connesso (dichiarazioni di Angelo Siino al dibattimento dell' odierno processo ud.11.12.2.99, conformi a quelle rese all' ud 11.7.92 nel processo a carico del Vita ; di Lanzalaco, Li Pera , Cani)

Sentenza del Tribunale di Palermo del 22.7.2002 irrevocabile il 4.2.2003: a carico di Vita Antonio- più volte indicato nella sentenza impugnata come intermediario tra il Mannino ed esponenti di Cosa Nostra o vicini ad essa come Siino e De Caro - assolto ancorchè ritenuto inserito nel giro delle tangenti e delle estorsioni e contiguo ad ambienti mafiosi perchè sarebbe stato in realtà vittima delle estorsioni .

Secondo la sentenza del 22 luglio 2002 ,divenuta irrevocabile il 4.2.2003, avrebbe effettuato un versamento di 200 milioni al boss De Caro (ha patteggiato separatamente , vedi pag.66 per fatti diversi dal 416 bis cp, pag.70) versando il contributo forfettario di 200 milioni dopo l 'attentato

intimidatorio del De Caro , per mettersi a posto, in una sorta di ricerca di equilibrio tra la propria attività imprenditoriale e la pressione tangentista di Cosa Nostra ma ,pur subendo le imposizioni estorsive, non avrebbe conosciuto il patto del tavolino né avrebbe partecipato alla manipolazione della gare di appalto. Non vi sarebbe stata alleanza societaria tra Vita e Salamone (pag.74 77) ed il Vita non parteciperebbe agli incontri con Miccichè e Salamone e Siino per il controllo degli appalti ed anzi si sarebbe riscontrata una certa divergenza rispetto a costoro, per la prevaricazione del Salomone nei suoi confronti e la sudditanza del Vita rispetto al Salomone ed al Miccichè che ,secondo Siino "se lo tiravano dietro come una cosa morta".

La sentenza lo considera quindi vicino ad ambienti mafiosi (pagina 85 della sentenza) ma in quanto soggiace a richieste estorsive , e lo assolve ,e per il coimputato Crivello (pagina 124) afferma il principio che il contributo continuo , affidabile, sotto il profilo della continuità temporale , nelle sedi e con i metodi dell ' associazione mafiosa , il coinvolgimento nelle singole avventure imprenditoriali, in collegamento con personaggi inseriti nell'associazione debba essere distinto dalla generica disponibilità a trattare con personaggi gravitanti in un determinato ambito criminale - magari senza andare troppo per il sottile - , alla ricerca di un proprio spazio imprenditoriale ,che insomma la compiacenza dell'imputato Vita nei confronti di personaggi mafiosi ,(concetto della *coartazione ineluttabile*) non sia traducibile nella condotta tipica di cui all 'art.416 bis cp (concorso esterno).

Il Vita non ha insomma contribuito agli scopi dell'associazione mafiosa perché soggetto alle pretese estorsive di Cosa Nostra pur avendo avuto non isolati contatti con tali circuiti criminali.

Le dichiarazioni di Siino nell' odierno procedimento (ud.11. 12.2.99) ne costituiscono una conferma (pagina 61) (si ricorda che Siino viene ritenuto attendibile nei procedimenti 2789 /90 Siino ed altri e 2752/94 Riina ed altri , 6747/2001 a carico di Cinà Antonino, celebratosi innanzi a questa Sezione - definiti con sentenze ormai passate in giudicato oltre che negli altri procedimenti sopra richiamati):Vita è refrattario ai valori mafiosi e si espone a rischi personali poi entra nel "pacchetto" ma non ha contatti con persone

diverse dal Siino se non per tangenti estorsive ; vi è una certa contrapposizione Micchichè- Salamone da una parte e Vita dall' altra , i primi secondo Siino sfruttavano la amicizia del Vita con Mannino ,se lo tiravano dietro come "una cosa morta " (pagina 104 109 Siino) . IL Siino dipinge il Vita come persona esente da simpatie mafiose (Vita non era mafioso ,pagina 82) ed anzi restia a questo tipo di contatti che avrebbe coltivato solo con lui(Siino)che non è formalmente un uomo d'onore nonostante le ascendenze mafiose .(in particolare uno zio). Il contatto tra il Siino ed il Mannino sarebbe avvenuto sempre tramite il Vita.

Avendo richiamato le dichiarazioni del Siino pare opportuno accennare alle altre dichiarazioni del collaborante sui contatti del Mannino con esponenti mafiosi ; Siino -che definisce Mannino signore degli appalti - non sa riferire ,sul punto, fatti particolarmente specifici, ha sentito che Inzerillo faceva votare per Mannino ma sono notizie riferite e che anche i Grassonelli, attivi a Porto Empedocle e Gela ,aspiravano ad entrare nel sistema degli appalti ma non li ebbero mai (pagina 97 Siino)

Appare però significativo quanto riferito dal Siino sulle affermazioni di Salamone riguardanti il sistema tangentizio:

Salamone – sfogandosi con il Siino mentre il Vita era una tomba , per la sua sudditanza dal Salamone che se lo tirava dietro come una "cosa morta" - gli avrebbe detto "debbo foraggiare Mannino, Nicolosi ed altri peones della politica , non ce la faccio più non so cosa fare "(pagina 104 e 109 Siino ud.12.2.99) al punto che la percentuale dello 0,80% ,la cosiddetta addizionale Riina che era inizialmente dell'1% ,era stata ridotta allo 0,80 % e che vi erano dei problemi per l' acquisizione del "nero". L''affermazione del Siino che dichiara "a Mannino non ho mai dato una lira, personalmente "(pag.116 Siino udienza 12.2.99) richiamata dalla difesa, va però posta in relazione con le precedenti affermazioni sulle modalità di elargizione, in quanto per alcuni appalti , accordo provincia e piccoli appalti a livello comunale, era il Siino a distribuire le percentuali a mafiosi e politici, per altri appalti erano gli stessi imprenditori a pagare direttamente i politici ed il collaborante ricorda al riguardo un appalto Sirap in cui tale Gravino gli aveva riferito di aver dato soldi

al Mannino e che all'onorevole erano sembrati pochi (ud. 12.2.99) e tale affermazione corrisponde a quelle dell' imputato di reato connesso Rossetto Mario (udienza 18.9.99) a proposito del pagamento diretto delle imprese appaltatrici ai politici . .Salamone riferiva al Siino che Mannino si lamentava dell' accordo provincia che portava meno denaro alle casse dei politici (potrebbe essere il motivo della delusione rappresentata al Rossano da Cuffaro come motivo dell'interessamento di Mannino per Rossano ,piccolo imprenditore emergente e di allontanamento dal Salamone)

Le altre sentenze prodotte si riferiscono all' altro procedimento (Rizzani de Eccher e consorti sentenza del tribunale di Palermo del 1.3.2000 , confermata per quanto attiene al Mannino , dalla sentenza della Corte di appello 303/2002 del 1.2.2002) che vede numerose personalità politiche di rilievo nazionale coinvolte come Citaristi Severino ,Nicola Capria , Mario D'Acquisto, Vito Lattanzio ed altri ,in cui sono costituite parte civile la provincia regionale siciliana e la curatela del fallimento della Sirap, dichiarata fallita il 2.10.1993: il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui al capo S perché estinto per amnistia - dovendosi il fatto contestato- diversamente qualificato dal primo giudice rispetto all'imputazione originaria -ricondursi allo schema al finanziamento illecito dei partiti ai sensi del DPR 12 aprile 90 n.75 e trattandosi di fatti commessi prima dell'89, (per il capo S vengono contestati alcuni versamenti per circa 200 milioni effettuati dal Filippo Salamone a Mannino e Citaristi che il tribunale ritiene un contributo sostanzialmente volontario seppur sollecitato, qualificabile come finanziamento illecito della dc ,partito che l'imprenditore era interessato a sostenere politicamente) ;la Corte di appello con la sentenza del 1.2.2002 , dichiara inammissibile l'appello del Pg al quale il PG aveva rinunziato ; il Tribunale aveva assolto il Mannino per altre imputazioni , capo R (relativo alla richiesta , tramite il Salamone, di una somma di denaro di circa 900 milioni di vecchie lire all' imprenditore Meltauro in proporzione dell'importo dei lavori di appalto per la costruzione di una diga ,denominata adduttrice Castello , aggiudicatagli dall'Esa) ed ai capi A3 e B3 del decreto di citazione del 3 ottobre 96 (attinenti ad episodi di corruzione

aggravata) per fatti contestati fino al 92 ,perché il fato non sussiste ., statuizione confermata in appello.

Al. Salamone , definito dominus della consorteria politico imprenditoriale per l 'aggiudicazione degli appalti in Sicilia (che ha separatamente patteggiato) ,viene addebitato di aver offerto lire 900.000.000 a Mannino per la vicenda legata all' imprenditore Meltauro ed al suo capo area Pedon cui sarebbe stato raccomandato di "ringraziare" i politici ed in particolare il Mannino ed il Citaristi . Salamone parla infatti di "ringraziamenti" politici alla segreteria romana e regionale ; Mannino dismette la carica di segretario regionale nel luglio 91 (coincidente con l'arresto di Siino) ;la sentenza per l'indeterminatezza e la mancanza di riscontri obiettivi però riconduce i contatti tra Salamone e Mannino - allorquando il secondo era segretario regionale delle dc e ministro dell'agricoltura - allo schema del finanziamento illecito dei partiti nel senso che Mannino avrebbe percepito ingenti somme da Salamone, contribuzione ammessa dal Mannino (negata e non dimostrata per altri politici quali Mattarella) ma solo al fine del finanziamento illecito del partito dc da lui rappresentato , e quindi nell'alveo dei rapporti (Mannino Salamone) tra esponente politico ed imprenditore finanziatore (200 milioni intorno all'86 /87).

La sentenza (cosiddetta tangentopoli siciliana in cui ovviamente il Mannino non è imputato del reato di cui all'art.416 bis) ,passata in giudicato il 31.10.2002 , opera un ricostruzione della vicenda relativa al finanziamento delle opere pubbliche, che in punto di fatto trova ampia rispondenza nelle propalazioni rese dal Siino e dal Lanzalaco , imputati di reato connesso nel presente procedimento, dal geometra Li Pera , quanto al sistema del finanziamento ed aggiudicazione degli appalti e dallo stesso Giuffrè : quando si costituisce la Sirap , nell'83, la mafia non è ancora coinvolta come parte dell' accordo ;vi sarebbe fino alla prima metà degli anni 80 un comitato di affari tra imprenditori e politici e pubblici amministratori , una sorta di lobby politico affaristica tra i politici Mannino ,Sciangula e Nicolosi (il secondo ed il terzo poi deceduti) (v. Lanzalaco p,.136);successivamente la mafia preme per entrare nel sistema ed incontra la resistenza di Nicolosi , non per motivi di correttezza istituzionale ma per difendere e salvaguardare l 'autonomia del

comitato di affari politico imprenditoriale con il concorso di pubblici amministratori da interferenze esterne ; lo stesso Lima , dinanzi a tale nuovo scenario, si preoccupa e si lamenta (in particolare perché non accetta il nuovo sistema per gli appalti della provincia di Palermo) e dice a Siino che d'ora in poi avrebbero avuto a che fare con macellai e pecorai : Al Presidente Nicolosi che resiste a questa mutazione del sistema pervengono le minacce di morte dal Brusca (Brusca pagina 105 faldone 6 , "minacciai Nicolosi" e sentenza tangentopoli siciliana) (sarà Nitto Santapaola a salvare Nicolosi dalle ire del Brusca " che voleva rompergli le corna " evitando che le minacce siano poste in esecuzione al solo scopo di evitare l'intensificarsi della pressione degli inquirenti sul suo territorio (pag.91 sentenza);le minacce del Brusca sortiscono l'effetto desiderato perché , in concomitanza, la mafia riuscirà a gestire quattro appalti Sirap :la resistenza all'ingerenza mafiosa di tale lobby , volta a conservare i privilegi della casta politico affaristica , segna la linea di demarcazione tra due sistemi di controllo del settore degli appalti seppur egualmente inspirati ad interessi illeciti e pur tuttavia riconducibili a lobby contrapposte; in quel contesto Brusca parla del sistema "trilatero" degli appalti , delle aggiudicazione ad imprese mafiose di finanziamenti , di appalti , della intercettazione a monte dei decreti di finanziamento , delle tangenti a Mannino .

Cosa nostra comincia nell'87 ad interessarsi alla Sirap (pagina 111 , già costituita nell'83 con atto in Notar Siciliano) ,quindi nella fase di prima costituzione non vi sono ancora infiltrazioni mafiose ma caso mai delle lobby politico affaristiche e la Sirap opera da alcuni anni come società a capitale pubblico destinata a creare oltre 50 aree artigianali in Sicilia e ad incentivare investimenti ed insediamenti produttivi

Il "metodo Sino" è attivo negli anni 85-87 con la predisposizione di appalti ad hoc con la compiacenza di giuristi quali Luigi Mazzei , con bandi restrittivi e confezionati su misura e con simulacri di gara mediante "buste di appoggio" cioè presentazione di offerte compiacenti preventivamente concordate e turnazione e pass - cioè astensioni programmate nel senso che le imprese diverse da quella candidata ad aggiudicarsi l' appalto si astenevano dal presentare l'offerta, o ne presentavano una preventivamente concordata in

attesa delle turnazioni - (vi sarebbe addirittura un libro dei pass di cui parla il geometra Li Pera) con la manipolazione delle gare per ribassi concordati (la scarsa redditività dovuta ai ribassi era bilanciata dalla perizie di variante e suppletive) con la "messa a posto " a livello locale delle imprese in favore delle famiglie mafiose , con il pagamento del pizzo in moneta o con assunzioni o affidamento di guardianie e lavori di movimento terra; (in tal senso anche la puntuale ricostruzione del sistema spartitorio degli appalti in Sicilia operata dalla sentenza del Tribunale di Palermo del 27 aprile 99 , Gorgone ,confermata da altra Sezione di questa Corte con sentenza del 4.12.2001 , passata in giudicato, più diffusamente esaminata infra) .Proprio nella sentenza "tangentopoli siciliana" si evidenzia che i bandi di gara venivano confezionati" su misura" in conformità delle caratteristiche dell'impresa designata per l'aggiudicazione e con l'inserimento di una congerie di codicilli, ben noti alla impresa prescelta e invece difficilmente identificabili per le altre imprese partecipati alla gara ,come ad esempio, la dichiarazione di impegno ad accelerare i lavori , inoltre i ribassi venivano compensati o con l' impiego di più contenute quantità di materiali del tipo ferro e calcestruzzo e dalle perizie di variante spesso giustificate dalla cosiddetta "sorpresa geologica ". Con un accordo politico imprenditoriale mafioso intorno all' 88 si delinea il sistema del tavolino con l' accordo provincia e la cassa Riina :, con l'accordo e la distribuzione di percentuali alle famiglie locali, si assottiglia la "fetta "dei politici; l 'accordo del tavolino tra Salamone Bini Buscemi prende corpo nell' 88 e viene suggellato negli uffici della Calcestruzzi del gruppo Ferruzzi di cui è amministratore li Bini : i lavori che suggellano questo accordo sono quello del Castello San Pietro (febbraio 87) e della caserma dei Carabinieri di Monreale (settembre 86); (Siino pagine 45-60) ;al Siino viene riconosciuta autonomia fino a 5 miliardi ("competenza Siino") ma svolge sempre le funzioni di organizzatore e collettore mentre per il resto Buscemi Bini sono i nuovi vertici (si crea una certa acredine Brusca Siino , tanto che il Brusca addirittura mediterebbe di uccidere Siino, pagina 49) .

Lanzalaco e Li Pera parlano dei finanziamenti delle opere pubbliche come pilotati dai politici quali il Mannino ,attivo specialmente sul fronte dell'

impiego delle risorse idriche ,con cospicui finanziamenti per cinquemila miliardi; il metodo consisteva nel gonfiare l' emergenza idrica (legge 64) di cui parla diffusamente il Lanzalaco ,ingegnere progettista , imputato di reato connesso , frequentatore delle segreterie politiche dc e dell'ufficio di gabinetto di Sciangula (ma anche Siino parla della gestione dell'emergenza idrica): si accentua la scarsità dell'erogazione (ad esempio ogni tre giorni anzichè due) enfatizzando le potenzialità di una possibile sorgente idrica, magari gonfiando le possibilità di adduzione e favorendo le stesse imprese , secondo Lanzalaco in particolare la Impresem di Salamone ; il geometra Li Pera indica varie imprese e riferisce che era impossibile che un finanziamento non facesse questa trafila ,si andava dal politico di turno prima da Mannino poi da Fiorino (geometra Li Pera pag.133). Riferisce infatti il Li Pera di un lavoro per la costruzione della circonvallazione di Naro per cui l'imprenditore Procopio Iacobelli sosteneva che bisognasse rivolgersi a Mannino , dominus degli appalti (parla di un appalto di lire otto miliardi) ,essendosi frattanto dimesso Mannino si andava dal Fiorino. Riferisce ancora il Li Pera del ruolo dell'ingegnere venticinquenne Vincenzo Cani che la Rizzani de Eccher aveva mandato in Sicilia al preciso scopo di sondare il terreno politico imprenditoriale ,essendo di origini agrigentine ;sono stati sentiti gli zii del Cani don Alfonso Cani (sacerdote) e Pasquale Cani :quest'ultimo conferma le conversazioni avute con il nipote sul sistema politico imprenditoriale ; conferma pure il contenuto della lettera sequestrata nei locali della Rizzani de Eccher (pubblicata su Panorama o l' Espresso secondo Cani) con cui Vincenzo Cani, responsabile delle gare e condannato per turbativa di asta , scrive (al Li Pera ,capo area della Rizzani) indicando lo Sciangula, assessore ai lavori pubblici, e cognato di Lauricella e di Sinesio (proprio nell' entourage di quest'ultimo aveva militato il giovane Mannino ,conosciuto da Pennino come promessa della dc per intelligenza ed eloquio, proprio in un albergo di via Cerda negli anni 67/68 quale seguace del Sinesio) come longa manus del Mannino ,monopolizzatore del sistema di spartizione degli appalti pubblici (la lettera del luglio 89 è citata e prodotta alla udienze del 19.3.99 , Li Pera ,e del 24.9.98, Cani)

Lanzalaco aggiunge (pagina 17, Lanzalaco 98 ,99) che con Lima

eurodeputato , Sciangula assessore ai lavori pubblici, Mannino al Governo(ruolo pregnante del Mannino, pagina 134) Nicolosi aveva approntato un piano per attingere soldi dalla comunità europea studiando il sistema dell'urgenza per l'emergenza idrica (ne parla anche Siino all'udienza dell'11. 2 12.2.99) . Mannino e Nicolosi , spiega Lanzalaco ,dato il loro spessore politico ,non potevano mercanteggiare con le imprese ed allora facevano convergere gli appalti su imprese accreditate quali la Impresem di Salamone ,sulla Ferruzzi di Lipari e sulla Sageco e si tratta dei 5 mila miliardi della legge 64 (pagine 101 122 Lanzalaco) .

Le varie fasi del sistema di intercettazione degli appalti possono quindi così sintetizzarsi (sono peraltro descritte nella sentenza del Tribunale di Palermo del 2 luglio 2002 che ha condannato ex art.416 bis, tra gli altri gli imprenditori agrigentini Filippo Salamone, Giovanni Miccichè, soggetti coinvolti con Siino Angelo, Modesto Giuseppe, quest'ultimo indicato come il vero ideatore del sistema del tavolino , Crisafulli Ettore, Madonia Francesco, Aggiato Francesco, Bindolillo Giuseppe Lanzalaco Salvatore e Cala Calogero) :

Prima fase (a monte) :rapporti tra i pubblici amministratori e politici con unzione dei sindaci e dei pubblici amministratori e selezioni delle offerte.

Seconda fase : gara vera e propria , manipolazione della gara con ribassi concordati ,creazione di griglie ad hoc , pass (astensione) e turnazione.

Terza fase: distribuzione tangenti, pagate al Siino , distribuzione ai politici, ai pubblici amministratori alle famiglie locali , alla cosiddetta cassa Riina .

Lanzalaco poi riferisce dell'accordo politico Mannino Lima (pagina 31) una sorta di patto di non interferenza reciproca nel senso che Mannino fino alla seconda metà degli anni 80 ,si impegnava a non aprire segreterie politiche a Palermo ed assicurava a Lima i voti del suo serbatoio agrigentino per le europee , Lima a sua volta faceva indicare Mannino come quarto nelle preferenze alle nazionali finchè fu vigente il sistema della pluralità di preferenze (come già esposto detto accordo fu eluso in maniera trasversale dal Mannino mediante l'attività del notaio Ferraro e dei suoi accoliti che -pur non aprendo una segreteria politica -costituì il primo gruppo politico palermitano) .

Ritornando alla sentenza tangentopoli siciliana ,Salamone riferisce di versamenti fatti a Nicolosi e Mannino per ingraziarsi la segreteria regionale DC (pag,452 e 453).
Vita ammette di aver effettuato tra l'89 ed il 91 , su sollecitazione del Salamone, contributi a partiti politici per 150-200 milioni, per finanziamenti integrativi in prossimità delle consultazioni elettorali (pag.453 sentenza)
Sciangula ammette di aver ricevuto buoni benzina e denaro tra l'86 ed il 92 per centinaia di milioni.
Anche Severino Citaristi e Luigi Granata ammettono di aver ricevuto somme di denaro come contributo per il finanziamento di partiti.
Anche Mannino , in sede di dichiarazioni spontanee all' odierno dibattimento in appello, ha ammesso contributi per il finanziamento della DC di cui al procedimento per il finanziamento illecito dei partiti per il quale è intervenuta amnistia. ex DPR 12.4.90 n.75 ; in definitiva Mannino (come Citaristi) ammettono le dazioni di danaro ma sostengano di averle destinate unicamente alla DC (altri uomini politici invece negano come Sergio Mattarella che ammette solo la dazione di buoni benzina per circa tre milioni di vecchie lire che distribuì ai suoi collaboratori non riuscendo a restituirli al Salamone, generoso dispensatore di danaro e buoni benzina agli esponenti delle segreterie politiche).
La sentenza tangentopoli siciliana ritiene che il contributo al Mannino ,qualificabile come finanziamento illecito sia databile all'87 e che quindi il reato sia estinto per amnistia di cui al DPR 12 aprile 90 n.75 che copre i reati commessi fino all'89 (pag.500) ; per quanto attiene al Mannino lo assolve da altri capi R ed I perché il fatto non sussiste , ritenendo vaghe imprecise e generiche le propalazioni accusatorie del Salamone , osserva poi che il Mannino era membro del Cipe (diga Poma) Ministro dei trasporti e dell' agricoltura, e quindi ipotizza che il convogliamento dei finanziamenti verso imprese siciliane fosse una linea di condotta politica per favorire l' imprenditoria siciliana ,quanto ad ulteriori versamenti effettuati nell' 89 ritiene che non via sia una specifica contestazione sul punto .

Orbene è evidente che il sistema di controllo degli appalti sopra delineato segua di pari passo le vicende per cosi dire evoluzionistiche sotto un profilo criminologico di Cosa Nostra sulle quali appare opportuna una breve riflessione

L'associazione Cosa nostra .L evoluzione di Cosa Nostra tra la fine degli anni 80 ed i primi anni 90

Appare pleonastica, trattandosi di principi ormai consolidati nella evoluzione dottrinaria e giurisprudenziale oltrechè radicati nella coscienza storico politica della società civile ,una diffusa dissertazione sulle origini ed evoluzione del fenomeno criminale di tipo mafioso ; basta qui solo sottolineare che l'associazione si caratterizza proprio perché esiste ed opera al di fuori delle legge con la conseguenza che l 'adesione ad essa dell'uomo d'onore si traduce in una definitiva e totale adesione alla famiglia ed in un precisa scelta di vita criminale perché fondata sul rifiuto dello Stato e delle sue leggi a prescindere dalla natura necessariamente delittuosa dei singoli comportamenti che poi ciascuno degli associati porrà in essere .

Nei primi anni 90 l' efficace repressione attuata dalla magistratura e dalle forze di polizia, anche grazie al fenomeno della collaborazioni rese necessario nella provincia di Palermo l 'adeguamento delle strutture interne di Cosa Nostra alla mutata realtà : si tratta di un sistema dove vengono abbandonati i riti iniziatici e le investiture formali, strutturato a compartimenti stagni, divenuto diffuso per evitare che troppe persone sappiano come e dove arrivare ai capi e quindi per limitare i danni delle collaborazioni

Le regole , un tempo rigide di iniziazione (la punciuta , la combustione di un immagine sacra la cosiddetta "santina") si sono progressivamente modificate nel tempo , in dipendenza della mutazione del fenomeno medesimo, dovuta sia a fattori interni ad esso sia a fattori esterni , riferibili specificamente al diffondersi del *pentitismo* che ha imposto la necessità di difesa e di copertura tra appartenenti allo stesso sodalizio per il timore di nuove pericolose collaborazioni e che ha suggerito la creazione di un *ala riservata* di cosa nostra, voluta da Bernardo Provenzano (distinta dal braccio armato e militare come riferito anche da Giovanni Brusca ed Angelo Siino) formata da professionisti e da imprenditori la cui qualità di uomo d'onore può essere rivelata solo con la presentazione da capo famiglia .

Quanto alle condotte di partecipazione basta ricordare che l'associazione

è caratterizzata dai metodi usati e dai fini perseguiti : l'art.416 bis cp descrive analiticamente il metodo e le modalità di comportamento dell'associazione mediante il riferimento ad alcuni parametri fondamentali; dal lato attivo l'utilizzazione da parte degli associati , ai fini del raggiungimento degli scopi del sodalizio, dell'autonoma forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e , dal lato passivo, dalla condizione di assoggettamento e di omertà dei singoli. Per cassazione sezione 7937 del 92: sono elementi coessenziali per la configurabilità del reato , rappresentando i principali fattori di stabilità della struttura organizzativa del potere mafioso e costituiscono l'apparato strumentale posto nella disponibilità degli associati per la realizzazione degli scopi dell'illecito d sodalizio .

Il programma criminoso richiesto per l'esistenza del reato si identifica nelle finalità tipiche dell'organizzazione mafiosa , previste alternativamente e non cumulativamente, dalla norma incriminatrice : la commissione di delitti , l'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche rilevanti anche attraverso il condizionamento della pubblica amministrazione , la coercizione elettorale ed il procacciamento di voti,il conseguimento di indebite utilità di ogni genere . Con la inclusione tra i possibili ed alterativi scopi del sodalizio mafioso del controllo di attività economiche il legislatore ha inteso infatti estendere l'ambito applicativo della fattispecie anche al perseguimento di attività formalmente lecite che si convertono in illeciti per effetto dell'adozione del metodo mafioso. Una volta dimostrata la sussistenza di un organizzazione caratterizzata da un apparato strutturalmente strumentale basato sull'intimidazione sull'assoggettamento e sull'omertà e da almeno una della indicate finalità, occorre per affermare la responsabilità del singolo provare la sua consapevole appartenenza al sodalizio e la sua adesione al programma associativo in quanto la condotta punibile si intende realizzata se risultano dimostrati, sul piano oggettivo, l'inserimento strutturale del singolo in una siffatta organizzazione, e sul piano soggettivo, l'affectio societatis, cioè la consapevolezza e la volontà di far parte dell'illecito sodalizio, condividendone gli scopi

Alcune personalità (per lo più professionisti) non appartenevano dunque

al braccio armato di Cosa Nostra ma a quella cosiddetta area di rispetto ai cui membri i collaboratori attribuiscono la posizione di uomini d'onore "riservati " nel senso che la loro affiliazione era mantenuta riservata cioè esente da presentazioni tra uomini d'onore che avrebbero potuto essere fatta solo dal capo mandamento.

i Collaboratori distinguono i due settori di cosa nostra in relazione alla cosiddetta compartimentazione voluta da Bernardo Provenzano che , preoccupato dal fenomeno delle collaborazioni aveva voluto distinguere "l'area di rispetto" riservata a commercialisti, medici , ragionieri avvocati - in cui la presentazione quale uomo d'onore poteva essere effettuata solo dal capo famiglia - dal gruppo di fuoco cioè dall'ala militare operante nelle attività tipiche di cosa nostra , attentati, estorsioni, traffico di stupefacenti (compartimentazione voluta dal Provenzano per evitare che il pentimento potesse coinvolgere persone importanti -).

A tali mutazioni si accompagnano significative evoluzioni anche sul versante economico, per quanto attiene alla specifica realtà degli appalti. Sulla scorta delle deposizioni convergenti di Lanzalaco, Siino, Li Pera , Cani e delle sentenze richiamate parrebbe che ad un sistema più artigianale che vedeva , "a monte", la compresenza di un comitato affaristico politico (con politici, pubblici amministratori e imprenditori) ed, "a valle"l,'intervento delle "famiglie"secondo la distribuzione territoriale di competenza per la riscossione del pizzo e la messa a posto- che può essere definito un sistema pluralistico democratico ma di tipo parassitario vessatorio - segue una mutazione in senso simbiotico, tra le tre componenti (mafia, politica , imprenditoria)che si accompagna alla strutturazione verticistica di Cosa Nostra ,voluta fortemente da Riina e dall'ala corleonese ed alla coeva formazione ed emersione di un *area riservata o di rispetto* di Cosa Nostra (formata da professionisti, imprenditori insospettabili) ; tale sistema ,per quanto attiene al sistema degli appalti, può definirsi sinergico in quanto prevede una perfetta capillarilità , omplementarità e

circolarità delle attività delle tre componente mafia, politica , imprenditoria . Sul versante politico le altre componenti (mafia imprenditoria)cercherebbero un sponda stabile che viene individuata nel gruppo Lima ,eurodeputato, Sciangula , assessore ai lavori pubblici, Mannino segretario dc, e Nicolosi Presidente della Regione , la cui sinergia politica ne determina l'autosufficienza con la intercettazione "a monte" dei decreti di finanziamento da destinare alle imprese, operanti in Sicilia (vedi emergenza idrica) o ad imprese formalmente non siciliane del tipo Ferruzzi Calcestruzzi, ma in realtà dominate da Bini e dal Buscemi della "famiglia" di Passo di Rigano. I politici garantiscono i finanziamenti e ricevono in cambio ,dalla mafia , voti, grazie al controllo sul territorio, e tangenti dagli imprenditori ; gli imprenditori (tra cui Salamone ,Vita, Micciché , Bini) ricevono ,dalla mafia, sicurezza nei cantieri ed esenzione da attentati ed offrono tangenti ai politici e pizzo alla mafia : la mafia ,a sua volta ,offre protezione a tutto campo agli imprenditori ed ai politici appoggio elettorale (per Mannino: esemplificativamente gli appoggi offerti da Messina Leonardo, Settecasi Giuseppe ,Colletti ,De Caro , Caruana, Benvenuto Croce ,Leonardo Canino nell'agrigentino a parte Bono Pietro, nella zona di Castelvetrano, Mortillaro e Pennino a Palermo) e riceve pizzo ed altre prestazioni retributive indirette sugli affidamenti di lavori di guardiania a soggetti vicini a cosa Nostra cosi come forniture, altri lavori e piccoli subappalti quali movimento terra ; col patto del tavolino nei locali della Calcestruzzi tra Bini Buscemi Salamone (è evidente che i politici non possono formalmente comparire) Salamone assume la gestione degli appalti per lavori superiori ai cinque miliardi - esautorando Siino cui restano affidati gli appalti minori e compiti di collettore di tangenti e pizzo e di manipolatore di gare- coadiuvato da Bini ; Salamone si presta meglio del Siino,

contaminato dai rapporti con la mafia dei corleonosi ,a svolgere questo ruolo sul fronte imprenditoriale.

Di tali mutazioni interne di Cosa Nostra e delle mutazioni nella struttura 'organizzazione della stessa sia sul piano strutturale che su quello delle strategie operative a proposito *della creazione dell'area di rispetto* sono emblematiche, tra i soggetti menzionati nel presente procedimento , le figure del Boss di Sciacca Salvatore Di Gangi ex impiegato di banca catturato nel 99 dopo aver trascorso un lungo periodo di latitanza nel centro della città , di cui è cenno quale capo della famiglia di Sciacca a proposito degli attentati del 91-92 e del dott. Cinà Antonino medico analista, personaggio di spicco della famiglia mafiosa di San Lorenzo ,uomo d'onore ed affermato medico libero professionista di Palermo (nel presente procedimento in contatto con il Pennino ed intermediario in alcuni affari trattati dal Notaio Ferraro ed esponenti di Cosa Nostra) , nonché dell'avv. Gaetano Zarcone , avvocato poi radiato dall 'albo a seguito di condanna ex art.416 bis appartenete al gruppo politico palermitano del Mannino

Il Cinà ,ad esempio, discendente da una nota famiglia mafiosa operante negli anni sessanta inizialmente prestava assistenza sanitaria anche di pronto soccorso di urgenza dopo conflitti a fuoco , in favore di uomini d'onore .Successivamente diventa medico di fiducia di noti ed importanti latitanti quali toto Riina Leoluca Bagarella e Bernardo Provenzano con cui instaura un ruolo di confidenza e di stima ed in particolare un ruolo di cerniera tra i vertici di cosa nostra ed i colletti bianchi ; è stato indicato da alcuni collaboratori come protagonista della cosiddetta stagione della trattativa con lo Stato che Cosa Nostra ha cercato di condurre a termine nell'immediatezza delle efferate stragi di Capaci e di Via D'Amelio dell'estate 92 (è il famoso episodio del" papello "cioè delle richieste di Cosa Nostra per far cessare la strategia stragista di cui parlano il generale Mori ed il colonnello Di Donno e che secondo Brusca avrebbe visto come tre d'union il Ciancimino ed il Cinà in quanto vi sarebbe stata una trattativa tra Cosa nostra e le istituzioni, in cui i militari del Ros miravano ad arrestare Riina e il Ciancimino mirava ad avere un salvacondotto per trasferirsi all'estero prima della definitività di pesante condanna a suo carico. In questa vicenda il Cinà sarebbe intervenuto come medico personale di Riina, in quanto già a quell'epoca persona di fiducia dell'organizzazione mafiosa chiamata a svolgere delicati compiti, oltre le prestazioni afferenti la sua veste professionale di medico-chirurgo.

In un precedente giudizio definito con sentenza del 19 aprile 94,si è infatti accertato che egli prestava cure mediche, agevolandone la latitanza a personaggi del calibro di Totò Riina fino al suo arresto il 15.1.93 . Leoluca Bagarella, ai Marchese ed a Salvatore Biondino (autista del Riina e con lui arrestato il 15.1.93) mentre in epoca successiva assume una posizione di spicco nella famiglia mafiosa di san Lorenzo ,e pur ritenendosi dubbio che avesse addirittura assunto un ruolo dirigenziale; riveste oltre al ruolo indicato nella pretesa negoziazione tra lo stato e le istituzioni dopo il periodo stragista , un ruolo operativo in diverse vicende di tipo affaristico che trascendono l attività medico chirurgica (vedi sentenza di questa Sezione del 18 febbraio 2003 ormai passata in giudicato)

La creazione *dell' area di rispetto nei primi anni 90* nella quali l'appartenenza a cosa nostra resta riservata cioè esente da presentazioni che possono essere fatte solo dal capo mandamento è speculare alla *revisione del sistema di comunicazione* che avviene con una certa compartimentazione solo tramite bigliettini per via epistolare recapitati agli interessati dopo essere passati attraverso vari soggetti intermedi , ciascuno dei quali tranne ovviamente l'ultimo , non è in grado di sapere chi sia e dove si trovi il destinatario finale .

Al fine di preservare il sodalizio criminale da perniciosi effetti del pentitismo e delle intercettazioni ambientali il Provenzano aveva adottati dei sistemi di secretazione dell'attività la cosiddetta filosofia Provenzano :

-il linguaggio criptico dei bigliettino, tipico strumento di comunicazione imposto dal

Provenzano per tutelare la segretezza e sicurezza delle comunicazioni in sede di stretta compartimentazione di Cosa Nostra che è la misura , che il Brusca , poi arrestato il 20 maggio 96, seguiva in modo meticoloso numerando i bigliettini e catalagandoli e conservandone un discreto numero ritrovato appunto al momento del suo arresto ;
-la divisione in area militare ed area riservata (con una più rigida disciplina delle presentazioni tra uomini d'onore) idonea a salvaguardare il sodalizio dai deleteri effetti delle collaborazioni; infatti il fenomeno del pentitismo porta la consorteria criminale ad affidare la presentazione di persone ritenute uomini di onore riservati perché rivestenti qualità di un certo prestigio a soli capi mandamento a mò di protezione della loro rispettabilità sociale e della stessa area di rispetto particolarmente utile alla congrega criminale che attraverso uomini di una certa levatura sociale e culturale godeva di un più agevole strumento di infiltrazione nelle istituzioni ;

Questo sistema farraginoso che crea dei problemi di comunicazione e nuoce alla tempestività delle comunicazioni risulta indispensabile sul piano della sicurezza . delle comunicazioni tra i capi mandamento per arginare il pericolooso fenomeno delle collaborazioni e per scongiurare il pericolo delle intercettazioni ambientali .
Si tratta di un sistema a compartimenti stagni tipico dell'organizzazione mafiosa divenuto diffuso e rigoroso per sfuggire alle intercettazioni telefoniche ed ambientali e per evitare che troppe persone sappiano come e dove arrivare ai capi e quindi per limitare i danni in caso di collaborazione .
Questa rinnovata cautela rientra nella strategia voluta da Bernardo Provenzano ,ispiratore di quella filosofia della prudenza , nel cosiddetto progetto Provenzano nel cui ambito si innesta appunto la netta distinzione tra *colletti bianchi* (medici, avvocati rappresentanti delle istituzioni ed in genere la classe dirigente collusa con la mafia) e del popolo di cosa nostra (i soldati) che con compiti diversi controlla e gestisce il territorio, il cosiddetto braccio armato di cosa nostra , particolarmente attivo sul fronte estorsivo in modo tale da rendere i primi più tutelati rispetto ad eventuali collaborazioni con la giustizia
Dopo la dittatura di Riina ,il Provenzano per garantire la sopravvivenza e l espansione dell 'organizzazione criminale si fa propugnatore delle strategia della infiltrazione accorta nelle istituzioni anziché dell'attacco frontale allo stato

con un adeguamento delle strutture interne di cosa nostra che risponde a questa strategia di mimetizzazione :

- con una sempre maggiore compartimentazione delle famiglie che diventano sempre più segrete ed inaccessibili secondo il costume dei Corleonesi che per tradizione tendono a non rivelare agli altri associati i componenti delle proprie famiglie;

-con una semplificazione degli organi direttivi mediante la nomina in sostituzione dei capi mandamento detenuti ,di reggenti di assoluta di fiducia della struttura di vertice

-con una scrupolosa secretazione del reclutamento e mediante un limitato ricorso al rito tradizionale della iniziazione al fine di limitare il più possibile la conoscenza dei nuovi uomini d'onore ed evitare pertanto che l'identità degli stessi possa essere disvelata in caso di collaborazione

- con una minore circolazione di notizie anche all'interno delle stesse carceri

- con l'impiego delle attività tipiche di cosa nostra (estorsioni stupefacenti acquisizione di appalti) di soggetti non inseriti nell'organizzazione secondo le regole tradizionali ma tuttavia ritenuti assolutamente fidati e riservati (è il caso di Siino mai divenuto formalmente uomo d'onore)

Bernardo Provenzano è il soggetto esponenziale di questa filosofia organizzativa ,fondata sull'esperienza e sul rispetto della ultrasecolare tradizione dell'associazione mafiosa che ha funto da archetipo per disegnare il profilo normativo della fattispecie prevista dall'art,416 bis cp

Nella mafia agrigentina cosi come in quella trapanese non vi sono veri e propri organismi collegiali , come nel palermitano ,ma vi è un rappresentante unico (ad Agrigento il vecchio boss Giuseppe Settecasi, poi Colletti e De Caro più recentemente Leonardo Fragapane ,succeduto al fratello arrestato, Giuseppe Fanara e Giuseppe Vetro) affiancato talora da consiglieri come Carmelo Salemi , sempre nell 'agrigentino ,dove il fenomeno del pentitismo aveva avuto dimensioni modeste ed accanto a cosa nostra ,operano organizzazioni criminali in origine avverse alla stessa, denominate Stidda (con epicentro a Palma di Montechiaro) che costituiscono un universo criminale frammentario in continua evoluzione (man non meno pericoloso della cosa nostra

tradizionale :gli stiddari Giuseppe Grassonelli in carcere con il Siino confesseranno al Siino di essere gli assassini del giudice Rosario Livatino dirimpettaio e vicino di pianerottolo di Beppe De Caro (ucciso dagli stiddari su ordine di Beppe Barba) che aveva in antipatia il giovane magistrato e lo chiamava "Santocchio" per la sua devozione religiosa (la vera ragione dell' omicidio sarebbe quella di farlo ricadere su Cosa nostra) ma negheranno di essere gli autori dell 'omicidio del maresciallo Guazzelli

Tra gli elementi acquisiti in sede di riapertura del istruzione dibattimentale , meritano attenzione a proposito del sistema degli appalti e dell' evoluzione storica di Cosa Nosta :

Le Dichiarazioni di Nino Giuffrè (di cui si riportano solo i punti salienti e strettamente pertinenti al presente procedimento) (udienza del 21 ottobre 2003)

Uomo d'onore della famiglia di Caccamo , e vero luogotenente di Binno Provenzano, conosce a fondo l' organigramma mafioso, riferisce delle varie famiglie e mandamenti , ripartiti per territorio e dei suoi pregressi rapporti con i Salvo, Nino ed Ignazio , quest'ultimo ucciso nel 92 : conosce personalmente Nino Salvo ,uomo d'onore durante la latitanza di Michele Greco nel suo territorio.

In ordine alla sua attendibilità intrinseca , considerato che il suo percorso collaborativo è relativamente recente deve osservarsi che le sue dichiarazioni rivestono indubbie caratteristiche di attendibilità intrinseca sia sotto il profilo della genuinità , della completezza, della coerenza interna , del disinteresse rispetto alla posizione processuale dell'imputato e della provenienza da soggetto che ha ricoperto a lungo posizioni di vertice all'interno dell'organizzazione criminale con rapporti diretti con i capi Riina e Provenzano . Arrestato il 16 aprile 2002 – dopo una lunga latitanza protrattasi dal marzo 94 (a seguito dell prima condanna a sei anni di reclusione per il reato di cui all aart.416 bis) ha iniziato a collaborare il 15 giugno 2002.

Ha reso dichiarazioni circostanziate sulla sua carriera criminale iniziata con l 'affiliazione per volere di Ciccio Intile alla famiglia mafiosa di Caccamo nel 1980 e proseguita , dopo l 'arresto dello stesso Intile e del successivo reggente del mandamento , Diego Guzzino, con l'attribuzione formale nel 1987 della carica di capo di quell'importante mandamento, poi allargatosi dopo l'inizio della guerra di mafia dopo che era stato ucciso Gigino Pizzuto , capo mandamento di Castronovo di Sicilia ; la famiglia di Caccamo si era schierata con i corleonesi , collegamento che ha mantenuto ininterrottamente fino al suo arresto.

Sottoposto a diversi procedimenti penali con gravissime imputazioni anche di omicidio tra cui la strage di Capaci ha reso dichiarazioni auto ed etero accusatorie , coerenti col ruolo di vertice ricoperto per quasi un ventennio e con le connesse responsabilità in ordine a svariati e gravissimi delitti

Si tratta di dichiarazioni caratterizzate da estrema coerenza interna , che ripercorrono i dati salienti di Cosa nostra dal 1980 ad oggi con un graduale approfondimento , corrispondente alla progressiva ascesa nell'ambito dell'organizzazione ed al conseguente accresciuto livello del grado di conoscenza , corrispondente tra l'altro all'intesificarsi del rapporto personale e di fiducia con i capi tra cui in particolare Provenzano e Riina

La posizione di spicco del Giuffrè (capo mandamento di Caccamo) trova conferma in diverse pronunce anche risalenti : vedi Corte di appello di Palermo del 15 marzo 94, irrevocabile il 14 aprile 94, della stessa corte di Appello del 15 febbraio 2001, irrevocabile il 4 ottobre 2001 e della corte di assise di appello resa il 209 marzo 2000, irrevocabile il 30 settembre 2000; inoltre dalla prima di esse si desume che al Giuffrè è stata effettivamente demandata l'assistenza al capomafia Michele Greco , latitante nel territorio del mandamento di Caccamo nel cui agro è stato arrestato nel febbraio 1986, in tale veste a partire dagli anni 80 è stato in grado di frequentare capi mafia di prima grandezza e di acquisire in tale modo conoscenza di importanti fatti che inerivano alla vita del sodalizio mafioso raccogliendo prima dal Greco e poi dai vertici corleonesi di cosa nostra in particolare Riina e Provenzano, quelle confidenze che formano oggetto del suo apporto principale fondamentalmente fondato su notizie del relato .Per il. resto non constano personali motivi di risentimento che possano aver negativamente influito sulle indicazioni fornite a carico dell' imputato.

Nelle sue dichiarazioni non sono ravvisabili particolari incongruenze ed il Giuffrè non ha risposto alle domande che gli sono state rivolta da Accusa e Difesa con superficialità ed avventatezza , ma al contrario , ha messo in mostra un atteggiamento misurato e la preoccupazione di meditare le sue affermazioni attraverso un eloquio lento e riflessivo evitando di fare nomi quando non era sicuro dei suoi ricordi; ha riconosciuto lealmente di non essere in grado di fornire indicazioni dettagliate e specifiche su alcuni aspetti di rilievo nel processo quali quello dei singoli appalti sui quali avrebbe interferito l'imputato sul quale fornisce un giudizio di sintesi nell'ambito del patrimonio conoscitivo diffuso nel sodalizio criminale (nel quale era stato a stretto contatto con i capi Michele Greco e poi Riina e soprattutto Provenzano) sul rapporto mafia politica imprenditoria che sfugge alla richiesta di specificazione , donde il riconoscimento di un apprezzabile grado di attendibilità intrinseca del Giuffrè per la sostanziale genuinità delle sue propalazioni .

Della mafia agrigentina riferisce che a Carmelo Colletti ,- che aveva partecipato intorno all'83 ad un summit mafioso svoltosi a Caccamo in una casa del padre del Giuffrè per il passaggio dei poteri di rappresentante regionale di cosa Nostra da Michele Greco a Riina - era subentrato Peppe Di

Caro di cui aveva conosciuto il figlio ,poi Salvatore Gioia ,detto l' americano che avrà un ruolo molto breve perché infuriava la guerra della Stidda con epicentro a Palma di Montechiaro ; a questi subentrava Fragapane fino al 93, data della scarcerazione del Giuffrè ed al Fragapane tale Fanara .

Salvatore di Ganci, boss di Sciacca , originario di Polizzi Generosa ,gli viene presentato da Giovanni Brusca come uomo d'onore.

Di Cosa Nostra dice (pagina 43)che se non avesse referenti nel mondo politico ed imprenditoriale sarebbe solo un organizzazione delinquenziale e basta. " Cosa Nostra nel tempo è diventata importantissima perché ha goduto dell'appoggio di altri soggetti facenti parte del mondo politico, imprenditoriale , economico finanziario e cosi vi di seguito " e di una parte di aspre associazioni più o meno occulte , intendo riferirmi alla massoneria " sono proprio queste che le hanno di espandersi di progredire nel tempo .

Mannino è persona vicina e disponibile di cui si parlava spesso e volentieri in cosa nostra che inizia la sua carriera politica nella seconda metà degli anni 70 sempre nella dc ma entra nella corrente di sinistra (in effetti la corrente sindacalista dell'onorevole Sinesio) :tale apprezzamento positivo derivava dalla circostanza che dava un aiuto nel finanziamento delle opere pubbliche in Sicilia anche se non sa individualizzare i contatti con vertici o attività specifiche, riferisce di giudizi espressi in ambienti criminali (pagina 45) e ricorda che ne parlano Salvatore Greco ,detto il senatore e Bernardo Provenzano, come persona "brava ed avvicinabile " Deve al riguardo considerarsi che il ruolo rivestito dal Giuffrè in un mandamento di provincia come quello di Caccamo non comprendeva la gestione del rapporto con i politici se non a livello locale .

Riferisce però un episodio di specifico interesse a proposito del suo compaesano Salvatore Catanese (imprenditore a lui vicino che lo stesso Giuffrè aveva raccomandato per fargli eseguire dei lavori su una diga) ; questi contattato dal fratello di Mannino preoccupato per gli attentati alla segreteria, chiede aiuto al Giuffrè affinchè si rivolga al Provenzano(il fratello del Mannino conosceva le amicizie del Catanese "e non ha sbagliato indirizzo perché il

messaggio è arrivato dove doveva arrivare") ; il Giuffrè a sua volta interpella il Provenzano di cui era il luogotenente ricevendone una risposta gelida e lapidaria (" se tu ti vuoi mettere i mezzo puoi farlo, con la tua responsabilità però mi fece capire che non c'era niente da fare") perché Mannino era tra i politici che "avevano tradito" ed era stato posto da Cosa nostra durante la stagione stragista del 92 "in lista di attesa" come Lima e Nicolosi, e l' onorevole Martelli (Lima viene ucciso nel marzo 92) ,secondo un progetto rimasto incompiuto per il precipitare della situazione e per l'arresto di Riina nel gennaio 93. Il Mannino , secondo il Provenzano era tra quei politici che" prima mangiano nello stesso piatto (di Cosa nostra) e poi ci sputano " quando i riflettori si accedono su di loro (la pressione dell'autorità giudiziaria) e hanno paura e sono i primi a fare un passo indietro . Il Giuffrè non se la sentì di contraddire Provenzano e diede ,seppur non rammarico ,risposta negativa al suo compaesano salvatore Catanese . A proposito degli atti intimidatori in danno del Mannino riferisce di danneggiamenti: tagli a forma di croce nelle poltrone delle segreteria di Agrigento, vedi pagine 58 –60 , episodio appunto collocabile verso la fine degli anni 80 , anni 90-91 (che sono in effetti quelli degli attentati).Non sa riferire di contatti diretti del Mannino con i vertici di cosa nostra e di attività specifiche del Mannino al di là dello stretto legame con Nicolosi (Presidente della Regione) e Sciangula (assessore ai lavori pubblici) e dell'appoggio costante alle imprese del Salamone , Micchichè e Vita ma quanto agli appalti riferisce del finanziamento delle opere pubbliche tramite la Sirap , società a capitale pubblico (costituita in Notar Anna Maria Siciliano con atto del 3.3.83 ,prima dell' avvento del famoso accordo del tavolino che risale all'87) nell'84-85 per la creazione di aree industriali in Sicilia ; indica poi la Icori (di cui si è fatto cenno a proposito dell'influenza del Settecasi e dei rapporti con Salemi Carmelo ed il Virone) tra le imprese con infiltrazioni mafiose.

Fino al marzo 87 la :parte politica sarebbe stata rappresentata da Sciangula, Nicolosi , Lima , Mannino

Con l' accordo del tavolino, di cui si è già ampiamente discusso nel capitolo dedicato agli appalti , la Parte imprenditoriale viene rappresentata da

Bini ,Miccichè, Vita, Salamone e la Parte mafiosa da Provenzano , da Pino Lipari , fratelli Buscemi , Bini (risponde così alla domanda del il Pg secondo cui manca il terzo piede del tavolino ,la parte mafiosa).Quanto alle percentuali assegnate : Il 2,50% del finanziamento va alla parte politica ;il 2,% va alla parte mafiosa cosa nostra ;l '0,80 per cento alla cassa Riina istituita per assistere le famiglie dei detenuti (definita dal Siino addizionale Riina)

*Le dichiarazioni di **Salvatore Aragona** rese all'udienza del 27.2.2004*

(costituiscono peraltro una conferma specifica del dato desumibile dall' esperienza storico giudiziaria della formazione di un area di rispetto di cosa nostra e della sua infiltrazione nell'apparato istituzionale)

Per una contestualizzazione delle dichiarazioni va premesso che la vicenda di Aragona si innesta in quell' inquietante fenomeno non eccezionale , anche se isolato ,che ha visto imputati e condannati per 416 bis alcuni professionisti esercenti l'attività medico sanitaria inseriti nella cosiddetta area di rispetto di cui sopra è cenno (Giuseppe Guttadauro ,già in servizio presso la divisione Chirurgia dell'Ospedale Civico ritenuto boss di Brancaccio , il menzionato Gioacchino Pennino titolare di un laboratorio di analisi , Salvatore Acquaro , medico ginecologo in servizio al civico --vedi per quest'ultimo sentenza della Corte di cassazione del 20.11.2001 e di questa Corte del 4.12.2002, - Antonino Rizzuto ex ufficiale sanitario ed ex direttore dell'ufficio di igiene condannato in appello per il reato di cui all'art.416 bis per aver provveduto alle cure mediche ed alla vaccinazioni obbligatorie nei confronti dei figli di Riina durante la lunga latitanza di costui ed estensore del certificato di invalidità di Nino Mortillaro ,strumentale alla sua assunzione al Ministero dell'Agricoltura nel luglio 83 ad opera del Mannino cui era stato presentato dal Pennino) Cinà Antonino già condannato nel 94 per tale reato e nuovamente condannato da questa Corte con sentenza del 18 febbraio 2003 .,ormai irrevocabile ,in continuazione con i fatti coperti dal giudicato di cui alla sentenza del 19.4 94 di cui si è già fatto cenno

Il riferimento a questo inquietante fenomeno del" medici mafiosi" in cui si inquadra la posizione dell'Aragona non va sottovalutato perché è uno degli aspetti attinenti alla evoluzione di *cosa nostra con la formazione di una area riservata o di rispetto, fenomeno anzi esaminato*

Salvatore Aragona con sentenza della Corte di Assise n.1./9 Bagarella Leoluca + 66 , acquisita giusta ordinanza di questa Corte del 19.2.2004, è stato condannato in concorso con numerosi coimputati

per i reati di cui all'art.416 bis 476, 490, 481 per avere nella qualità di medico dipendente dalla Usl 58 di Palermo , addetto al reparto terza chirurgia dell'Ospedale civico di Palermo e quindi nell'esercizio delle funzioni di pubblico ufficiale formato atti falsi (cartelle sanitarie , registri di reparto) soppresso ed occultato atti veri sostituendo i fogli con false indicazioni circa la degenza di Brusca Enzo Salvatore , sempre su cartelle sanitarie e su registri divisionali di reparto e per avere attestato falsamente di aver eseguito un elettrocardiogramma a Brusca Salvatore Enzo per procurare l'impunità al detto Brusca Enzo Salvatore per l'omicidio di Filippi Vincenzo, commesso il 14.11.89 ,fatti commessi nel periodo in cui il Brusca Enzo si sottraeva all' esecuzione dell' ordinanza di custodia cautelare in carcere nel procedimento penale 179/93 ed allo scopo di agevolare l' associazione cosa nostra nel cui ambito l' imputato era in stretto contatto con Giovanni Brusca e Capizzi Benedetto e con il coimputato Michele Traina.

Il contenuto delle dichiarazioni di Aragona nel processo Giaccio 2 <u>sulla scorta dei verbali offerti in visione dal pg</u> - presi in esame al solo fine di valutare la conducenza della richiesta di audizione dell imputato di reato connesso Aragona - può essere così brevemente richiamato :i suoi incontri con Mannino sono verosimilmente successivi all'epoca dei fatti contestati ma gli argomenti trattati nel corso di alcune conversazioni in particolare tra l'Aragona ed il boss Giuseppe Guttadauro ,investono vicende ascrivibili ad un arco temporale anteriore alla odierna contestazione , che arriva fino al marzo 94.

Va premesso che *dai verbali offerti in visione* parrebbe che i rapporti Aragona – Guttadauro (il secondo boss di Brancaccio) entrambi medici della terza Chirurgia del civico si siano incrinati a causa del comportamento dei figli del Guttadauro , trasferitisi in Milano dove l'Aragona dopo i primi guai giudiziari si era trasferito , perché costoro si erano rivelati svogliati ed inetti sia negli studi che nel lavoro (la figlia non aveva superato gli esami di ammissione alla Bocconi ed a proposito delle attività della Global connect srl il figlio aveva provocato addirittura delle perdite alla società che si occupava della commercializzazione di frutta e verdura) tanto che Aragona decide di disinteressarsi di loro.

Aragona riferisce di incontri avvenuti a Milano a casa della signora Enrica Pinetti, cui è riconducibile la Meda Trade , in relazione all'interesse di alcuni imprenditori bresciani (Bossoni e Diani) ad investire nell' isola di Pantelleria , per una linea di trasporto aereo , (linea aerea Puccio) al cui acquisto il Mannino era favorevole e per altre attività imprenditoriali , attività alla quale Mannino nutriva uno spiccato interesse avendo anch'egli attività nell'isola ,essendo socio finanziatore della cantina di tale Salvatore D' Amico che gli imbottigliava il vino (a Milano sarebbe stato chiesto al Mannino se gli imprenditori bresciani potevano investire a Pantelleria); gli incontri sono cordiali ed Aragona riferisce che la Pinetti era abbastanza affascinata dalla personalità del Mannino tanto da invitarlo a cena dove il Mannino aveva fatto sfoggio di cultura. Riferisce in particolare degli incontri a Milano all'Hotel President dove Mannino era solito soggiornare ; la Pinetti che aveva a che fare con Bossoni ,capofila di un cordata di imprenditori bresciani interessati ad investire a Pantelleria , avrebbe emesso un assegno destinato all'onorevole Cuffaro ,però erano poi sorte delle perplessità ad incassarlo ed allora l 'assegno era stato negoziato da una zia di Mimmo Miceli (ex assessore comunale , in stato di custodia catuelare perché imputato dei reati di cui agli artt. 416 e 110 cp) in un paese all 'interno delle Sicilia :ed il Miceli trattenne dieci milioni.

Altro motivo degli incontri erano le elezioni politiche , per quelle del 99 gli onorevoli Berlusconi e dell' Utri ostacolarono la candidatura del Mannino che candidò il figlio;, per il 2001 Aragona cercò di mediare per superare i contrasti - vecchie ruggini con il padre di Mimmo Miceli - affinchè Mannino sostenesse il Miceli e Mannino fece apparentemente buon viso a cattivo gioco perché in realtà i candidati manniniani per il 2001 furono Nino Dina e Borzachelli che furono eletti insieme a Totò Cintola mentre Miceli fu il primo dei non eletti .Sul punto Aragona precisa che Mannino e Cuffaro appoggiavano Borzachelli (Biancofiore) e Mannino appoggiava Nino Dina (CDU) e furono eletti Nino Dina , Borzachelli e Cintola appoggiato da Salvatore Romano ,

Sulle elezioni 87 aveva riferito che la cordata Mannino, Nicolosi si contrapponeva all' ala orlandiana (fu la tornata elettorale nella quale cosa nostra punì la dc dirottando i voti verso il psi)

Per le elezioni del 91, ricorda di aver partecipato con Cuffaro alle inaugurazione di un centro di medicina estetica (nel 91 Aragona è presidente dell 'azione cattolica)

Dichiara di aver incontrato Mannino due tre volte e non ha avuto gradi rapporti affettuosi ..

La Corte ha ritenuto necessario approfondire le indicazioni relative ad alcuni colloqui relativi all'appoggio del Mannino alla nomina a Procuratore della Repubblica di Palermo del dott Caselli con riguardo ai commenti che tale notizia avrebbe suscitato nel boss Giuseppe Guttadauro ed alla reazione del Mannino a tali commenti .(Considerato che la nomina del dott. Caselli risale alla fine del 92, essendosi il magistrato insediato a Palermo il 15 gennaio 93 ,

la condotta del Mannino rientra nei limiti temporali della contestazione., marzo 94, ed è apparso indispensabile approfondire gli indicati punti ed è per tali motivi che la Corte con ordinanza del 19 febbraio 2004 ha disposto l' audizione dell'imputato di reato connesso Aragona Salvatore).

Al seguito dell'ordinanza del 19 febbraio 2004 che ne disponeva l'audizione quale imputato di reati connesso, all 'udienza del 27 febbraio 2004 l Aragona ha dichiarato di voler rispondere :

Il dichiarante ha ricostruito il percorso che lo ha condotto ad una condanna per associazione a delinquere di stampo mafioso come segue :aveva conosciuto il Guttadauro- condannato per 416 bis nel primo maxi processo e ritenuto il boss di Brancaccio- da giovane quando era tirocinante presso la terza chirurgia del civico dove prestava servizio il Guttadauro

Dopo la specializzazione era rimasto in servizio in quel nosocomio dove aveva contatti quotidiani con il Guttaduaro e tale collaborazione professionale era durata circa sette otto anni ; essendo nativo di Altofonte aveva conosciuto alcuni personaggi quali Gioè , La Barbera ,Di Matteo con i quali non fa mistero di aver avuto frequenti contatti quali compaesani ma solo quando costoro erano in stato di libertà ancorchè non disconosca quale fosse la fama dei detti soggetti; ha conosciuto anche i fratelli Brusca , Salvatore Enzo , Emanuele,Giovanni quest'ultimo verosimilmente quando era già latitante ancorchè durante ' l'incontro lo abbia conosciuto come persona libera. Sull'episodio della contraffazione della scheda sanitaria di Enzo Brusca che gli è costata la condanna per concorso nel reato associativo , nega di aver saputo che la contraffazione della scheda fosse destinata a precostituire un alibi ad Enzo Brusca per difendersi da un imputazione di omicidio ancorchè non neghi di conoscere la cattiva fama dei fratelli Brusca.

Medico chirurgo e già assistente a tempo pieno presso le terza chirurgia del civico di Palermo fino al 1995 ,durante la pendenza del processo a suo carico ex art.416 bis cp , nel giugno 97 l' Aragona allontanatosi da Palermo ,aveva vinto un concorso presso l'ospedale di Garbagnate , presso il reparto di chirurgia ricostruttiva dove rimase fino al 2002 data della irrevocabilità della condanna . A Milano aveva incontrato il Mannino alcune volte , altri incontri

con il Mannino erano avvenuti a Pantelleria dove l'Aragona effettuava delle ricerche sulle acque termali.

Tornato, occasionalmente a Palermo si era recato a casa del Guttadauro dove riferisce di un lungo incontro durato ben nove ore, (in data 9 aprile 2001) dato che stante la lunga consuetudine con il Guttadauro e la sua prolungata assenza da Palermo avevano tanti argomenti di cui parlare .

In tale incontro oggetto di intercettazione ambientale - su cui si innesta la famosa vicenda delle "microspie" in casa Guttadauro , del tutto estranea al presente procedimento - L'Aragona avrebbe cercato di convincere il Guttadauro ad ad allentare la pressione su Cuffaro e Miceli per proporre propri candidati per l 'elezioni , si era parlato poi di un possibile sostegno elettorale del Mannino per l'elezione di Mimmo Miceli , nonostante vecchi dissapori tra il Mannino ed il padre di Mimmo Miceli , Giovanni Miceli .

il Guttadauro avrebbe fatto un commento sul preteso appoggio dato dal Mannino a Caselli per la sua nomina a Procuratore della Repubblica di Palermo nella speranza della immunità dei politici anche se poi il Mannino era stato il primo a rimanerne vittima (nel senso che era finito nelle maglie del processo penale).

l'Aragona riferì tale commento al Mannino ma senza dire che ne era autore il Guttadauro (a domanda del PG) dicendo che si diceva " in giro" perché siccome si trattava di un argomento delicato ed era probabilmente un impressione soggettiva del Guttadauro in tali casi egli era solito astenersi dal rivelare la fonte ed il Mannino avrebbe risposto risentito che "quelle persone " si sbagliavano e di dirlo " a quelle persone "

L' Aragona ha confermato di aver cercato tramite l' amico Mimmo Miceli , anch'egli medico, l'appoggio di Mannino perché egli coltivava il sogno dell elezione di Miceli nelle politiche del 2001 e di avere poi sollecitato il Miceli a cercare l'aiuto del Cuffaro per la decisione del suo ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna ex art.416 bis che si sarebbe dovuto concretare nella ricerca a Roma di un avvocato ben accreditato che potesse fruttuosamente sostenere la tesi del favoreggiamento (anziché del concorso nel reato associativo) in ordine all'episodio della contraffazione, ad opera

dell'Aragona della cartella sanitaria attribuita ad Enzo Brusca ; Aragona riferisce che il Cuffaro, in relazione a tale procedimento penale, gli avrebbe negato tale aiuto (la ricerca di un accreditato legale) perché egli aveva osato parlare di Mannino in casa Guttadauro , come riferitogli dall'amico Mimmo Miceli " proprio di Mannino dovevi parlare in casa Guttadauro" (il ricorso per cassazione dell'Aragona fu respinto ed egli, dopo il passaggio in giudicato della sentenza ,si costituì presso il carcere di Bergamo).

Aragona al *dibattimento odierno* (secondo la parte civile i contatti del Mannino con Aragona testimoniano la permanente "vicinanza " dell'imputato alla famiglia di Brancaccio) riferisce quindi di sue vicende strettamente personali che in qualche modo coinvolgono il Mannino, la prima legata alla sua condanna in appello per associazione a delinquere di stampo mafioso e d alla richiesta di aiuto per la ricerca di un legale ben accreditato ,negatogli dall'onorevole Cuffaro per l'imprudenza con cui aveva parlato di Mannino in casa Guttadauro; ancora si discute di un possibile sostegno politico del Mannino alla candidatura di Mimmo Miceli

L'altra vicenda è legata alle reazioni del Mannino al commento del Guttaduaro , impersonalmente riferitogli dall'Aragona ,che riteneva il Mannino sostenitore della nomina del dott. Caselli nella speranza dell' immunità dei politici, speranza delusa in quanto il Mannino era stato il primo ad essere perseguito .Il nome di Mannino in casa Guttadauro era stato fatto a proposito della vicenda Caselli cioè delle voci e convincimento diffuso che il Mannino fosse stato fautore della nomina del dottor Caselli a Procuratore della Repubblica di Palermo (con" incazzatura "del Guttadauro pag.48) L' Aragona aveva sentito il Guttadauro commentare ironicamente la circostanza che il Mannino non si fosse opposto alla candidatura del dott. Giancarlo Caselli a procuratore della Repubblica di Palermo ,ritenendo che il Mannino avesse patteggiato l 'immunità dei politici con la nomina di Caselli mentre era stato poi uno tra i primi a cadere nelle maglie del processo penale ; secondo il Guttadauro aveva in definitiva favorito la venuta di Caselli a Palermo dal punto di vista politico , barattandola con l' auspicata immunità dei politici e poi era stato la prima vittima.

L'Aragona aveva riferito al Mannino le osservazioni d Guttadauro dicendo che c'erano persone che pensavano che lui non si fosse opposto a tale nomina o addirittura l'avesse favorita; Mannino gli avrebbe risposto : *dica a quelle persone che le hanno detto queste cose che non è assolutamente vero , questo lo dica lo dica alle persone !* Aragona riferisce al Guttadauro dell ' arrabbiatura di Mannino per queste voci ricorrenti ;.

l' appoggio a Mimmo Miceli fu negato e furono eletti altri candidati "

Non c'era quindi un rapporto diretto tra Guttadauro e Mannino ; gli unici argomenti toccati a casa Guttadauro dall'Aragona, riguardanti il Mannino , sono l'irritazione del Mannino per le voci sulla nomina di Caselli e gli incontri tra l'Aragona ed il Mannino .

Occorre brevemente ripercorre il clima politico istituzionale e giudiziario che ha preceduto la nomina a Procuratore del Repubblica del dott Caselli dopo la stagione stragista ; gli eccidi di Capaci del maggio 92 e di via D'Amelio del 19 luglio 92 avevano avuto una portata devastante e scosso l' intera comunità nazionale ed in particolare i cittadini siciliani ai quali il flagello mafioso si era presentato nella sua dirompente forza terroristica : alla esacrazione ed al dolore per il sacrificio di tante vite umane , alla rabbia per l'impotenza delle istituzioni nel contrasto all'opprimente fenomeno criminale , si univa anche la triste consapevolezza che la strategia stragista costituisse un marchio infamante per l'intero popolo siciliano perchè nell'immaginario collettivo avrebbe condotto ad una sempre più stretta identificazione della Sicilia con la barbarie mafiosa ; montava quindi una forte tensione morale, diffusa all 'intera comunità cittadina ed isolana ed a tutte la classi e categorie (studenti, lavoratori,) volta a testimoniare ,unitamente alla commozione ed al lutto per le stragi ,una netta contrapposizione a Cosa Nostra della società civile che si estrinsecava in manifestazioni spontanee di gruppi ed associazioni o anche in semplici ma significativi gesti di cittadini comuni (si pensi alle numerose fiaccolata e cortei di studenti e lavoratori ,alla nascita di forme di aggregazione spontanea quali la catena umana ed il comitato dei lenzuoli , alla assidua processione all albero Falcone con una miriade di messaggi da parte di cittadini di ogni età e condizione sociale) iniziative tutte volte a testimoniare con iniziative semplici , rinnovate in occasione dei tristi anniversari e celebrazioni ,l'imperitura memoria dei caduti , l' impegno, individuale e collettivo nello lotta alla criminalità e la forte tensione morale verso i valori della legalità: In tale contesto di forte impegno civile si innestava una situazione di drammatici contrasti all 'interno della Procura di Palermo per le critiche rivolte alla gestione del Procuratore dell'epoca poi trasferito ad altra sede; è ovvio che la nomina del dott. Caselli , al di là dell' indubbio impegno e dello spirito di abnegazione del candidato ,avesse un valore altamente

simbolico sia per il carisma personale del Caselli -che aveva raccolto eccellenti risultati nella lotta al terrorismo - sia per la chiara indicazioni di impegno manifestata dal magistrato cui coincideva un possente impegno delle forze dell 'ordine nella lotta alla criminalità organizzata , culminato il 15 gennaio 1993 , proprio il giorno dell' insediamento del Caselli a Palermo con l 'arresto, in una villa di Via Bernini, di Toto Riina ,capo indiscusso e storico di cosa nostra (e già pluricondannato ex art.416 bis cp e latitante da decenni) e tale storico risultato , proprio perché conseguito il giorno dell' insediamento del dott. Caselli a Palermo ,era salutato come un favorevole presagio ;è chiaro che in tale clima l 'appoggio alla nomina del Procuratore o il suo contrasto avevano un significato , in termini di visibilità esterna , che trascendeva le indubbie qualità professionali del candidato, per cui poteva apparire particolarmente significativa sia l' adesione o meno del Mannino a tale nomina sia la preoccupazione e l'arrabbiatura del Mannino per le voci diffuse su questo appoggio e sul convincimento in tal senso di "quelle persone" ancorchè l'appoggio non fosse considerato da "quelle persone" come dettato da genuina stima riposta nel magistrato candidato alla nomina ma solo da deplorevoli motivi opportunistici (mercanteggiare la nomina con l'impunità dei politici) .

Secondo l'Aragona il Mannino negherebbe di avere appoggiato la nomina del procuratore ed anzi si preoccupa di far sapere a coloro che accreditivano tale tesi che è assolutamente falsa.

Il Mannino ha reso dichiarazioni spontanee con le quali non nega affatto gli incontri con l'Aragona ; quanto agli incontri Milanesi , riferisce di avere propiziato lui stesso un incontro con il medico per reperire un oncologo per far curare una persona a lui vicina (forse un amico o un parente , al riguardo l' imputato ha detto solo che non era lui il destinatario della cura richiesta) e la parte civile ha stigmatizzato tale dichiarazione dell'imputato come indicativa della sua permanente vicinanza alla famiglia mafiosa di Brancaccio (in un contesto geografico , come il capoluogo lombardo, che offriva ampie possibilità quanto alla scelta dei presidi medico chirurgici, appare quanto meno singolare , che il Mannino si sia rivolto ad un soggetto all'epoca già sottoposto a procedimento penale ex art.416 bis per la nota vicenda della falsificazione della cartella sanitaria di Enzo Salvatore Brusca); per quanto attiene alla vicenda Caselli il Mannino assume che è di dominio pubblico che egli avesse appoggiato tale candidatura dopo averne discusso nell' ambito dc anche con il senatore Gargani e che tali

nomine fossero oggetto di discussioni a livello politico, e gran parte della dc lo aveva appoggiato tramite l 'ala laica del Consiglio Superiore, ritenendo che tale nomina fosse idonea a far uscire la Procura dall' impasse e lacerazioni verificatesi all'indomani delle stragi (senza nulla togliere alle indiscusse qualità personali e professionali dell'altro candidato che oggi riveste un importante incarico direttivo). L'imputato ha ricordato che ai tempi della designazione del capo del vecchio ufficio istruzione (per il quale erano candidati i giudici Falcone e Meli), vi erano state delle ingiuste accuse al dottor Falcone di tenere i fascicoli nei cassetti e Caselli, all'epoca componente del consiglio superiore della Magistratura , nell' ambito del gruppo associativo da lui rappresentato, era stato strenuo sostenitore della candidatura di Falcone – e posto in minoranza in quanto nel Consiglio era prevalsa invece l' altra candidatura , poi approvata - sicchè la nomina del Caselli si poneva in una sorta di continuità ideale con l 'impegno antimafia del Giudice Falcone ,giunto fino all'estremo sacrificio, di cui Caselli era stato ,seppur in minoranza, uno strenuo sostenitore

Il Mannino non nega la sua reazione risentita al commento (del Guttadauro)riferita dall'Aragona ma non la riferisce certo al suo incondizionato appoggio alla nomina del Caselli bensì alla deprecabile ipotesi del "contratto" dello scambio di tale appoggio con l'impunità dei politici: sarebbe stata questa allusione ad una sorta di mercimonio che lo aveva profondamente indignato e dal quale era scaturita la sua irritazione .

Posto che i dati storici riferiti da Aragona appaiono credibili e supportati dalle dichiarazioni spontanee la conversazione potrebbe avere in effetti una doppia chiave di lettura o il risentimento per aver visto attribuito il suo sostegno alla candidatura del dott. Caselli al preteso scambio tra nomina ed impunità ovvero la preoccupazione del Mannino per il convincimento di quelle persone (verosimile che le frequentazioni dell 'Aragona con il Guttadauro , già sotto processo, non gli fossero ignote) per il timore di vendette trasversali di cosa nostra per l'appoggio politico dato ad una candidatura caratterizzata da un forte carisma personale e un impegno antimafia spinto ai massimi livelli e con assoluta visibilità verso l'opinione pubblica.

Il concorso esterno (*Sulla problematica generale del concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso, e sulla questione più specifica della punibilità a titolo di concorso del candidato che chieda e ottenga sostegno elettorale alle cosche senza esserne organico)*

La configurabilità o meno del concorso dell'extraneus nel reato di associazione di tipo mafioso, è tutt'ora materia oggetto di approfondimento ed ampio dibattito sulla quale è più volte intervenuta la Suprema Corte con decisioni che hanno provocato pronunce delle SSUU tra qui quella del 17.9.95 nel procedimento cautelare riguardante l'odierno imputato e la sentenza Demitry (5.10…94, n.16) e da ultimo Carnevale (30.10.2002 n.29) che succintamente si richiamano .

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite penali; sentenza, 05-10-1994 Demitry

"È configurabile il concorso esterno nel reato di associazione mafiosa per quei soggetti che, sebbene non facciano parte del sodalizio criminoso, forniscano – sia pure mediante un solo intervento – un contributo all'ente delittuoso tale da consentire all'associazione di mantenersi in vita, anche limitatamente ad un determinato settore, onde poter perseguire i propri scopi (nella specie, è stato ritenuto configurabile il concorso esterno rispetto alla condotta di un soggetto che ha svolto una attività di intermediazione tra un capo camorrista e un magistrato per influire sull'esito di un processo penale a carico del primo)(Dimitry) foro Italiano II 1995 , 422

La sentenza impugnata mostra di aderire in toto al principio della configurabilità della suddetta figura giuridica affermato dalla sentenza Demitry ,principio cui questa Corte ritiene

motivatamente di aderire per le considerazioni che seguono :

La necessità di ricorrere alla figura del concorso eventuale si spiega con l' esigenza di attribuire rilevanza penale a contributi significativi resi alla associazione da parte di soggetti non inclusi stabilmente in essa e privi dell'affectio societatis ,contributi che ,ovviamente sono consapevolmente e volontariamente incidenti sulla conservazione o sul rafforzamento dell'organizzazione criminale

La linea di netta demarcazione tra le due figure si coglie anche sul piano teorico , delineato dallo schema argomentativo illustrato nella motivazioni della citata sentenza Dimitry, che rappresenta la prima importante elaborazione della materia ,per la mole delle trattazione e per la completezza espositiva.

Secondo i giudici di legittimità se il "partecipe "è colui che pone in essere la condotta tipica di cui prima si è fatto cenno e cioè contribuisce alla stabile permanenza del vincolo associativo ,il "concorrente eventuale" è colui che apporta un contributo alla realizzazione della condotta tipica posta in essere da altri e ,quindi, rimanendo, all'esterno della condotta tipica , detto contributo si manifesta "possibile" e pertanto "atipico" .

Ulteriore elemento di differenziazione si coglie tra le due forme di dolo , posto che al determinato intendimento di realizzare i fini propri dell'associazione , insito nella volontà del partecipe fa da contraltare il disinteresse ,in linea di principio,

rispetto alle strategie ed agli obiettivi dell'associazione da parte del "concorrente esterno" consapevole che *altri* fa parte dell' associazione alle cui fortune altrettanto consapevolmente contribuisce .

Dopo aver approfondito le tematiche affrontate da coloro che ammettono soltanto il concorso eventuale morale e di coloro che escludono qualsiasi forma di autonoma rilevanza alla figura richiamandosi alle previsioni dell' articolo 378 c 2 cp e dell'art. 7 dl 152/91 nonché alla *clausola di riserva* di cui all'art.418 cp ,nella decisione si sottolinea la diversità di ruoli, essendo il concorrente eventuale materiale , colui che interviene in via temporanea (ed anche in una sola occasione) ponendo "a disposizione" dei partecipi il proprio contributo , non stabile, ma circoscritto nel tempo, al fine di *colmare temporanei vuoti in un determinato ruolo , occupando spazi propri nei momenti di emergenza della vita associativa.*

I principi affermati nella detta sentenza sono stati recepiti in modo pressoché costante dalla successiva giurisprudenza nella quale sono rimaste isolate alcune discordanti opinioni, tra le quali merita menzione la nota sentenza Villecco (Cassazione sezione VI 21.9.2000 n.3299) che saggia criticamente la tenuta della decisione delle sezioni Unite ,cogliendovi delle pretese incongruenze laddove si rileva, tra l'altro che : la condotta "atipica" del concorrente si riduce alle ipotesi di agevolazione,

come tali tipizzate sul piano normativo ; si dà per scontato che il concorrente morale possa agire con dolo specifico e continuare ad essere tale ;non viene affrontato in maniera soddisfacente il nodo della coesistenza tra la figura in esame e le ipotesi liminari del reato aggravato ai sensi dell'art.7 dl 152/91 e della assistenza agli associati di cui all articolo 418 cp

La Corte dunque prospetta un ripensamento delle materia deducendo,dal combinato disposto degli artt.110 e 115 cp la preclusione di ogni ipotesi di concorso eventuale, anche morale, atteso che l'aiuto portato all'associazione nei momenti di crisi o fibrillazione integra,sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la condotta di far parte del sodalizio criminoso .

Non sono mancate manifestazioni di dissenso all'arresto delle Sezioni Unite ,anche in ambito dottrinario sulla scorta di pregevoli obiezioni puntualmente esaminate e confutate nella recente già citata sentenza SS. UU Carnevale nella quale si è ribadita la configurabilità della fattispecie .

Dopo una rivisitazione degli argomenti elaborati dalle opposte tesi ,la sentenza Carnevale illustra – e giova riportarne in estrema sintesi il contenuto - le ragioni dell'adesione all' indirizzo che afferma la giuridica esistenza di tale fattispecie .

Nel dichiarato intento di risolvere preliminarmente la questione

della natura del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e segnatamente a quella di stampo mafioso, i giudici di legittimità stigmatizzano come inaccettabile la tesi della natura monosoggettiva del delitto di partecipazione - basata sulla pretesa incompatibilità strutturale tra la condotta associativa e la normativa sul concorso di persone - anche perché "*l'inclusione di taluno in un associazione non può dipendere solo dalla volontà di colui che all'associazione intende aderire, ma richiede anche quella di tutti gli altri associati o di coloro che li rappresentano , pervenendo alla conclusione che tutti i reati associativi sono sempre reati a concorso necessario , vale a dire, fattispecie plurisoggettive proprie*" .

Ne deriva , secondo tale impostazione che (essendo le norme sul concorso di persone , di carattere generale, e pertanto applicabili anche ai reati associativi) indubbiamente, sotto l'aspetto oggettivo, l'apporto causale o strumentale del concorrente di qualsiasi reato è ,per definizione atipico, e non v'è ragione che non lo sia proprio per il concorso esterno in associazione .

Altro argomento adottato dalla Suprema Corte per contraddire l 'opposto indirizzo ,in ordine alla inconciliabilità della partecipazione a un delitto permanente che non sia essa stessa permanente, fa leva sulla precisazione che non va confuso *l'aspetto del potenziale riconoscimento del contributo esterno in*

qualunque momento della vita dell'associazione con quello della sua durata"

Quanto all'aspetto dell'elemento soggettivo, premettendo di dover ribadire il concetto di non sovrapponibilità del dolo del partecipe e di quello del concorrente , puntualizza che il discrimen va colto nel limitato segmento che "arricchisce " l atteggiamento psicologico del partecipe, cioè l affectio societatis, elemento estraneo all'apporto del concorrente .

"Il concorrente esterno è l'artefice di una condotta atipica e quindi non potrà volere che la sua condotta e non la condotta tipica del partecipe :egli intende dare un consapevole contributo senza tuttavia far parte dell associazione , e quindi in modo staccato, avulso indipendente dalla stabilità dell organizzazione e sotto questo preciso angolo visuale il suo atteggiamento psicologico è completamente diverso da quello del partecipe che invece si muove con la volontà di far stabilmente parte del sodalizio : v'è nelle due condotte in raffronto coincidenza volitiva quanto all apporto contributivo , ciò che però non ha la capacità di annullare la diversità dei due atteggiamenti psicologici dal momento che quello del partecipe è arricchito proprio dell affectio societatis che invece per definizione è estraneo all apporto del concorrente esterno "

Proprio nel subprocedimento cautelare riguardante il Mannino la Cassazione si era pronunciata a sezioni unite 27.9.95 cogliendo una distinzione ,sotto il profilo dell'aspetto subiettivo , nel senso che il dolo di contributo cioè la volontà di dare un contributo è propria del concorso esterno anche saltuario e la volontà di far parte dell'associazione (affiliazione) è propria dell' associato

La Corte nella sentenza Carnevale affronta in termini critici, il principio espresso nella sentenza Dimitry , volto ad escludere nel concorrente , la volontà di realizzare " i fini propri dell'associazione ", ritenendo invece ,in ossequio alla concezione monistica del concorso di persone , la necessità che la condotta di ciascun concorrente – anche eventuale – sia finalisticamente orientata verso l'evento tipico di ciascuna figura criminosa , dunque anche il dolo del concorrente da altri indicato come dolo di"contribuzione" o di "agevolazione" si risolverebbe in una forma di dolo "diretto" alla realizzazione, anche parziale ed in

forma marginale, del progetto associativo. (cioè di un contributo che "sa" e " vuole" diretto alla realizzazione magari anche parziale del programma criminoso del sodalizio)

"La necessità del dolo caratterizza il concorso di ogni tipo di reato doloso…, salva l'ipotesi - quand'è previsto il corrispondente reato colposo- di concorso colposo in reato doloso ". Ora tenuto conto della concezione monistica del concorso di persone accolta dal nostro legislatore penale , perché si possa affermare che i concorrenti hanno commesso il medesimo reato come recita la disposizione dell'art.110 cpc è necessario che le loro condotte risultino tutte finalisticamente orientate verso l evento tipico di ciascuna figura criminosa " "nel reato di associazione a delinquere l'evento è la sussistenza ed operatività del sodalizio , siccome idoneo a violare l'ordine pubblico ovvero gli altri beni giuridici tutelati dalle particolari previsioni legislative ","deve ritenersi che il concorrente esterno è tale quando pur estraneo all' associazione delle quale non intende far parte ,apporti un contributo che sa e vuole sia diretto alla realizzazione magari anche parziale del programma criminoso del sodalizio "

Da qui la inconsistenza delle obiezioni mosse alla assimilazione tra concorso materiale e concorso morale che ,si sostiene, è comunque per definizione tipico .

Anche le obiezioni relative all'assorbimento della figura de qua

in altre figure criminose introdotte dal legislatore vengono censurate con argomenti inoppugnabili dalla menzionata sentenza , nella quale, tra l'altro, si tenta con successo una manovra "riequilibratrice" della lettura , per molti versi parziale ,del limite esterno impresso dalla sentenza Demitry alla operatività della condotta concorsuale , indicato nell'intervento del concorrente nella patologia dell'agire associativo.

Quanto alle fattispecie di cui all' artt. 307/418 cp è da considerare che le fattispecie in esame incriminano l 'aiuto ai singoli associati che non può essere confuso, né sul piano del disvalore, né sul piano del fatto , con l'aiuto prestato all 'intera organizzazione e peraltro il loro ambito di applicazione è limitato ad alcuni contributi di modesto spessore; analogo discorso va fatto per il favoreggiamento il cui ausilio si sostanzia in una condotta di disturbo al retto funzionamento dell'amministrazione della giustizia, rivolta a favore di taluno e tale da mutare il rapporto di fatto tra gli investigatori e l'inquisito mentre l'apporto del concorrente esterno nel reato associativo è il contributo prestato all organizzazione criminale e funzionale alla realizzazione dei suoi scopi .

Nella sentenza Carnevale si sostiene ,al riguardo ,che la prima pronuncia SSUU ha dedicato *solo pochi accenni* all'argomento della fibrillazione , *avendo ancorato la ritenuta compatibilità con il nostro ordinamento della figura del concorso esterno a*

ben più solide basi rilevando il carattere meramente esemplificativo di tale accenno, corretto e meglio definito dalla giurisprudenza successiva che ha ancorato l'intervento esterno ad una "concreta attività collaborativa idonea a contribuire al potenziamento,consolidamento mantenimento in vita del sodalizio mafioso, in correlazioni a congiunturali esigenze del medesimo" onde concludono le sezioni unite ,nella sentenza Carnevale, "la fattispecie concorsuale sussiste anche prescindendo dal verificarsi di una situazione di anormalità della vita dell'associazione". Richiamando il principio espresso dalla sentenza della sezione V 23 aprile 2002 Apicella, la sentenza Carnevale afferma "che non appare affatto necessario che lo stato di difficoltà o se si vuole, di fibrillazione sia tale che ,senza il concorso dell'esterno, l'associazione andrebbe inevitabilmente incontro alla sua estinzione e dall'altro che non è affatto richiesto che il contributo possa venire solo da quel soggetto e da nessun altro"

Continuano le sezioni Unite osservando che il vero problema è nella individuazione del livello di intensità o di qualità idoneo a considerare il concorso dell'agente come concorso nel reato di associazione a delinquere che secondo le SSUU deve essere svincolato da criteri empirici ma valutato in termini di concretezza , specificità e rilevanza del contributo , a determinare ,sotto il profilo causale , la conservazione o il

rafforzamento dell'associazione , non avendo rilievo decisivo la circostanza che sia stata posta in essere un attività continuativa o comunque ripetuta ovvero un intervento occasionale e non istituzionalizzato rilevando solo l'idoneità a conseguire il risultato sopra menzionato (è tale il caso anche isolato dell'aggiustamento di un processo penale che rischia di disarticolare l'ente associativo e la cui neutralizzazione di conseguenza viene a costituire un obiettivo privilegiato delle strategie del sodalizio che dell'impunità fa una delle sue principali prerogative per cui anche il conseguito aggiustamento di un solo processo penale a favore di un associazione mafiosa costituisce pur sempre un contributo di estrema rilevanza alle strategie del sodalizio volte a salvaguardare la sua sopravvivenza cosi come l' attività reiterata e costante di ingerenza da parte dell'extraneus,a prescindere dall'esito favorevole delle condotte, determina negli esponenti del sodalizio la consapevolezza di poter contare sul sicuro apporto di un soggetto qualificato ed un tale effetto costituisce di per sè solo un indiscutibile rafforzamento della struttura associativa.

In conclusione viene definito l'ambito di configurabilità della figura giuridica in questione mediante l' individuazione di due necessari requisiti atti a marcare il discrimine rispetto alla partecipazione all'associazione :l'insussistenza dell'affectio societatis e dello stabile inserimento nella struttura associativa

e la significativa rilevanza strumentale dell'apporto , sotto il profilo oggettivo e sotto quello soggettivo . "Ed una volta delineati i connotati del contributo richiesto all 'estraneo appare evidente che non è riconducibile all'interno dello spettro delle condotte punibili a titolo di concorso eventuale , la sola "contiguità compiacente" o "vicinanza" o "disponibilità" nei riguardi del sodalizio o dei suoi esponenti anche di spicco quando a tali atteggiamenti non si accompagnino positive attività che abbiano fornito uno o più contributi suscettibili di riprodurre un oggettivo apporto di rafforzamento o di consolidamento sull'associazione o anche su un suo particolare settore ;ciò che conta non è la mera disponibilità all'esterno a fornire tale contributo bensì l'effettività di tale contributo e cioè che a seguito di un impulso proveniente dall'ente criminale il soggetto si sia di fatto attivato nel senso indicatogli.

Le stringenti argomentazioni con cui il Supremo Collegio ha affrontato i numerosi aspetti problematici della materia sembrano aver fornito una risposta esauriente ai numerosi interrogativi sollevati dal difficile inquadramento della fattispecie nelle tradizionali categorie dogmatiche e tale percorso argomentativo è largamente condiviso da questa Corte

I supremi giudici individuano due profili di sostanziale distacco del loro percorso dalla logica e dagli enunciati della sentenza Demitry, uno il più vistoso - che costituisce la novità più

significativa della nuova sentenza SSUU- è che non è affatto necessario che lo stato di difficoltà o se si vuole di fibrillazione sia tale che senza il soccorso dell'esterno l 'associazione andrebbe inevitabilmente incontro alla sua estinzione , non è necessario neppure che ricorra la condizione proposta quale correttivo del carattere salvifico del contributo e cioè la infungibilità del contributo cioè la necessità che provenga da quel soggetto e da nessun altro,l' elemento che tipizza e delimita il fatto concorsuale è la pertinenza ad una relazione che coinvolge il fenomeno associativo nella sua interezza salvandolo , se necessario ,ma anche semplicemente rafforzandolo o meglio concorrendo a rafforzarlo ,ecco perché non rileva la unicità o pluralità degli apporti recati alla vicenda associativa dovendo piuttosto guardarsi alla concretezza del contributo quale fattore di effettiva incidenza sul fenomeno associativo ;a questo proposito va inserita la chiara indicazione della Corte circa uno spazio - quell' area indistinta che si colloca tra le semplice disponibilità e la produzione del risultato - sul quale si gioca la delimitazione del fatto concorsuale : il contributo del concorrente deve essere concreto e specifico .

Altro profilo di distacco dalla sentenza Demitry è quello pertinente alla struttura del dolo nella condotta di concorso esterno; richiamando la concezione monistica del reato concorsuale che postula che tutte le condotte siano

finalisticamente orientate verso l'evento tipico di ciascuna figura criminosa , ad una prima lettura sembra che il concorrente esterno nel reato associativo debba non solo rappresentarsi ma anche volere che attraverso il suo contributo siano realizzati i fini propri dell'associazione mentre la sentenza Demitry postulava sotto questo profilo l'indifferenza del concorrente, ma la stessa sentenza Carnevale ridimensiona la portata dell'assunto sull'identità di atteggiamento soggettivo (per struttura , intensità ed oggetto) in ogni concorrete ,laddove si orienta per la nozione del dolo "diretto" per significare la sicura consapevolezza e dunque la volontà dell'efficienza del contributo non meno voluta quando sia estranea al finalismo essenziale ,al movente dell'azione individuale e l'uso ,tra virgolette ,dell'aggettivazione di dolo "diretto" ne indica la sua utilizzazione nella sua più stretta accezione tecnica (conforme alla massima ufficiale :l' agente se ne rappresenti (del contributo)nella forma del dolo diretto , l'utilità ,per la realizzazione anche parziale del programma criminoso ,nel senso di accettazione del rischio che l'organizzazione criminale uscisse conservata o rafforzata e dunque proseguisse la sua corsa verso la realizzazione del proprio programma) . *Occorre certo la rappresentazione piena e sicura di tale evento ,è quanto serve ma è anche quanto basta* nel senso che tale atteggiamento soggettivo dell'extraneus resta compatibile con la indifferenza agli obiettivi del programma nel senso che il concorrente ,agisce, quale che sia il fine individualmente perseguito, con la piena coscienza e volontà della lesione derivante dalla conservazione o dal rafforzamento dell'organizzazione criminale , criterio interpretativo già enunciato, nel presente procedimento in fase cautelare ,dalle sezioni unite del 95 "ai fini della configurabilità di concorso esterno nel delitto associativo non è richiesto, per l'estraneo, il dolo specifico proprio del partecipe, che consiste nella consapevolezza di essere inserito nel sodalizio e nella

volontà di fargli raggiungere gli obiettivi che si è prefisso, bensì quello generico, rappresentato dalla coscienza e volontà di dare il proprio contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione tramite il rapporto col soggetto qualificato, del cui dolo tipico si è al corrente" (Cass. 27 settembre 1995, Mannino)

.

A fondare la responsabilità ex art. 110 c.p. sarà sufficiente, secondo i principî generali, che il concorrente esterno, agendo per i suoi scopi personali, si rappresenti, quantomeno in termini di possibilità , di intrattenere rapporti con la mafia, e di apportare alla stessa un contributo rilevante sul terreno dell'aiuto prestato alla conservazione o al rafforzamento della sua organizzazione.

Alla stregua dei cennati arresti giurisprudenziali può quindi concludersi sul tema (generale) del concorso dell'extraneus che la *partecipazione* ,integra, un'ipotesi di reato di mera condotta: il ruolo del partecipe si puntualizza nel "fatto" di chi — vuoi perché chiamato dall'associazione, vuoi perché da questa accettato — fa parte del sodalizio, ne condivide le regole organizzative e le finalità, acquisendo uno status in virtù del quale può impartire e ricevere ordini. In quest'ottica, ai fini del perfezionamento del reato, assume rilievo concludente il solo fatto dell'avvenuto inserimento del soggetto, per via rituale ovvero per facta, nel tessuto delle relazioni interne dell'associazione, costitutivo del suo circuito organizzativo e della sua capacità di influenza.

In tutt'altro spazio operativo si colloca la figura del *concorrente esterno* che non si compenetra nella struttura dell'associazione: o perché non volitivamente interessato, ovvero perché non ritenuto "affidabile" dall'associazione (o ancora perché quest'ultima considera di poter lucrare da lui utilità maggiori non affiliandolo: rispettandone, cioè, l'autonomia

esistenziale e quindi consentendogli di conquistare il più largo credito possibile nei diversi settori delle istituzioni, dell'economia e della società civile) :il concorrente esterno non vive da diretto protagonista la vita del sodalizio.

Volendo utilizzare una prospettiva socio-criminologica di valutazione, ben si potrebbe affermare che la peculiarità del concorrente esterno si coglie nel fatto che egli non è stato autore di una "scelta di campo", votata a far coincidere la propria visione con lo spettro degli interessi e degli scopi del clan mafioso, essendo noto che le pretese di obbedienza e fedeltà collegate alla qualifica di intraneo di una consorteria di quel tipo comportano un dovere di assoggettamento e di omertà, innanzi al quale ogni forma di libertà personale è destinata a segnare il passo .

Le diversità strutturali delle due ipotesi possono, allora, essere così schematizzate:

-il delitto di partecipazione associativa di stampo mafioso (ma il rilievo è estensibile alla più ampia categoria delle figure di partecipazione associativa, genericamente considerate), si configura come tipica ipotesi di reato di pura condotta, la cui incriminazione prescinde, cioè, dalla verificazione di un risultato empiricamente apprezzabile, derivato causalmente dal fatto dell'agente;

- il concorso nel delitto associativo dà vita, viceversa, ad un autentico reato di evento (o causale puro), la cui singolarità — rispetto alle ordinarie forme d'imputazione di responsabilità concorsuale — sta nel diverso orientamento della prospettiva causale da cui dipende la soglia minima di rilevanza (oggettivo-materiale) della condotta dell'agente; qui, invero, il nesso di condizionamento richiesto non si viene configurando — come esigerebbe il modello di disciplina delineato dall'art. 110 c.p. — nei termini di una relazione tra il contributo del concorrente ed il fatto tipico

altrui, bensì in una diversa ottica teleologica, nella quale il secondo termine del collegamento causale è espresso da un elemento di segno eterogeneo, non senza significato definito dalla dottrina *mega-evento*: cioè, quel risultato di vantaggio per l'intera associazione criminosa, ovvero per un suo rilevante settore di attività e/o d'influenza.

Conseguentemente, mentre la partecipazione associativa incentra il proprio disvalore sui profili di rimproverabilità personale connessi alla decisione del soggetto di voler fare parte di un determinato sodalizio, condividendone lo statuto operativo e gli obiettivi, la fattispecie del concorso esterno si qualifica per una più marcata dimensione oggettiva di aggressività lesiva. Ciò che viene individuato come "tipo criminoso" non è, infatti, il mero incontro di volontà tra consorteria e singolo, ma coincide con un ben strutturato risultato di rafforzamento, ovvero di mantenimento in vita del clan, prodotto dall'intervento del concorrente.

Tale impostazione è suscettibile di riflettersi significativamente sul piano probatorio, laddove soprattutto gli elementi di prova a disposizione dell'organo giudicante siano rappresentati prevalentemente da chiamate di correità effettuate da collaboratori di giustizia. In tali casi, *infatti, il thema probandum su cui va verificata la sussistenza della c.d. "convergenza del molteplice" tende ad assumere una fisionomia sensibilmente diversa a seconda che si tratti di una condotta partecipativa, per la quale è sufficiente dimostrare in capo all'agente la sua disponibilità personale rispetto ai desiderata mafiosi (, la sua compenetrazione nell'organismo criminale), ovvero si tratti di una condotta concorsuale esterna, per la quale è invece necessario isolare e dimostrare ogni singolo contributo apportato dall'agente e saggiarne sul piano causale la portata agevolativa nei confronti dell'organizzazione mafiosa (* *e non è da escludere che nella prassi giudiziaria le accuse di concorso esterno in associazione mafiosa finiscano per rivelarsi più bisognose, rispetto a quelle di partecipazione, di una robusta e specifica trama probatoria per sfociare in una sentenza di condanna).*

Con il rarefarsi dei riti iniziatici e delle investiture formali di cui si accennava a proposito dell'evoluzione di Cosa Nostra alla fine degli anni 80 (si assiste al fenomeno delle reggenze per l'emergenza creata dalla massiccia azione delle forze dell' ordine

ed alla creazione di un area riservata di professionisti, non armata , esente da presentazioni rituali)il discrimen tra concorso esterno e affiliazione ,anche senza partecipare ai reati fine(aspetto statico) diviene , in fatto, più difficilmente decifrabile

Gli approfondimenti investigativi degli ultimi decenni riguardanti l 'operato ed i meccanismi di espansione dell'organizzazione criminale Cosa Nostra hanno in più occasioni evidenziato l' importanza di volta in volta assunta dal consapevole contributo offerto al sodalizio mafioso da esponenti del mondo imprenditoriale o delle istituzioni i quali ,mettendo a disposizione delle cosche le importanti funzioni da loro svolte, hanno certamente contribuito al mantenimento e rafforzamento dell 'organizzazione mafiosa sul territorio pur non essendo organici al sodalizio .

E proprio dall 'esame in concreto di queste fattispecie dove il reato concorsuale assume diverse fisionomie , quanto ai profili naturalistici della condotta a seconda della personalità e delle posizione sociale dell'agente , si è originato quell' indirizzo giurisprudenziale che ha condotto all elaborazione della figura del concorso esterno ed alle specifiche peculiarità che questo assume in relazione alla tipologia del particolare contributo cui accede.

Diverso è il concorso dell'*imprenditore* che si delinea solo ove la sua condotta si allontani dal rapporto di mera soggezione alle pretese estorsive e tangentistiche (di cui l 'imprenditore è vittima) per assumere un ruolo attivo (ad esempio offrendo spontanea ospitalità ai latitanti per ingraziarsi i favori dell'organizzazione criminale) :in tal caso il supremo collegio ha tenuto conto dell 'ineludabile dato sociologico della soggezione al "contratto di protezione " e del ruolo di mera vittima cui in tal caso l' imprenditore , nella affannosa ricerca di un proprio spazio imprenditoriale è relegato (è il principio della *"coartazione ineluttabile"* - vedi caso Cabib, espressamente richiamato dalla parte civile Comune di Palermo ,ed applicato – dalla menzionata sentenza che lo assolto dall' imputazione di cui agli artt.110 e 416 bis cpc anche all' imprenditore Vita Antonino, protagonista delle menzionate vicende che riguardano il Mannino)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I penale; sentenza, 05-01-1999 Cabib, Foro it., 1999, Il, 631, :

L'imprenditore che, nell'attivarsi per l'acquisizione dell'appalto di un'opera pubblica di rilevantissimo valore, abbia contemporaneamente instaurato rapporti col ceto politico-amministrativo e con organizzazioni camorristiche (coi primi per assicurarsi l'aggiudicazione del contratto e con le seconde per rimuovere preventivamente gli ostacoli di carattere estorsivo all'esecuzione dei lavori, accollandosi in quest'ultimo caso un programmato costo concordato sulla base di una sorta di "accordo di non conflittualità" e di "patto di protezione"), può considerarsi vittima dell'estorsione mafiosa soltanto nel caso in cui si dimostri nei suoi riguardi una condizione di *ineluttabile coartazione*; diversamente, la condotta sarà riconducibile all'art. 416 bis c.p., nella forma della partecipazione o, piuttosto, del concorso esterno, a seconda della posizione assunta dall'imprenditore rispetto all'associazione stessa.

L'"ineluttabile coartazione" diviene il criterio discretivo tra complici e vittime .Nel caso Cabib i giudici di legittimità analizzano due opposti orientamenti giurisprudenziali: per il primo, è naturale se non addirittura indispensabile che il giudice tenga conto dei dati socio-criminologici per giustificare la punibilità o meno di una determinata condotta, dal momento che anche la stessa fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p. è costruita facendo riferimento a regole di esperienza desunte dall'analisi della realtà delle principali organizzazioni criminali (sul punto, Cass., sez. I, 25 marzo 1982, De Stefano, , anche Cass., sez. VI, 12 giugno 1984, Chamonal, ,) per il secondo orientamento, invece, dovrebbe essere evitato l'uso di paradigmi socio-criminologici nelle tecniche di argomentazione probatoria, dal momento che il fenomeno mafioso, in quanto fenomeno sociale, è mutevole, e le sue regole dunque non sono idonee ad assurgere a massime d'esperienza (v. Cass., sez. VI, 16 dicembre 1985, Spatola, e Cass. pen., 1987, 49). Non vi è dubbio che l' impiego di dati storico criminologici in processi di criminalità organizzata di stampo mafioso non deve determinare sovrapposizioni di modelli di

ordine ideologico e storico politico sulla corretta applicazione da parte dei giudici dei criteri di valutazione della prova dettati dall'art.192 cpp nel senso che la valutazione del giudice non deve informarsi a teoremi ed astrazioni ma deve fondarsi sull'obiettivo grado di inferenza della massima di esperienza elaborata dalle discipline storico criminologiche sulle specifiche circostanze probatorie . E' evidente che una adeguata comprensione dei fenomeni associativi di stampo mafioso non può prescindere dai risultati di serie ed accreditate indagini di ordine socio criminologico ma deve escludersi che la massima di esperienza che può ricavarsene possa esonerare il giudice dall'osservanza del dovere di ricerca della prova indispensabile per l'accertamento della fattispecie concreta che forma oggetto della vicenda che è chiamato a definire (cassazione 21.10,2003

Diverso il concorso eventuale del *medico , del poliziotto , dell'avvocato* nei casi menzionati a proposito della progressiva formazione di un area riservata di Cosa Nostra (per l'esercizio della professione medica vedi le sentenze nei confronti degli imputati Cinà , già citata, Acquaro , Cassazione 20.11.2001 dove addirittura la totale messa a disposizione , in via permanente e non meramente occasionale , dei componenti della consorteria crimininale della attività professionale – del tutto legittima – di medico - assume un ruolo decisivo anche in mancanza di elementi specifici ,ai fini della configurabilità del reato associativo quale partecipe e non quale concorrente esterno ; quindi anche un attività quale quella sanitaria, in sé perfettamente lecita ,se messa a disposizione degli adepti alla congrega criminale e dei loro congiunti, con disparità di trattamento rispetto agli altri cittadini che ricorrono alla struttura sanitaria e con trattamenti di favore per gli adepti ed i loro congiunti quanto alla qualità delle prestazioni ed ai tempi di attesa dei ricoveri e delle prestazioni ,ancorchè atipiche rispetto alle tradizionali prestazioni dei membri del sodalizio ,vengono configurate non più come concorso esterno

ma come vera compenetrazione organica per la sussistenza di un ruolo specifico ,rilevando anche le attività che esulino dalla prestazione medicale in senso tecnico ma siano solo di supporto organizzativo consono al ruolo dell'operatore sanitario quale quella di aver favorito in sede di ricovero , quanto all'accoglienza nella struttura ospedaliera , i boss ed i loro congiunti, , ed agevolato la permanenza di altri esponenti di spicco dell'organizzazione criminale ricoverati presso il reparto detenuti) con ciò rafforzando la potenza intimidatrice dell'organizzazione criminale non foss'altro per il trattamento di favore riservato ai suoi componenti - quanto alla qualità delle prestazioni sanitarie ed ai tempi di attesa - a scapito dei comuni cittadini (Cinà sentenza del 93 GUP presso il Tribunale di Palermo in data 19.4.1994, confermata dalla Corte di appello di Palermo con sentenza in data 10.3- 4.4.1995 divenuta irrevocabile il 29.1.1996, e Cassazione sez VI 20.11.2001 ,Acquaro annullata con rinvio a questa sezione, limitatamente al trattamento sanzionatorio ,che ha qualificato addirittura come condotta partecipativa strumentale agli scopi dell'organizzazione criminale - in quanto contributo permanente e sistematico all'attività illecita del sodalizio- la semplice prestazione di attività medico chirurgica o anche la semplice permanente disponibilità di tale attività in favore dei membri della consorteria criminale e l'agevolazione dei boss e dei loro congiunti nella fruizione delle prestazioni sanitarie ospedaliere quanto a tempi di attesa e dalla qualità della prestazioni)

Afferma il Supremo Collegio nella sentenza 20.11.2001, a proposito :" la permanente disponibilità verso i componenti della consorteria o dei loro congiunti contribuisce ad aumentare il numero degli affiliati e ad aumentare la potenza dell' organizzazione che può vantare trai suoi adepti anche personaggi di elevata caratura sociale, svolgenti attività sia pure lecite in loro favore" ; non si dimentichi continua il Supremo Collegio che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato più volte che gli stessi scopi di Cosa Nostra possono essere perseguiti anche attraverso il compimento di attività lecite accanto alle attività delittuose , cassazione sezione VI 11 gennaio 2000 Ferone ; del resto il reato di partecipazione ad associazione mafiosa è a forma libera (cassazione 25.2.91 Grassonelli) e non occorre la prova che il singolo partecipe abbia posto in

essere attività di tipo mafioso né che utilizzi la forza intimidatrice promanante dalla organizzazione ne che consegua un profitto o un vantaggio ingiusto .
(manca per il medico quel connotato della l'"ineluttabile coartazione" come criterio discretivo tra complici e vittime che qualifica diversamente la condotta dell'imprenditore assoggettato al giogo estorsivo mafioso).
Diversa anche la possibile condotta agevolatrice del poliziotto (vedi sentenza di questa Sezione del 30 aprile 2003 a carico di D'Antone Ignazio divenuta irrevocabile) e dell 'avvocato difensore nei confronti dei suoi assistiti membri del sodalizio criminale.**(Trib. Palermo 18 novembre 1996, Foro it., 1997, II, 611) dove va segnalata la fondamentale (e spesso sottile in punto di fatto) distinzione operata , da un lato, tra la legittima attività di consulenza prestata dal legale ai propri assistiti che, in quanto tale, può anche comprendere la previsione di probabili provvedimenti giudiziari sfavorevoli a questi ultimi; e, dall'altro, l'illecita rivelazione di notizie giudiziarie ai clienti, i quali altrimenti non ne verrebbero a conoscenza o le apprenderebbero troppo tardi per mettersi eventualmente al riparo (il professionista si manterrebbe entro i limiti del legittimo mandato difensivo anche qualora fornisca al proprio cliente notizie coperte dal segreto ma non carpite fraudolentemente attraverso una sua specifica e autonoma condotta illecita;, anche in assenza di un atto formale di nomina ai sensi dell'art. 96 c.p.p., l'eventuale attività di consulenza svolta dall'avvocato in favore di un soggetto (nel caso di specie, taluni affiliati ad una cosca mafiosa) rientra nell'ambito delle prestazioni tipiche del difensore tutelate dall'art. 24, 2° comma, Cost.**
TRIBUNALE DI PALERMO; sentenza, 18-11-1996: " La condotta dell'avvocato penalista che, nell'interesse di alcuni imputati per associazione mafiosa, abbia esercitato il proprio mandato difensivo sfruttando tutti gli strumenti processuali consentiti dalla legge e non travalicando i limiti impostigli dalla deontologia professionale, non può mai configurarsi come contributo penalmente rilevante ai sensi degli art. 110 e 416 bis c.p., poiché trattasi comunque di attività rientrante nell'ambito del diritto alla difesa tutelato dall'art. 24, 2° comma, Cost.; a nulla rilevando, di conseguenza, le propalazioni di numerosi collaboratori di giustizia convergenti su una generica "vicinanza" del professionista ad alcuni esponenti dell'organizzazione criminale "

Senonché, è pure opportuno notare in proposito che, qualora le persone assistite dal professionista senza un formale atto di nomina appartengano tutte al medesimo sodalizio criminale, è senz'altro destinato ad accrescersi il rischio che l'attività di consulenza preventiva svolta in loro favore finisca in concreto per far assumere al legale il ruolo di "avvocato dell'organizzazione mafiosa", e non più dei singoli affiliati: il che, quantomeno sul piano deontologico, può suscitare più di una perplessità proprio in coloro che hanno a cuore la salvaguardia del libero esercizio del diritto alla difesa sancito in Costituzione.

Il patto elettorale e la promessa del politico

L' articolata problematica che ruota intorno al tema della punibilità del patto elettorale e della promessa del politico è storicamente legata all'ingerenza delle organizzazioni criminali nelle competizioni elettorali, in contesti storicamente connotati da ambigue relazioni tra politica e mafia e da una classe politica, sovente, indicata come un ceto di mediatori tra istituzioni centrali e società locale . Secondo l' esperienza giudiziaria la partecipazione alla lotta politica dei gruppi mafiosi , radicati sul territorio e dotati di capacità intimidatoria, lungi dal costituire una scelta ideologica alternativa, mira, piuttosto, a creare canali di collegamento istituzionale per ottenere l'accesso a circuiti finanziari, la "protezione giudiziaria", il controllo delle risorse pubbliche, funzionali al passaggio (della mafia) dalla fase "parassitaria" a quella "simbiotica" con i mercati legali . Da tempo, però, i gruppi mafiosi evitano concentrazioni di potere troppo marcate, suscettibili di divenire controproducenti nei momenti critici di scontro frontale con l'opinione pubblica e le istituzioni giudiziarie,. Optano, più opportunamente, per la stipulazione di patti occulti (voti-favori) con soggetti esterni all'organizzazione, che lasciano i contraenti autonomi nel perseguire le loro finalità.

Il controllo penale di tale metodo illecito è frutto dell'attività giudiziaria degli anni novanta , stimolata dalla "patologica espansione dell'illegalità nella vita pubblica", dalla inefficienza dei controlli amministrativi e dalla contestuale generalizzata crisi del sistema politico. Ma il mutamento genetico della "questione criminale mafiosa" (un tempo concentrata sulla sola "ala militare") oggi affiancata dall' " ala riservata " ha svelato, sul terreno giudiziario, implicazioni di ordine socio-culturale e ideologico che rendono talora poco nitida la linea di confine tra complici e vittime , tra responsabilità politica e responsabilità penale.

Per il patto di scambio voti-favori si tratta , in concreto, di stabilire la soglia minima di punibilità. Se è sufficiente la mera richiesta del sostegno elettorale da parte del candidato oppure è necessaria la stipulazione del pactum sceleris, se non, addirittura, l'esecuzione delle prestazioni promesse. Sul piano penale-sostanziale , l'elasticità della nozione di "apporto esterno" (o di "partecipazione") lascia al

giudice il compito di concretizzarne la fisionomia. Ed il relativo deficit di determinatezza può agevolare la censura di forme di contatto sporadiche e inconsapevoli con ambienti mafiosi oppure la valorizzazione, in chiave repressiva, di quelle indicazioni dei collaboratori di giustizia, che etichettano il politico come "vicino" o "disponibile", senza, però, descrivere precise condotte di collaborazione. D'altronde l'adozione di rigidi criteri normativi potrebbe immunizzare pericolose forme di contiguità alla mafia, che, rimarrebbero confinate nell'area del malcostume politico (penalmente irrilevante)

Partendo della premessa della atipicità della condotta del concorrente eventuale giova effettuare alcune precisazioni in punto giuridico metodologico sulla configurabilità del concorso eventuale che investa un patto politico elettorale concluso dal politico e sul suo regime probatorio intendendosi con la locuzione patto elettorale quello di chi "instauri un proficuo rapporto 'collaborativo' con la struttura malavitosa", costituendo "per così dire, 'l'interfaccia' politico della societas sceleris", e pur rimanendo estraneo all'organizzazione sia, però, disponibile al soddisfacimento delle esigenze della stessa, alla quale per parte sua chiede, ogni volta che sia necessario, sostegno elettorale; quanto al regime probatorio , non può trascurasi l' efficacia dimostrativa della prova indiziaria in ordine alla sussistenza del concorso eventuale che , stante l 'atipicità della condotta , per il politico ,si atteggia diversamente che per le altre figure di concorrenti i cui possibili contributi concorsuali sono stati succintamente esaminati

Un risalente orientamento dottrinario aveva sostenuto che il patto in questione avendo per oggetto una reciproca promessa tra il politico e il sodalizio mafioso, cioè qualcosa di meramente potenziale , non traducendosi ancora in un reale contributo all'associazione mafiosa, non può risultare punibile a titolo di concorso esterno-

Il contributo potenziale non coincide con quel necessario apporto effettivo al mantenimento o al consolidamento del sodalizio criminale che è il connotato essenziale del concorso esterno nel reato associativo. Si fa quindi strada l 'idea che il contributo causale alla vita dell'associazione sarebbe integrato solo dall'esecuzione della prestazione promessa dal

politico eletto, cioè da un contributo effettivo.

La dottrina più autorevole afferma invece il principio che "anche la semplice promessa conseguente all'accordo stipulato potrebbe produrre l'effetto di contribuire alla vita od al consolidamento della associazione criminosa" ; il risultato — in teoria configurabile — dipenderebbe tutto "dalla qualità della promessa, dall'affidabilità e dalla caratura del politico promittente, dal contesto in cui i fatti si verificano, dalla situazione in cui versa l'associazione mafiosa" (. E per esplicitare l'assunto, ulteriormente legittimandolo sul piano della coerenza e della logicità discorsiva, si adduce un esempio di grande capacità evocatrice: "Si pensi alla promessa di un uomo politico di grande influenza ed affidabilità di aggiustare un processo importante in cui è coinvolto il fior fiore dell'organizzazione criminale; la sola notizia dell'accordo potrebbe restituire fiducia agli associati, bloccare fughe o pentimenti, favorire nuove affiliazioni, contribuendo quindi a quel mantenimento o rafforzamento ulteriore dell'associazione a delinquere che costituisce presupposto della fattispecie di concorso esterno in reato associativo" .
La tesi favorevole alla configurabilità — in caso di accordo elettorale tra il politico e una cosca — di una responsabilità, nei confronti del primo, per concorso nel delitto associativo, ha costruito questa soluzione su una linea di continuità con la dimensione causale del contributo dell'extraneus nel reato associativo: ai fini della integrazione della fattispecie, infatti, sarebbe pur sempre essenziale il prodursi di un effetto di ricompattamento operativo/funzionale del clan, quale conseguenza della stipulazione del patto. E secondo tale orientamento il legislatore avrebbe espressamente incriminato — con l'art. 416 ter c.p. — lo scambio elettorale politico-mafioso, circoscrivendone la portata ai soli casi di scambio denaro/voti sottolineando che non si tratterebbe di un'ipotesi di accordo non punibile ai sensi dell'art. 115 c.p.

Il problema affrontato è andato sempre più assumendo importanza ed attualità nel contesto della connessione mafia-politica: se, e in quali limiti, la stipula di accordi elettorali tra candidati alle elezioni politiche e associati di mafia, in una prospettiva di reciprocità di favori, possa giustificare

un'incriminazione degli stessi politici a titolo di partecipazione all'associazione mafiosa

Nulla osta in linea teorica o di principio alla possibilità di estendere l'applicabilità dell'art. 416 bis c.p. agli esponenti politici che entrino con le cosche mafiose in un rapporto di collegamento organico e di piena immedesimazione di interessi: le vere difficoltà atterrebbero, piuttosto, alla verifica processuale d'un siffatto collegamento, dovendo l'accertamento probatorio obbedire a canoni di particolare rigore.

Al duplice (verosimile) scopo di combattere più efficacemente, per un verso, l'appoggio elettorale mafioso e di superare, per altro verso, reali o presunte difficoltà di accertamento probatorio, il legislatore – nel contesto dei provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa di cui al d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992 n. 356 – ha infatti introdotto nel codice penale il nuovo art. 416 ter che, sotto la rubrica "scambio elettorale politico-mafioso", stabilisce: "La pena stabilita dal 1° comma dell'art. 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal 3° comma del medesimo art. 416 bis in cambio della erogazione di denaro"

Con l'art. 416 ter, il legislatore ha creato una figura di reato nuova, per la cui integrazione non è necessario (anzi appare del tutto improbabile) che il politico aderisca — quale componente a tutti gli effetti o quale concorrente esterno — alla struttura criminosa (essendo semplicemente previsto che egli abbia ottenuto promessa di appoggio elettorale contro l'effettivo versamento di denaro),

. - Lo scopo della norma in esame è, in effetti, quello di evitare che la massima espressione di ogni ordinamento democratico - il libero esercizio del voto - venga inquinata dall 'azione delle organizzazioni mafiose che , grazie alla loro forza intrinseca di intimadazione potrebbero alterare la competizione elettorale , la norma con la tipizzazione di una condotta di compartecipazione eventuale nell'associazione, incentrata sulla promessa di elargizione di una utilità in denaro a favore del sodalizio mafioso , è intesa reprimere quel particolare tipo di collateralità o contiguità all'associazione mafiosa propria di un soggetto che abbia erogato denaro alla suddetta organizzazione in cambio della promessa di voti . Trattasi di una fattispecie di pericolo astratto atteso che per integrare il delitto non è necessario dimostrare che il contributo del candidato sia stato causale

rispetto alla vita dell 'associazione ; elemento costitutivo della fattispecie è infatti la dazione di denaro da parte del candidato alle elezioni e la correlata promessa del ricevente di procacciare voti in favore del primo grazie alla mobilitazione di un associazione mafiosa e quindi con i metodi previsti dall'art.416 bis , se poi al posto dell' erogazione di una somma di denaro il candidato abbia offerto alla cosca in cambio del procacciamento del voto degli affiliati o della coercizione del voto altrui la propria disponibilità a favorirla nel corso del suo mandato ci si troverebbe dinanzi ad una condotta diversa configurabile quale partecipazione all associazione mafiosa quanto meno sotto il profilo del concorso eventuale .
Deve quindi disconoscersi la funzione "vicariante" dell'art. 416 ter c.p. rispetto al concorso eventuale in associazione,. Del resto, l'elemento materiale del reato di cui all'art. 416 ter c.p. anticipa la tutela penale ad una forma di sostegno (esterno) al sodalizio, indipendente dalla sua idoneità a determinare un "salto di qualità" nella efficienza funzionale della struttura organizzativa dell'ente; mentre questa circostanza funge da elemento costitutivo del concorso eventuale, rivolto ad una distinta area di azioni, connotate da un maggiore disvalore, sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo (argomento ripreso in senso conforme da SSUU 2003 Carnevale che considera l 'art.416 ter cp come una strumento di estensione della punibilità "oltre" il concorso esterno).

In tale dibattito si collocano alcune significative decisioni di merito e di legittimità che affermano, *univocamente* la piena sussumibilità nel paradigma del concorso eventuale del patto politico mafioso sia pur con diverse sfumature quanto alla sufficienza del solo patto, ovvero alla necessità di adempimento delle prestazioni promesse , alla idoneità causale dell'accordo:

TRIBUNALE DI TARANTO; sentenza, 29-06-1999 imputato Cito
"Risponde di concorso esterno in associazione mafiosa il candidato alle elezioni amministrative che conclude un *accordo* con una cosca in virtù del quale, in cambio del sostegno elettorale, si impegna – se eletto – a sostenere le sorti del sodalizio mafioso, giacché un patto politico-mafioso siffatto è di per sé idoneo a produrre un effetto rafforzativo del sodalizio criminale qualora quest'ultimo versi in una particolare situazione di crisi e l'uomo politico sia sufficientemente affidabile in vista dell'esecuzione del patto medesimo.
(la sentenza ,anteriore all' elaborazione dei criteri interpretativi di cui alla sentenza Carnevale ,postula ancora la situazione di crisi del sodalizio ai fini della configurabilità del concorso e si segnala per la valorizzazione ai fini della prova del patto degli scrutini del risultato elettorale ,della massiccia mobilitazione del clan in favore del politico promittente e dell'affidabilità della promessa di quest'ultimo in un determinato contesto socio politico).

,Si configura il concorso esterno e non la partecipazione nell'associazione mafiosa tutte le volte in cui tra il politico e il sodalizio mafioso si instauri un rapporto basato sul solo scambio di voti (sia come procacciamento di voti tra gli affiliati che

come coercizione di voto di soggetti estranei) da una parte e favori dall'altra, in quanto proprio la mancata piena coincidenza delle finalità perseguite dai protagonisti di tale sinallagma costituisce l'elemento qualificante e differenziatore tra il politico colluso con la mafia e l'affiliato che – avendo già aderito in toto al programma delinquenziale – si dedica all'attività politica e con il quale il sodalizio non dovrà porre in essere alcuno scambio essendo garantito dalla semplice presenza di un proprio rappresentante in seno alle istituzioni: d'altra parte, il discrimen tra partecipazione e concorso esterno va individuato, oltre che nei suindicati aspetti afferenti all'elemento soggettivo, nel dato spiccatamente oggettivo della sufficiente compenetrazione del soggetto nella trama organizzativa del sodalizio mafioso, compenetrazione normalmente inconiugabile con la natura sinallagmatica dell'accordo elettorale salvo a prospettare che l'incardinamento nell'ente criminale costituisca l'effetto dell'accordo concluso con la cosca, circostanza non può automaticamente desumersi dalla mera disponibilità prestata dal candidato a favorire, se eletto, l'ente criminale.

In tale pronuncia il Tribunale prima di passare a verificare se ed in che modo la conclusione di siffatto pactum sceleris abbia potuto sortire un effetto di rafforzamento o mantenimento per l'associazione, ossia la c.d. idoneità causale dell'accordo, si sofferma su taluni elementi istruttori che, a parere del collegio, valgono a suffragare ampiamente quanto riferito dai collaboratori in merito all'effettiva conclusione del patto elettorale e che rappresentano la riprova della vitalità ed attualità del patto

Tre, fondamentalmente, gli elementi istruttori destinati ad assumere rilievo centrale quali indizi gravi e convergenti nel corroborare l'assunto della conclusione di un accordo politico mafioso tra l'imputato Cito e il gruppo criminale :l'effettiva mobilitazione massiccia del clan nel sostenere la campagna elettorale e la lista dell'imputato, il coinvolgimento in alcuni appalti comunali ed infine l' analisi documentale dei risultati elettorali .Di questi, taluni sono destinati a corroborare l'assunto della idoneità causale del patto, in quanto attestanti la particolare affidabilità che il Cito aveva per gli esponenti di vertice del sodalizio mafiosi: Altri, invece, assumono importanza nel confermare la sussistenza di un intenso e duraturo vincolo di fedeltà, evidentemente derivante dall'effettiva stipulazione del patto elettorale;. Non vi è dubbio che, sul piano probatorio, uno degli elementi maggiormente sintomatici dell'intervenuta conclusione di un accordo politico mafioso è costituito proprio dalla mobilitazione della cosca nel sostenere il proprio candidato nella competizione elettorale: mobilitazione costituente, oltre che fondamentale e significativo fattore indiziario, anche esecuzione da parte dell'organizzazione mafiosa del patto concluso con l'uomo politico.

" Un collaboratore del tutto in sintonia con il tenore ed il contenuto delle dichiarazioni rese da un esponete del clan , aveva riferito che nelle zone di pertinenza del gruppo, forte di circa seicento affiliati, era sufficiente far circolare la notizia dell'individuazione di Cito quale candidato da sostenere perché potesse darsi per certo il consenso delle numerose famiglie vicine al sodalizio: ha aggiunto, inoltre, di aver avuto, unitamente a diversi altri componenti il clan, un ruolo particolarmente attivo nel fornire l'appoggio elettorale all'odierno imputato.

Lo stesso esame dei risultati elettorali, del resto, costituisce ulteriore, anche se di per sola non decisiva, conferma dell'impegno elettorale profuso dal clan nella circoscrizione elettorale ove lo stesso aveva il proprio fondamentale radicamento territoriale:.

Se va certo ribadita la valenza di mero riscontro riconosciuta dal collegio a tale scrutinio dei

risultati elettorali, va nondimeno rimarcata la indubbia sintomaticità indiziaria di un esito talmente clamoroso ".

A proposito dell'idoneità causale del patto elettorale-mafioso acclarata l'effettiva conclusione del patto con cui, in cambio del sostegno elettorale assicurato dall'associazione, l 'imputato Cito garantiva la propria disponibilità a favorire il clan nella gestione degli appalti comunali, i giudici tarantini verificano se lo stesso abbia avuto di per sé *una efficienza causale*, se cioè la sua conclusione abbia all'epoca contribuito a rafforzare, consolidare o mantenere in vita l'organizzazione criminale in questione.

Si è già avuto modo di rilevare che siffatta idoneità del patto a sortire un effetto di rafforzamento, consolidamento o mantenimento in vita del sodalizio va concretamente vagliata tenendo conto dei caratteri della promessa, della affidabilità del politico promittente, del contesto in cui i fatti si verificano, della situazione in cui versa l'associazione, nonché dei caratteri e delle circostanze che connotano i rapporti tra la stessa ed altre concorrenti organizzazioni mafiose, anch'esse alla ricerca di accordi con uomini delle istituzioni: accordi potenzialmente utili per il proprio sostentamento, per l'espletamento di talune attività criminali, oltre che per potenziare il proprio prestigio e la connessa temibilità.

Orbene, valutati tali parametri il Tribunale di Taranto– afferma la fondamentale e forse vitale importanza che quel patto assunse all'epoca per l'associazione: dallo stesso, oltre che dal buon esito della campagna elettorale, il sodalizio mafioso non poteva non trarre, infatti, un motivo di consolidamento e rafforzamento.

"il patto e, in parziale esecuzione dello stesso, il successo elettorale del Cito non potevano non assumere per il clan un significato importante anche in termini di immagine esterna, quale dimostrazione di una forza sociale ancora inalterata, ad onta del distacco di una frangia di ex partecipi.(l'associazione attraversa un momento di estrema difficoltà dovuta alla condizione di latitanza, prima, di detenzione, poi, dei suoi capi indiscussi, ma anche, e prima ancora, al definitivo distacco di alcune frange ed all'esplosione di un conflitto violentissimo tra le due organizzazioni, con le relative condizioni di difficoltà, per la conseguente esigenza di individuare nuovi riferimenti politici particolarmente vicini all'organizzazione, e al tempo stesso in grado di contrastare gli interessi economico-affaristici della struttura criminale contrapposta) *per cui il sodalizio criminale considerava ragionevolmente la sua ascesa politica non solo come ostacolo alla soddisfazione degli interessi del clan contrapposto ed occasione per assicurarsi in futuri favoritismi amministrativi, ma, prima ancora, quale immediata dimostrazione pubblica di una inalterata forza sociale,. non intaccata dal distacco di alcune frange secessioniste.*

Il Tribunale di Taranto ritiene che le circostanze tutte peculiari caratterizzanti la situazione contingente del gruppo, i suoi rapporti con il clan nemico, le inevitabili esigenze di riorganizzazione dei singoli settori di interesse criminale conseguenti alla scissione, la singolarissima relazione di vicinanza e reciproca fiducia intercorrente tra i leader del sodalizio e l'imputato, costituiscono elementi senza alcun dubbio convergenti nel corroborare l'assunto dell'idoneità causale del patto in forza del quale l'imputato diventa punto di riferimento degli interessi mafiosi del sodalizio, persona alla quale, secondo le regole non scritte dell'associazione, il clan e i suoi capi possono rivolgersi nel momento del bisogno, certi di ottenere, sulla base di un accordo pregresso, quanto richiesto.

Il successo elettorale (dovuto anche all'apporto dell'organizzazione) con un personaggio talmente vicino, in costante rapporto di frequentazione, se non di amicizia, con i capi e molti altri esponenti del gruppo, di elevata affidabilità, non poteva del resto non infondere

all'organizzazione– considerata in quel preciso momento storico, con le lacerazioni che la attraversavano, gli obiettivi da perseguire, la guerra da vincere con il clan contrapposto – *un senso di particolare sicurezza e fiducia, senz'altro idoneo a rafforzare e mantenere saldo il vincolo associativo.*

Sempre nell 'ottica dell'efficienza causale del contributo L'esistenza di diretti e intensi rapporti, personali e politici, con soggetti definiti dagli stessi giudici "profondamente inseriti in Cosa nostra", e la circostanza — riferita da diversi collaboratori di giustizia — che i medesimi soggetti vantavano rapporti amichevoli con l'imputato e manifestavano la consapevolezza di potere rivolgersi a lui in qualsiasi momento, sono state considerate irrilevanti da TRIBUNALE DI PALERMO; sentenza, 23-10-1999 , Andreotti, perché non indicative dell'esistenza né di un contributo causalmente orientato ad agevolare l'associazione, né di una disponibilità manifestata nei confronti di questa:

" Ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso è necessario provare che l'imputato abbia manifestato una permanente disponibilità ad attivarsi per il conseguimento degli obiettivi propri dell'associazione mafiosa, mentre ai fini della configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa occorre accertare il compimento da parte dell'imputato di specifici interventi idonei a rafforzare l'illecito sodalizio.

Per la configurabilità del reato di partecipazione ad associazione mafiosa o di concorso esterno nella stessa non è sufficiente provare che esistano diretti rapporti personali e un intenso legame politico tra l'imputato — uomo politico di rilievo nazionale — ed esponenti di spicco dell'organizzazione criminale Cosa nostra, né che questi ultimi abbiano evidenziato i loro rapporti amichevoli con l'imputato durante i colloqui con altri esponenti della medesima organizzazione criminale ".

"La circostanza che un uomo politico di rilievo nazionale sia anche il capo della corrente guidata, a livello locale, da un uomo politico legato da un rapporto di stabile collaborazione con Cosa nostra,(Salvo Lima ,nella fattispecie affrontata dal Tribunale di Palermo nel processo Andreotti) non è sufficiente per affermarne la responsabilità penale per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa o per concorso esterno nella stessa, in mancanza di ulteriori elementi idonei a dimostrare inequivocabilmente che, nell'ambito di questo intenso legame politico, l'imputato era attivamente intervenuto per consentire all'associazione di tipo mafioso di raggiungere le sue illecite finalità. "

La circostanza che i rapporti amichevoli non possano assumere , da soli, rilevanza

penale appare affermazione in sé e per sé abbastanza ovvia, che riprende le precisazioni fatte, a proposito di analoghi casi di accertata ma generica "vicinanza" ad ambienti mafiosi di un avvocato penalista e di un imprenditore, rispettivamente da Trib. Palermo 18 novembre 1996, e 13 dicembre 1996, .

Le due pronunce anzi menzionate Trib. Taranto e Trib. Palermo, seppur con sfumature diverse, tentano di agganciare la sussistenza degli estremi sostanziali del concorso esterno in associazione mafiosa alla verifica in concreto di una apprezzabile idoneità causale, nei termini di un rafforzamento della compagine criminale, della condotta del politico che stipula un patto di reciproco sostegno con l'organizzazione mafiosa.

Da questo punto di vista, d'altronde, entrambe le sentenze si collocano nella scia di un orientamento giurisprudenziale (Trib. Palermo 13 dicembre 1996,; 18 novembre 1996, , 4 aprile 1998,; Trib. Palmi 25 marzo 1996, e Cass. 8 giugno 1992, Battaglini,) il quale, raccogliendo le sollecitazioni provenienti dall'ampio dibattito dottrinale sviluppatosi sul tema negli ultimi anni, ha contribuito a delineare una "afferrabile" fisionomia sostanziale e probatoria del concorso esterno in associazione mafiosa,

L'orientamento che esclude la partecipazione o il concorso esterno nell'associazione mafiosa del politico che abbia stipulato con quest'ultima un patto di scambio di sostegno elettorale contro favori, in assenza del compimento di uno specifico ed effettivo intervento dotato di idoneità causale rispetto all'agevolazione e al rafforzamento dell'associazione; (a maggior ragione un tale intervento andrebbe dimostrato allorquando, i giudici ritengano insussistente la stessa prova del patto elettorale tra l'imputato e l'associazione, e riconoscano solo la probabile consapevolezza del primo di essere sostenuto politicamente ed elettoralmente anche dalla seconda, per il tramite dei suoi referenti locali collusi).non è condiviso da Trib. Palermo 4 aprile 1998, che afferma tuttavia che, per la configurabilità dei reati di partecipazione o concorso esterno in associazione mafiosa, è necessario provare che il patto di scambio sia idoneo di per sé a contribuire al consolidamento o al mantenimento in vita dell'associazione illecita.

TRIBUNALE DI PALERMO; sentenza, 04-04-1998 ***Musotto***

"La semplice accettazione dei voti procacciati dall'organizzazione mafiosa, nonché la mera richiesta di sostegno elettorale formulata a un esponente di primo piano di una nota famiglia mafiosa non sono sufficienti a integrare gli estremi del concorso esterno in associazione mafiosa a carico di un uomo politico, a meno che non sia raggiunta la prova dell'esistenza di un vero e proprio patto in virtù del quale il

candidato alle elezioni, in cambio dell'appoggio elettorale dell'organizzazione criminale, si impegni una volta eletto a sostenere le sorti del sodalizio mafioso e a condizione che tale patto sia idoneo di per sé a produrre l'effetto di contribuire al consolidamento o al mantenimento in vita della predetta associazione illecita

Al fine di configurare il reato di partecipazione ad associazione mafiosa è necessario e sufficiente dimostrare che il soggetto si sia messo a completa disposizione dell'ente criminale anche soltanto mediante un inserimento rituale nell'organizzazione, mentre per integrare gli estremi del concorso esterno è indispensabile accertare che l'extraneus abbia fornito un contributo effettivo e non solo potenziale alla vita dell'associazione mafiosa talché esso, pur se occasionale od episodico, possa ritenersi infungibile e cioè frutto di una prestazione altrimenti non ottenibile mediante le risorse interne all'organizzazione criminale."

Secondo tale pronuncia il patto elettorale stipulato tra i mafiosi e l'uomo politico candidato – pur prescindendo dal caso concreto deciso ove peraltro non hanno ritenuto di riscontrarne probatoriamente gli estremi – può sì configurare a carico di quest'ultimo una condotta concorsuale punibile, ma a condizione che se ne dimostri l'effettivo, e non solo potenziale, contributo agevolatore in favore dell'associazione mafiosa ("anche la semplice promessa conseguente all'accordo stipulato potrebbe produrre l'effetto di contribuire alla vita od al consolidamento dell'associazione criminale", ma si sottolinea da più parti la natura davvero "diabolica" della dimostrazione di un effetto causalmente apprezzabile nei casi in discorso,).

Quanto <u>alla idoneità causale</u> in presenza di sodalizi di grandi dimensioni come Cosa Nostra (c.d. mafie storiche), l'accertamento del nesso tra singolo contributo e "mega evento" di potenziamento dell'associazione si presenterebbe , infatti, come una sorta di probatio diabolica . Ma, una riduzione di scala del secondo termine della relazione eziologica, attraverso la scomposizione della struttura organizzativa mafiosa per settori di influenza o per famiglie (cosche), può, comunque, agevolare la verifica dell'evento penalmente rilevante .

La giurisprudenza dominante , sia pure con sfumature diverse, ha comunque affermato che anche la semplice stipula di un patto che prevede il sostegno elettorale contro favori tra un politico e un'associazione di tipo mafioso è comunque sufficiente a integrare gli estremi del concorso esterno (Trib. Palmi 25 marzo 1996, ; la citata Trib. Taranto 29 giugno 1999, ,; Cass., sez. V, 16 marzo 2000, Frasca) o addirittura della partecipazione in associazione (Cass.,sez. I, 8 giugno 1992, Battaglini .).

.

Occorre dunque preliminarmente chiarire in cosa concretamente consista la condotta incriminata dalle suddette norme e dove si ponga il momento consumativo del reato di cui agli artt.110 e 416 bis cp.

La Suprema corte, con sentenza 8 giugno 1992, Battaglini (Foro it., 1993, II, 133) ebbe a stabilire che "il fatto di chi promette voti contro l'impegno del candidato che, una volta eletto, concluderà il sinallagma attraverso l'elargizione di favoritismi, è sanzionato dall'art. 86 t.u. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, che prevede appunto come reato il fatto della promessa di qualsiasi utilità per ottenere il voto e la utilizzazione di quest'ultimo, come oggetto di scambio. Peraltro, se un simile patto viene stipulato da un candidato con un'organizzazione di stampo mafioso e la controprestazione del beneficiario del consenso elettorale è la promessa di agevolare chi gli assicura l'elezione nella realizzazione dei fini elencati nella norma incriminatrice di cui all'art. 416 bis c.p., il fatto è, se provato, suscettibile di integrare gli estremi, non soltanto dello specifico delitto elettorale, ma anche di una partecipazione all'associazione criminale, tanto più se l'accordo risulta di tale portata ed intensità da far apparire il candidato stipulante come autentica espressione del sodalizio criminale".

Per l'orientamento rigoristico finora prevalente in giurisprudenza, e in parte della dottrina, la stipula di un patto attraverso il quale un candidato si assicura il sostegno elettorale di un'organizzazione mafiosa, in cambio dell'impegno a favorirla una volta eletto, viene considerata elemento sufficiente per configurare a carico dell'uomo politico o il reato di partecipazione ad associazione mafiosa (come per la citata Cass. 8 giugno 1992, Battaglini, Foro it., 1993, II, 133, secondo cui "la fattispecie di partecipazione ad associazione mafiosa è integrata nel caso in cui intervenga la conclusione di un pactum sceleris tra il candidato e la cosca in modo che si realizzi un rapporto sinallagmatico in virtù del quale sia stabilito che al positivo risultato elettorale debba far seguito il favoritismo amministrativo dell'eletto a beneficio della cosca") , ovvero una condotta punibile ai sensi degli art. 110 e 416 bis c.p. (".. . il reato di concorso esterno in associazione mafiosa si consuma nel momento in cui tale patto a 'prestazioni corrispettive' tra il politico e l'associazione viene stipulato, poiché i relativi adempimenti delle parti attengono solo all'esecuzione del contratto e non già al suo perfezionamento")
Così Trib. Palmi 25 marzo 1996, Foro it., 1997, II, 441,.

TRIBUNALE DI PALMI; sentenza, 25-03-1996 Mancini

Si configura il concorso esterno e non la partecipazione nell'associazione mafiosa tutte le volte in cui tra il politico e il sodalizio mafioso si instauri un rapporto che poggi solo sullo scambio di voti (sia come procacciamento di voti tra gli affiliati che come coercizione di voto di soggetti estranei) da una parte e favori dall'altra, in quanto proprio la mancata piena coincidenza delle finalità perseguite dai protagonisti di tale sinallagma costituisce l'elemento qualificante e differenziatore tra il politico colluso con la mafia e l'affiliato che – avendo già aderito in toto al programma

delinquenziale – si dedica all'attività politica e con il quale il sodalizio non dovrà porre in essere alcuno scambio essendo garantito dalla semplice presenza di un proprio rappresentante in seno alle istituzioni; ne consegue anche che il reato di concorso esterno si consuma nel momento in cui tale 'patto a prestazioni corrispettive' tra il politico e l'associazione viene stipulato, poiché i relativi adempimenti delle parti attengono solo all'esecuzione del contratto e non già al suo perfezionamento.

La vicenda processuale decisa con la suddetta sentenza vede protagonista l'on. Giacomo Mancini, personalità di notevole rilievo nel contesto politico-istituzionale italiano degli ultimi trent'anni.: ed affronta entrambi i temi dell'adempimento delle prestazioni promesse e del discrimen tra concorso eventuale e partecipazione

Da questo punto di vista, vanno presi in considerazione due aspetti affrontati in particolare dalla sentenza: I) la valorizzazione dell'elemento soggettivo come elemento idoneo a differenziare il concorso dalla partecipazione nell'associazione mafiosa; II) la prospettazione del patto di scambio voti/favori stipulato dal politico con l'associazione come elemento sufficiente di per sé ad integrare gli estremi del reato contestato.

Viene posto l'accento sulla peculiarità del profilo soggettivo del concorrente rispetto a quello del partecipante, consistente nel disinteresse riscontrabile nel primo riguardo le finalità dell'associazione e quindi in una proiezione essenzialmente egoistica del suo agire, delineando una morfologia differenziata del concorso esterno anche sul piano oggettivo materiale.

Sul primo punto *(profilo soggettivo della condotta)* Cassazione (Cass. 14 aprile 1995, Mastrantuono,) aveva già riconosciuto legittimamente configurabile il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso in capo ad un uomo politico accusato di aver instaurato

rapporti di collaborazione con una organizzazione camorristica, sulla base di un ragionamento secondo il quale possono aversi forme di partecipazione , caratterizzate da una finalità che - oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso in relazione agli scopi propri di quest'ultimo- comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere, anche nell'ottica del soggetto agente, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della sua rilevanza penale e ciò senza necessità di ricorrere, in detta ipotesi, alla diversa figura giuridica del ''concorso esterno'' del singolo nell'associazione .

E' invece ormai decisamente sconfessato un orientamento minoritario che, facendo leva sulla ritenuta necessità che l'elemento soggettivo sia del partecipante sia del concorrente esterno debba presentare i caratteri del dolo specifico (e cioè del perseguimento da parte dell'agente delle finalità proprie dell'associazione criminale) aveva escluso la possibilità di distinguere l'una ipotesi dall'altra e, di conseguenza, la stessa configurabilità giuridica del concorso esterno (Cass. 3 giugno 1994, Della Corte,)..

A proposito della morfologia dell'elemento subiettivo nella particolare fattispecie del concorso del politico va ricordato che Cass., sez. un., 5 ottobre 1994, Demitry (Foro it., 1995, II, 422,) – decidendo in senso positivo il contrasto giurisprudenziale sull'ammissibilità del concorso esterno nell'associazione mafiosa – aveva affermato che non solo è sufficiente il dolo generico per integrare gli estremi del profilo psicologico del concorrente esterno (posizione ribadita, da Cass., sez. un., 14 dicembre 1995, Mannino, ed anche da Cass. 27 marzo 1995, Alfano,e analogamente, in dottrina, dove si sostiene unanimemente che è sempre configurabile una

compartecipazione con dolo generico in un reato a dolo specifico a condizione che almeno uno dei concorrenti sia dotato di quest'ultima connotazione psicologica) ma anche che nulla vieta che l'extraneus sia provvisto addirittura del dolo specifico, poiché in quest'ultima ipotesi mancherebbe comunque – dicono testualmente i giudici di legittimità – "la parte del dolo tipica del partecipe e dunque la volontà di 'far parte'".
La possibilità che lo stesso concorrente esterno (come ritenuto da sez. un. 5 ottobre 1994, Demitry, .) rechi un profilo psicologico qualificabile alla stregua del dolo specifico di tipo associativo, deve far ritenere, conseguenzialmente, che adottare come criterio discretivo tra partecipante ed extraneus l'accertamento della sussistenza o meno nel soggetto agente della volontà di perseguire specificatamente le finalità dell'associazione criminale, non rappresenti una soluzione suscettibile di una applicazione univoca e generalizzabile alla varietà dei casi sottoposti al vaglio della giurisprudenza.

Altre pronunce sottolineano come le finalità del singolo concorrente e quelle dell'associazione tendono a sovrapporsi in quanto il concorrente esterno agisce per finalità propria e non per realizzare il programma criminoso dell'associazione, sempre che si chiarisca che egli deve comunque essere consapevole del sovrapporsi della finalità perseguita con il programma organizzativo e delinquenziale dell'organizzazione criminale.
Come già evidenziato, le recenti SSUU Carnevale , riconducono il profilo subiettivo dell'extraneus nell' alveo del *dolo diretto* , inteso nella sua accezione tecnica potendo **individuarsi , nel caso del concorso esterno del politico,un movente autonomo e personale dell'uomo politico, interessato all'appoggio elettorale, pur nella piena consapevolezza di assecondare occasionalmente esigenze associative .**

Sulla morfologia dell'aspetto obiettivo Già CORTE DI

CASSAZIONE; sezione I penale; sentenza, 08-06-1992 Battaglini osservava che il fatto di chi promette voti contro l'impegno del candidato che, una volta eletto, concluderà il sinallagma attraverso l'elargizione di favoritismi, è espressamente previsto e sanzionato dalla legge vigente (art. 86 d.p.r. 570/60); a maggior ragione, quindi, se un simile patto viene stipulato dal candidato con un'organizzazione di stampo mafioso, e la controprestazione del beneficiario del consenso elettorale è la promessa di agevolare chi gli assicura l'elezione nella realizzazione dei fini elencati dalla norma incriminatrice (art. 416 bis c.p.), il fatto è, se provato, suscettibile di integrare gli estremi non soltanto dello specifico delitto elettorale, ma anche di una partecipazione all'associazione criminale, tanto più se l'accordo risulta di tale portata ed intensità da far apparire il candidato stipulante come autentica espressione del sodalizio criminale

Una decisa ed approfondita presa di posizione nel senso della condivisibilità della tesi della sufficienza della sola promessa ai fini sulla configurabilità del concorso è rappresentata da Cassazione 16.3.2000 , nel senso che in questa sorta di contratto a prestazioni corrispettive stipulato dal politico con le organizzazioni mafiose in virtù del quale "i sodalizi mafiosi dovevano garantire il sostegno elettorale al politico e questi, a sua volta, avrebbe dovuto ricambiare con condotte funzionali agli interessi mafiosi (assegnazioni di appalti, concessione di finanziamenti, posti di lavoro, ecc.) non occorre l' effettiva esecuzione delle prestazioni ma basta la semplice promessa

"Risponde di concorso esterno in associazione mafiosa il candidato alle elezioni che richieda ed ottenga l'appoggio dell'organizzazione mafiosa, promettendo in cambio una serie di favori, mentre l'eventuale effettivo adempimento delle prestazioni promesse (o di alcune di esse) non assurge ad elemento costitutivo del reato." *Cass. 16 marzo 2000, sezione V (.* In particolare, all imputato era contestato di aver ricercato ed ottenuto "appoggio", per le competizioni elettorali amministrative e politiche, presso i capi delle varie cosche della 'ndrangheta. L'imputato era accusato di avere, in cambio dell'aiuto ricevuto, variamente favorito le predette associazioni delinquenziali, tanto con

comportamenti omissivi, quanto con l'assunzione di atti amministrativi irregolari o radicalmente contra legem.)

L'effettivo adempimento delle prestazioni promesse non assurge a presupposto necessario del concorso punibile, ritenendosi piuttosto sufficiente a rafforzare l'associazione mafiosa il mero scambio di affidabili promesse tra il candidato alle elezioni e l'associazione medesima nel caso di specie di per sé sufficiente a rafforzare il sodalizio e, di conseguenza, a integrare un'ipotesi di concorso esterno punibile.

Sulla stessa scia la sentenza Sangallo del 4.9.2000 n.2285 (udienza 15.5.2000): in tema di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso , premesso che tale ipotesi a differenza di quella costituita dalla partecipazione organica si caratterizza per l' assenza di una compenetrazione strutturale e di un vincolo psicologico "affectio societatis - finalistico stabile – e richiede quindi necessariamente una concreta attività collaborativa idonea a contribuire al potenziamento , consolidamento e mantenimento in vita del sodalizio criminoso , deve ritenersi che nel caso di relazione tra un uomo politico ed un gruppo mafioso, non basti per la sussistenza del concorso esterno una mera vicinanza al detto gruppo o ai suoi esponenti anche di spicco e neppure la semplice accettazione del sostegno elettorale dell'organizzazione criminosa ma sia necessario un vero patto in virtù del quale l 'uomo politico , in cambio dell' appoggio elettorale si impegni a sostenere le sorti della stessa organizzazione in un modo che sin dall' inizio sia idoneo a contribuire al suo rafforzamento o consolidamento : In tale ottica non appare necessaria per la consumazione del reato la concreta esecuzione delle prestazioni promesse anche se i più delle volte essa costituisce elemento prezioso per la dimostrazione del patto e della sua consistenza."

In ordine alla configurabilità del concorso esterno a fronte di una condotta che si esaurisca nella stipulazione di un patto tra uomo politico e l'associazione mafiosa avente ad oggetto voti contro favori, la citata Cass. 8 giugno 1992, Battaglini, , dopo aver escluso la rilevanza penale della mera richiesta di voti elettorali ad una organizzazione mafiosa da parte di un uomo politico, ha quindi espresso la tesi secondo cui "la fattispecie di partecipazione ad associazione mafiosa è integrata nel caso in cui intervenga la conclusione di un pactum sceleris tra il candidato e la cosca in modo che si realizzi un rapporto sinallagmatico in virtù del quale sia stabilito che al positivo risultato elettorale debba far seguito il favoritismo amministrativo dell'eletto a beneficio della cosca" .In sede di qualificazione penale di un patto come descritto nelle massima che precede non può attualmente non tenersi conto delle modifiche al codice penale introdotte dalla l. 356/92 e quindi, da un lato, dell'aggiunta alle finalità dell'associazione mafiosa già previste dal 3° comma dell'art. 416 bis di una nuova consistente nell'"impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali", e, dall'altro, dell'inserimento dell'art. 416 ter in virtù del quale viene punito chiunque "ottiene la promessa di voti prevista dal 3° comma dell'art. 416 bis in cambio della erogazione di denaro"

Con il d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 1992 n. 356, il legislatore ha introdotto nell'art. 416 bis c.p., al 3° comma, la previsione delle finalità politico-elettoralistiche della associazione di tipo mafioso, mentre, con l'art. 416 ter, ha previsto e represso il così detto scambio elettorale politico-mafioso. Scopo delle norme è, riconoscibilmente, quello di evitare che la competizione elettorale sia inquinata dall'azione delle associazioni mafiose, che, impegnandosi a favore o contro determinati candidati, potrebbero determinare l'alterazione della dialettica democratica in estese zone del territorio nazionale.

(L'ordinamento peraltro già conosceva alcune fattispecie che incriminano la condotta finalizzata a

condizionare l'esercizio del voto, oltre a quella generale di cui all'art. 294 c.p. (attentato contro i diritti politici del cittadino), vanno annoverate altre disposizioni delle legislazione complementare poste a tutela del regolare svolgimento delle competizioni elettorali e, dunque, dei diritti politici dei cittadini (v., ad es., art. 96 e 97 d.p.r. 30 marzo 1957 n. 361,(elezioni statali) che prevedono sanzioni penali per chi, tra l'altro, per ottenere, per sé o per altri, il voto nelle competizioni relative all'elezione della camera dei deputati, offre, promette, somministra denaro o valori o qualunque altra utilità, ovvero promette o concede impieghi, oppure, per il medesimo scopo, usa violenza o minaccia o comunque esercita pressioni nei confronti degli elettori; l'art. 86 d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570, (elezioni a livello locale) che punisce, sostanzialmente, lo stesso comportamento con riferimento alle competizioni elettorali amministrative, Quanto, , ai rapporti tra il predetto delitto (art. 416 bis, , c.p.) ed i così detti "reati elettorali" risulta chiarito che essi ben possono concorrere secondo lo schema di cui al cpv. dell'art. 81 c.p.

Rispetto alla prima novità, la dottrina ha in larga parte ritenuto di non attribuirle sostanziali conseguenze sul piano applicativo, sostenendo la tesi secondo la quale la finalità elettoralistica era già suscettibile di rientrare nella previsione del 3° comma dell'art. 416 bis e in particolare nella locuzione di chiusura "per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri" ovvero nella generale finalità di commettere delitti (del tipo di quelli previsti dall'art. 294 c.p. o dagli art. 96, 97 d.p.r. 361/57 e 87 dpr 570/60 già menzionati in premessa).

L'introduzione del reato di scambio elettorale politico-mafioso, invece, se per un verso ha visto la dottrina unanime nel giudicare la nuova norma improntata quasi esclusivamente ad intenti simbolico-espressivi e priva di reali chances applicative, per altro verso, ha dato vita a complessi problemi circa gli effetti prodotti dalla nuova fattispecie incriminatrice sull'interpretazione sistematica volta a definire i limiti e i presupposti della configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa, con particolare riferimento ai casi di scambio elettorale politico-mafioso non avente come oggetto di una delle prestazioni il denaro, bensì altra utilità.

La SSUU ,con la sentenza Carnevale, come già prima ricordato, hanno definitivamente chiarito che l'introduzione dell articolo 416 ter cp scambio elettorale politico mafioso deve intendersi come strumento di

estensione della punibilità "oltre" il concorso esterno e cioè anche ai casi in cui il patto preso in considerazione , non risolvendosi in un contributo al mantenimento o rafforzamento dell'organizzazione , resterebbe irrilevante quanto al combinato disposto degli artt.416 bis e 100 cp . sconfessando così la isolata tesi secondo cui l'applicazione dello schema concorsuale ex art. 110 e 416 bis c.p. ad una condotta esaurientesi nella stipula di un patto voti/favori tra un politico e il sodalizio mafioso "comporterebbe un aggiramento dei precisi confini entro i quali lo stesso legislatore ha considerato penalmente rilevante un accordo politico mafioso (e cioè promessa di voti contro la dazione di denaro ex art. 416 ter c.p.), con conseguente palese violazione del principio di stretta legalità"

La tesi espressa dalla Cassazione (Frasca, Sangallo)sulla sufficienza della promessa è condivisa da autorevole dottrina secondo cui "anche la semplice promessa conseguente all'accordo stipulato potrebbe produrre l'effetto di contribuire alla vita od al consolidamento dell'associazione criminale: tutto dipenderà dalla qualità della promessa, dalla affidabilità e dalla caratura del politico promittente, dal contesto in cui i fatti si verificano, dalla situazione in cui versa l'associazione mafiosa"; né, si sostiene da questo punto di vista, appare di ostacolo il varo del nuovo reato di scambio elettorale politico-mafioso poiché "sembra plausibile che la ragione della introduzione della fattispecie ad hoc di cui all'art. 416 ter sia ravvisabile nell'intenzione del legislatore di punire comunque e sempre, per comprensibili motivi di politica criminale, lo scambio denaro/voto fra politico e cosche, che altrimenti ben raramente o addirittura mai, avrebbe potuto essere sanzionato penalmente a cagione della sua presumibile irrilevanza – da un punto di vista causale e cioè del mantenimento o rafforzamento delle associazioni mafiose stante la grande disponibilità di denaro di cui esse godono normalmente – sul terreno del concorso esterno

in associazione mafiosa";il politico che stringe un accordo elettorale con l'organizzazione criminale, se eletto, risponderebbe del reato di partecipazione all'associazione mafiosa, in quanto la sua condotta sarebbe indice di una disponibilità permanente a contribuire durante il mandato alle sorti dell'associazione illecita; l'uomo politico risponderebbe del reato di partecipazione addirittura a prescindere dell'esito della consultazione elettorale, a cagione della mera accettazione passiva dei voti procacciati dalla mafia.

.

. - Poste queste premesse, si può tentare di riassumere in uno schema generale la casistica di tutte le ipotesi in astratto riconducibili a fenomeni di contiguità politico elettoralistica alla mafia' e la relativa possibile qualificazione penale.

-non sembrano presentare particolari profili problematici tutte quelle ipotesi caratterizzate da appartenenza dell'uomo politico all'associazione criminale: in tal caso, infatti, qualora l'affiliato (o il partecipante per facta concludentia) si sia candidato, dovrà verificarsi, una volta contestatogli – a prescindere dalla sua candidatura – il 1° comma dell'art. 416 bis, se siano stati commessi in concorso con altri associati reati del tipo di quelli previsti dall'art. 97 t.u. 361/57 (e quindi si tratterà di provare singoli episodi di violenza e di minaccia ovvero l'uso di "qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori");

E' il caso della sentenza Battaglini che ave ravvisato la responsabilità del politico a titolo di partecipazione interna in associazione nell'ipotesi di conclusione del patto di scambio voti-favori , perché sintomatico, della condivisione, da parte del candidato, della logica intimidatoria propria del sodalizio e dell'accettazione della proposta di favorirlo, e del riconoscimento di fatto, da parte dell'ente, del ruolo del politico in termini di svolgimento sistematico di prestazioni diffuse (legate alla sua particolare posizione) a favore della associazione .

In tal caso la partecipazione interna si configura ove che il candidato sia

“aderente pleno iure alla struttura malavitosa”; ossia quando l’intesa elettorale si inserisca in un rapporto di scambio già collaudato tra le parti contraenti, in base al quale il politico, in realtà, è espressione della cosca, identificandosi con essa. In casi del genere, in effetti, le promesse elettorali costituirebbero solo un ulteriore indizio della posizione di socius, indipendentemente dall’esito della competizione, dall’effettivo espletamento delle prestazioni promesse e, pure, dalla mancanza della rituale affiliazione del candidato all’ente criminale, idonea, semmai, ad agevolare l’accertamento probatorio, ma non a determinare il fatto tipico delineato dall’art. 416 bis c.p. .

- parimenti semplice è l’ipotesi del candidato – estraneo all’organizzazione mafiosa – il quale scambi l’erogazione di denaro contro la promessa di voti: sarà applicabile l’art. 416 ter c.p. (anche se residuerebbe un problema di specialità ai sensi dell’art. 15 c.p. tra quest’ultima norma e l’art. 96 t.u. 361/57 che punisce “chiunque offre, promette, o somministra denaro o qualsiasi altra utilità per ottenere il voto elettorale”:

-nel caso dell’esponente politico, *ritenuto estraneo all’organizzazione mafiosa*, che stipuli uno scambio di voti contro la prestazione di altre utilità con l’associazione mafiosa (ad es. finanziamenti o appalti pubblici, aggiustamento di processi, ecc.) potrà configurarsi a suo carico il concorso esterno nel reato associativo

1)secondo l’ orientamento minoritario, per lo più dottrinario, sopra richiamato, a condizione che il “sinallagma contrattuale” trovi una realizzazione bilaterale, e cioè, ad elezione avvenuta, egli abbia quantomeno dato inizio all’esecuzione di quanto promesso (rimane impregiudicata, ovviamente, la possibilità di accertare la commissione di singoli reati elettorali – ad es., gli art. 96 e 97 cit., l’art. 294 c.p. – da parte dei mafiosi, rispetto ai quali il politico extraneus potrà rispondere a titolo di concorso morale);qualora, invece, il fatto accertato dall’autorità giudiziaria consista e si esaurisca nella stipulazione di un patto tra un politico candidato alle elezioni e i capi dell’associazione criminale, in virtù del quale il primo si impegna a sostenere le sorti del sodalizio mafioso e i secondi a sostenerlo elettoralmente, a carico dell’esponente politico non potrebbe configurarsi, né la partecipazione né il concorso esterno nell’associazione (se, però, le cosche si sono realmente attivate nella campagna elettorale potrà configurarsi un concorso del politico negli eventuali reati di coercizione – art. 97 cit. – o corruzione – art. 96 cit. –

elettorale commessi dai mafiosi);il patto in questione ha per oggetto una reciproca promessa tra politico e sodalizio mafioso, qualcosa, quindi, di meramente potenziale che ancora non si è tradotto in un contributo effettivo all'associazione criminale tale da integrare gli estremi di un concorso punibile. La mera promessa di un impegno futuro, qualora disattesa da parte del politico, potrebbe addirittura sprigionare un effetto contrario a quello voluto e cioè depotenziare il prestigio e la temibilità dell'organizzazione: ecco, dunque, la necessità che le 'prestazioni' previste nel patto illecito trovino esecuzione in modo tale da concretizzare quell'apporto agevolativo o rafforzativo nei confronti dell'ente criminale che rappresenta il quid proprium del concorso esterno in associazione mafiosa (donde la necessità che il contributo causale del concorrete esterno abbia pieno svolgimento).

2) Per l' opposto orientamento invece TRIBUNALE DI PALMI; sentenza, 25-03-1996 (oltre alle più recenti Frasca e Sangallo del 16..3.2000 /4.9.2000) :"si configura il concorso esterno (e non la partecipazione nell'associazione mafiosa) tutte le volte in cui tra il politico e il sodalizio mafioso si instauri un rapporto che poggi solo sullo scambio di voti (sia come procacciamento di voti tra gli affiliati che come coercizione di voto di soggetti estranei) da una parte e favori dall'altra, in quanto proprio la mancata piena coincidenza delle finalità perseguite dai protagonisti di tale sinallagma costituisce l'elemento qualificante e differenziatore tra il politico colluso con la mafia e l'affiliato che – avendo già aderito in toto al programma delinquenziale – si dedica all'attività politica e con il quale il sodalizio non dovrà porre in essere alcuno scambio essendo garantito dalla semplice presenza di un proprio rappresentante in seno alle istituzioni; ne consegue anche che il reato di concorso esterno si consuma nel momento in cui tale 'patto a prestazioni corrispettive' tra il politico e l'associazione viene stipulato, *poiché i relativi adempimenti delle parti attengono solo all'esecuzione del contratto e non già al suo perfezionamento".*

Enunciando quest'ultimo principio che risponde di concorso esterno in associazione mafiosa il candidato alle elezioni che richieda ed ottenga l'appoggio dell'organizzazione mafiosa, promettendo in cambio una serie di favori, mentre l'eventuale effettivo adempimento delle prestazioni promesse (o di alcune di esse) non assurge ad elemento costitutivo del reato la richiamata giurisprudenza di legittimità e di merito ,. motiva quindi l'affermazione della sufficienza, ai fini della configurabilità del concorso esterno, del semplice accordo tra il politico non affiliato all'organizzazione mafiosa e l'organizzazione stessa, con la considerazione che il bene giuridico tutelato dall'art. 416 bis c.p. è vulnerato per il solo fatto che il sodalizio criminale "scenda in campo più o meno apertamente a favore del candidato":.

"la condotta dell'extraneus è compiuta nel momento in cui egli si impegna seriamente, una volta eletto, a contraccambiare — in termini materiali o di implicito riconoscimento del ruolo e del prestigio del sodalizio criminoso — l'aiuto ricevuto". : "il bene giuridico tutelato — ordine pubblico — è vulnerato per il solo fatto che una associazione mafiosa 'scenda in campo', più o meno apertamente a favore di un candidato".

Ne consegue che se da un lato è esclusa la rilevanza penale della mera richiesta di voti alla mafia (o della accettazione di voti della mafia), dall'altro il disvalore della condotta viene a concentrarsi su una sorta di istigazione della cosca all'utilizzo della sua capacità intimidatoria sul corpo elettorale, insita nella promessa di elargizione di favori, in un'ottica di tutela della legalità democratica nell'attività di ricerca del consenso per la rappresentanza nelle istituzioni pubbliche.

Aderisce espressamente a tale consolidato orientamento del , Supremo Collegio secondo cui l'effettivo adempimento delle prestazioni promesse non assurge a presupposto necessario del concorso punibile, ritenendosi piuttosto sufficiente a rafforzare l'associazione mafiosa il mero scambio di affidabili promesse tra il candidato alle elezioni e l'associazione medesima anche la sentenza di questa Corte territoriale del 4.12.2001 , Gorgone, divenuta irrevocabile che si preoccupa di esplicitare le ragioni in base alle quali la stipula dell'accordo politico-mafioso viene ritenuto nel caso di specie di per sé sufficiente a rafforzare il sodalizio e, di conseguenza, a integrare un'ipotesi di concorso esterno punibile.

Ad avviso della corte territoriale , detta valenza rafforzativa del sodalizio nelle circostanze date derivava precisamente dalla qualità personale e dalla particolare "affidabilità" dei soggetti protagonisti: da un lato, i capi di potenti "famiglie" mafiose; dall'altro, un noto esponente politico , che rivestiva la carica di assessore al territorio ed all' ambiente

Con sentenza del 13.11.2002 la Suprema Corte ha rigettato il ricorso

proposto dall'imputato Francesco Paolo Gorgone avverso la citata sentenza di altra sezione di questa Corte territoriale del 4.12.2001(sezione IV) che confermava la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva ritenuto il Gorgone responsabile del reato di concorso eventuale proprio in relazione alla stipula di due patti elettorali politico mafiosi con le cosche di Altofonte e di Caccamo e Cerda evidenziando un preciso nesso di sinallagmaticità tra alcuni decreti di finanziamento emessi dal Gorgone nel giugno 91 e l 'appoggio elettorale avutone nella competizione del giugno di quello anno con la conferma della carica di assessore al territorio ed ambiente fino al luglio 92. Il Tribunale di Palermo aveva cosi statuito :TRIBUNALE DI PALERMO; sentenza, 27-04-1999

"Risponde di concorso esterno in associazione mafiosa l'assessore regionale che, dando seguito ad un precedente patto stipulato con una cosca in virtù del quale si era impegnato – se eletto – a favorire quest'ultima nell'assegnazione di appalti pubblici in cambio del sostegno elettorale, emette scientemente un decreto di finanziamento di un'opera pubblica destinata a rientrare tra quelle gestite direttamente o indirettamente dalla medesima organizzazione mafiosa. "

Il Tribunale mette in evidenza come l'esistenza di patti tra mafiosi e personaggi politici, con incarichi di governo regionale, possa rappresentare, in determinati contesti, una risorsa imprescindibile per la struttura organizzativa della predetta associazione, consentendole di fare un "salto di qualità" nel suo livello di efficienza e funzionamento nel settore in questione, identificabile non solo nella maggiore credibilità agli occhi degli imprenditori interessati all'inserimento nel suddetto cartello ma anche nel governo delle risorse e del territorio, attraverso la sostanziale acquisizione delle finanze pubbliche nel momento più rilevante della loro utilizzazione, e cioè nel momento delle spese per lavori e servizi, con conseguente grave lesione all'ordine pubblico economico.

La scelta discrezionale del pubblico amministratore assegna la disponibilità finanziaria per la realizzazione di opere pubbliche, attraverso l'inclusione nei programmi di elargizione dei finanziamenti (art. 50 l. reg. sic. 27/86) e l'emissione del decreto di

finanziamento, a favore di alcuni enti territoriali (escludendone, inevitabilmente, altri, data la non illimitata portata delle risorse a disposizione), controllati o controllabili da Cosa nostra, conferisce la possibilità a questa organizzazione di distribuire ricchezza a singole imprese o consorzi di imprese, non direttamente riconducibili al predetto sodalizio, ma ad esso, da quel momento, fatalmente legate, da un vincolo di compartecipazione nelle iniziative illecite.

Tale assunto, astrattamente configurabile, trova fondamento concreto nel contenuto delle convergenti dichiarazioni degli imputati di reato connesso, Di Maggio Baldassare, Brusca Giovanni, Messina Leonardo, Siino Angelo e Lanzalaco Francesco, i quali hanno delineato la sussistenza, all'epoca dei fatti contestati all'imputato, di un sistema di illecita spartizione degli appalti pubblici, gestito dall'ala corleonese di Cosa nostra, la cui forza intimidatoria garantiva il rispetto degli accordi illeciti, preventivamente conclusi da un comitato di affari composto da imprenditori, politici locali e regionali (o soggetti a loro riconducibili) ed esponenti mafiosi.

A descrivere, in modo incisivo, il tipo di relazione intercorrente tra politica-imprenditoria-Cosa nostra nelle attività relative al settore degli appalti pubblici, è, in primo luogo, l'imputato di reato connesso Siino Angelo (ud. 9 febbraio 1999, pag. 9), indicato dal Messina Leonardo, Di Maggio Baldassare e Lanzalaco Francesco, come il mediatore per conto dei "corleonesi", tra le varie componenti del "cartello", istituito per la spartizione dei lavori

Il tribunale dopo aver descritto il sistema di spartizione illecita degli appalti da parte del cartello mafia- politica imprenditoria osserva che nel territorio siciliano, il sistema di "turnazione" nella aggiudicazione degli appalti, era fondato sulle varie forme di "contiguità" all'ente mafioso di amministratori dell'ente appaltante, disposti a ricambiare sostegni elettorali con favori di varia natura, connessi all'esercizio delle funzioni pubbliche da loro espletate, nonché sull'accordo tra sodalizio criminale e imprenditoria disposta a partecipare alla illecita spartizione.

Dalle dichiarazioni dei collaboratori si evince, pure, che il metodo pervasivo della "rotazione", nell'assegnazione dei lavori pubblici, viene legittimato dalla forza intimidatrice espressa dal sodalizio mafioso (Siino parla della "scupetta"), capace di garantire che imprese non inserite nel "cartello" della rotazione evitassero di presentare una offerta competitiva all'ultimo minuto.

Per quanto attiene specificamente al condizionamento delle aste, il meccanismo tipo di controllo di pubblici appalti adottato per "truccare" la gara e per ottenere margini di guadagno maggiori, per l'impresa appaltatrice, sulla base di quanto riferito dai suddetti collaboratori, prevedeva ribassi d'asta fortemente contenuti per la ditta destinata a vincere, atteso che le altre imprese o evitavano di partecipare o proponevano una offerta non concorrenziale, stante la forza intimidatrice del gruppo mafioso che imponeva e tutelava tale sistema della turnazione.

La maggiore locupletazione dell'impresa, derivante alternativamente dal ribasso fortemente contenuto, per la sussistenza di una concorrenza fittizia delle altre imprese, o dal ribasso d'asta elevato, cui seguiva dopo poco tempo la perizia di variante a correzione del ribasso, grazie anche alla complicità degli amministratori locali collusi, in parte andava a costituire la provvista per la "tangente" che la stessa impresa vincitrice doveva versare a Cosa nostra.

Tale "tangente" poi veniva distribuita, con percentuali variabili, a seconda della entità del contributo fornito, al personaggio politico, che si era attivato a livello regionale per l'"acquisto" del decreto di finanziamento, al politico locale, che aveva assicurato e garantito l'effettiva aggiudicazione della gara all'impresa indicata, ed al gruppo mafioso che aveva coordinato tutte le operazioni e aveva garantito il rispetto degli accordi corruttivi tra politici ed imprenditori, attraverso soggetti accreditati dai vertici di Cosa nostra (ad es. Siino).

Una variante al sistema dei turni era rappresentata dall'intesa che l'impresa vincitrice avrebbe successivamente formato un consorzio con i complici perdenti creandosi, in tal modo, un meccanismo alternativo di ripartizione degli utili..

Il Tribunale in realtà ritiene causalmente idonea ai fini della configurabilità del concorso esterno la semplice <u>promessa</u> allorchè afferma che l'intervento dell'imputato, nelle forme sopra delineate, (decreti di finanziamento destinati ad opere controllate da cosa nostra) ha permesso alla famiglia mafiosa di Altofonte di rendere più capillare ed incisiva la sua presenza nelle attività economiche sul territorio e di aumentare la sua credibilità sia nei confronti del settore politico-imprenditoriale locale, interessato alla attribuzione degli appalti pubblici, sia nei confronti di altre cosche (catanesi), riconducibili a Cosa nostra, che, in cambio di prestazioni infungibili ottenibili dall'assessore Gorgone,(a parte i finanziamenti, si indica la disponibilità ad

assecondare segnalazioni di esponenti di cosa nostra quanto all 'assunzione di personale e all' aggiustamento di processi a carico di mafiosi, i rapporti di affari con i Salvo, uomini d'onore di Salemi) potevano essere disposte ad adempiere preziose controprestazioni.

In altri termini, pur prescindendo dalla emissione dei decreti a favore del comune di Altofonte, con l'elezione, avvenuta anche in ragione dei voti richiesti e procurati dalle cosche, il Gorgone è diventato punto di riferimento degli interessi mafiosi e persona alla quale, secondo le regole non scritte dell'organizzazione, Cosa nostra può rivolgersi nel momento del bisogno, certa, sulla base dell'accordo pregresso, di ottenere quanto richiesto in quanto già la conclusione del patto(di cui le prestazioni adempiute provano l'effettività ed attualità quindi acquisendo rilevanza sotto il profilo probatorio) determina le lesione del bene giuridico protetto dall art.416 bis cp e degli interessi tutelati in via mediata dalla fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p., ossia l'interesse dell'ordine pubblico economico e l'interesse dell'imparzialità della pubblica amministrazione, tenuto conto dell'impatto da essa sortito nella trama dei rapporti illeciti intercorrenti tra imprenditoria, politica e mondo criminale mafioso.

L'offesa, o la messa in pericolo, degli interessi di rilevanza costituzionale protetti dalla norma penale, mediante la condotta tenuta dall'imputato, viene, quindi, a determinare la realizzazione dell'evento, inteso in senso giuridico, previsto dalla fattispecie prevista dall'art. 416 bis c.p.

Osserva la Corte di Appello, nel confermare la sentenza impugnata - che ha superato favorevolmente il vaglio del giudice di legittimità e che si colloca nello stesso solco interpretativo della sentenza Frasca del 16.3.2000 e della sentenza Sangallo 2285 del 4.9.2000 - che sono evidenti i vantaggi che dal patto derivano al politico che può contare su un più ampio bacino elettorale ma anche per il sodalizio mafioso che proprio perché può usufruire in virtù di questo accordo della posizione di preminenza che deriva dalle prestazioni del politico può rafforzare la efficacia della sua attività illecita; la sussistenza del reato di concorso esterno deve ritenersi integrata per il solo fatto di accordarsi con i componenti del sodalizio mafioso , perché già questo comportamento deve

ritenersi idoneo a rafforzare l'esistenza della associazione stessa . La possibilità di contare sull'aiuto di un politico e quindi di essere favoriti nell' aggiudicazione di un appalto o ancora prima , nel caso esaminato dalla corte, nel finanziamento di una determinata opera pubblico, aumenterà la forza dell associazione medesima e della forza di intimidazione della stessa . La Corte di appello richiama cassazione 4893 /2000 che ribadisce che il raggiungimento dello scopo di controllare ed influenzare il consenso politico ed il flusso elettorale non è elemento costitutivo della fattispecie perché il bene giuridico tutelato l 'ordine pubblico è vulnerato per il solo fatto che un associazione mafiosa faccia valere il suo peso a favore di un candidato , il rapporto sinallgmatico sussiste non tra due prestazioni ma tra le due promesse perché una delle due quella relativa all appoggio elettorale necessariamente deve essere mantenuta prima dell'altra quella relativa a favoritismi che il politico ha assicurato al clan ed anche il suo mantenimento e la sua realizzazione costituiranno il presupposto per il mantenimento dell' impegno preso dall associato esterno che solo se eletto potrà sdebitarsi : la sentenza della Corte di appello, che come detto ha superato favorevolmente il vaglio di legittimità ,evidenzia poi come la condizione di crisi dell'associazione criminale , di emergenza o fibrillazione sia richiamata dalla sentenza Demitry per sottolineare la occasionalità ed episodicità del contributo fornito dal concorrente inteso come colui al quale l' organizzazione può rivolgersi per fronteggiare una situazione di emergenza e che proprio per la temporaneità dell'apporto si differenzia dal partecipe .

. - Alla stregua delle considerazioni che precedono, viene quindi affermativamente l'idoneità del patto di scambio voti-utilità ad integrare la responsabilità del politico per concorso esterno.

E' vero che la "distanza tra il momento elettorale e quello concreto di adempimento delle prestazioni postula molteplici eventualità come l'esito favorevole dell'elezione, la persistenza della volontà di favoritismo nell'eletto, ma non per questo deve attribuirsi alla sola promessa il valore di apporto meramente "potenziale" , in attesa di una bilaterale realizzazione del "sinallagma contrattuale", o, quanto meno, di un inizio della esecuzione (ad elezione avvenuta), idonea a produrre l'evento di rafforzamento dell'ente favorito.

La recente esperienza giudiziaria — con il conforto di una parte della dottrina — ha individuato, in concreto, accordi idonei ad assumere rilevanza causale nei termini suddetti, È il caso, , del politico che s'impegna ad attivarsi per l'erogazione di finanziamenti di opere pubbliche , laddove la sua promessa sia seria e concreta, la caratura del candidato sia notevole e la sua affidabilità sia stata testata in precedenti occasioni. Il poter contare su detto impegno può accrescere la capacità del gruppo criminale di coinvolgere, nel cartello di imprese che si spartisce illecitamente gli appalti di una zona, nuovi soggetti, posti nell'alternativa di accettare certe proposte o rinunciare all'esercizio dell'iniziativa economica. E la conseguente collaborazione con nuove imprese, indipendente dall'effettivo espletamento della gara, può fruttare al sodalizio vantaggi pecuniari immediati, quali la riscossione di una percentuale sulle opere da edificare, la preferenza accordata a certi fornitori di materie prime, nuovi canali per il riciclaggio, nonché la possibilità di contare su assunzioni di favore o sulla disponibilità di locali per garantire la clandestinità dei latitanti.

Ne deriva che certi accordi, oltre a porre in pericolo l'interesse al regolare funzionamento dei pubblici uffici e la libertà di iniziativa economica, producono un immediato "salto di qualità" nel livello di efficienza della struttura dell'ente criminale, con riguardo allo specifico settore di influenza. Ed in questi termini, può, allora, condividersi l'indirizzo secondo cui il "successivo mantenimento degli impegni da parte del politico è condotta susseguente al reato, . valutabile sotto il profilo probatorio".

Questa Corte ritiene tale orientamento assolutamente condivisibile . in quanto già la conclusione del patto è idonea a vulnerare i beni giuridici protetti dalla norma incriminatrice (donde l'immediata ed attuale e non solo potenziale offensività della condotta) inoltre la promessa , in relazione alla particolare caratura ed alla testata affidabilità del politico può determinare un immediato salto di qualità nel livello di efficienza della struttura del sodalizio criminale , quantomeno in alcuni suoi settori di influenza, come appresso indicato donde l' efficienza causale immediata della promessa

Invero, ***quanto alla condotta materiale, essa è individuata nello scambio di due promesse: la promessa di voti contro quella di futuri favoritismi. Si può dunque, se si vuole, parlare di una sorta di rapporto sinallagmatico tra le parti, ma il vincolo sussiste, non tra prestazioni, bensì, tra promesse di prestazioni. Ovviamente, la prima dovrà essere mantenuta prima della seconda, anche perché il suo mantenimento avrà (potrebbe avere) quale conseguenza l'elezione del politico "disponibile": il che rappresenta la condizione o il presupposto perché poi costui possa "sdebitarsi" nei confronti di coloro che hanno determinato il suo successo elettorale.***

L'esatta individuazione del comportamento incriminato consente di individuare

anche il momento consumativo del delitto. Esso coincide con quello in cui avviene l'incontro del consenso tra i promittenti (e dunque non nel momento in cui le "prestazioni" vengono adempiute).
Occorre rammentare che possono darsi due possibilità, in quanto, il candidato potrà essere un aderente pleno iure alla struttura malavitosa, ed allora la mafia (la camorra, la 'ndrangheta e qualsiasi altra associazione criminale) eleggerà e farà eleggere un suo uomo; ovvero potrà essere, per così dire, l'"interfaccia" politica della societas sceleris, cioè un politico, estraneo all'associazione, ma disponibile al soddisfacimento delle esigenze della stessa, alla quale, per parte sua, chiede, ogni volta che ciò sia necessario, sostegno elettorale. In altre parole, il politico, anche se non intraneus, può allacciare con la struttura criminale una relazione di reciproca utilità. Entro tale ultimo paradigma, si iscrive, comprensibilmente, l'ipotesi del concorso esterno nel delitto ex art. 416 bis c.p. del politico, che instauri un proficuo rapporto "collaborativo" con la struttura malavitosa (cfr. Cass., sez. un., 5 ottobre 1994, Demitry, ; sez. I 14 aprile 1995, Mastrantuono,; sez. VI 22 gennaio 1997, Dominante, sez. I 20 novembre 1998, Crnojevic, sez. VI 7 gennaio 1999, Tronci,).
In tale contesto le posizioni e le "prestazioni" del concorrente esterno e del sodalizio criminoso debbano essere intimamente legate ancorchè la struttura del reato di cui agli art. 110-416 bis c.p. non esiga l'esistenza di un vero e proprio rapporto sinallagmatico; che non potrebbe essere integrato dalla semplice promessa cui non segua il mantenimento degli impegni presi; il procacciamento del voto costituisce una delle eventuali finalità, al cui conseguimento l'associazione mafiosa può tendere (non diversamente, ad esempio, dall'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, di concessioni .)ma il raggiungimento dello scopo non è elemento costitutivo della fattispecie.
Nello schema del concorso esterno, ed ipotizzando che il concorrente esterno, candidato alle elezioni, richieda ed ottenga l'appoggio della coalizione mafiosa, promettendo, in cambio, una serie di "favori", si deve giungere alla conclusione che, come la condotta dell'intraneus è perfetta nel momento in cui egli assicura il suo appoggio elettorale e quello di tutta l'associazione, così quella dell'extraneus è compiuta nel momento in cui egli, da parte sua, si impegna seriamente, una volta eletto, a contraccambiare — in termini materiali o di implicito riconoscimento del "ruolo" e del "prestigio" del sodalizio criminoso — l'aiuto ricevuto. Diversamente ragionando, si dovrebbe giungere alla conclusione che la sussistenza del reato è condizionata, tanto per cominciare, dal risultato della competizione elettorale, in quanto, evidentemente, nell'ipotesi in cui il candidato disonesto, nonostante l'appoggio mafioso, non sia riuscito a farsi eleggere, egli certamente non potrà mantenere le promesse fatte. Ma il bene giuridico tutelato — l'ordine pubblico — è vulnerato per il solo fatto che una associazione mafiosa "scenda in campo", più o meno apertamente, a favore di un candidato. L'eventuale, successivo mantenimento degli impegni da parte dell'uomo politico è condotta susseguente al reato. Tale condotta è, senza dubbio, valutabile sotto il profilo probatorio (nel senso che da essa si potrà eventualmente desumere, ex post, in sede di giudizio, l'esistenza e la serietà dell'accordo), ma non è certo, elemento costitutivo del reato. In altre parole, un fatto non può essere confuso con la sua prova.
L'eventuale , mancato mantenimento delle promesse fatte dall'imputato Mannino (che invece come appresso indicato vengono in gran parte mantenute) non sarebbe apprezzabile nell'ottica dell'incompletezza della fattispecie criminosa contestata, ma,

eventualmente, sul piano probatorio; ed allora verrebbe ovviamente in rilievo il comportamento dell'imputato, globalmente considerato, nel senso che, dal mancato mantenimento di una singola "promessa elettorale", non dovrebbe necessariamente inferirsi il fatto che l'agente è riuscito ad ottenere l'appoggio delle locali cosche senza mai nulla "restituire".
Irrilevante la circostanza che nello svolgimento della campagna elettorale a favore dell'imputato, le" famiglie" mobilitate non abbiano usato modalità minacciose o fatto ricorso a comportamenti violenti; violenza e minaccia non costituiscono modalità con le quali deve puntualmente manifestarsi all'esterno la condotta degli agenti, quasi che, tutte le volte in cui gli stessi in tal modo non operassero, non sarebbero, per assurdo, riconoscibili come appartenenti ad una associazione avente le caratteristiche ex art. 416 bis c.p. (sul punto, cfr. Cass., sez. I, 25 febbraio 1991, Grassonelli, , 7; sez. II 15 aprile 1994,).
Rivestendo mera natura strumentale nei confronti della forza di intimidazione, violenza e minaccia costituiscono un accessorio eventuale, o meglio, latente, della stessa. Esse ben possono derivare come (il più delle volte, così accade) dalla semplice esistenza e notorietà del vincolo associativo. La condizione di assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi indotti nella popolazione non costituiscono l'effetto, per così dire, meccanico e causale, di singoli, individuabili, atti di sopraffazione o di minaccia, ma sono la conseguenza del prestigio criminale dell'associazione, che, per il solo fatto di esistere, di operare e di aver operato, per la sua fama negativa, per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici ed indiretti, si accredita come un effettivo, temibile ed "autorevole" centro di potere..

Quanto al percorso metodologico sul ragionamento probatorio, data la mancanza — come spesso accade in procedimenti del genere — di una prova "notarile" della sussistenza del patto di scambio. . il giudice è chiamato a cimentarsi col ragionamento indiziario ed il carattere, prevalentemente indiziario, delle prove offerte impone una valutazione unitaria e coordinata dei singoli elementi emersi. *Come si osserva nella già citata sentenza Battaglini (anche essa relativa ad una ipotesi di reato associativo mafioso, realizzatosi, secondo l'accusa, con riferimento a competizioni elettorali) "la dimostrazione dell'assunto può essere raggiunta anche per mezzo di elementi indizianti, cioè dati od elementi che indichino chiaramente, o comunque permettano di dedurre, supporre o riconoscere ...fatti e situazioni non evidenti o non immediatamente verificabili". Ciò a maggior ragione in quanto il giudice di merito è chiamato ad accertare l'esistenza di un pactum sceleris, in ordine al quale, non è esigibile una prova rappresentativa di tipo, per così dire, notarile.*

E dunque appare metodologicamente corretto procedere innanzitutto alla (completa, logica ed esauriente) valutazione di ciascun elemento indiziante, ma è poi necessario passare a quella complessiva dell'intero compendio indiziario (. sez. I 26 novembre 1998, Buono, ,), valutazione che deve avvenire non "in modo parcellizzato ed avulso dal generale contesto probatorio" ma che va condotta verificando se gli indizi "ricostruiti in sé, e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso una valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale" (sez. VI 9 giugno 1997,

Satanassi,). Deve, in altre parole, attraverso il metodo sopra descritto, verificarsi se esista una ricostruzione dei fatti in grado di dare logica spiegazione a tutti gli indizi emersi nel corso del procedimento e regolarmente acquisiti. con una valutazione, globale ed unitaria, dei singoli episodi, attraverso i quali il giudice di merito è tenuto a ricostruire ed a valutare il comportamento dell'imputato .

È in questa prospettiva che vanno presi in considerazione gli eventuali comportamenti di favore dell'imputato nei confronti degli esponenti mafiosi . Ed evidentemente quelli che, singolarmente considerati, possono essere ritenuti, , "episodi di malcostume", e frutto di superati schemi comportamentali di tipo politico clientelare- come solo per fare qualche esempio il" comparaggio" con la partecipazione quale testimone alle nozze Caruana e Di Maida , le equivoche frequentazioni (Enzo Lattucae clan Grassonelli) ed alleanze politiche (gruppo politico Muratore Inzerillo facente capo al Notaio Ferraro) - valutati nel loro insieme, potrebbero essere, eventualmente, "letti" come indizi di adesione del politico, secondo lo schema del concorso esterno, alle finalità della associazione. In questi termini va verificata la fondatezza della censura dell' accusa in ordine alla necessità di una valutazione, globale ed unitaria, dei singoli episodi,. che nella sentenza impugnata sarebbe mancata dolendosi il Pg appellante dell' **esame parcellizzato ed atomistico ed avulso dal generale contesto probatorio degli elementi emersi in dibattimento, respingendoli per la loro insufficienza, ex art.530 cpv senza vagliare la possibilità del reciproco completamento, secondo una spiegazione logica.**

Sulla possibilità del giudice di utilizzare i risultati di analisi storico-sociologiche, quali massime di esperienza ,nella specie indispensabile per una esatta comprensione del fenomeno mafioso ,si è già detto a proposito dell'evoluzione storica del consorzio criminale e del concorso esterno dell'imprenditore. (caso Cabib , Vita)

Basta qui ribadire che l'analisi storico-sociologica non sostituisce la prova ma serve ad interpretare gli elementi a disposizione del giudice, orientandolo nella vasta "zona grigia" della contiguità compiacente ("non fa certo nascere l'ipotesi accusatoria ma serve a convalidarla") . E la presa d'atto della utilità di certe regole inferenziali è giustificata dal fatto che, con riferimento ai fenomeni mafiosi, certi modelli di comportamento si presentano con costanza ", per constatata economicità della condotta, reputata la più funzionale all'obiettivo" . (di questi criteri inferenziali improntati all analisi del dato storico sociologico del fenomeno criminale la Suprema Corte fa appunto espressa applicazione nel caso Cabib a proposito del concorso esterno dell'imprenditore) . Per l'individuazione di criteri inferenziali da utilizzare nel percorso valutativo costituiscono massime di esperienza affidabili, quelle fondate su un accurata analisi della costanza di certe condotte (data la continua evoluzione dei fenomeni mafiosi), nonché verificabili nell'iter formativo..

Tali criteri (enunciati anche dalla sentenza sez V 16 .3.2000 , Frasca)vengono condivisi , su tale punto relativo al ragionamento probatorio , da Sezioni Unite22327 del 21 maggio 2003 Carnevale che richiamando la propria precedente pronuncia ,ribadiscono che risponde ad un preciso obbligo motivazionale l 'esame globale ed unitario di tutti gli elementi emergenti nel corso del procedimento che non possono essere valutati in modo parcellizzato ed avulso dal generale contesto probatorio

Le stesse sezioni unite (sent. 4 febbraio 1992, Ballan,) hanno testualmente rilevato che "la prova logica non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta quando sia conseguita con rigorosità metodologica", escludendo, esplicitamente, l'artificiosa gerarchia fra le fonti di conoscenza . In tale prospettiva, all'interpretazione dell'art. 192, 2° comma, c.p.p., sembra appropriarsi l'efficace affermazione, secondo cui "nel processo indiziario non conta tanto l'algebra degli indizi, quanto la loro sintassi" , che impone di superare l'orientamento, ormai datato , che richiede a ciascun indizio le tre caratteristiche della gravità, precisione e concordanza . ; la Cassazione riconosce la libertà del giudice di utilizzare qualsiasi elemento che possa portare alla formazione del suo convincimento, nei limiti dell'obbligo di giustificare la decisione mediante motivazione congrua e immune da vizi logici ; cosicché, un indizio, ancorché non grave e non preciso, può rilevare se è, logicamente, capace di portare, insieme con gli altri che lo integrino e lo completino, ad una determinata ricostruzione della vicenda .

Nella fattispecie all 'esame di questa Corte il patto politico elettorale tra il Mannino ed il Pennino , esponente della "famiglia" di Brancaccio con l'imprimatur del Vella, e di Salvatore Lattuca (elementi di spicco della "famiglia" agrigentina) assolve comunque al requisito delle *concretezza* del contributo, richiesta dalla sentenza Carnevale, della 'agevole "decifrabilità" del patto elettorale mafioso , preceduto dal summit mafioso tra Di Maggio, Pennino, Vella e Lattuca Salvatore , patrocinato dal Di Maggio , boss di Brancaccio, e seguito dall'incontro Pennino Mannino Vella che suggella il patto la cui incidenza causale in ordine al rafforzamento del sodalizio criminale è evidente : detta valenza rafforzativa del sodalizio nelle circostanze date derivava precisamente dalla qualità personale e dalla particolare "affidabilità" dei soggetti protagonisti: da un lato, un autorevole esponente di una potente "famiglia" mafiosa(Pennino); dall'altro, Mannino , candidato alle elezioni al parlamento nazionale ,che, oltre a esercitare un ruolo istituzionale , rivestiva anche un ruolo apicale

nelle dc siciliana ,partito allora di maggioranza relativa a livello nazionale e regionale . L'affidabilità della promessa era certamente desumibile — oltre che dalle sue espressioni verbali, dirette a esternare la più ampia disponibilità — anche dalle qualità personali del promittente , dagli intensi e proficui rapporti - ormai consolidati- che egli aveva da anni instaurato con la famiglia agrigentina (vedi rapporti con il Settecasi , con il Colletti con Salemi Carmelo, con i Caruana rafforzati dal" comparaggio " in relazione alla sua partecipazione alle nozze del figlio quale testimone) - che infatti offriva il suo imprimatur all'accordo con l'intervento di due suoi autorevoli esponenti Salvatore Lattuca detto "il professore", e Tony Vella - e dalla gravità delle reazioni cui l' imputato stesso sarebbe andato incontro nel caso di inosservanza degli impegni assunti con un esponente mafioso di alto livello, che, in cambio, gli aveva assicurato un cauto ma efficace sostegno elettorale.

È naturale che le scelte criminali dell'organizzazione venissero rafforzate dalla convinzione di poter contare su una simile "interfaccia politica" che rappresentava un fattore di stabilità e consolidamento (anche la sentenza Carnevale , sia pure sotto il diverso profilo dell'aggiustamento dei processi , con riguardo all ipotizzata reiterata ingerenza dell 'extraneus nei procedimenti giurisdizionali , enuncia il principio che l'acquisizione di un rapporto privilegiato con un referente istituzionale sia da sola capace di aumentare l' efficacia intimiditrice dell' aggregato criminale, "concorso morale dell'extraneus ") .

Ed è agevole comprendere il senso di potenza e di sicurezza con cui la famiglia di Brancaccio e gli altri "uomini d'onore" ad essa vicini dovevano pensare al "patto di scambio" che era stato concluso su richiesta del Pennino con un personaggio di tale spessore politico e istituzionale.

La serietà che "Cosa nostra" attribuiva al patto in esame è evidenziata dal successivo commento ,altamente positivo , di un boss del calibro di Totò Greco sull'appoggio politico da dare al Mannino caldeggiato espressamente a Tullio Cannella (" fai quello che dice Gino , cioè Gioacchino Pennino – alias far votare per Mannino - che Mannino è persona alla quale ci teniamo ") che indica la massiccia mobilitazione della congrega criminale confermata dai risultati dello scrutinio dei voti riportati in premessa e dalla rapida ascesa del gruppo politico coordinato dal Notaio Ferraro, referente del Mannino i cui massimi esponenti erano quel Gaetano Zarcone ed Enzo Inzerillo , organicamente inseriti nel tessuto politico mafioso della famiglia di Brancaccio .; né il promittente avrebbe potuto sottrarsi alle pretese del sodalizio mafioso, senza correre gravissimi rischi per la propria incolumità.

Quanto poi all'esigenza — derivante dall'accoglimento dell'impostazione seguita dalle precedenti sezioni unite sopra citate — di ricollegare la rilevanza penale del concorso al suo atteggiarsi a contributo utile in una fase "patologica" o "di emergenza" della vita dell'associazione criminosa, all'epoca dei fatti , deve osservarsi , seppur al più limitato fine di valutare il contesto socio politico in cui il patto è maturato , che all' indomani dell'omicidio Mattarella , gennaio 80, oltre alla forti reazioni nell' opinione pubblica si apriva una stagione di rigida repressione delle forze dell'ordine cosi come la già profonda crisi dei cianciminiani rischiava di determinare pericolosi distonie negli equilibri politico mafiosi e suggeriva la ricerca seppur prudente e sommessa ,(stante gli stretti vincoli del Ciancimino con Binno Provenzano) di nuove sponde politiche per cui la disponibilità mostrata dall'imputato si traduceva in un effettivo e rilevante contributo idoneo a consolidare il sodalizio criminale, potenziando — proprio in una fase storica particolarmente problematica

per l'organizzazione delittuosa — quella aspettativa di impunità che costituisce una condizione essenziale per l'espansione, la coesione interna ed il diffuso radicamento sociale di 'Cosa nostra'.

Il reato di concorso esterno in associazione mafiosa si è perfezionato già al momento della conclusione del patto di scambio (tra appoggio elettorale e promessa di favori), che si è tradotto in un effettivo e rilevante contributo idoneo a consolidare il livello di efficienza e di influenza del sodalizio criminale, potenziando tale aspettativa di impunità — proprio in quella fase storica particolarmente problematica per l'organizzazione delittuosa

Se i non episodici contatti con autorevoli esponenti delle cosche agrigentine (come il Settecasi, il De Caro , i Caruana, Salemi Carmelo) - talora suggellati dal "comparaggio" come nel caso delle nozze Caruana Parisi (ed in seguito delle nozze Di Maida) e della cresima di un parente del boss di Sciacca Salvatore Di Gangi - l 'incontro con il Pennino ed il Vella perorato dalle famiglie mafiose di Brancaccio ed Agrigento ,l'assunzione in tempo record di un mafioso fortemente accreditato nella "famiglia" di Palermo centro (il Mortillaro) e con grandi potenzialità elettorali ,l 'assoluto favore riservato ad imprese vicine a cosa nostra come Salamone , Miccichè e Vita e i contatti seppur mediati dal Vita per varie vicende di tipo affaristico con soggetti del calibro del Siino e del De Caro ,l 'ampia delega politico affaristica data ad un soggetto come il Notaio Ferraro , condannato ex art,416 bis e risultato assai vicino alle famiglie mafiose dei Campobello e Mazara del Vallo ed il marcato appoggio elettorale oltrechè il conferimento di posti di sottogoverno ad altri soggetti attinti da corposi sospetti di mafiosità- Muratore ed in specie Inzerillo - da parte dell'imputato non possono rappresentare semplici episodi di malcostume e non apparire confinabili nell'area delle pure coincidenze, , occorre, previamente, interrogarsi sulla consapevolezza del candidato in ordine alla caratura mafiosa dei soggetti contattati e sull'effettivo spessore della candidatura sostenute come nel caso di Inzerillo. Quegli indizi, unitariamente considerati, parrebbero sintomatici di un fascio di relazioni di scambio (di varia natura) dipendente da un accordo occulto. Ciò sembra giustificarsi, anche, in virtù di quelle analisi sociologiche secondo cui certi gruppi criminali (compresi quelli che operano nelle provincie della Sicilia occidentale) offrono sostegno elettorale al candidato per condizionarne l'attività amministrativa in caso di elezione, non potendo contattare di volta in volta il singolo amministratore, in considerazione dei rischi e dei costi di simili azioni . Pertanto, nel caso di specie, l'effettivo attivismo elettorale di alcuni personaggi mafiosi (Pennino, Mortillaro e Sorce, Totò Greco) , apparirebbe coerente con l'ipotesi accusatoria ed idoneo ad invalidare "letture" concorrenti , quali ad es. la mobilitazione delle cosche all'insaputa dell'imputato nella speranza di invischiarlo successivamente nei circuiti mafiosi, o il c.d. "voto di protesta", al fine di inviare un messaggio ad altri politici che non hanno rispettato pregresse intese occulte .

Il Giudice, nel censurare la lettura parcellizzata degli indizi, nella ricerca della verità, basata anche sulla forza argomentativo-persuasiva di una determinata ricostruzione del fatto ,non può ignorare quel sapere specialistico di tipo socio-criminologico relativo alla contiguità tra mafia e segmenti del mondo istituzionale, maturato, anche (ma non solo), sul terreno dei processi al crimine organizzato;dette conoscenze assurgano a massime di esperienza, che colorano gli indizi aliunde tratti in una articolata significazione .

Alla osservazione sulla non esigibilità di una prova dimostrativa del pactum sceleris, una prova notarile ,come sarebbe la contestuale promessa concreta da parte del politico di una controprestazione in termini specifici di corrispettività (danaro , tangenti voti) si affianca una ulteriore considerazione sull'inesigibilità di un perfetto rapporto di tipo sinallagmatico e di perfetta corrispettività per la atipicità della condotta che caratterizza le fattispecie di concorso esterno .

L'ipotesi del concorso esterno, detta in maniera più tecnica "del concorso eventuale materiale" in associazione mafiosa, si realizza , come già osservato , dunque tutte le volte che un soggetto, che non possa dirsi organico al sodalizio mafioso, presta, con coscienza e volontà, ed anche se in maniera occasionale, la sua attività al servizio e per la realizzazione delle finalità proprie di quest'ultimo, anche solo sulla spinta e nel tentativo di realizzare propri interessi collimanti, in quel determinato momento, con quelli della cosca. Dopo la pronuncia della sezioni unite della Cassazione emessa in data 5 ottobre 1994 (Demitry, Foro it., 1995, II, 422) e che ha posto fine all'oscillazione tra i due indirizzi che si erano venuti a creare anche nell'ambito della giurisprudenza di legittimità circa l'ammissibilità o meno di siffatta ipotesi di reato, risolvendo il quesito in senso positivo, è ormai pacifica la diversità dei ruoli tra il partecipe all'associazione ed il concorrente eventuale materiale (nessun dubbio è stato mai avanzato in ordine alla possibile esistenza del concorso eventuale morale), atteso che il primo presta la sua adesione ed il suo contributo all'attività associativa,

anche per una fase temporalmente limitata, ma in maniera continuativa agendo, come è stato detto, nella "fisiologia" della vita dell'associazione, mentre il secondo, estraneo alla struttura organica del sodalizio, è colui ".che non vuole far parte dell'associazione e che l'associazione non chiama a far parte ma al quale si rivolge, ad esempio per colmare temporanei vuoti in un determinato ruolo, soprattutto quando la struttura attraversa momenti patologici che possono essere superati con il contributo temporaneo e limitato dell'estraneo ". Per le sezioni unite, ". .. Lo spazio proprio del concorso eventuale materiale appare quello dell'emergenza nella vita dell'associazione o, quanto meno, non lo spazio della normalità, occupabile da uno degli associati . La anormalità, la patologia può esigere anche un solo contributo il quale, dunque, può essere episodico ed estrinsecarsi in un unico intervento ..", purché si riveli utile al mantenimento in vita dell'associazione criminosa.

Si è in precedenza richiamata la distinzione tra il contributo qualificato del membro avente funzioni di organizzazione da quello del concorrente esterno i cui interventi sono isolati e temporalmente limitati, anche perché un'attività continuativa si risolverebbe in una sorta di attività di partecipazione interna particolarmente qualificata.

In ogni caso è certo che il concorrente esterno agisce, quasi sempre, per finalità proprie distinte da quelle dell'organizzazione mafiosa, pur se nel momento del contributo attivo queste e quelle del sodalizio sono certamente convergenti, sì che l'attività del primo realizza gli scopi del secondo e rappresenta un apporto causale apprezzabile per il conseguimento di queste ultime.

Sia nel caso di concorso materiale esterno, che di intraneità dell'esponente politico all'associazione mafiosa,– che appoggi in vari modi la criminalità organizzata di stampo mafioso, si parla di collusione; però, nel primo si afferma di essere in presenza di concorso eventuale materiale, tutte le volte che tra il politico ed il sodalizio si instauri solo un rapporto che poggia sullo scambio tra voti – sia come procacciamento di voti tra gli affiliati che come coercizione di voto di soggetti

estranei – da una parte, e favori, dall'altra, con esclusione di qualsiasi rapporto di altro tipo tale che possa indurre ad individuare nel primo un soggetto organico alla cosca; nel secondo caso, invece, poiché la condotta del candidato che dà la propria disponibilità a favorire politicamente il sodalizio mafioso nel corso del proprio mandato in cambio di appoggi elettorali, viene configurata come contributo apprezzabile e consapevole alla vita del sodalizio stesso, egli viene qualificato come soggetto intraneo all'associazione di cui condivide la forza d'intimidazione, grazie alla quale egli verrà eletto.

. " il rapporto tra l'uomo politico ed il gruppo mafioso si presenta come un rapporto clientelare di scambio stabile, continuativo e fortemente personalizzato, presenta una valenza di cooperazione e di rilevante vantaggio reciproco, implica il riconoscimento di fatto di un ruolo dell'uomo politico in termini di svolgimento sistematico di ''prestazioni diffuse'' (legate alla sua particolare posizione) a favore del sodalizio mafioso ed è contrassegnato da un movente autonomo dell'uomo politico che però inevitabilmente si sovrappone, si intreccia e si confonde con le finalità associative, sì da assumere significatività e concludenza in termini di affectio societatis: infatti l'uomo politico, muovendosi in questa logica, finisce con il perseguire anche la realizzazione degli scopi del sodalizio ed anzi dimostra financo di condividerne indirettamente la valenza coercitoria"**.** Cass. pen. 31 maggio 1995, n. 2331) addiviene così all'affermazione di una partecipazione piena del politico colluso anche se il rapporto nasce, ab origine, temporalmente limitato e caratterizzato dal perseguimento, oltre che delle finalità del sodalizio, di scopi propri del politico rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere una funzione meramente strumentale.

Nella fattispecie in esame è ravvisabile l 'ipotesi del concorso eventuale materiale, in quanto proprio la mancata piena coincidenza delle finalità perseguite dai protagonisti del sinallagma costituisce l'elemento qualificante e differenziatore tra il politico colluso con la mafia e l'affiliato, che, avendo già aderito in toto al programma delinquenziale, si dedica all'attività politica, e con il quale il sodalizio non dovrà porre in essere alcuno scambio, essendo già garantito dalla semplice presenza di un proprio rappresentante in seno alle istituzioni.

Sul piano della prova gli elementi probatori debbono investire sia il sinallagma – scambio voti contro favori – che diventa efficace solo in caso di esito favorevole della competizione elettorale, sia il momento iniziale dello stesso che, secondo la richiamata giurisprudenza dovrebbe farsi risalire al momento nel quale effettivamente sorga tale patto e non già, , al momento in cui l'associazione riesce ad attribuire i voti al politico.

E' chiaro che il complesso di indizi nel senso dell'esistenza o meno di detta fattispecie criminosa acquista valore e significato solo ove si riesca a dimostrare sia l'esistenza sul territorio di un determinato sodalizio di stampo mafioso, sia, tra le strategie di sostentamento dell'associazione, la presenza anche di quella di trarre profitto dall'amministrazione del potere politico, sia l'effettività di un siffatto profitto che può realizzarsi solo mediante l'attività di appoggio da parte di politici collusi.

Altro problema, sempre sul piano della prova, riguarda il momento consumativo di tale tipo di reato che si perfeziona sin dal momento della stipula del patto, in quanto sin da tale momento il candidato avrebbe manifestato la propria disponibilità, non essendo pensabile che lo stesso, una volta eletto, possa in qualche modo sottrarsi all'impegno assunto in tempo antecedente; minoritario l'indirizzo secondo cui tale momento perfezionativo coinciderebbe con l'avvenuta elezione del candidato, perché solo in questo momento lo stesso può agire per assicurare il proprio contributo alla vita dell'ente.

Si ritiene di dover aderire alla prima tesi in quanto il sinallagma – così chiamato perché sorto tra due parti contrapposte – si presenta come patto a prestazioni corrispettive – scambio di voti contro favori – che realizza l 'immediata lesione del bene giuridico protetto dall'art.416

bis e,per la caratura ed affidabilità dell' esponente politico promittente, può determinare un immediato salto di qualità nel livello di efficienza e penetrazione dell' organizzazione criminale ed in cui il percorso temporale , eventualmente scandito dall' adempimento delle reciproche prestazioni , attiene solo all'esecuzione del contratto e non già al suo perfezionamento (cosi come nei comuni schemi contrattuali il momento della conclusione del negozio è ben distinto da quello dell'adempimento delle prestazioni)

La promessa di aiuto del politico rivolta all'organizzazione crea subito in quest' ultima un aspettativa di favori in innumerevoli campi, appalti , posti di lavoro, dalla quale il sodalizio trae un enorme sostegno morale perchè è consapevole di poter contare per la sua operatività futura sull'appoggio di politici (deputati e senatori che -se esponenti della maggioranza- saranno anche proiezioni del sistema di Governo del momento).e non vi è dubbio che la carica psicologica dell'intera organizzazione ed il rinnovato prestigio criminale acquisito concorra al rafforzamento della struttura associativa : il contributo del *concorrente* può infatti manifestarsi secondo forme differenziate ed atipiche della condotta criminosa , istigazione, agevolazione, rafforzamento del proposito di altro concorrente.

Il contributo che dà il politico , estraneo al sodalizio ,che concluda il patto elettorale con l' organizzazione criminale va quindi sussunto nella fattispecie del *concorso esterno* la cui durata si commisura alla persistente validità dell accordo e dunque al mantenimento dell'aspettativa di essere aiutati.

Il politico che, successivamente, ,dia concreti aiuti all 'organizzazione ,consentendo ai suoi componenti di ottenere appalti, posti di lavoro ed altre agevolazioni specifiche e concrete , dimostra di essere fedele

all'impegno assunto ed in tal modo consolida ,in modo definitivo ,l'aspettativa utilmente coltivata dall'organizzazione che quindi ,in tal modo ,trae, di volta in volta, ulteriori sostegni di tipo psicologico , con il mantenimento dell' aspettativa di aiuti futuri e d'altro canto , determina o assicura la conservazione o il rafforzamento della compagine criminosa anche sotto il profilo strettamente materiale . Ne deriva che il concorso esterno del politico viene ad esistenza con la mera conclusione del patto elettorale tra il primo e l 'associazione criminosa ed i successivi concreti favori all' organizzazione rilevano sotto il profilo probatorio ,quali elementi rivelatori dell 'esistenza stessa del patto e della sua perdurante vigenza ed efficacia nel tempo .;anche la sentenza SSUU Carnevale seppur nella diversa prospettiva dell apporto dell' extraneus consistente nell'aggiustamento dei processi , ha affermato che la costante attività di ingerenza nei procedimenti giudiziari ,a prescindere dall 'esito positivo delle condotte ,determina negli esponenti del sodalizio la consapevolezza di poter contare su un soggetto qualificato operante nelle istituzioni giudiziarie ,effetto che, di per sè solo ,costituisce un indiscutibile rafforzamento della struttura associativa.

Altro è, invece, il problema relativo alla difficoltà della prova dell'accordo che, certamente, diventa più facile in caso di consultazione elettorale positiva, ma che non incide sulla validità dello stesso(nella specie comunque fino al 92 si assiste in termini di risultati delle consultazioni elettorali alla continua ascesa del Mannino)

Quanto, all'elemento soggettivo si ribadisce che non si richiede in capo al concorrente il dolo specifico del partecipe, consistente nella consapevolezza di far parte dell'associazione criminosa e nella volontà di contribuire a tenerla in vita, bensì, come affermato anche dalla

ripetuta sentenza a sezioni unite della Cassazione (sent. n. 30 del 14 dicembre 1995), ". .. quello generico, consistente nella coscienza e volontà di dare il proprio contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione", inquadrato da SSUU 2003 Carnevale nella categoria del dolo "diretto"

A questo punto, dunque, presa cognizione di tutto il materiale probatorio presente in processo e mantenendo ferme le coordinate del discorso finora svolto in ordine al tipo di reato contestato, alle prove raccolte ed alla loro valutazione nonché alle problematiche connesse al fenomeno della criminalità organizzata, possono trarsi le *conclusioni definitive.*

All'imputato viene contestato, come si è già evidenziato, il reato di concorso eventuale in associazione mafiosa, quel particolare tipo di delitto che sussiste tutte le volte che un soggetto, pur agendo per finalità proprie " egoistiche " distinte da quelle dell'organizzazione criminosa avente quelle caratteristiche fissate dall'art. 416 bis c.p., presta, con piena coscienza e volontà, la sua attività, anche in maniera occasionale, al servizio e per la realizzazione delle finalità proprie della consorteria mafiosa, collimanti, in quel determinato momento, con quelle proprie. E poiché per il politico siffatta condotta, si realizza tutte le volte che tra i protagonisti del sinallagma si instaura un rapporto di scambio tra voti, da un lato – sia come procacciamento di questi tra gli affiliati, sia come coercizione di voto su soggetti estranei – e favori, dall'altro, non vi è dubbio, alla luce dell'imponente materiale probatorio raccolto, che l'attività svolta dal Mannino integri perfettamente gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa contestata, il cui momento consumativo va individuato, nel momento in cui si stipula il patto indipendentemente, poi, dai risultati conseguiti dallo stesso.

Invero, i numerosi collaboratori sentiti nel corso del presente procedimento, con i profili cui si è fatto cenno per ognuno, hanno consentito di appurare che tra le strategie di sostentamento delle consorterie mafiose, vi era e vi è anche quella di trarre profitto dall'amministrazione del potere politico ;in proposito basterebbe tenere presente l'interesse alla partecipazione agli appalti pubblici ed a tutto ciò che può rappresentare fonte di guadagno proveniente dal settore pubblico che, certamente, non può essere realizzata se non mediante l'attività di appoggio da parte del politico colluso che deve necessariamente essere quello vincente, o, comunque, quello in grado di esprimere una certa forza assicuratagli proprio da un cospicuo consenso popolare: da qui la coincidenza degli

interessi essendo entrambe le parti – consorteria e candidato – sollecitate ad una vittoria elettorale.

Ciò non significa, naturalmente, che l'organizzazione mafiosa sia monocolore, da un punto di vista politico, o che punti tutto su un solo soggetto, poiché il suo non è un interesse di natura ideologica ma solo di natura opportunistica, per cui anche la ricerca del voto viene fatta in maniera, per così dire, differenziata, (vedi Cannella che a proposito dell'interesse alla candidatura del Mannino, , riferisce dei contatti con il boss- Totò Greco)) ;(Nino Giuffrè, all'udienza del 21 ottobre 2003, afferma che" Cosa Nostra non è né di Destra né di Sinistra né di Centro "ma è con il vento che ci fa comodo e cioè quando trova disponibilità in determinati uomini politici li appoggia e, quando dico li appoggia, , dico anche li vota ") ;i boss mafiosi, in occasione della consultazioni elettorali indicano se le preferenze sono o meno collimanti con la richiesta, assicurando se del caso il loro appoggio al candidato che veniva loro sollecitato, potendo contare su tutti coloro che, comunque, subiscono la pressione dell'organizzazione mafiosa (come le "famiglie" ed i loro componenti vedi dichiarazioni dei collaboratori Ganci , Cancemi e Zanca sul potenziale numerico rappresentato già dai soli membri delle famiglie dei sodali) che, non sono necessariamente affiliati, ma aderiscono all'invito o perché "non possono fare altrimenti" o perché, elettori ideologicamente poco convinti, sanno di poter poi contare, tramite la consorteria, sul politico da questo sostenuto.

All'inizio degli anni 80 un recupero di voti nella provincia di Palermo era di fondamentale importanza, per l'ascesa del Mannino né può tacersi che di richieste di appoggi elettorali da parte del prevenuto alla malavita organizzata ve ne sono numerose in processo e, per come si è evidenziato, sempre in occasione di diverse consultazioni elettorali: e così alla fine

degli anni 70 al Settecasi , pressocchè coeva nell'80 all' 'appalto della Icori in favore di Virone e Salemi ; al Bono Pietro alla fine degli anni 80, ed al clan Grassonelli ed al loro entourage (Canino, cugini Salemi Giuseppe e Pasquale) per la consultazione elettorale del 92 ; per non parlare, poi, del sostegno elettorale chiesto ai Caruana , a Scavuzzo Pietro , ad Addolorato Bartolomeo .

L'appoggio di Cosa Nostra non vi fu, invece, dopo le politiche del 1992, nella tornata elettorale del marzo 94 per come evidenziato anche dalla mancata elezione.

Quanto ai "favori " elargiti dal Mannino qualche collaboratore (Sciabica Daniele , Leonardo Messina) 0 (i "favori" possono anche concretizzarsi in forme di clientelismo che, se non costituissero il "prezzo" dell'appoggio elettorale ricevuto in precedenza ed assicurato con la forza intimidatrice propria delle organizzazioni di stampo mafioso, potrebbero integrare gli estremi di reati certamente meno gravi e meno allarmanti per la società, pur se sempre passibili di sanzione penale ") definirà il Mannino addirittura "uomo d'onore", per sottolineare l'affidabilità del personaggio politico – e l' "amicizia" dello stesso nei confronti degli affiliati: è questo, dell'amicizia, un tema ricorrente usato dai collaboranti per definire il rapporto di fiducia che vi era tra il prevenuto e gli appartenenti al mondo della criminalità organizzata , soprattutto ad alto livello .A tal proposito è significativo quanto sottolineato dai collaboratori sul concetto di vicinanza ; in linguaggio mafioso .,. si intende che se hanno bisogno di una persona, vanno a chiedergli il favore, sicuri che lo stesso non si sottrarrà a tale obbligo. Al riguardo è il caso di osservare che questa Corte ,sezione I nel processo Andreotti, sentenza 1564/2003, ha avuto modo di affermare che la *"semplice consapevolezza da parte dei membri dell'organizzazione mafiosa , della amichevole disponibilità di un importantissimo e eminentissimo personaggio politico nazionale che occupi ai massimi livelli le sfere del potere, rafforzi il sodalizio, giustificando negli affiliati il convincimento di essere protetti al più alto livello con la conseguenza che la stessa perdurante disponibilità può costituire , di per sé, un notevole e continuativo contributo alla associazione criminale "* continua la Corte osservando che nonostante il rischio che tale orientamento possa attrarre nell 'ambito della punibilità anche comportamenti intrinsecamente equivoci come semplici manifestazioni di vicinanza e di disponibilità tuttavia deve ritenersi che "*la amichevole disponibilità verso il sodalizio mafioso , dotata di una qualche continuità , palesata da un influentissimo*

personaggio politico sia idonea a radicare la responsabilità in ordine al reato associativo , purchè il comportamento dell' agente sia stato assistito dalla consapevolezza della autentica volontà di interagire con l' associazione mafiosa "

Il concorso del politico si atteggia dunque , con delle specifiche peculiarità tanto più il concorso del politico che ricopra cariche di rilievo istituzionale come appunto nel caso del Mannino per cui sarebbe assolutamente impensabile che il pactum sceleris con l' esponente del sodalizio criminale si atteggi in termini di palese e speculare corrispettività donde *la necessità di un analisi approfondita degli elementi indiziari per inferirne la eventuale presenza del patto e di una accurata analisi dell' incontro tra la fine dell'80 ed i primi dell' 81 con il Pennino (già menzionato nella narrazione dei singoli episodi) e dell'esatto contesto in cui è maturato e degli avvenimenti politici che lo avevano preceduto .*

In ordine alla attendibilità del Pennino sulla conclusione del patto di scambio con il Mannino si rimanda anche alle considerazioni svolte, in precedenza sulle dichiarazioni del collaborante e sulla genesi storico politica dell'accordo .

E' opportuno intanto ripercorre ed approfondire il profilo di Gioacchino Pennino (detto Gino) , medico e titolare di un laboratorio di analisi (ud.22 e 23 .9.97): questi ha specifiche ascendenze mafiose (la sua collocazione mafiosa è riscontrata da Tullio Cannella e Giovanni Drago gravitanti nell 'entourage di Brancaccio); la sua attendibilità non è posta in discussione anche per la genuinità del suo pentimento avendo iniziato a collaborare all' approssimarsi della scadenza della misura cautelare dopo che era stato estradato dalla stato croato ma solo per il reato di associazione a delinquere semplice non essendo prevista una figura corrispondente al 416 bis (ed in pendenza di un ricorso al tribunale del riesame) : il pentimento del Pennino ha indubbiamente segnato una svolta storica, nella pur

articolata esperienza nelle dissociazioni di “Cosa nostra”, in quanto tale scelta veniva compiuta non già da un semplice uomo d’onore, bensì da un affermato e benestante professionista (medico specialista) che, in particolare, aveva svolto fino a tempi recenti attività politica attiva a Palermo, in un primo tempo nella corrente del noto Ciancimino e successivamente in altre correnti democristiane. Da giovane su lui esercita una precisa influenza lo zio omonimo Gioacchino Pennino latitante negli anni 70 che gli parla della figura del nonno Gioacchino Pennino, capo della famiglia mafiosa di Brancaccio la cui casa era il quartier generale della dc ; è nipote di Ciccio Barbaccia otorinolaringoiatra (mafioso) ; il Pennino narra che da giovane aveva dinanzi a se due mondi quello di cosa nostra e quello della società civile ma accadono vari episodi che lo porteranno all affiliazione a Cosa Nostra che inizialmente odiava : due uomini d’onore Gioacchino Testa e Gianvito Massaro un giorno, quando era studente, gli offrono lo stipendio di 150.000 al mese per candidarsi al consiglio comunale (allora corrispondevano a trenta milioni , pag,42) inizia così a fare favori a cosa nostra (ad esempio simula per un detenuto agli arresti domiciliari la tubercolosi renale aggiungendo alle urine bacilli di cock) ;è anche cugino di Gioacchino Di Caccamo ,conosce i Graviano (pagina 49) e Di Maggio Giuseppe (che combinerà , a casa sua ,l’ incontro Pennino –Vella – Lattuca , propedeutico a quello , di poco successivo tra Mannino ed i primi due :il Di Maggio è capo famiglia del quartiere di Brancaccio , Savoca Pino consigliere e Michele Greco capo provincia e mandamento).Michele Greco usa nei suoi confronti a proposito *della sua affiliazione riservata (essendo Il Pennino un professionista)* espressioni che suonano come un anticipazione della creazione dell ‘area (pagine 54-53) “di rispetto” poi voluta fortemente da Provenzano per arginare il fenomeno delle collaborazioni : *Michele Greco:” Gino(diminutivo di*

Gioacchino) non fa parte della decina ma fa capo direttamente a me " spiega poi il Pennino che riservato è un termine che" usiamo noi non risulta in uno statuto" (pag.55) ;non partecipa ad attività di altri uomini d 'onore non ai rituali di prassi senza "punciuta" senza combustione di immagini di Santa Rosalia (la cosiddetta santina) e non si presenta agli altri uomini di onore .

Pennino ha stretti contatti con Cecè Sorce, boss di Palermo Centro , con Pino Savoca, con Nino Mortillaro , effettua delle analisi cliniche al Sorce latitante. Parla poi dei rapporti tra suo zio Gioacchino e Masino Buscetta e il senatore Cerami e Brancaleone Ferdinando ,altro uomo d' onore entrambi gravitanti sui quartieri di Brancaccio e Ciaculli e dice che Il Cerami era conosciuto come uomo d'onore (pagina 81) anche da Masino Buscetta .

L'attendibilità intrinseca delle suesposte dichiarazioni del Pennino è desumibile con sicurezza dalla loro genuinità, dalla verosimiglianza della ricostruzione dell'accaduto, dalla puntualità specifica nella descrizione dei fatti narrati, dalla mancanza di qualsiasi ragione di inimicizia che possa indurre il collaborante a prospettare false accuse.

A livello nazionale e locale fino ai primi anni 80, la Dc è divisa in numerose correnti tra cui i cianciminiani ma nell'83 dopo il congresso provinciale dc di Agrigento i cianciminiani vengono isolati per le vicissitudini e le disavventure giudiziarie del loro leader Vito Ciancimino : Pennino , inizialmente inserito nella corrente sindacalista del Sinesio fino al 78 (nel cui ambito conosce Mannino negli anni 60) dal 78 all'83 fa parte della corrente cianciminiana ma dopo il congresso di Agrigento del febbraio 83 è perplesso e si avvicina al gruppo dell onorevole Alberto Alessi , (pagina 185 189) ;del convegno di Agrigento dell 'isolamento de cianciminiani e del loro avvicinamento al gruppo dell'onorevole Alessi

riferisce anche *l'onorevole Mattarella* che dice che la mafiosità del Pennino era risaputa , come le sue ascendenze mafiose, come quella del Cerami e di tale Riggio e che non era invece nota all' epoca quella dell Inzerillo ; la vicinanza a Mannino non fu nota (udienza 1.4.99) - perché forse il Pennino agiva sottobanco e poi dice Mattarella si avvicinò alla segreteria politica dell'onorevole Alberto Alessi .

Il teste onorevole *Leoluca Orlando* parlando di Pennino dice che la sua mafiosità era nota alla società civile (per la sua ambiguità) ancor prima che alla magistratura e che egli rifiutò il suo appoggio nell'unica occasione in cui nell'85 era andato a trovarlo offrendo di sostenerlo apparentemente senza contropartite (siamo all indomani dell' arresto di Ciancimino e del commissariamento delle dc); e già <u>nei primi anni 80</u> era stata rifiutato per la sua ambiguità mafiosa il suo inserimento in una lista ; parla poi dell'esposto che nel 90 la neocostituita Rete aveva fatto contro la Sitas divenuta un coagulo di interessi politici (tra cui spiccava Mannino) ed imprenditoriali e mafiosi e contro il Procuratore della Repubblica di Sciacca Messana ,del tutto inerte nella lotta alla criminalità , della valenza mafiosa del Vaccarino , avvocato ex sindaco di Castelvetrano oggetto di denunce nei primi anni 90 perché ritenuto collettore di voti mafiosi , del transito di Massimo Grillo nel 91 alla corrente manniniana).

Tali univoche indicazioni dei testi sulla consaputa mafiosità del Pennino nell'ambiente politico palermitano, fin dai primi anni 80 , che certamente non poteva sfuggire all'intuito politico dell' imputato, alla ricerca di nuovi spazi elettorali a Palermo, fugano ogni possibile dubbio sulla consapevolezza della affiliazione mafiosa del Pennino da parte dell'imputato , già rivelata dalle modalità dell 'incontro appresso meglio analizzato, che venne organizzato, su iniziativa del Mannino , da un personaggio di sicuro spessore mafioso come il Vella con il quale il

Mannino era in rapporto di stretta colleganza come testimoniano- oltre alla circostanza del rinvenimento , nella disponibilità del Vella ,di una serie cospicua di utenze telefoniche riconducibili all'imputato ed ai suoi prossimi congiunti - anche i toni altamente elogiativi usati, nell'occasione , dal Mannino all 'indirizzo del Vella di cui esalta le qualità di amico ,di pilastro dell'agrigentino nel senso di suo solido punto di riferimento politico in tale contesto territoriale

Pennino conosce Mannino tramite l' onorevole Sinesio già nel 67 /68 in un albergo di via Cerda dove è stato accertato si riunisse l 'entourage del Sinesio ,per cui *non aveva alcun bisogno di cercare il tramite del Vella per incontrarlo ed avvicinarlo* .

Pennino indica con estrema precisione la carriera politica di Mannino . nel 67/68 consigliere regionale, nel 71 assessore regionale alle finanze ,nel 76 , 79 alle nazionali e sottosegretario ,nell' 83 ministro dell'agricoltura, nell'85 segretario regionale dc nell' area demitiana .

Pennino conosce Tony Vella , tramite Giuseppe Di Maggio , rappresentante della famiglia di Brancaccio (che verrà ucciso intorno all'82) al quale il Pennino è molto legato, nel famoso incontro patrocinato dal Di Maggio cui partecipa una persona dagli occhiali con la montatura spessa ("con le sbarre spesse") indicatogli come professor Lattuca(noto agli inquirenti come mafioso di Agrigento) presentatogli come uomo d'onore.

Il Pennino era stato infatti invitato dal capo famiglia di Brancaccio ,Giuseppe di Maggio a casa sua ,ad una riunione *per conoscere amici importanti, interessati alla sua amicizia* , dove gli viene appunto presentata una persona anziana il " professor" Lattuca Salvatore (indicato pure dai collaboratori Francesco Di Carlo , Benvenuto Croce e Calafato Giovanni come boss dell 'agrigentino tant'è che venne sorpreso nel bliz di contrada Maddalusa dove si riuniva il gotha mafioso agrigentino

,insieme al Vella, entrambi condannati per 416 bs con sentenza irrevocabile); la presentazione del padrone di casa Giuseppe Di Maggio al Pennino - che gravitava nell 'entourage della famiglia di Brancaccio- dei sodali agrigentini avviene " formalmente" come uomini d' onore e tale presentazioni erano rese possibile dalla presenza del di Maggio che era il capo famiglia , nonostante la posizione "riservata "del dottor Pennino .Infatti il Di Maggio raccomanda ai suoi ospiti di non parlare "in giro "(nell'ambiente mafioso) del dottor Pennino (si ricorda con riferimento a quanto esposto sull 'evoluzione di Cosa Nostra che , per gli affiliati , per lo più professionisti , appartenenti all' area "riservata" la qualità di uomini d'onore , con le presentazioni rituali può essere effettuata solo dal capo famiglia)

Qualche giorno dopo il Vella cercherà il Pennino allo studio per dirgli che l 'Onorevole - che aveva manifestato grande stima per il Pennino -desidera incontrarlo e tale incontro si verificherà nell 'abitazione dell'imputato di Piazza Unità d' Italia -cui seguiranno altri incontri - alla presenza del Vella di cui il Mannino loda le qualità di grande elettore , pilastro dell 'agrigentino ; *Vella e Mannino si davano già del tu ("si davano del tu in precedenza" pagina 218 , ud del 22.9.97 Pennino) conoscendosi già, come esposto in narrativa, e Mannino lo indica come pilastro agrigentino, grande elettore (pag.219 e 224 ud 22.9.97) "un punto di riferimento nell'agrigentino , insieme agli amici ", pag.82 udienza 23.9.97 e crea subito un atmosfera molto confidenziale dicendo che dovevano darsi tutti del tu così Pennino cominciò a dare del tu sia a Mannino che al Vella (pag.82 ,83 ud.22.9.97) . Mannino dice al Pennino " sai Gino io vorrei avere un aiuto elettorale, so benissimo dei rapporti che ti legano a Peppino Sinesio , ma puoi mettere anche il mio nome accanto al suo perché ho interesse ad avere suffragio , a me interessa ottenere sempre di più" Pennino risponde : " guarda Lillo (diminutivo di Calogero, nome di*

battesimo dell'imputato) sai che con Peppino Sinesio ho solo un rapporto morale ,cercherò di fare per te tutto quello che è possibile, tieni conto che sono del gruppo Ciancimino e continuo a stare nel gruppo Ciancimino , quando ci saranno consultazioni elettorali io mi attiverò in questo senso e cercherò di farti votare perché tu possa arrivare sempre più in alto e poter assumere una veste istituzionale sempre più importante" . Mannino aggiunge rivolto al Pennino "tu capisci, non per mancare di rispetto alla tua persona ,io non posso ricevere cianciminiani o meno ,perché io devo fare la mia politica e siccome non possa fare la mia politica mettendo delle persone sul piano personale, eccezionale , in un gruppo che è ... che non può essere portato alla faccia…" A tale affermazione il Pennino risponde di comprendere pienamente le sue perplessità "tra persone intelligenti" , che è consapevole di aver commesso uno sbaglio, a transitare nel gruppo Ciancimino , che forse in un futuro avrebbe putto ricostituirsi, e che ne pagava le conseguenze anche perché non aveva interesse ad esporsi a titolo personale (pag.221 ud.22.9.97). Mannino- che non aveva alcun bisogno di cercare il tramite del Vella per incontrare Pennino , da lui già ben conosciuto tramite il suo padrino politico onorevole Sinesio - dice a Pennino " ho bisogno per salire, per garantire tutti, nelle mie possibilità, anche di andare sempre avanti" pag.86-88 (il termine "salire" in gergo dialettale indica il fatto di essere eletto come il termine "Portarsi e portare " indicano il fatto di candidarsi e di sostenere un candidato"); Il Pennino all'espressa domanda se il Mannino abbia assunto impegni o promesso favori, risponde che il Mannino manifestò che " sarebbe stato disponibile che più saliva nei vertici istituzionali , più sarebbe stato disponibile , in senso generico non particolareggiato, perché tra persone intelligenti non si può in un contesto del genere fare delle richieste, sarebbe veramente offensivo per l'altro in tutti sensi" .

Queste affermazioni meritano una breve riflessione in quanto altamente sintomatiche della dichiarata serietà e concretezza della promessa, dell'impegno del Mannino, ancorchè non potessero essere predeterminati , in dettaglio, i favori che sarebbero stati elargiti che – stante l'autorevolezza del suo interlocutore il Pennino non avrebbe osato neppure chiedere perché tale richiesta sarebbe suonata come un offesa all'intelligenza - dovendosi in proposito richiamare le considerazioni già svolte nel capitolo dedicato alla figura del concorso esterno del politico a proposito della inesigibilità ,nello scambio di promesse in sede di patto politico –mafioso, di una specifica predeterminazione della prestazione del politico , posto che l'adempimento della promessa del politico è condizionata cronologicamente e funzionalmente ai positivi risultati della consultazione elettorale (ed alla posizione di potere che l'eletto in concreto verrà ad occupare) ,in adempimento della promessa della consorteria criminale di mobilitazione della cosca che deve quindi essere adempiuta per prima .

Pertanto non può essere condivisa la conclusione della sentenza impugnata che- pur non disconoscendo affatto la valenza mafiosa dell'incontro " non si è trattato di una trattativa tra politicanti…. ma di un patto elettorale ferreo ,avallato dall'intervento di un mafioso come Vella, altrimenti de tutto inutile in quel contesto di luoghi e persone " pag.87 sentenza impugnata - ne esclude la sussumibilità nella fattispecie di cui agli artt.110 e 416 bis cp per la mancata predeterminazione, sotto il profilo contenutisitco , della controprestazione e per la fungibilità del contributo al sodalizio da parte dell'extraneus in quanto , in quel panorama storico politico, vi sarebbe stata ampia disponibilità verso Cosa Nostra anche di altri esponenti (sulla opposta opinione della non necessità della infungibilità del contributo si richiamano ancora i criteri

interpretativi offerti dal ripetuta sentenza Carnevale del 2003).
Si è già ricordato che l' incontro de quo avviene alcuni mesi dopo l 'uccisione del Presidente della Regione Piersanti Mattarella, trucidato in Via Libertà il 6 gennaio 80 , in un momento in cui, secondo la parte civile, l'opinione pubblica sconvolta esigeva risposte dallo Stato ed in cui un impegno al disimpegno politico nella lotta alla criminalità assumeva una particolare valenza e si creava peraltro un vuoto elettorale . Secondo la difesa invece non erano neppure prevedibili le elezioni dell 83 , all 'indomani del sequestro Moro.
Il Mannino chiede a Pennino di aggiungere il suo nome accanto a quello di Sinesio(allora con il sistema proporzionale potevano esprimersi sino a quattro preferenze, di aggiungerlo alla quartina) ; si trattava in definitiva di un accordo sottobanco(infatti Cannella a pagina 24 della sua deposizione parla dei doppi giochi del Pennino) fatto dal Pennino non come rappresentante della corrente cianciminiana , (il gruppo cianciminiano già fin dal 79 , come sopra esposto denuncia una certa crisi);anzi in occasione dell'incontro, il Pennino ricorda al Mannino tale sua diversa posizione correntizia - e dalle espressioni usate traspare un certo rammarico per tale appartenenza - e la sua vicinanza all'onorevole Sinesio, e l'imputato gli chiede di aggiungere il suo nome alle altre preferenze , manifestando seppur in modo molto diplomatico , la difficoltà ad accogliere il gruppo dei cianciminiani , " che non è .. che non può essere portato alla faccia .." (in tal senso l'interesse del Pennino ad offrire a Mannino sostegno elettorale "sottobanco" nel senso di non sconfessare la sua appartenenza al gruppo cianciminiano e a non esporsi personalmente ,e quello del Mannino a non accogliere " palesemente " un gruppo scarsamente presentabile, per la pessima fama del suo leader ,, e già in grave crisi, collimano perfettamente) .

Il Mannino conosceva perfettamente il Pennino essendo stati entrambi al seguito dell'onorevole Sinesio , la circostanza addotta dal Pennino di aver conosciuto il Mannino in un albergo di Via Cerda e di cui aveva riportato un eccellente opinione per la vivacità dell' intelligenza , è confermata da alcuni testi che indicano tale albergo come scelto dal Sinesio per le riunioni del suo gruppo e dall' effettiva adesione del Mannino, nel detto periodo, all' ala sindacalista del Sinesio (il Pennino dichiarerà poi di aver incontrato il Mannino anche in occasione di un cocktail elettorale al Jolly Hotel nel 76 e di aver almeno da quella data espresso la sua preferenza sempre per lui ed il Sinesio) .Quindi nessuna necessità di una siffatta presentazione da parte del Vella (preceduta dalla presentazione del Vella al Pennino dal Di Maggio con l 'intervento dell'autorevole professor Lattuca) dato che il Mannino ben avrebbe potuto mettersi in contatto con il Pennino senza mediazione alcuna essendovi tra i due una certa confidenza per la pregressa militanza politica nella stessa corrente ; anche il Vella era persona ben conosciuta dal Mannino che ne esalta la qualità di pilastro dell 'agrigentino , indicandolo come suo punto di riferimento nell'agrigentino , (in senso chiaramente politico elettorale essendo il Vella un modesto rappresentante di libri) " insieme agli amici ". A proposito del Vella ,il Mannino inizialmente ne negherà la conoscenza ed il Vella si rifiuterà di rispondere quale imputato di reato connesso ma il possesso di ben dieci utenze telefoniche non solo del Mannino ma anche di suoi congiunti , i suoceri, e della casa di villeggiatura, rende scarsamente plausibile la riconducibilità del loro rapporto di conoscenza alla sola vendita di libri , genericamente dedotta e non documentata ,cosi come renderà assai poco giustificabile la conoscenza del Vella in relazione a tale sua attività commerciale ed assolutamente non plausibili i contatti romani di costui con Attilio Tripodi

,segretario del Mannino durante il suo mandato ministeriale dal quale il Vella asserisce di aver ricevuto le utenze telefoniche .

Deve osservarsi che la scelta del Pennino come possibile interlocutore per il patto politico elettorale non è casuale ma legata alla buon attitudini politico mafiose del Pennino , personalità poliedrica e parrebbe ancor oggi politicamente attivo (come riferito dalla difesa nella discussione orale ed appreso da notizie di stampa avrebbe recentemente presentato la lista democrazia cristiana europea) , all'ampia credibilità di cui il professionista godeva presso le "famiglie" di Brancaccio- Ciaculli (con boss del calibro di Giuseppe Di Maggio e Totò Greco) ed alla ricettività della proposta da parte del Pennino ,data la non transitoria crisi attraversata del gruppo de cianciminiani al quale il Pennino apparteneva i cui primi segnali si manifestano nel 79 e che non poteva sfuggire all'acume ed intuito politico del Mannino ,come potenziale serbatoio elettorale e volano per il suo lancio palermitano ; tali segnali vengono del resto manifestati expressis verbis al Mannino dal Pennino in occasione dell' incontro che suggella il patto (vedi pag,221 e segg. ud 22.9.97 Pennino); quando il Mannino gli manifesta che vuole sempre di più e che è ben consapevole del legane tra Pennino e l' onorevole Sinesio e che tuttavia possono essere espresse quattro preferenze per cui l'indicazione del candidato Mannino non preclude la preferenza per Sinesio (invito che non è evidentemente rivolto all 'acquisizione del voto individuale del Pennino - che già dal 76 dichiara di aver votato per Mannino e Sinesio -ma ad un ben più ampio ambito elettorale ,il serbatoio mafioso , unica prospettiva che poteva giustificare la preventiva mediazione dell 'incontro da parte del Vella); il Pennino gli manifesta allora di avere obblighi morali con Sinesio e di essere sempre cianciminiano ma nel contempo di aver commesso uno sbaglio proprio quello di essere transitato nel gruppo

cianciminiano , azzardando poi ipotesi di una possibile ricostituzione e dicendo di non potersi esporre personalmente ,affermazione che ben si attaglia al particolare momento di crisi vissuto dal Pennino ,minacciato per la sua posizione critica rispetto alla gestione cianciamino dallo stesso Provenzano ,con un controllo a monte di tale dinamismo politico del gruppo Ciancimino da parte della "famiglia " di Brancaccio ed in particolare del boss Giuseppe Di Maggio (che invita nel 79 il Pennino ad assecondare Ciancimino allorchè - questi quale male minore- vuole aderire , quale referente nazionale ,alla corrente andreottiana anziché a quella di Donat Cattin che accoglierebbe il gruppo rifiutando però il già compromesso Vito Ciacimino) e del Savoca (che introduce il Pennino all' incontro dai toni intimidatori con Provenzano nell'80) e dai Greco (Pinuccetto Greco sarò presente all incontro , di tono più cordiale ,dell' 83 del Pennino con Provenzano presso il laboratorio del dott Cinà) come sopra già accennato .

Tale ricostruzione dell'incontro e dei suoi aantecedenti storico – politico- mafiosi smentisce la tesi della sentenza impugnata che -pur riconoscendo la valenza mafiosa del "patto elettorale ferreo" , tuttavia lo ritiene concluso tra il Mannino ed il Vella, quale rappresentante della famiglia mafiosa di Agrigento cui in effetti il Mannino era "vicino" fin dalla seconda metà degli anni 70- anziché con il Pennino seppur con l'importante placet di quella potente famiglia – nonostante la posizione assolutamente defilata assunta dal Vella nella trattativa, il chiaro tenore della conversazione tra il Pennino ed il Mannino e le inequivoabili dichiarazioni di impegno e disponibilità reciproche tra i due interlocutori e la successiva incondizionata promozione elettorale del Mannino da parte delle "famiglie" palermitane di Brancaccio (Totò Greco) e Palermo Centro (Cecè Sorce ed il suo refernte Mortillaro) oltre al risultato

elettorale, nella successiva consultazione, del cospicuo incremento delle preferenze personali del Mannino su Palermo (da 38.593 voti a 55.069).
Riferisce Pennino che fino alla fine degli anni 70 , esponenti DC dominanti in Sicilia erano Lima ,Ciancimino, Ruffini , ma Ciancimino entra in crisi irreversibile con il rapporto Digos del 31.7.84 e con il successivo commissariamento di alcune segreterie dc . Bernardo Provenzano era un fedelissimo di Ciancimino tanto che Pennino lo aveva visto uscire dalla Villa di Ciancimino in località Addaura di Mondello oltre ad incontrare il detto Provenzano che passeggiava da solo.
Nel 79 i cianciminiani (gruppo correntizio autonomo nell'ambito della dc palermitana) avevano tentato di avvicinarsi all 'onerevole Lima per avere nella corrente andreottiana un referente nazionale, pur rivendicando una certa autonomia. Proprio nel 79 vi era sta una riunione - in cui doveva decidersi l'adesione del gruppo palermitano dei cianciminiani per un riferimento nazionale ,all 'area dell onorevole Dont Cattin che tuttavia rifiuta il loro leader , già compromesso- cui partecipa Pennino condotto in auto (della quale il Pennino con la solita precisione mnemonica ricorda pure il modello , Lancia Fulvia) dallo stesso Ciancimino(sulla cui figura si addensavano già diverse nubi) che gli riferisce che l' area di Donat Cattin li accetterebbe ma solo a patto che non transiti il loro leader Ciancimino (pesantemente compromesso) che invece, amareggiato, si lamenta del rifiuto dopo" che egli aveva fatto tanto per il gruppo "e non vuole abbandonare la politica e propone allora di aderire alla corrente andreottiana il cui referente in Sicilia era Salvo Lima, transito quest'ultimo suggerito al Pennino ,in un precedente incontro, da Giuseppe Di Maggio che, con atteggiamento paternalistico , gli raccomanda di assecondare tale progetto come il male minore(Il Di Maggio ha sul Pennino un forte ascendente per la lunga consuetudine del Pennino

medesimo con la famiglia di Brancaccio); alla esortazione del Di Maggio il Pennino risponde affermativamente che gli va bene qualunque corrente "purchè non restiamo in quello squallore di autonomia "(ud. 22.9.97 pag 183 e segg); ma dopo circa un anno, siamo ai primi anni 80 - il Ciancimino dà segni di inquietudine e rivendica l' autonomia del gruppo, dagli andreottiani creando un certo sgomento tra i suoi accoliti.

Anche - il Pennino ne rimane contrariato ma tale sua reazione verrà pesantemente redarguita dal Provenzano , incontrato di persona dal Pennino alla presenza del Savoca della solita famiglia di Brancaccio ; . Infatti .nell 81 Pennino viene condotto da Pino Savoca, consigliere della famiglia di Brancaccio alla presenza del Provenzano che lo rimprovera aspramente per questi contrasti e gli impone di non fomentare la ribellione alla gestione Ciancimino .; l 'incontro pare avere toni incandescenti per l' aggressività del Provenzano che lo minaccia affinchè non intralci il Ciancimino tanto che il Pennino dirà che se non avesse avuto paura del "boss dei boss "gli avrebbe spaccato una sedia in testa", peraltro in quell 'occasione il Provenzano gli rivela , con assoluta tracotanza, alla presenza di Enzo Savoca detto" U siddiato" (il seccato) di essere stato lui l' autore della telefonata minatoria - secondo il Pennino ispiratagli dal Ciancimino - in occasione di un congresso provinciale dc ricevuta dalla moglie del Pennino (pagg.100 e segg ud.22.9.97) in cui aveva minacciato di farlo "saltare in aria" se avesse partecipato al congresso (in cui avrebbe dovuto essere rinnovato il comitato provinciale dc) tanto che il Pennino rivoltosi al solito Giuseppe Di Maggio (suo superiore gerarchico) , si era fatto scortare al congresso , tenutosi presso l'Hotel Zagarella , da alcune auto di suoi consociati

il Pennino rimane quindi turbato e umiliato da quell'incontro (che accentua il suo disagio nell'ambito del gruppo dei cianciminiani) e solo

per timore del Provenzano non passa a vie di fatto (in quel periodo i corleonesi iniziano la loro sanguinosa guerra di mafia con l' omicidio di Stefano Bontade e di Salvatore Inzerillo : Lima inizia a muoversi solo con l'auto blindata dei Salvo che si defilano) ; dopo il congresso di Agrigento del febbraio 83 vi sarò un altro incontro di Pennino , e Bernardo Provenzano nel laboratorio di analisi di Via Malaspina di Nino Cinà, altro uomo d'onore di spicco della famiglia di San Lorenzo , con Pinuccetto Greco in cui il Provenzano cambia atteggiamento verso il Pennino che, nel maggio 83 , costituirà sempre nell' ambito della dc, un gruppo autonomo e successivamente si avvicinerà al centro Studi dell 'avv. Pompeo Mangano ed alla segreteria dell' avv.Alberto Alessi ed alla corrente demitiana e poi dorotea .

Tale percorso storico politico dimostra l 'esistenza , alla fine degli anni 70,di una crisi palese del gruppo dei cianciminiani e del suo processo di identificazione politica, determinata dalla compromissione del loro leader e dalla mancanza di riferimenti nazionali e quel che è più inquietante il costante controllo , da parte dal vertice di cosa nostra della gestione della crisi del gruppo (con la costante funzione di sostegno e consiglio del Pennino da parte della famiglia di Brancaccio ,Di Maggio ,Savoca alla quale lo legavano antichi e profondi vincoli di amicizia) : tale crisi si proietterà quantomeno fino all'83 allorchè , dopo il congresso di Agrigento del febbraio 83, si svolgerà l' altro incontro di ben diverso e morbido tenore presso il laboratorio di analisi del dott. Cinà in Via Malaspina in cui il Pennino incontrerà il Provenzano e Pinuccetto Greco e dopo il quale si avvicinerà al gruppo dell avv. Alberto Alessi e dell'avv Pompeo Mangano (evidentemente l 'ormai definitivo processo di epurazione del Ciancimino, per la pressione delle indagini sul suo conto

induceva il Provenzano che pure aveva frequentato la casa del Ciancimino ed era stato visto uscire dalla sua villa di Mondello a non insistere su un soggetto politico sicuramente perdente); non appare significativo quanto dedotto dall' imputato sulla sua posizione anticianciminiana che avrebbe indicato il suo assoluto distacco dal gruppo ,al congresso di Agrigento del febbraio 83; la gravità del momento politico omicidio Mattarella (gennaio 80) omicidio dalla Chiesa (3 settembre 82) la sanguinosa guerra di mafia dei corleonesi dei primi anni 80(si ricordi la mattanza di san Lorenzo del 30.1.1.80 e gli omicidi Bontade e Salvatore Inzerillo) inducevano ad emarginare quei soggetti che per il palese legame con Cosa nostra erano divenuti impresentabili all' opinione pubblica donde ad un leader politico dello spessore del Mannino non sarebbe apparsa ragionevole una presa di posizione pubblica di segno diverso in favore del Ciancimino ;peraltro la defenestrazione del Ciancimino avrebbe determinato la ricerca di un altro referente per il gruppo in cui militavano anche persone rispettabili e la cui immagine pubblica non era contaminata : *(ad es i consiglieri Cottone , Bronte , Palmigiano ,Giovanni Salvaggio); sette consiglieri comunali si distaccano dal gruppo Lima- Gioia Ciancimino formano nel maggio 1983 un gruppo autonomo di cui parla il Mortillaro che incontra il Pennino a piazza Sturzo e che si entusiasma per il neo costituito gruppo ;*

L' inizio del transito dei cianciminiani nell'ala manniniana avviene dopo la morte di Cerami 87 ma già i segnali della crisi si delineano dunque alla fine degli anni 70 e dopo il congresso di Agrigento del febbraio 83 si assiste alla nascita , nel maggio 83 ,di un primo gruppo autonomo di cui parla anche Nino Mortillaro.

Deve ritenersi che la condotta tenuto dal Mannino in occasione dell incontro con il Pennino ed il Vella integri un patto politico elettorale

sicuramente riconducibile alla fattispecie del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, anche a prescindere dalla concreta esecuzione delle controprestazioni .

Il reato di concorso esterno in associazione mafiosa si è, perfezionato già al momento della conclusione del patto di scambio (tra appoggio elettorale e promessa di favori), che si è tradotto in un effettivo e rilevante contributo idoneo a consolidare il sodalizio criminale, potenziando — proprio in una fase storica particolarmente problematica per l'organizzazione delittuosa — quella aspettativa d'impunità che costituisce una condizione essenziale per l'espansione, la coesione interna, ed il diffuso radicamento sociale di "Cosa nostra".

La richiesta di appoggio elettorale rivolta ad un esponente mafioso di primario rilievo come Giocchino Pennino, beniamino dei Greco e del Di Maggio , accompagnata dalla manifestazione della propria disponibilità ad adoperarsi di essere a disposizione , assumeva certamente, nel caso concreto, una precisa valenza rafforzativa dell'illecito sodalizio.

Al riguardo, occorre tenere presente che lo scambio delle reciproche promesse interveniva fra un autorevole esponente della potente "famiglia" mafiosa di Brancaccio che vantava storiche ascendenze mafiose ed un noto uomo politico , il quale era, già da diverso tempo, unito da stretti vincoli di collaborazione a mafiosi come i Caruana ,Settecasi , Colletti, Tony Vella (oltre ad aver sostenuti i Salvo potenti esattori di Salemi) ed aveva rivestito importanti incarichi istituzionali .

L'affidabilità della promessa formulata dall' onorevole Mannino era certamente desumibile — oltre che dalle sue espressioni verbali, dirette a esternare la più ampia disponibilità — anche dalle sue qualità personali, dagli intensi e proficui rapporti che egli aveva da anni instaurato con alcuni esponenti delle famiglie agrigentine , e dalla gravità delle reazioni

cui egli stesso sarebbe andato incontro nel caso di inosservanza degli impegni assunti con un esponente mafioso di alto livello, che, in cambio, gli aveva assicurato un efficace, seppur sotterraneo ,sostegno elettorale.

L'episodio si collocava in un contesto storico nel quale (vie erano dei segnali inquietanti per Cosa Nostra in vista dell'approvazione della legge Rognoni-La Torre e dell'avvio di una efficace attività investigativa sul fenomeno mafioso da parte dell'autorità giudiziaria di Palermo) era facile, per "Cosa nostra", comprendere come, per la sua stessa sopravvivenza, si sarebbe rivelata sempre più importante la possibilità di condizionare, direttamente o indirettamente, l'azione politica.

La circostanza che si fosse offerto di ovviare a questa esigenza proprio un politico ampiamente conosciuto per la sua militanza politica e per la sua carica istituzionale, e legato a d alcuni esponenti delle famiglie agrigentine da uno stretto rapporto fiduciario, rappresentava certamente, per "Cosa nostra", un significativo fattore di stabilità e di consolidamento.

È naturale che le scelte criminali dell'organizzazione venissero rafforzate dalla convinzione di poter contare su una simile "interfaccia politica" per favorire i componenti dell'illecito sodalizio.

Ed è agevole comprendere il senso di potenza e di sicurezza con cui il Pennino e gli altri "uomini d'onore" a lui vicini dovevano pensare al "patto di scambio" che era stato concluso su richiesta di un noto politico attivamente impegnato sul piano politico e istituzionale.

E' appena il caso ricordare che nella prima consultazione elettorale successiva al patto , quella dell'83, il Mannino avesse ottenuto su Palermo un notevole incremento di preferenze personali rispetto alla precedente elezione nazionale del 79, passando da 38.593 voti a 55..069 (Volume M) (pagina 72 sentenza impugnata).

La serietà che "Cosa nostra" attribuiva al patto in esame è evidenziata dal successivo comportamento tenuto da Mannino a proposito ad esempio della vicenda Mortillaro, la cui richiesta di un posto di lavoro viene esaudita in tempi record . Ed è chiaro che un impegno altrettanto pronto sarebbe stato richiesto all' onorevole , ove se ne fosse ravvisata l'opportunità; né egli avrebbe potuto sottrarsi alle pretese del sodalizio mafioso, senza correre gravissimi rischi per la propria incolumità.
In tale specifico contesto storico ed in termini di stretta consequenzialità alla cooptazione di Nino Mortillaro nel neo costituito gruppo autonomo capeggiato dal Pennino, va inquadrata la citata vicenda dell'assunzione di Nino Mortillaro , personaggio che svolge attività di spiccato interesse per Cosa Nostra o in quanto dalla stessa direttamente gestite (con attribuzione dei relativi proventi , come il toto nero) o perché di perspicuo interesse per la conservazione del sodalizio criminale come l' assistenza ai latitanti o il rilascio delle licenze ai Ganci ed ai Cangemi che consentivano di "schermare" le loro attività illecite , cosi come, in seguito, la raccolta del serbatoio elettorale relitto dal senatore Cerami nei collegi oltre Oreto , con la costituzione del gruppo Inzerillo, Muratore Zarcone (il primo ed il terzo condannati ex art.416 bis), grazie alla sotterranea ma costante ed incisiva attività di promozione svolta dal Notaio Ferraro , consentirà alla famiglia di Brancaccio la solida tenuta (scongiurando il pericolo di dispersione che poteva essere insito in una modifica degli equilibri politico mafiosi) ed il controllo , di quel serbatoio elettorale, forte elemento di affermazione e rafforzamento sul territorio del sodalizio criminale nella specie rappresentato proprio da quella famiglia di Brancaccio in cui il Pennnino vantava storiche e molteplici ascendenze mafiose , risalenti addirittura a prima del ventennio fascista, avendo un suo avo omonimo rivestito la carica di" capo

famiglia" ed poi altro antenato Filippo di Caccamo detto fifi e poi suo zio Gioacchino Pennino (che aveva curato la sua educazione ai valori mafiosi), suo cugino Gioacchino Di Caccamo , lo zio Francesco Barbaccia ed altro cugino tale Di Giuseppe eletto consigliere provinciale

.

La presentazione del Mortillaro al Mannino è quella di un grande elettore con conseguente allargamento della base elettorale ; Il Mortillaro si occupava del disbrigo di diverse pratiche e faceva ottenere licenze per apertura locali ed esercizi commerciali nei quartieri popolari e nei mercati di Ballarò, Capo e Vucciria (a specifica domanda il Pennino risponde che la presentazione del Mortillaro al Mannino segue di circa due anni quella con il Vella).

Mortillaro viene nominato con decreto del 26.7.83 del Ministro dell'agricoltura (dell 'epoca Mannino)preparatore in prova nel ruolo del personale ausiliario ed assegnato all'istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli, sede periferica di Palermo Mortillaro, (p 141controesame) ;fuoriuscito del Pci e rifiutato dal partito repubblicano ottiene il posto di lavoro ma ottiene altresì preventivamente anche un certificato medico di invalidità (il certificato di invalido del lavoro) da parte del dottor Rizzuto (Antonino Rizzuto ufficiale sanitario era a disposizione delle cosche ;è quello stesso dott Rizzuto condannato per 416 bis perché vaccinava i figli di Riina che vivevano nella clandestinità) (vedi deposizioni dei boss di Palermo centro Zanca , Cancemi , Ganci)anche se nella vicenda Mortillaro non è provato che per il certificato vi sia stata la mediazione del Mannino (ma il pronto rilascio del certificato da parte del Rizzuto è la riprova della caratura e prestigio criminale del Mortillaro) . *A questo riguardo giova ricordare quanto emerso all ' udienza del 6.5.98, dall' audizione dell' imputato di reato*

connesso Mortillaro Antonino ; questi ex operaio di un azienda metalmeccanica , si licenzia, e cura il disbrigo di pratiche di invalidità, di iscrizione all artigianato, di prestiti artigiani ed iscrizione alla cassa artigiani, licenze commerciali, nello studio di tale Pillitteri: vanta tra i suoi amici e clienti i Cancemi (boss di Palermo centro) della cui famiglia è amico fin dagli anni 60 per i quali aveva disbrigato numerose pratiche Graviano Filippo e Tullio Cannella , fin dagli anni 60 , e Ganci Raffaele (boss delle Noce) ed altri soggetti quali i Sampino , Giovanni Corallo, compare di Pippo Calò (vedi deposizione di Zanca Salvatore sulla molteplici amicizie del Mortillaro ud.30.10.98) dediti al" toto nero" , conosce Cecè Sorce al pranzo di nozze della figlia di Cancemi e inizia ad occuparsi del disbrigo di pratiche per una sua nipote ed altri parenti del Sorce (dice Pennino che Vincenzo detto Cecè Sorce , boss di Palermo centro e Pino Savoca , boss di Brancaccio " garantiscono" per lui) dopo alcuni anni il Sorce tiene a battesimo il terzo figlio del Mortillaro per manifestargli la sua gratitudine per i disbrigo di un pratica di un figlio handicappato (quindi il cosiddetto "comparaggio" per il battesimo avviene dopo una lunga e consolidata conoscenza, avvenuta anni prima al pranzo di nozze della figlia di Cancemi , a differenza di quanto sostenuto dalla difesa): emerge dall 'interrogatorio che il Mortillaro , fuoruscito del Pc (che il teste Luca Orlando all'udienza del 18.3.99 indica come persona ambigua per la sua contiguità mafiosa fin dai tempi della sua appartenenza al PCI) si avvicina alla dc ed entra in contatto con il Pennino poi divenuto amico fraterno quando costui costituisce , nel maggio giugno 83 , un gruppo autonomo di ex canciminiani al comune , in tutto sette consiglieri che si distaccano dal gruppo Lima- Gioia Ciancimino) vicenda che viene collocata nel maggio 83 , dopo il congresso di Agrigento del febbraio 83 ;Il Mortillaro ,grande elettore e

collettore di voti , si entusiasma per tale gruppo, entrandone a far parte nel maggio - giugno 83; il 12 luglio 83 ottiene il certificato dell' ufficiale sanitario Rizzuto oltrechè quello Inail di Invalidità e si iscrive alle categoria protette e x lege 482 ed appena il 23 luglio 83 viene emesso il suo decreto di nomina firmato dal Mannino (con una nota di accompagnamento al capo del personale dell' ufficio periferico del Ministero ,del suo segretario particolare Attilio Tripodi) anche se la lettera di assunzione è dell'8.3.84 (altro Ministro) e lavorerà presso tale ufficio periferico del Ministero dell' agricoltura dall'8.3.84 al 1997, data del pensionamento : il Mortillaro parla dell' intermediazione del Pennino , fraterno amico, (che rivendica l' iniziativa delle presentazione e della successiva assunzione) ma anche del fratello dell'onorevole Calogero Mannino, Roberto Mannino, dirigente della cisl, e afferma di aver fatto per il Mannino un appassionata campagna nell'83 e nell'87 (la prima verosimilmente per un periodo limitato dato che la presentazione al Mannino è collocabile tra le fine del maggio ed i primi di giugno 83 e l 'elezione del Mannino al Parlamento nazionale avviene il 26.6.83) ; il gruppo esprime nell'87 due candidati nazionali Alessi, e Mannino per i quali fa pure una grande battaglia ; il Mortillaro incontra l'onorevole a casa sua a Piazza Unità d'Italia insieme a Gino Pennino dove si discuta della possibilità di far identificare il gruppo comunale nella corrente manniniana a livello nazionale e si predispone anzi un comunicato che però non viene firmato tanto che Mannino gli manifesta le sue perplessità per la volubilità del Pennino che svolazza da un gruppo all altro; la rottura con il Pennino avviene nei primi anni 90 e dopo il 92 il Mortillaro abbandona l'attività politica (vedi interrogatorio del Mortillaro all'udienza del 6.5.98 dove l' imputato di reato connesso appare esente da alcun sospetto di astio verso l'imputato

ed anzi reticente in ordine all ammissione che questi fosse il firmatario del decreto di nomina). L' assunzione , 26 luglio 83 a tempo record segue con carattere di stringente sequenza temporale, la entusiastica adesione del Mortillaro, grande collettore di voti, al neo costituito gruppo autonomo , creato dal Pennino nel maggio 83, dato temporale inequivocabile che, insieme alla perdurante vicinanza del Mortillaro al Mannino ed al suo gruppo quantomeno fino ai primi anni 90 ed alle appassionate campagne elettorali dell' 83 e soprattutto dell'87 e del 92 (con il sostegno chiesto anche tramite Cecè Sorce a boss del calibro di Ganci Calogero e Salvatore Cancemi) , denota il carattere di stretta corrispettività dell 'assunzione del Mortillaro rispetto agli impegni assunti con l' accordo dell'81, Pennino Mannino , approvato dalla mafia agrigentina , rappresentata dal Lattuca e da Tony Vella e ne esclude la connotazione di mero favore in termini esclusivamente clientelari verso un soggetto bisognoso. Il dott. Rizzuto, ufficiale sanitario e uomo d 'onore , rilascia quindi il certificato a tamburo battente, il 12 luglio 83, (pagina 269 e pagina 136) Mortillaro diviene un fedelissimo del Mannino e fa votare Mannino nell' 87 e nel 92 (e fa quel che può nonostante la ristrettezza dei tempi nell'83) ed è sintomatica della sua valenza criminale la circostanza che la sua campagna , in aree elettorali ad alta tensione mafiosa, nelle competizioni dell'87 , quando Cosa nostra aveva imposto di votare Psi o Radicale per punire la dc , non sia stata contrastata , mentre ad esempio Cannella (che aveva dei candidati amici come l 'onorevole Scalone cui faceva campagna sottobanco non sempre in sintonia con i dettami di Cosa Nostra) quando nell'83, a Brancaccio , cerca di racimolare qualche voto per l'avv. Scalone anzichè per l'on Cerami , candidato al Collegio Senatoriale ,riceve gravi minacce .

Mortillaro rimane vicino ad Enzo Inzerilo quanto meno fino al 92

(Cannella pagina 70, dichiara di aver visto durante la campagna 92 insieme Mortillaro Inzerillo e Muratore)

Ma a parte il profilo della consequenzialità - non solo cronologica ma anche politica in quanto concomitante con la sua cooptazione nel neo costituito gruppo autonomo di ex cianciminiani , nato nel maggio – giugno 83 - dell' assunzione del Mortillaro (luglio 83) al patto politico mafioso Mannino – Pennino dell'81 , non può essere condivisa l' affermazione della sentenza impugnata secondo cui il favore accordato , assunzione del Mortillaro non ridonderebbe a beneficio dell'intera organizzazione e sarebbe quindi privo di idoneità causale al rafforzamento del sodalizio ; a parte la già ritenuta vicinanza del Mortillaro al boss di Palermo centro Cecè Sorce , a Pino Savoca boss di Brancaccio ,ed alla sua pluriennale consuetudine con altri boss di Palermo Centro come i Cancemi ,dalle coerenti ed univoche dichiarazioni dei predetti Cancemi Salvatore , Ganci Calogero e Zanca Salvatore, del tutto trascurate dalla sentenza impugnata che saranno appresso meglio approfondite , emerge con assoluta chiarezza come il Mortillaro espletasse delle attività che andavano a beneficio dell'intero sodalizio criminale come il "toto nero", l'assistenza costante ad alcuni boss latitanti e la gestione amministrativa di alcuni esercizi commerciali, riconducibili ad esponenti di Cosa Nostra , nei mercati rionali che certamente l'assunzione di un impiego pubblico agevolava in termini di tranquillità economica e di copertura delle attività illecite. E' appena il caso di sottolineare il carattere che assume nel sodalizio mafioso il "comparaggio " (a proposito del comparaggio tra il Mortillaro ed il Cecè Sorce boss di Palermo Centro che tiene a battesimo il terzo figlio del Mortillaro)cioè appunto la tenuta a battesimo di un figlio o la partecipazione alla nozze quale testimone , di norma di un personaggio prestigioso ed autorevole; in entrambi i casi si parla volgarmente di "compare" in quanto, nell'universo mafioso, si crea un legame pseudo parentale tra soggetti estranei ,di forte colleganza e solidarietà ,che acquisisce una valenza ben diversa da quella normalmente riconosciuta nei normali rapporti sociali al testimone di nozze o al padrino di battesimo o di cresima ; deve ancora osservarsi , quanto agli effetti del "favore" in termini di rilevanza causale ai fini della produzione del mega evento (consolidamento e

rafforzamento dell'organizzazione criminale o di suoi importanti settori)che il contributo è sempre dato a singole persone e non certo all' organizzazione criminale come entità astratta , come apparato antistato, essendo poi compito dell' interprete verificare se ,per l' inserimento e la potenzialità criminale dei soggetti favoriti ,la prestazione ed i suoi effetti riflessi ridondino a beneficio dell'intero sodalizio (abbiano idoneità causale) o di importanti settori di esso ,o invece restino circoscritti ad un ambito esclusivamente individuale . Quanto poi alla conoscenza della mafiosità del Mortillaro non potendo certo pretendersi che questa attinga la soglia della responsabilità penale accertata in maniera irrevocabile in sede giudiziaria - dato che nessun personaggio pubblico, con un minimo di ragionevolezza e buon senso ,favorirebbe apertamente un soggetto condannato irrevocabilmente ex art.416 cp - valgono le dichiarazioni del teste Onorevole Leoluca Orlando sull 'ambiguità mafiosa del Mortillaro ,già nota ai tempi della sua militanza nel PCI e l'elemento di natura gravemente indiziante costituito dall' anomalo e particolarmente celere interessamento del Mannino per un oscuro fuoruscito del pc , quindi per un soggetto assolutamente distante sia dalle sue posizioni politiche che da quelle dello stesso Pennino, che glielo aveva presentato e raccomandato (anche il Pennino - di cui ,per quanto anzi esposto, deve ritenersi che il Mannino ben conoscesse la caratura mafiosa - è soggetto gravitante costantemente nell'area democristiana nonostante l'oscillazione tra varie correnti per cui , a parte la consaputa ambiguità mafiosa del Mortillaro già dai tempi della sua militanza nelle file del PCI e quindi anteriore alla presentazione al Mannino , la anomala sollecitudine del Pennino per un soggetto politicamente cosi distante da lui ,trovava ragionevole spiegazione nella comune affiliazione a cosa Nostra del "raccomandato" (Mortillaro) e del suo sponsor (Pennino) : infatti il primo era stato raccomandato a Pennino da Cecè Sorce e Pino Savoca anche se tale affiliazione non poteva certo essere rivelata expressis verbis al Mannino in quanto tali rivelazioni sono possibili solo tra uomini d'onore, con la presentazione del capo mandamento , nè potrebbe ipotizzarsi che il Mannino supponesse erroneamente che tale sollecitudine del Pennino trovasse giustificazione nella appartenenza ad esempio del Mortillaro alla massoneria (cui era affiliato il Pennino) (ipotesi ventilata dalla

sentenza impugnata) in quanto , a parte la considerazione che non vi sono elementi per ritenere che il Mannino - oltrechè la mafiosità del Pennino ne conoscesse anche l 'affiliazione massonica di solito riservata - è notorio che tale società riservata - dedita in origine a studi filosofici e teosofici che ha assunto in epoche più recenti la fisionomia di una lobby di potere , protagonista di alcune vicende giudiziarie che hanno riguardato le cosiddette legge deviate tra cui in primis la cosiddetta P2 – accolga, di norma , tra i suoi adepti soggetti appartenenti all'alta e media borghesia (professionisti, imprenditori, come appunto nel presente procedimento i citati Notaio Pietro Ferraro, Saverio Vetrano , Presidente del Consorzio Basso Belice Carboj , Giovanni Miceli , medico e Presidente del consiglio dell'ordine dei medici ancorchè poi dimessosi dalla massoneria , Angelo Siino, geometra ed imprenditore) e non un semplice operaio metalmeccanico ,già militante del PCI , quale era stato il Mortillaro (poi disoccupato ed estromesso dal PCI).

La stessa sentenza impugnata da una inequivocabile valenza mafiosa all'incontro Mannino Pennino Vella, già analizzato , riconoscendo - seppur non del tutto esplicitamente - nel Mannino la consapevolezza della caratura criminale dei suoi interlocutori ancorchè non attribuisca all' eventuale patto alcuna incidenza causale per la mancata prova della corrispettività e del contenuto delle controprestazioni(voti contro denaro , voti contro assunzioni , voti contro aggiustamento di processi).

Sulla attendibilità del Pennino la cui personalità si è già tracciata , appare opportuno sottolineare che mancano elementi che possano giustificare una ricostruzione delle accuse in funzione calunniatoria e di vendetta ; invero non emergono elementi di astio o di vendetta, anzi particolarmente sereno e spontaneo appare il tenore delle dichiarazioni ove non si rinvengono , nemmeno implicitamente, salti logici o propensioni ad assecondare la prospettazione di accusa del pm che lo interrogava . il Collaborante poi fornisce una descrizione dettagliata ed articolata dei fatti limitandosi a

rappresentare fatti di sua conoscenza mantenendo un atteggiamento poco compatibile con una eventuale volontà di coinvolgere falsamente l'odierno indagato in un ottica ritorsiva o calunniatoria o di coprire parenti o amici.

Il collaborante, come indicato dal primo giudice , non si è neppure spinto a rappresentare di aver palesato la qualità mafiosa dell'interlocutore Vella , allora già organicamente inserito nel sodalizio criminale agrigentino , che avrebbe aggravato inequivocabilmente la posizione dell'imputato.

Le dichiarazioni del Pennino rivelano inequivocabilmente una specifica e pressante richiesta di voti rivolta al Pennino dal Mannino con la mediazione del Vella:. quest'ultimo come esponente della" famiglia" agrigentina si ritiene che svolga un ruolo di presentazione di un soggetto che aveva già offerto buone garanzie di affidabilità a cosa nostra agrigentina per il credito goduto fin dagli anni 70 preso il Settecasi il Colletti, il Salemi Carmelo e Virone ,la famiglia Caruana - cui era legato dal rapporto di comparaggio - e che aveva avuto come padrino politico l' onorevole Sinesio, di cui il Settecasi era stato strenuo sostenitore : il patto interviene con il Pennino , seppur con l' imprimatur del Vella ed il preventivo affidavit del Lattuca e del Di Maggio ,ed è la piattaforma di lancio , sia pure sotterranea del Mannino nell'area politica palermitana (si ricorda che il Mannino era impossibilitato ad aprire segreterie politiche ufficiali a Palermo per l'accordo tacito di non interferenza con Lima : Lanzalaco afferma infatti che Lima aveva assicurato da Mannino i voti dell 'agrigentino quale eurodeputato, a sua volta Lima gli assicurava il suo appoggio per le nazionali con una sorta di reciproco pactum de non petendo nel senso che il Mannino si obbligava a non aprire segreterie a Palermo). Il decollo politico del Mannino nell' area palermitana , avviene con l'espresso placet dalla famiglia di Agrigento- presso la quale il

Mannino aveva buone credenziali per i richiamati contatti con il Settecasi , Il Salemi Carmelo, il Colletti e la famiglia Caruana che lo accreditavano nella considerazione di Cosa Nostra – come testimoniato dalla presenza al summit in casa di Giuseppe Di Maggio di suoi autorevoli esponenti quali il Vella e d il Lattuca -.La trasferta di costoro a Palermo per l 'incontro patrocinato dal Di Maggio - e quindi al di fuori dal loro territorio di influenza mafiosa- non può assumere altra valenza se non quella del sostegno dell'iniziativa politico –mafiosa che ispira l 'incontro Mannino-Vella .- Pennino stante la stretta contiguità temporale della successiva richiesta di incontro che il Vella rivolge al Pennino e dell' incontro Vella Pennino Mannino che induce ad escludere che la trasferta agrigentina dei due sodali Vella e Lattuca (in specie del Lattuca persona di cultura, chiamato il professore) potesse avere una diversa giustificazione in relazione a possibili rapporti criminali di diversa matrice - neppure adombrati- tra costoro ed il Di Maggio

Le dichiarazioni di Pennino, sulla conclusione del patto politico elettorale, sono ampiamente riscontrate dalle convergenti dichiarazioni di Tullio Cannella , dell'ingegnere Lanzalaco (queste già esaminate a proposito degli appalti e dell'accordo di non interferenza Mannino Lima) dichiarazioni scarsamente valorizzate nella sentenza impugnata che si tracciano nei loro punti salienti :

Tullio Cannella , nato e cresciuto nel quartiere di Brancaccio **,** milita fin dalla prima metà degli anni 70 nelle file della democrazia cristiana , quale dirigente del movimento giovanile del quartiere di Brancaccio e componente del consiglio di quartiere ricomprendente il territorio di Brancaccio Ciaculli ; dimostra uno spiccato interesse p er la politica che affianca all'attività di piccolo imprenditore edile (attività per la quale avrà diverse vicissitudini giudiziarie per bancarotta fraudolenta per il fallimento della Cosmpolitan Toruing Company - procedimento n.325/98 Cannella Tullio ed altri - ed a fatti di corruzione riguardanti le vicende del villaggio Euromare - procedimento 817/200 Cannella Tullio ed altri – oltre al suo coinvolgimento nelle vicende della Immobiliare Malaspina con Domenico Sanseverino, altro imprenditore strettamente legato a Cosa Nostra). Entra in relazione fin dagli anni 80 con numerosi uomini d'onore, gravitanti nell'entourage di Brancacco Ciaculli, tra i quali Pino Greco detto Scarpa (scomparso nel 1985 e considerato capo del mandamento mafioso di Ciaculli , i fratelli Graviano e Leoluca Bagarella : con quest'ultimo entra in rapporti abbastanza stretti curandone la latitanza in immobili di sua proprietà ed avendo da lui ricevuto l'incarico di promuovere la costituzione del partito politico Sicilia Libera presentatosi alle elezioni del 94). Il Cannella conosce in modo approfondito il Pennino , la sua collocazione politica specifica, il suo peso politico ,i suoi legami parentali e di amicizia . La sua collaborazione è stata ritenuta rilevante per i suoi rapporti con esponenti del calibro del citato Bagarella Loeloca , con i fratelli Graviano e con Calvaruso Antonio ed inoltre per il contributo dato in ordine all'attività di riciclaggio di danaro proveniente da attività illecite di Cosa Nostra ed il suo contributo è stato valutato positivamente in una serie di procedimenti di cui si indicano tra i tanti : 487 /96 Armilleri Tommaso ed altri, 3883/95 Bonomo Francesco ed altri, 3197/95 e 4553/96 Bagarella Leoluca ed altri , 3088/93 Inzerillo Vincenzo , 3510/95 Mortillaro Antonino **.** Nei suoi confronti può formularsi un giudizio di piena attendibilità per la padronanza e precisione con cui narra gli avvenimenti di cui ha diretta esperienza ,limitandosi a rappresentare fatti di sua diretta conoscenza mantenendo un atteggiamento poco compatibile con una eventuale volontà di coinvolgere falsamente l'odierno imputato nei cui confronti non ha mai mostrato il minimo motivo di rancore o risentimento che possa legittimare una lettura , in chiave ritorsiva e calunnatoria ,delle sue precise e coerenti propalazioni .

TullioCannella (ud.24.9.97) , parla dei rapporti Pennino - Mannino del gruppo Cerami e di Salvatore Greco ; Salvatore Greco veniva chiamato il senatore perché il senatore era Giuseppe Cerami (pag.33) (di Totò e Michele Greco parla Giuffrè come di coloro che parlavano bene di Mannino e Michele Greco era stato latitante a lungo sul territorio del Giuffrè) e non può ignorarsi che la deposizione di Cannella è di anni anteriore al pentimento e cattura di Giuffrè.

Pennino attribuisce a Totò Greco come una sorta di autorizzazione al sostegno politico del Mannino .

Pennino caldeggiava Mannino tra la 80 e l'82 per le politiche , poco dopo la conclusione del patto elettorale di cui sopra è cenno (pag,25 Cannella) mobilitando il clan di Brancaccio

Vincenzo Sciacca , segretario dc di Brancaccio dice a Cannella " *dobbiamo appoggiare Mannino perché diventerà Ministro dobbiamo appoggiare i cavalli vincenti," " senza perdere tempo inutile con altri candidati"* , *Cannella si incontra con Pennino che gli dice "siamo tutti uniti anchè Totò " (Greco)e proprio Totò Greco dice a Cannella (che aveva dei suoi amici candidati) " non fare il rivoluzionario fai quello che ti ha detto Gino" (G Pennino)" votiamo per Mannino che è una persona alla quale ci teniamo " (pag,27, Cannella) ; Cannella parla con Totò Greco in questi termini :" Zu Totò il dott. Pennino ha fatto sapere che dobbiamo votare per l''onorevole " al che Totò Greco rispose " me ne sto interessando anch'io , ce ne interessiamo tutti perché è persona amico nostro alla quale ci teniamo "(pag.89)*

Mortillaro è presentato al Cannella che lo conosce come frequentatore del gruppo del Pennino , punto di riferimento alla ricerca di voti, (è presentato dai Graviano)

Cannella parla dei rapporti Lima , avv Zarcone, Cerami ,Salvatore Greco , Enzo Inzerillo (pag.39); Salvatore Greco e Pennino erano una sorta di fratelli (pagina 34) in rapporto di simbiosi , la mafiosità del Pennino era nota (nota anche ai testi onorevoli Orlando ,Mattarella)

Il collaboratore di giustizia Tullio Cannella ha ricostruito, con grande ricchezza di dettagli e con estrema chiarezza, un episodio assai significativo, cui egli ha personalmente partecipato, illustrando in modo compiuto e puntuale il contesto di relazioni e la situazione storico-ambientale in cui si inseriva la vicenda narrata a proposito delle elezioni dell'83 in cui egli caldeggiava ll elezione del Senatore Scalone del Msi Il collaboratore legato all avv. Scalone da rapporti professionali collegalti alla immobiliare malaspina narra di aver presentato Sciacca Vincenzo segretario della sezione dc di Brancaccio a Scalane per appoggiarlo nella campagna elettorale , (Scalone non fu eletto per una manciata di voti). Enzo Inzerillo insieme a tale Santino Di Carlo suo cognato lo avrebbe seriamente mincacciato dicendogli " ti facciamo vedere noi di cosa siamo capaci , ti finisce male " e tu sai a chi ci rivolgiamo noi" ed allora il Cannella temendo Pino Greco , detto Scarpa o Scarpuzzedda ,poi scomparso nell'85 a seguito di lupara bianca di cui linzerillo era amico oltrechè mezzo parente tramite tale Castellana, altro congiunto del Greco , si era rivolto a Mimmo Sanseverino, altro soggetto condannato ex art.416 bis il quale avrebbe sistemato la cosa con Pino Greco . infatti il Cannella poco dopo essere stato sorpreso con i volantini di Scalone dai galoppini di Inzerillo , minacciato ed intimidito da inzerillo e da Santino di Carlo , era stato convocato da Pino Greco che gli aveva detto" ma che fai ti fai scoprire : io aveva detto di si ma sottobanco " Nessun intento calunniatorio emerge dalla deposizione dibattimentale del Cannella, il quale, anzi, ha manifestato un atteggiamento di evidente rispetto nei confronti dell'avv. Scalone, su cui egli ha offerto il proprio patrimonio di conoscenze all'autorità giudiziaria esclusivamente per seguire in modo coerente la propria scelta di collaborazione con la giustizia.

Le affermazioni del Cannella trovano un univoco riscontro estrinseco in quelle del collaborante Gioacchino Pennino, il quale all'epoca dei fatti svolgeva attività politica nella Democrazia cristiana e faceva parte della "famiglia" di Brancaccio.

, In occasione delle elezioni senatoriali dell' 1983 (Il Mannino quell'anno è invece candidato alla camera dei deputati dove sarà eletto donde la vicenda appresso narrata non interferisce sulla sua campagna elettorale), il Cannella, insieme al Crivello, si recò a fari visita al Pennino , e gli chiese se poteva effettuare la campagna elettorale in favore dell'avv. Scalone, con il quale aveva interessi in comune nel complesso immobiliare "Malaspina". Il Pennino gli rispose "che poteva fare liberamente quello che riteneva più opportuno per i suoi interessi e per gli interessi della sua 'famiglia'", Non vi fu alcuna resistenza alla richiesta del Cannella, anche perché il "rappresentante" della "famiglia" mafiosa, Giuseppe Savoca, si rivolse al Pennino

domandandogli se aveva qualcosa in contrario a che il Cannella si impegnasse nella campagna elettorale per l'avv. Scalone (sul punto, il collaborante ha esplicitato: "non ci furono resistenze anche perché rammento che allora, a quell'epoca il rappresentante della 'famiglia' era Giuseppe Savoca, il quale proprio mi chiamava compare, mi disse: 'compare che ne pensi, Tullio può fare, Cannella può fare la campagna per Scalone, tu hai niente ...'"); il Pennino assentì, dicendo: "no per me va bene, se per te va benissimo, non ci sono problemi".

L'iniziativa adottata dal Savoca, che, prevenendo qualsiasi possibile opposizione da parte del Pennino, si prestò ad agevolare la campagna elettorale svolta dal Cannella in favore dell'avv. Scalone, è chiaramente ricollegabile all'incontro narrato dal Cannella.

Non si vede, infatti, quale altro interesse avrebbe potuto indurre un rappresentante di vertice di "Cosa nostra", come il Savoca, ad intervenire sul Pennino — esponente della Democrazia cristiana e "uomo d'onore" — per favorire l'elezione del candidato di un'altra forza politica, per giunta tradizionalmente considerata con diffidenza dall'organizzazione mafiosa, notoriamente impegnata, in quel periodo, a sostenere nelle votazioni il principale partito di governo.

L'attendibilità intrinseca delle suesposte dichiarazioni è desumibile con sicurezza dalla loro genuinità, dalla verosimiglianza della ricostruzione dell'accaduto, dalla puntualità specifica nella descrizione dei fatti narrati, dalla mancanza di qualsiasi ragione di inimicizia che possa indurre il collaborante a prospettare false accuse.

Per quanto attiene al risultato elettorale, occorre premettere che nel sistema allora in vigore i seggi senatoriali erano ripartiti tra le varie regioni in proporzione alla popolazione. In ciascuna regione veniva costituito un numero di collegi elettorali uninominali pari (o inferiore) al numero dei senatori da eleggere. In ogni collegio senatoriale era presente un solo candidato per ciascun partito, ma era possibile che venissero eletti più candidati, rispettivamente appartenenti a partiti diversi. Venivano dichiarati immediatamente eletti quei candidati che ottenevano almeno il 65 per cento dei voti (eventualità, questa, assai rara, e comunque non verificatasi in Sicilia nel 1983). Nei rimanenti casi, occorreva preliminarmente stabilire il numero dei seggi da assegnare a ciascun partito nell'ambito della regione, utilizzando la formula d'Hondt delle medie più alte. I seggi assegnati a ciascun partito venivano poi attribuiti ai rispettivi candidati che avevano ottenuto le percentuali di voto più elevate.

Nelle elezioni politiche del 1983 in Sicilia vennero eletti 26 senatori, di cui 3 nelle liste del Movimento sociale italiano - destra nazionale: L'avv. Scalone (candidato nel collegio di Palermo II, nel quale fu eletto, con 39.914 preferenze, il sen. Giuseppe Cerami, aderente alla Democrazia cristiana) ricevette 14.179 voti, pari ad una cifra individuale del 12,25 per cento. Egli, per essere eletto, avrebbe dovuto superare la cifra individuale del 15,99 per cento; ciò sarebbe stato possibile se egli avesse conseguito almeno 18.512 voti (cioè 4.333 voti in più), dato che il numero complessivo di votanti nel suo collegio risultò pari a 115.772. L'avv. Scalone riportò, comunque, una buona affermazione personale, e determinò una notevole crescita percentuale del partito in cui militava, che superò ampiamente i risultati delle elezioni precedenti e quelli delle elezioni successive..

I dati sopra riassunti, quindi, confermano sostanzialmente le indicazioni fornite dal Cannella, il quale, pur con talune marginali imprecisioni (dovute al lungo tempo trascorso ed alla complessità tecnica della materia), ha ricostruito esattamente il significato di fondo del risultato elettorale determinatosi nel 1983.

Le dichiarazioni del Cannella (sulla cui credibilità soggettiva può esprimersi un giudizio ampiamente positivo per le ragioni anzi esplicitate) sono caratterizzate da un elevato grado di attendibilità intrinseca, per la loro precisione, univocità e coerenza logica. Il collaboratore di giustizia ha infatti ricostruito, con grande ricchezza di dettagli e con estrema chiarezza, un episodio assai significativo, cui egli ha personalmente partecipato, illustrando in modo compiuto e puntuale il contesto di relazioni e la situazione storico-ambientale in cui si inseriva la vicenda narrata. Nessun intento calunniatorio emerge dalla deposizione dibattimentale del Cannella, che ha offerto il proprio patrimonio di conoscenze all'autorità giudiziaria per seguire in modo coerente la propria scelta di collaborazione con la giustizia.

L' episodio riferito ,nella specie, assume rilevanza sotto un duplice rilievo da un canto costituisce un riscontro della mafiosità dell Inzerillo e della sua stretta contiguità alla famiglia di Brancaccio Ciaculli , e dei suoi metodi "persuasivi" di controllo della competizione elettorale (oltrechè dei risultati in quanto adopera il cosiddetto metodo Ciancimino controllando i voti , sezione per sezione) dall'altro è sintomatico della perdurante e penetrante autorevolezza politico mafiosa del Pennino tanto che da lui dipendeva l 'autorizzazione a svolgere campagna in favore dei singoli candidati, fuori degli schemi , ed a lui si rivolgeva quale intermediario della richiesta del Cannella , addirittura Pino Savoca rappresentante della famiglia di Brancaccio (del resto l'appoggio elettorale di Cosa Nostra non è certo legato a motivazioni ideologiche ma

a scelte meramente opportunistiche) , ancora l 'episodio denota il capillare controllo della campagna elettorale da parte delle "famiglie" e la particolare efficacia persuasiva dei metodi all'uopo adoperati .

Un ultima notazione sulle dichiarazioni del Cannella riguarda la campagna 94 durante la quale Mannino si candida in un gruppo autonomo e non viene eletto : Cannella è un sostenitore di Sicilia Libera ed il suo candidato è tale Incardona ,persona esente dal sospetto del sostegno mafioso il cui supporter è un giovane tale Terranova che riceve minacce da mafiosi e chiede aiuto a Cannella che si consulta con i sui referenti di Brancaccio e con Bagarella che esprimono apprezzamenti pesanti sul Mannino e lo invitano (Bagarella) a non intimorirsi perché le minacce provengono da persone di poco conto che fanno baldoria perché Mannino si è comportato male e non conta più niente

Le dichiarazioni del Cannella sul punto trovano riscontro nelle valutazioni espresse dalla sentenza del Tribunale di Palermo del 20.11.2000 nel procedimento a carico di Vincenzo (Enzo Inzerillo) nella quale si accenna alla costituzione del gruppo politico Sicilia Libera voluto dal Leoluca Bagarella , formato da soggetti direttamente ed opportunamente manovrabili da Cosa Nostra , frutto di un generale malcontento manifestato dalla associazione criminale nei confronti dei maggiori partiti di Governo partito socialista e democrazia cristiana ,cui aveva fatto seguitola commissione di vari omicidi (l 'omicidio Lima e di Ignazio Salvo) e la rivolta della mafia contro lo Stato , culminata negli attentai stragisti del 'estate del 93 in varie città di Italia . Al Cannella che aveva una certa esperienza politica diretta era stato affidato l 'incarico di reperire personaggi disponibili ad aderire al nuovo partito anche se non necessariamente consapevoli della sua matrice mafiosa (vedi dichiarazioni rese dal Cannella e da Calvaruso Antonio in quel procedimento)

Si è prima analizzato il patto politico elettorale concluso tra il Mannino ed il Pennino con il benestare dalla famiglia di Agrigento e preceduto dal summit mafioso(Pennino, Vella , Lattuca Salvatore , Di Maggio) patrocinato dall'ultimo , incontro che vede la convergenza degli interessi elettorali dell' imputato con dei molteplici interessi illeciti della famiglie con lo scambio di promesse – di per sè idoneo per le considerazioni ante esposte in punto di diritto, ad integrare la fattispecie del concorso dell'extraneus nel reato associativo - comunque successivamente adempiute sia dall 'organizzazione criminale con la mobilitazione delle cosche in favore del Mannino sia da quest'ultimo con l' elargizione di variegati favori a benefico o per il tramite di soggetti organici o comunque contigui all 'organizzazione criminale come il Mortilaro, Bono , il Notaio Ferraro , appresso più analiticamente esaminate .

L 'affidabilità della promessa dell 'influente uomo politico deriva dal credito che il Mannino aveva acquisito , negli anni 70, presso le famiglie agrigentine anche se , in seguito , la sua penetrante sfera di influenza si proietterà anche in altre aree geografiche siciliane.

Sui collegamenti alla mafia agrigentina , basta ricordare le dichiarazioni di Francesco di Carlo (ud 30.1.97) sui rapporti con Settecasi ed i Caruana Cuntrera oggetto di discussione in un incontro avvenuto a Parigi in cui si dibatte della possibile successione dell'anziano uomo politico Di Leo con Mannino , quest'ultimo considerato per Agrigento quello che Lima era a Palermo , detta propalazione sull'attenzione politico mafiosa del Settecasi verso il Mannino trova preciso riscontro nella partecipazione del Mannino al pranzo alla taverna Mosè' organizzato da un personaggio con indiscusse amicizie mafiose , quale il colonnello Cascioferro – ancorchè non ritenuto organico a cosa nostra (la sua sentenza di condanna è stata annullata dalla cassazione non avendo ritenuto che detta vicinanza integrasse il reato associativo) : si tratta di occasione conviviale nella quale il Settecasi , personaggio di fama mafiosa di cui parla il Dirigente della Squadra di PG Saito, svolgeva il ruolo del padrone di casa organizzando i posti a tavola ed accogliendo i commensali e non certo dell' ospite autoinvitatosi essendo peraltro , insieme al Mannino , l'unico estraneo all amministrazione militare presente al pranzo ; il Settecasi è indicato da Leto Salvatore come frequentatore delle segreterie politiche di Mannino e Bonfiglio e già da Tomaso Buscetta e dallo stesso figlio del boss Settecasi come strenuo sostenitore delle Dc

agrigentina . Sui rapporti del Settecasi con Colleti Carmelo e De Caro e Salemi Carmelo , socio della Samovi e in affari con la Icori , si rimanda alle richiamate dichiarazioni di Bono Benedetta , amante del Colletti , si rammentano poi lo scontro Mannino De Caro sulla vicenda Sitas e la vicenda Virone, Salemi Carmelo , soci della Samovi, persone molto vicine al boss Giuseppe Settecasi che aveva rapporti di affari con gli stessi e con la Icori (vedi i testi Lo Sardo e Saito, delle polizia di Stato) (**vedi anche Sciabica Daniele**) ;i rapporti con i Caruana di Siculiana suggellati dal comparaggio per la richiamata vicenda delle nozze Caruana Parisi avvenute nel 77 che , per il valore dato a questo comparaggio nell' universo mafioso, rinsaldava la vicinanza dell' Onorevole alla potente famiglia mafiosa .

Al riguardo occorre procedere ad una rilettura della dichiarazioni di Sciabica Daniele (esaminato in videoconferenza) ritenute immotivatamente inattendibili che si collocano in tale contesto storico geografico **:** lo Sciabica , nativo di Agrigento , è un ex studente di farmacia esente da discendenze mafiose , il padre è un assicuratore che aveva rapporti di conoscenza con Settecasi e Salemi ;anche lo Scabica è titolare dell 'agenzia assicurativa Vittoria , quando viene sentito l'8.2 2000, da un sito riservato in Germania dove è detenuto in esecuzione di pena, per un omicidio, narra della Stidda e dei Chiatti (definizione dei membri di Cosa nostra nella provincia di Agrigento non affiliati alla stidda) e della sua affiliazione alla Stidda (parla con puntualità delle stragi di Porto Empedocle) con l' influenza di Filippo Adorno che una volta lo porta nei locali della Sitas che lo stupiscono per la loro grandiosità dove si incontra con una persona forse il Fragapane ; la maestosità della struttura viene spiegata per l'interesse di un Chiatto che dovrebbe essere il Mannino ;lo Sciabica viene ritenuto dalla sentenza impugnata un "sicofante" perché indica il Mannino ed il La Russa Angelo (quest'ultimo all'udienza del 1.10.98 parla della parentela Sciangula,-Salamone e del sostegno elettorale dato da Salamone a Sciangula - pure parente di Sinesio - e da Vita a

Mannino ed al fratello Pasquale e delle richiesta di assunzioni agli imprenditori e di voti tra gli operai) come inseriti organicamente in Cosa Nostra , (ma "il la Russa prima del Mannino") e tale suo convincimento sull'inserimento organico del Mannino in Cosa Nostra gli sarebbe derivato dalle confidenze fattegli da Filippo Adorno quando lui non era ancora inserto nel sodalizio criminale e da Giuseppe Traina, imprenditore inserito nel clan Grassonelli ; è evidente che né il collaboratore né i suoi informatori confidenziali conoscono il distinguo - il cui discrimen non è talora agevole neppure per gli addetti ai lavori - tra concorso esterno e partecipazione organica . Lo Sciabica afferma che il Mannino usava cosa nostra per le sue finalità elettorali mentre ad esempio tale Gateano Scifo ,titolare di un impresa e fratello del sindaco di Agrigento(che invece nulla ha a che vedere con cosa nostra " ed è un persona per bene ") veniva "usato dalla mafia" . A proposito degli appalti indica come beneficiari dei favori di Sciangula , Nicolosi e Mannino ,Salamone ,Micchichè' ed il Vita "che si associava ai primi". Per disposizione dei corleonesi Salamone , Miccichè avevano ottenuto appalti per centinaia di miliardi(in Sicilia il Palacongressi di Agrigento ,i Frangiflutti di porto Empedocle) e Salamone dall'86- 87 assume un ruolo egemone mentre le altre imprese (tipo Sutera ,Milioto di Favara) sono sue "schiave "anche fuori della Sicilia ;, il collaboratore poi parla della messa a posto, della percentuale del 3% recuperata attraverso le varianti e gli avanzamenti dei lavori , e dice che Salamone andava a Roma con una valigia piena di soldi (" quando arriva il Salamone negli uffici era festa perchè arrivava un valigia piena di soldi" ,analogo dato compare nella sentenza tangentopoli, più volte citata)e tramite terze persone , incaricava lo Sciabica di distribuire una cospicua quantità di buoni benzina per comprare i voti ed anche danaro (di distribuzione di buoni benzina parla anche Lanzalaco e la sentenza

tangentopoli siciliana) ; Sciabica aveva tale potenzialità di collettore di voti in quanto gestiva l 'agenzia di assicurazioni che gli assicurava molti conoscenti ed agganci ad Agrigento ed era necessario nel centro urbano ricorrere a coloro che potessero procacciare voti perché il Mannino nella città di Agrigento era meno forte che in altri centri di provincia : Sciabica indica le zone dell'agrigentino dove Mannino era più forte elettoralmente, Villaseta e Fontanelle ; parla della vicinanza di Settecasi e Salemi con Mannino e di alcune vicende relative a Virone ed alla Samovi di Virore e Salemi: Quando dice che il Grassonelli lo aveva sollecitato a procacciare voti per Mannino , dopo *l'alleanza* della Stidda con i Chiatti già ante illustrata , lo Sciabica non ricorda se la richiesta fosse in favore dell'imputato o del fratello Pasquale ,ritenendo anche l'ultima candidatura riconducibile all' odierno imputato (parla però con puntualità delle competizioni elettorali del 91, 92); una certa sovrapposizione di ricordi appare pienamente plausibile considerato che nel 91 si candiderà alle regionali Pasquale Mannino e nel 92 Mannino Calogero per le nazionali ed anzi l'incertezza del ricordo (ud.8.2.2000) a circa dieci anni di distanza dall'evento , appare indice di sostanziale genuinità delle propalazioni .I Grassonelli si aspettavano da Mannino appalti ed altri favori e i rapporti Grassonelli Mannino erano mediati da Lattuca Enzo (di Enzo Lattuca parlano Benevenuto Croce e Leonardo Canino nelle stesse funzioni di mediatore tra Mannino e Grassonelli ,e Francesco di Carlo, riscontrando pienamente la propalazione dello Sciabica) .
Il giudizio di totale inaffidabilità dello Sciabica espresso dalla sentenza impugnata non può essere condiviso da questa Corte considerato che è affidato all 'attribuzione da parte dello Sciabica al Mannino della qualità di soggetto organico a Cosa Nostra ed all'aspettativa da parte del collaboratore di benefici premiali (definito dalla sentenza impugnata , pag

317/318 “un ergastolano speranzoso di ottenere benefici premiali “) ma deve osservarsi che il discrimen tra compenetrazione organica e concorso esterno appartiene alla definizione di categorie giuridiche che ragionevolmente possono essere colte solo da gli operatori del diritto , con operazioni ermeneutiche non sempre agevoli, specie a seguito della creazione dell’area riservata di Cosa Nostra che vede dei ruoli stabili esercitati con riguardo a prestazioni in sè lecite che attingono la soglia della punibilità non per la loro realtà fenomenica ma per la loro strumentalità al rafforzamento del consorzio criminale ; tale patrimonio tecnico-conoscitivo non era certo esigibile dal giovane collaboratore, studente di farmacia, né la semplice attesa di benefici premiali per la collaborazione è elemento che per giurisprudenza costante ,da solo valga ad invalidare l ‘attendibilità intrinseca della deposizione

Il Supremo Collegio ha più volte affermato che è del tutto inconferente la considerazione che il collaboratore ,essendo normalmente autore di reati di una certa gravità, miri alla fruizione di misure premiali in funzione della collaborazione prestata, dovendo invece farsi riferimento , ai fini delle verifica della sua attendibilità intrinseca ad altri parametri, quali la spontaneità delle dichiarazioni, , la persistenza delle medesime, la puntualità e specificità della descrizione dei fatti, elementi questi che se riscontrati positivamente rendono del tutto irrilevante il motivo per il quale il collaborante si è indotto a formulare le sue accuse né vale ad escludere la credibilità intrinseca dei chiamati in correità la valutazione negativa della loro personalità trattandosi di una connotazione comune a quasi tutti gli imputati di reato connesso , connotazione tenuta presente dal legislatore nel subordinare la rilevanza di tali fonti di prova ad una puntuale verifica della loro attendibilità mediante altri elementi di prova . Non può delinearsi una sorta di universale, apodittica ed incondizionata attendibilità intrinseca (o non attendibilità) del collaboratore, avulsa dal concreto fatto storico in contestazione (semmai può valutarsi a priori la linearità della scelta collaborativa) dovendo tale attendibilità sotto il profilo intrinseco essere ancorata agli indicati parametri di spontaneità ,coerenza, logicità, genuinità -che nella specie non vi è ragione di escludere - ma sempre con riferimento al fatto di reato specifico.

L ‘influenza del Mannino si espanderà , mediata dall’incessante attività del Notaio Ferraro tra la seconda metà degli anni 80 ed i primi anni 90 anche ad altri ambiti territoriali , Campobello Di Mazzara, Castelvetrano, vedi dichiarazioni di Bono Pietro,

di Addolarato Bartolomeo di Scavuzzo Pietro benchè nella provincia di Trapani , fin dalla prima metà degli anni 70 il Mannino potesse già godere del sostegno del potentato economico mafioso che faceva capo ai cugini Salvo , cui erano state aggiudicate le esattorie comunali

Dell 'influenza politica del Mannino nel nisseno , a cavallo dei primi anni 90 ,parla altro collaboratore le cui dichiarazioni meritano ulteriori approfondimenti

Leonardo Messina, udienza del 14.3.97. uomo d'onore di san Cataldo (Caltanissetta)parla dell 'influenza politico mafiosa di Mannino nel nisseno e traccia una situazione analitica dei giuochi di potere all interno della dc

.

Il Messina ha iniziato a collaborare con la giustizia il 30 giugno 92 e tale collaborazione si rivelava estremamente utile ed importante per la conoscenza del fenomeno mafioso perché appartenente ad una famiglia di antiche e consolidate tradizioni mafiose : è nipote dell omonimo Messina Leonardo , vecchio rappresentante della famiglia di Serradifalco, di La Marca Cataldo già capodecina della famiglia di san Cataldo nonchè di Calì Luigi uomo d'onore di quest'ultima famiglia , aderisce a Cosa Nostra a soli 25 anni , e via via assume ruoli di sempre maggior rilievo quale capo decina e poi rappresentante della famiglia di San Cataldo e soprattuto diviene uom di fiducia di Giuseppe Madonia , detto Piddu rappresentante provinciale di Caltanissetta.. Grazie a questo privilegiato rapporto fiduciario con il Madonia viene a trovarsi in una posizione tale da potere apprendere dall' apparato di vertice dell' organizzazione informazioni attendibili sulla struttura e sulle attività di cosa nostra . Durante la sua lunga militanza in Cosa Nostra ha strettissimi contatti pure con uomini d'onore dell'agrigentino , quali Giuseppe De Caro, Guarneri Diego , Gioacchino e Rosario Ribisi a Palma di Montechiaro , il Messina dedito al traffico di stupefacenti fino all'86 si dedica succesisvamente al settore degli appalti . la sua attendibilità è stata positivamente riscontrata nel processo a carico della Cosa Nostra di Palma di Montechiaro ed in numerose decisioni dell'autorità giudiziaria di Palermo e Caltanissetta . Il suo percorso collaborativo è determinato da una profonda crisi dovuta al rifiuto delle logiche ormai degenerate introdotte dalla dittatura dei corleonesi .

Gli parlano diell'On Mannino Beppe De Caro ,i fratelli Galletti , Vanneri Diego indicandolo come un soggetto temibile perché mafioso , "uomo come noi," i Galletti sono impauriti perché nell '87- quando Cosa Nostra aveva imposto di allontanarsi dalle sedi dc e votare psi -sostengono al

Senato ,un candidato del PSI tale Ludovico la Rosa (massone) e temono Mannino che sostiene altro candidato DC ,e li minaccia "in quanto mafioso " i fratelli Galletti come il Messina ed altri consociati sostenevano il La Rosa e sarebbero impauriti dal Mannino ritenendolo più potente dello stesso Messina ; Ludovico la Rosa riporta una buona affermazione superiore a quelle in media raggiunte dal psi (vengono indicati i voti in 17.000 circa 4.000 in più rispetto a quelli normalmente dati al psi) ma non viene eletto perché il quorum si era alzato a 21.000 voti mentre viene eletto il candidato dc sostenuto al Mannino) : la sentenza interpreta positivamente il dato perché mostrerebbe che Mannino non soggiace al dictat mafioso dell'87 e del resto la conoscenza del dictat di cosa nostra era un dato che circolava negli ambienti politici a prescindere dalla loro connotazione mafiosa (in altra occasione il Mannino aveva disatteso il dictat di un esponente mafioso quando Beppe De Caro lo aveva contrastato nell 'affare Sitas per sostenere il tentativo di ingerenza dei Cuntrera ma alla fine proprio il De Caro aveva dovuto soccombere) ma non considera che la insistenza del Mannino per altro candidato sarebbero stata esercitata con minacce che avrebbero addirittura impaurito i fratelli Galletti e non nell' ambito di una normale e distesa dialettica politica .

Dopo questo excursus sulla espansione della sfera di influenza politica dell'imputato in un vasto ambito territoriale (dall'originaria roccaforte agrigentina a Palermo e Trapani e nel nisseno, con il progressivo incremento del suo potenziale elettorale) e sul coevo consolidarsi dell' incondizionato appoggio politico di esponenti di Cosa nostra del calibro di Totò Greco Gioacchino Pennino, Cecè Sorce , e del referente dell'ultimo Nino Mortillaro , deve ribadirsi che l'assunzione in un ufficio periferico del Ministero dell' agricoltura di quest'ultimo integra l'adempimento *un importante controprestazione del patto politico*

elettorale , concluso col Pennino tra la fine delll'80 ed i primi dell'81 , in adempimento del medesimo che ridonda a beneficio del sodalizio criminale .

E' infatti strettamente susseguente alla costituzione del gruppo autonomo organizzato dal Pennino nel maggio 83 ed all'incontro politico Pennino Mortillaro il decreto di nomina del 26 luglio 83 a firma del Mannino anche se la lettera di assunzione che segue di alcuni mesi è del marzo 84 è a firma dell'altro Ministro ma è ormai un atto dovuto ed esecutivo (il decreto di nomina del Mortillaro segue di qualche giorno la sua iscrizione alle categorie protette ed il certificato, ottenuto a tamburo battente il 12 luglio 83 dell' ufficiale sanitario dottor Rizzuto , ,soggetto già condannato per 416 bis perché vaccinava i figli di Riina) ; se il certificato dell ufficiale sanitario è del 12 luglio 83 , l 'iscrizione del Mortillaro alle categorie protette successiva e la domanda di assunzione a questa necessariamente successiva ed il decreto di nomina del 26 luglio 83 , si comprende con quanto sollecitudine , in appena pochi giorni ,è stato emesso il decreto di nomina ;la difesa non ha mai negato l 'interessamento del Mannino per il Mortillaro anche se lo attribuisce alla mediazione del fratello del Mannino a nome Roberto, dirigente sindacale , e lo considera un atto di favore verso un povero disoccupato invalido ; la sentenza impugnata pur attribuendolo alla presentazione del Pennino ne nega invece la rilevanza causale a beneficio dell' organizzazione criminale risolvendosi solo a beneficio del singolo , rilevando che a costui , con la nomina ministeriale ,venivano attribuite mansioni d 'ordine . Tale tesi non hanno pregio :lo stesso Mortillaro - che è anzi abbastanza riluttante a coinvolgere l 'odierno imputato - ammette l 'interessamento del Pennino che è strettamente consequenziale alla sua adesione al neonato gruppo indipendente sorto nel maggio 83 ; il grande collettore di voti Mortillaro , è

personaggio di caratura mafiosa tutt'altro che trascurabile (condannato irrevocabilmente ex art.416 bis cp) se si pensi al suo stretto collegamento alla famiglia di Palermo Centro ,Zanca , Sorce, Cancemi (con incontri con lo Zanca, del Sorce e del Mortillaro quando i primi due erano latitanti) .Il Cancemi indicherà Mortillaro come referente del Pennino e che Cecè Sorce aveva messo apposta il Mortillaro (che faceva campagna per cosa nostra) accanto al Mannino anche perché Cecè Sorce si fidava poco del Pennino (Zanca) come riferito al collaboratore dallo stesso Sorce e da Sampino ,soggetto legato al giro del toto nero .Il Pennino - pur appartenendo a Cosa Nostra - fa parte infatti dell'area riservata e fa capo direttamente ai Greco e quindi non è controllabile in modo incisivo . Quindi il Mortillaro , grande collettore di voti per la dedizione alle pratiche di emissione e rinnovo di licenze di commercio e di invalidità che lo rendevano ben introdotto nei mercati rionali (in un contesto culturalmente depresso che rappresenta l'humus favorevole per il voto di tipo meramente clientelare) faceva campagna per Cosa Nostra ed era stato messo apposta accanto al Pennino ed al Mannino dalla famiglia di Palermo Centro; i compiti mafiosi del Mortillaro , con la gestione del toto nero, i cui proventi andavano alla famiglia di Palermo centro , la cura dei latitanti , il rinnovo di licenze commerciali per le famiglie Cancemi e Ganci (puri indicati dalla sentenza che lo ha condannato ex art.416 bis insieme ad altre attività strumentali all'estorsione) sono assolutamente pregnanti per la vita dell' organizzazione criminale , e tali attività sono agevolate dalla raggiunta sicurezza economica del Mortillaro e dalla copertura di un attività lecita , per il posto occupato al ministero che verosimilmente gli consentiva ampia disponibilità di tempo per il disbrigo di pratiche amministrative , per la gestione del "toto nero ", espletata fino al 93 e quindi per oltre un decennio dopo l' assunzione (cosi Ganci e Cancemi) e per l'assistenza ai

latitanti già analizzata, esaminando le dichiarazioni di Ganci, Zanca e Cancemi , che qui si richiamano per ribadire come l'assunzione finisse con il riverberarsi a vantaggio del sodalizio criminale ed in particolare di quell' importante segmento costituito dalla "famiglia" di Palermo centro (l 'apporto di consolidamento o rafforzamento può riverberarsi su un particolare settore del sodalizio , cosi SSUU 2003, Carnevale) ; lo stesso Mortillaro continuerà ad incontrare il Mannino insieme al Pennino fino ai primi anni 90, discutendo della stesura di un documento poi non più redatto - vedi udienza del 6.5.98 - e lo sosterrà nelle consultazioni elettorali dell'87 e del 92 (ed in parte dell 83); farà campagna per cosa nostra ed oltre a gestire fino al 93 il toto nero ,assisterà latitanti del calibro di Zanca ,Sorce specie durante la latitanza del secondo in via Houel dove si reca con il Pennino .

L'assunzione del Mortillaro (luglio 1983) rappresenta quindi una importante e qualificante controprestazione e non certo l 'unica del patto (effettuata già nel vigore della legge Rognoni la Torre) in quanto consente al Mortillaro di svolgere - con la raggiunta tranquillità di una stabile posizione lavorativa -,valutabile non solo in termini retributivi ma anche pensionistici e previdenziali e non ultimo di "copertura" - attività in sé lecite quali le pratiche di invalidità e le licenze ,anche se ottenute con una certa disinvoltura e senza andare troppo per il sottile con elargizione di regalie (e che pare non abbia interrotto dopo l 'assunzione) ben funzionali ai fini elettorali ,per il bacino elettorale costituito dagli utenti cui si rivolge , sempre su input di cosa Nostra, talora strumentali alla copertura di autorevoli esponenti del sodalizio criminale, come le licenze per le attività commerciali delle famiglie Cangemi e Ganci , ed altre attività illecite direttamente destinate a vantaggio del sodalizio criminale(quali assistenza ai latitanti ,quali Sorce e Zanca , pluriennale esercizio del

toto nero gestito da Cosa Nostra) ;nè pare aver pregio l' osservazione secondo cui egli avrebbe un modesto inquadramento ministeriale d'ordine posto che non risulta che il Mortillaro avesse titoli di studio e qualificazioni o esperienze professionali tali da poter rivestire mansioni superiori a quella di addestratore del personale ausiliario, assegnatagli con il decreto di nomina ;egli era anzi un ex operaio metalmeccanico e quindi non si ritiene avesse particolari titoli elettivi per un occupazione presso il ministero dell 'agricoltura ;quindi già il raggiungimento di una stabile posizione retributiva e previdenziale (ha dichiarato di essere andato in pensione nel 97) gli consentiva di dedicarsi ad attività illecite o in sè lecite e comunque diverse da quella ufficiale ,entrambe funzionali in via immediata o mediata al rafforzamento del sodalizio criminale ; appare poi altamente improbabile che stante la pregressa conoscenza della mafiosità del Pennino e la particolari e variegate , risalenti relazioni e frequentazioni mafiose del Mortillaro , la mafiosità del Mortillaro, poi condannato ex art.416 bis con sentenza irrevocabile , già nota nell 'ambiente politico palermitano fin dai tempi della sua appartenenza al PCI (teste Orlando) sia potuta sfuggire all'acume del Mannino che con eccezionale rapidità evase la richiesta del Pennino (collocabile intorno al maggio 83 , primo incontro Pennino Mortillaro a Piazza Sturzo) seguita dal decreto di nomina del 26 luglio 83 ancorchè non sia stata palesata al Mannino expressis verbis la qualità di uomo d'onore del Mortillaro ben nota al Pennino , presentazione impossibile per la nota regola che non consente presentazioni rituali (di solito riservate al capo famiglia) a soggetti estranei al sodalizio come il Mannino.

La personalità del Mortillaro merita però ulteriori approfondimenti sulla scorta anche delle deposizioni dei collaboratori Zanca , Ganci e Cancemi , la cui portata è stata

trascurata dalla sentenza impugnata .

Cangemi Salvatore e Ganci Calogero (ud.28.11.97) boss della famiglia di Palermo Centro riferiscono :

- che intanto il Mannino era stato indicato dal Biondino , autista di Riina come "nella mani di cosa nostra "e cosi pure dal la Barbera (nella mani di cosa nostra palermitana e trapanese)ed il La Barbera si indigna quando nel 92 l 'onorevole - ché si sarebbe , a suo dire, impossessato dei soldi di un banca di Agrigento- comparendo alla televisione ,inveisce contro Cosa Nostra ; in definitiva il La Barbera si sarebbe indignato perché nonostante le addotte ruberie ad una banca di Agrigento l'onorevole " mangia e poi dice parolacce a Cosa Nostra"(Cancemi) ;
- che referente politico del Mannino è Nino Mortillaro , messo apposta accanto al Mannino dal Sorce per uno scopo preciso e Mortillaro faceva campagna con Cosa Nostra come loro riferito da Rosario Sampino e da Sorce stesso e doveva appoggiare il Mannino anche tramite Cosa nostra o personaggi di Cosa Nostra (pag.40 e segg Cancemi che precisa che fu Cecè Sorce a disporre che il Mortillaro appoggiasse il Mannino ,ordine che il Mortillaro eseguì di buon grado) : l'indicazione di appoggiare Mannino venne da Cecè Sorce e Nino Mortillaro , in rapporto di stretta sudditanza con il Sorce oltrechè di comparaggio , non fece obiezioni (tale affermazione trova ampia conferma nella dichiarazione di Zanca Salvatore – ud.30.10.98, pag.149 - allorchè ,a domanda delle difesa risponde che di qualsiasi proposta il Mortillaro " ne parlava sempre prima con Sorce " " che "era responsabile di lui "(Mortillaro) - responsabilità che va ovviamente intesa nei confronti della "famiglia" – "era il Sorce che gli dava lo stà bene di tutto ");

a richiesta della parte civile viene precisato che il Mortillaro per il rilascio delle licenze non andava tanto per il sottile e se c 'era necessità di

corrompere qualcuno , con qualche banconota, non esitava ed ancora che se un uomo d 'onore aveva necessità di superare qualche ostacolo all'interno del comune di Palermo , interveniva il Mortillaro che era insomma una sorta di " faccendiere "di Cosa Nostra ;
ancora il Mortillaro svolgeva un attività di sostegno della latitanza di Cecé Sorce ed era molto attivo nel giuoco del "toto nero" i cui proventi venivano attribuiti a Cosa Nostra .
Il collaboratore Cangemi spiega che "è nelle mani " l avvocato , il poliziotto il politico che è pronto ad eseguire quanto chiesto da cosa nostra ed alla domanda se cosa o nostra o le singole famiglie avessero proventi da questa attività del toto nero risponde di si con assoluta certezza .
Ganci Calogero riferisce poi del dictat di Cosa Nostra del 87 di votare psi o caso mai partito radicale (vedi anche Cannella Tullio , Salemi Pasquale ud. 30.10.98) .
(Su quest'ultimo tema particolarmente significativa la deposizione del teste dott. Garofalo Gianfranco, ud. 5..11.98 - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani all'epoca dell'audizione, e Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo dall'84 all'89 -che riferisce di un indagine svolta a proposito degli episodi di intimidazione nei confronti di attivisti della dc e del pci durante la campagna elettorale del 87 , durante le attività di propaganda e volantinaggio e di organizzazione dei comizi , specie nei quartieri a rischio come il Borgo Vecchio e Corso dei Mille ; nell'occasione alcuni esponenti della FGC , federazione comunista giovanile, avrebbero appreso che circolava la voce che fosse uscito uno specifico messaggio dal carcere *" una colomba manda a dire"* nel senso che bisognasse votare per una certa rosa di nominativi, una terzina, indicati in un facsimile , in cui il

capolista era l'onorevole Martelli seguito da Fiorino e da altro nominativo , mentre in altro facismile , con due preferenze, figuravano esponenti della sinistra socialista con capolista Anselmo Guarraci ma il messaggio lasciava intendere di votare per la terzina del primo facsimile ; il teste riferisce poi , a proposito dei risultati elettorali dell'87 delle sezioni speciali Ucciardone e Croce Verde Giardini , che in quella tornata elettorale, si era verificata una *trasmigrazione* dei voti, tradizionalmente tributati alla dc ,verso il psi ed il partito radicale).

Ganci accenna poi alle potenzialità elettorali della sua "famiglia" :a titolo esemplificativo consta di 45 membri - con ovvie refluenze " espansive" -quanto alla raccolta di voti - sui componenti del nucleo familiare ed amici .

A proposito del Mortillaro ricorda che questi gli si rivolse negli anni 90 perché sostenesse la campagna elettorale dell' onorevole Mannino .

Il Mortillaro ,nonostante l 'impiego regionale, continuava a svolgere l'attività di disbrigo pratiche per licenze commerciali (di cui Ganci aveva avuto bisogno e di cui si servì per l 'apertura di un su negozio in via Belgio la Lumicher srl ed il Cancemi per una macelleria) e presso l 'ufficio di igiene dove era presente il dott. Rizzuto -ritenuto organico a Cosa Nostra- e soprattutto gestisce il "toto nero "con tale Ciccio (o Franco) Mulè , con i Ciresi in Ballarò ;(conforme la deposizione di Cancemi che parla della assidua presenza del Mortillaro in Via Cesare Battisti - che si trova appunto a Ballarò e di Mulè - e di riunioni presso la macelleria Ciresi di Ballarò);riferisce il collaboratore che il "toto nero "introdotto nei primi anni 80 dopo qualche anno fu valorizzato da Cosa Nostra e diventò un attività controllata quanto meno sul territorio da alcune famiglie ; alcune non gestivano personalmente il "toto nero" ma percepivano degli importi su questo , altre lo gestivano direttamente e tra queste è Palermo Centro

che gestisce direttamente il toto nero (udienza 28.11.97)(il “toto nero” si estende poi ad alcuni quartieri popolari dove vengono allestiti appositi banchetti - ad esempio in corso a Olivuzza ad opera di tale La Rosa che entrerà , per breve periodo, in società con tale Sciarratta - fino a che il Ganci Calogero non lo cede a tale Domenico Campora che gli attribuisce uno stipendio mensile di 5 , dieci milioni al mese; Franco Mulè , reggente di Palermo Centro e Mortillaro continueranno a gestire il toto nero fino al 93).

Zanca Salvatore all’udienza del 30 ottobre 98 descrive i suoi rapporti di particolare affetto con Stefano Bontade , Totuccio Inzerillo, e il Di Maggio “ mi volevano tutti bene” e gli avvicendamenti al vertice della famiglia di Palermo Centro cui appartiene ; dopo l’ uccisione di Ignazio Gnoffo ,subentra Cecè Sorce , con cui Zanca condivide anche un periodo di latitanza e poi dopo l’arresto del Cecè , la reggenza passa a Franco Mulè e poi dopo l’arresto di costui a Rosario Sampino ; Lo Zanca che viene arrestato per truffa all’erario in relazione alla vicenda degli indebiti rimborsi iva , ha una finanziaria con tale Pizzimenti e riferisce pure dell ‘attività del toto nero gestita dalla famiglia di Palermo Centro nella quale è attivo il Mortillaro con il Mulè ed i Ciresi e che vede come zona operativa il quartiere di Ballarò; Il Mortillaro “compare” di Cecè Sorce, assiste il Cecè durante la sua latitanza nella casa di via Houel ed in altra casa del Villaggio Santarosalia ; il Mortillaro fuoruscito del Pci, sua collocazione politica originaria che non è vista di buon occhio da Cecè Sorce (gli altri collaboratori di Palermo centro lo indicano come fuoruscito del pc e rifiutato dal partito repubblicano , e poi democristiano) , quando va a trovare il Cecè parla di politica e sostiene il Mannino che dice gli aveva fatto trovare il posto al Ministero dell’ agricoltura ; talora è in compagnia del Pennino e lo Zanca ne ascolta ,seppure non interessato ,i discorsi di

politica ; il Cecè Sorce non si fida troppo del Pennino per la alleanze che questi propone (" non ti fidare , io non mi fido del Pennino perché non ho capito che persona è") e il Mortillaro al Cecè riferisce puntualmente di questioni politiche ("il Mortillaro al Sorce riferiva tutto, proprio tutto, alla lettera " pag.139 Zanca) il Mortillaro è anche ripetutamente candidato ; *il Sorce stesso caldeggierà allo Zanca la candidatura dell' onorevole Mannino dicendo " è una persona che noi dobbiamo aiutare perché mi è stato raccomandato e poi non andava oltre perché, tra l'altro, è una persona molto riservata il Sorce") (ud.30.10.98 , pag.142). Il Mannino era dunque appoggiato dai vertici dalla "famiglia" di Palermo Centro tramite il sostegno del Mortillaro , longa manus di Sorce Cecè, reggente della detta" famiglia ", su espressa indicazione di quest'ultimo .*

Lo Zanca sente parlare Di Mannino anche dal Notaio Ferraro che si vanta della sua amicizia e sostiene che il Mannino può risolvere ogni problema e parla del Mannino "ne parlava come una persona come se fosse lui, signor Giudice" (pagina 147 Zanca) e tale emblematica affermazione è pressocchè speculare ad altra affermazione del Pennino :dice Pennino che Mannino parlando di Ferraro (Pennino pagina 105) " quando hai bisogno vedi che il Notaio Ferraro è amico mio ,è la stessa persona , gli puoi rivolgere a nome mio senza problemi "; che denotano che Ferraro , a livello politico affaristico era l 'alter ego di Mannino .

il Sorce Cecè inviterà lo Zanca a rogare i suoi atti presso il Ferraro e nell' ambiente circolava questa voce di far lavorare il Ferraro tanto che una volta che lo Zanca ebbe a lamentarsi dell 'esosità di una tariffa , il Sorce minimizzò l 'episodio dicendo che bisognava far lavorare il Ferraro.

Il Mannino viene citato insieme al Ferraro - che aveva strettissimi contatti con l' ingegnere Giuseppe Bondi , - a proposito delle vicenda del rinnovo delle licenze di Pizzosella (il Bondi è stato condannato con sentenza del tribunale di Palermo del

2.7.2002 ex art.416 bis) cui era interessato pure Sebastiano Crivello , per il quale il Pizzimenti , socio dello Zanca , avrebbe pagato al Notaio Ferraro una tangente di qualche centinaio di milioni , prelevati dall'agenzia del Monte dei Paschi di Piazzetta Bagnasco ; il Notaio nell'occasione , aveva garantito che il Mannino sarebbe intervenuto per assicurare il rinnovo delle licenze, in parte riconducibili alla Capital Service , poi effettivamente rinnovate , anche se non vi sono elementi di riscontro sulla percezione e destinazione della tangente . Il teste *maresciallo Giuseppe Minnella* all'udienza del 17.12.98, conferma l 'esistenza del rapporto societario Zanca Pizzimenti , la stipula di alcuni atti presso il Notaio Ferraro da parte di stretti congiunti dello Zanca e del Pizzimenti ed in particolare degli atti di compravendita di due ville in contrada Pizzosella da parte di entrambi i figli del Pizzimenti .

La vicenda Mortillaro è pienamente provata dai documenti in atti circa l'assunzione del Mortillaro che rappresentano un riscontro inoppugnabile alle dichiarazioni dei collaboranti , segnatamente, quelle relative all'assunzione del Mortillaro : "un poveraccio", dirà la difesa , che sembra, invece, chiamato a ben più alti "progetti" dall 'organizzazione criminale come si è visto a proposito del pluriennsale svolgimento della gestione del toto nero ,dell 'assistenza ai latitanti al rilascio di licenze per attività di copertura di esponenti di cosa nostra ; è il caso di osservare che proprio sfruttando o consentendo che altri sfruttino le necessità dei "poveracci" che si può contribuire a rafforzare la onnipotenza di cosa nostra , ed il fatto è tanto più condannabile nei confronti dell'imputato, non soltanto perché egli si mette "al servizio" delle organizzazioni mafiose, garantendone la loro sussistenza ed operatività, quanto piuttosto perché contribuisce concretamente all'attribuzione, ad un potere occulto che vive parassitariamente alle spalle di tutta la società, di un prestigio e di una credibilità, che sottrae alle istituzioni, che sono le uniche legittime a rappresentare il riferimento costituzionale, e, quindi, democraticamente corretto dei cittadini. (E' il caso d ribadire che il Mortillaro è stato condannato con sentenza irrevocabile in atti a ex art.416 bis cp)

. La vicenda Mortillaro esemplifica quel passaggio dalla promessa (patto dell'81) all' attivazione (assunzione dell'83) alla produzione dell' effetto (rafforzamento dell organizzazione criminale che si giovava di importanti prestazioni del Mortillaro , una volta che questi si era affrancato dalla necessità della ricerca di un occupazione stabile, nel settore dell'assistenza ai latitanti e della gestione del toto nero e nel disbrigo di pratiche amministrative anche in favore di famiglie mafiose e

della capillare campagna elettorale su input di cosa nostra) che segna l'intero dibattito sul concorso esterno Né assume rilievo la circostanza che le prestazioni non fossero determinate al momento della promessa , in quanto l'aiuto elettorale richiesto al Pennino in termini non equivoci (" Gino voglio sempre di più" "ho bisogno di salire") per la valenza mafiosa dell' incontro, certamente non episodico , postulava un corrispondente impegno del politico nei confronti di Cosa Nostra (con una espressa manifestazione di piena disponibilità da parte del Mannino già nel contesto dell'incontro) in cui le singole controprestazioni non potevano certo essere aprioristicamente e minuziosamente predeterminate e pattuite (come in una sorta di capitolato) sia perché affidate ad un risultato ancora aleatorio , la vittoria elettorale , condizionato anche dall' impegno del Pennino , e dal preliminare adempimento della promessa di mobilitazione del consorzio criminale che logicamente e cronologicamemte doveva essere adempiuta per prima ,sia perché era abbastanza improponibile ,stante la statura politica del Mannino, un patteggiamento minuto delle stesse prestazioni che evidentemente si sarebbero riversate sulle tradizionali aree di influenza, di Cosa Nostra (come poi puntualmente verificatosi) sia a Palermo che nelle altre tradizionali zone di influenza che il Mannino non abbandonerà .

Tali adempimenti delle promessa ***si sono poi in concreto realizzati e possono cosi sinteticamente esemplificarsi :***

A) favori ad esponenti mafiosi, ed appalti : vicenda Mortillaro , finanziamento per la cantina di Bono Pietro in Campobello di Mazara frequenti contatti con personaggi del calibro di Siino ,seppur tramite il canale di comunicazione rappresentato dall 'imprenditore Vita, soggetto non organico a Cosa Nostra ma ad essa contiguo e di cui era succube come delineato dalla più volte richiamata sentenza che lo assolto;

(l'interessamento del Siino riguarda , tra i tanti episodi,la vicenda Rossano , l'inclusione in una lista di Maurizio Muratore , e la campagna del Siino a favore dell 'onorevole Cuffaro) a parte il costante favore verso le imprese di Salamone (Impresem) e Miccichè - entrambi condannati ex art.416 bis - imposte quali imprese realizzatrici del complesso Sitas e di altre rilevanti opere pubbliche in Agrigento e Porto Empedocle (Palasport e Frangiflutti , vedi Sciabica) ed indicate dal capitano Nardi quali realizzatrici , della quasi totalità delle opere pubbliche in Sciacca ;

- attribuzione di importanti posti di sottogoverno a personalità attinte da corposi sospetti di mafiosità : al Ferraro (Irifs) ed al gruppo Inzerillo (Amia, azienda municipalizzata per l 'igiene ambientale , Usl, Amat azienda municipalizzata trasporti) ed al Muratore (la Siremar impresa di navigazione) il cui conferimento afforzava il prestigio dell' organizzazione criminale.

B) appoggio politico diretto ad esponenti attinti da corposi sospetti di mafiosità quali Inzerillo Enzo , già incluso nella lista "amici dell' onorevole Mannino dell'88" che , tramite il sostegno del Mannino, gestiva nel 91 in Palermo anche l' appalto da 125 miliardi per la metanizzazione ed al cui gruppo erano stati attribuiti posti ed incarichi all'Amia Amat e Usl e sulla cui candidatura al parlamento nazionale sempre nel 92 (periodo coevo al citato tentativo di aggiustamento del processo Basile) il Mannino chiese un preventivo *parere* al Pennino dimostrando ,anche in tale occasione ,di conoscere la caratura mafiosa del suo interlocutore Pennino , e la sua incontrastata autorevolezza politico mafiosa ;a questi l'imputato chiese proprio se si delineasse lo stesso pericolo dell'87 (di chiusura delle segreterie dc per ordine di cosa nostra) notizia che il Pennino poteva *preventivamente* verificare solo attraverso indiscrezioni all'interno di in Cosa Nostra in quanto organico alla stessa (" *non*

facciamo Gino che succede quello che è successo nell 87"?) e che presupponeva la adesione del Pennino al sodalizio ; tale circostanza dimostra la ultrattività del patto politico elettorale fino al 92, la piena consapevolezza da parte del Mannino della caratura criminale del suo interlocutore , Pennino e della sua perdurante autorevolezza politico mafiosa donde la necessità di una sua preventiva consultazione (si rammentano le dichiarazioni di Tullio Cannella sull'integrale recepimento dei dictat mafiosi del Pennino, quanto al sostegno elettorale al Mannino ,da parte dei Greco che invitavano il Cannella ad assecondare le sue indicazioni ; Totò Greco rivolto al Cannella , *non fare il rivoluzionario fai quello che ti dice Gino (Pennino) vota per Mannino che è persona alla quale ci teniamo* e sulla necessità di una preventiva autorizzazione del dott. Pennino per fare campagne elettorali "alternative" a Brancaccio come testimonia la richiesta preliminare rivolta al Pennino dal Boss Pino Savoca nell'83 per consentire al Cannella di fare una sommessa campagna elettorale , a titolo personale , per l'onorevole Scalone , violentemente contrastata con gravi minacce da Enzo Inzerillo .

Va escluso, ritornando alla candidatura ed alla successiva elezione di quest'ultimo , anche in tal caso, che possa discutersi di appoggio al singolo esponente sfornito di rilevanza causale ai fini del rafforzamento del sodalizio criminale , data la personalità dell' Inzerillo, personaggio di spicco della famiglia di Brancaccio (quindi di una famiglia che insieme a quella di san Lorenzo , aveva un ruolo criminale egemone nel palermitano) che controllava e movimentava un apprezzabile serbatoio di voti ,prima in favore del suo padrino Senatore Cerami e poi per se medesimo con metodi tutt'altro che democratici (vedi minacce al Cannella nella campagna 83, ed uso del metodo ciancimino nel successivo controllo dei voti, sezione per sezione).

(Si è già detto della estrazione ed ascendenze mafiosa dell Inzerillo, che ,nel collegio senatoriale Brancacco Ciaculli, raccoglie l 'eredità politico mafiosa del senatore Cerami, deceduto nell'87 ,ed il suo serbatoio elettorale nei collegi oltre Oreto - Ciaculli, Settecannoli, Bracaccio Romagnolo etc, tradizionali area di influenza di cosa nostra - nonchè dei suoi protervi metodi elettorali - metodo ciancimino per il controllo dei voti, intimidazioni a chi effettuasse campagne e propaganda per candidati diversi , minacce a Cannella che si muoveva politicamente con una certa libertà - e della sua già palese mafiosità tanto che l' onorevole Orlando tenta di creare nel neonato gruppo della Rete , con la candidatura di Carmine Mancuso , figlio del maresciallo Lenin Mancuso ,trucidato dalla mafia, una contrapposizione e *polarizzazione forte* rispetto all 'Inzerillo proprio nei collegi oltre Oreto ; l' ambiguità del Mannino per la vicinanza a tali personaggi indurrà l 'Onorevole Orlando a sconsigliare al Presidente Scalfaro ,insediatosi alla prima carica dello Stato all' indomani delle stragi di Via D'Amelio di affidare un dicastero al Mannino .

Sulla figura dell 'Inzerillo elementi di valutazione si traggono dalla sentenza del Tribunale di Palermo del 21 novembre 2000 che lo ha condannato ex art.416 bis cp quale associato a cosa nostra , delineandone la figura di personaggio legato alla famiglia mafiosa di Brancaccio , zona da cui proviene e dove risiedeva il suo nucleo parentale originario e dove aveva iniziato la sua attività politica e costituito la base del suo elettorato : egli è presente nella vita politica palermitana fin dagli anni 80 ed in stretto contatto con la famiglia mafiosa dei Graviano , (a capo della famiglia di Brancaccio e del mandamento di Ciaculli che avevano assunto un ruolo di vertice nella compagine mafiosa palermitana) ;a partire dagli anni 90 in concomitanza con le vittoriose elezioni al senato del 92 i Graviano avrebbero offerto all'Inzerillo un massiccio impegno elettorale financo

impedendo che nel quartiere di Brancaccio potessero circolare in giro persone che facessero propaganda elettorale per altri candidati. La sentenza del Tribunale di Palermo del 20.11.2000 lo delinea quale delfino del senatore Cerami di cui raccoglie l 'eredità politico mafiosa alla morte di costui avvenuta nell 87 (del senatore Cerami , eletto in quel collegio fino all'83, parla Tommaso Buscetta nell'interrogatorio del 6. Aprile 93 ricordando che era il politico di riferimento di Pietro Lo Iacono ,vice capo della famiglia di Santa Maria di Gesù e che la presenza di una condizione ostativa , gli "inadeguati natali" del Cerami secondo l'etica distorta di cosa nostra essendo figlio di una guardia carceraria , ne avrebbero dovuto impedire la combinazione formale) : la sentenza indica i frequenti incontri dell' Inzerillo con personaggi mafiosi del calibro di Leoluca Bagarella di Filippo Graviano e di Giorgio Rizzo della famiglia mafiosa di Brancaccio per la costituzione del nuovo partito voluto dal Bagarella la cui organizzazione era delegata al Cannella ,chiamato Sicilia Libera (secondo le dichiarazioni dei collaboratori Cannella e Calvaruso) e si narra del significativo incontro con boss latitanti del calibro di Matteo Messina Denaro , Bagarella, Giuseppe Graviano , Gioccahino Calabrò in un luogo identificabile nel villaggio Euromare dove l' Inzerillo avrebbe incontrato i latitanti ed avrebbe espresso la propria disapprovazione per il metodo stragista (fatti collocabili temporalmente nell' autunno 93) dicendo che " con le stragi non si concludeva niente" proponendo in alternativa la costituzione di un nuovo partito politico (così Vincenzo Sinacori) :la sentenza osserva che la circostanza che l 'Inzerillo ,senatore della Repubblica in tempi pericolosissimi per la spiccata attenzione dell'apparato investigativo ,si muovesse in favore dell 'organizzazione criminale e fornisse ai massimi capi di questa ,braccati dalle forze di polizia ,consigli politici su come muoversi meglio per ottenere vantaggi

nella lotta allo Stato , dimostra il suo alto grado di compromissione con l' organizzazione mafiosa di cui è stato ritenuto organico con la sua condanna ex art.416 bis . Indiscussi e frequenti poi i suoi contatti con personaggi di dubbia fama quali il Muratore Maurizio, il Notaio Ferraro, Zarcone Gaetano , attinti da indagini giudiziarie ed il secondo ed il terzo condannati ex art. 416 bis per non parlare poi del contatti con il Siino a proposito delle vicenda della metanizzazione nella quale l' Inzerillo interviene quale capo della corrente manninina all' interno del comune di Palermo , e sulla quale riferisce il Siino arrestato subito dopo un incontro con l 'Inzerillo ed il Muratore in casa del secondo , donde si interrompono le sue conoscenze sul punto (la corrente manniniana non avrebbe dovuto opporsi alla gestione dell' appalto che si discuteva di dividere o meno in tronconi da parte dell 'ala limiana e del gruppo mafioso rappresentato dal Siino ed in cambio avrebbe dovuto ricevere una tangente); resta il fatto che il Siino era stato presentato all 'Inzerillo da Ignazio Pullarà , intorno all'87 /88 quando il Pullarà, capo della famiglia di Santa Maria di Gesù era già latitante da anni ed il Pullarà dava del tù all 'Inzerillo ed avrebbe raccomandato l 'Inzerillo al Siino come *un amico carissimo a cui teneva molto* (il rapporto confidenziale tra l'Inzerillo ed il Pullarà oltre che dall uso del tu è reso palese dalla circostanza dell' incontro in un luogo segreto durante la latitanza del secondo) .

C) delega della gestione di diversi affari di natura politico affaristica ad un personaggio quale il Notaio Ferraro , suo alter ego nel trapanese e nel palermitano . (personaggio molto vicino alla famiglia mafiosa di Castelvetrano ed ai Messina Denaro ,condannato dal tribunale di Caltanissetta ex art.110,416 bis cp per il ruolo assunto a proposito del processo Basile nel tentativo di aggiustamento del processo penale , contributo di massima rilevanza per l' organizzazione criminale che rischia di disarticolare

l'ente associativo e la cui neutralizzazione di conseguenza viene a costituire un obiettivo privilegiato delle strategie del sodalizio che dell' impunità fa una delle sue principali prerogative per cui anche il conseguito aggiustamento di un solo processo penale a favore di un associazione mafiosa costituisce pur sempre un contributo di estrema rilevanza alle strategie del sodalizio volte a salvaguardare la sua sopravvivenza cosi come l' attività reieterata e costante di ingerenza da parte dell'extraneua a prescindere dall'esito favorevole delle condotte , determina negli esponenti del sodalizio la consapevolezza di poter contare sul sicuro apporto di un soggetto qualificato ed un tale effetto costituisce di per sè solo un indiscutibile rafforzamento della struttura associativa. (SUU Carnevale). Tale ruolo comportava una fortissima esposizione del professionista e per la pronta denuncia dell'episodio da parte del Presidente del Collegio penale , gli derivarono pesantissime conseguenze sul fronte giudiziario e disciplinare con la sospensione pluriennale dall'esercizio della professione notarile , e proprio il livello di altissimo rischio cui si esponeva dinanzi ad organi istituzionali , con tutti i pericoli connessi , è sintomatico del suo grado di stretta ed intima colleganza al sodalizio criminale a cui favore spiegava tale pericolosa attività di sostegno .

Qui non può invocarsi il principio secondo cui il fatto che un uomo politico di rilievo nazionale sia anche il capo della corrente guidata, a livello locale, da un uomo politico legato da un rapporto di stabile collaborazione con Cosa nostra, (Tribunale di Palermo 23.10.99, Andreotti) non sarebbe sufficiente per affermarne la responsabilità penale per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa o per concorso esterno nella stessa, in mancanza di ulteriori elementi idonei a dimostrare inequivocabilmente che, nell'ambito di questo intenso legame politico, l'imputato sia attivamente intervenuto per consentire all'associazione di tipo mafioso di raggiungere le sue illecite finalità. : il Ferraro non agiva infatti solo quale leader o esponente delle corrente manniniana (come il Lima ad esempio , in Sicilia, per la corrente andreottiana) ma quale rappresentante di un vero e proprio comitato di affari ,in stretto contatto con il Mannino quanti ai singoli affari e favori e le cui direttive attendeva (vedi vicenda Bono in cui il Mannino si interessa della cantina del Bono Pietro, le propalazioni dell Addolorato- sull 'attesa della risposta del Ministro da parte del Ferraro dal quale, dopo la richiesta di

favori doveva ritornarsi qualche giorno dopo per prendersi la risposta - e dello Scavuzzo , a parte le anzi ricordate dichiarazioni confermate dalle intercettazioni telefoniche sull'attribuzione allo stesso Ferraro del posto di vice Presidente dell 'Irfis e sui posti di sottogoverno Amat .usl, Siremar , a personalità aderenti al gruppo facente capo al Ferraro).

Si è già visto che l' affermazione del Pennino secondo cui il Mannino lo avrebbe invitato a rivolgersi al Ferraro per qualsiasi occorrenza "come fosse lui " trova il suo *pandant nella speculare affermazione dello Zanca secondo cui il Ferraro "parlava del Mannino come fosse una stessa persona ,come fosse lui ".*

L'affermazione del Pennino sulla frase rivoltagli dal Mannino esclude che il Ferraro millantasse indebitamente credito presso il Mannino che non ha mai negato la sua vicinanza a tale personaggio .

Alcune circostanze quali le telefonate di cui prima è cenno tra il dott. Costa dell' Irfis ed il Ferraro che - seppur non ancora insediato si sentiva già Vice Presidente dell Irfis - rimprovera aspramente il Costa di aver avviato al lavoro un invalida civile da lui non segnalata ,perchè tale incarico era assegnato all'ala manniniana ed egli era dominus di un certo pacchetto di assunzioni – l'invito rivolto dal Mannino all'onorevole Cardinale nella telefonata del 25.5.92, Cardinale –Mannino, a non interferire sulla struttura di Trapani, circostanza di cui si era avvisato il Ferraro, esclude che l 'attività del Ferraro fosse frutto di autonome determinazioni dello stesso ed estranea alla sfera di controllo del Mannino che anzi ne accreditava l 'operato .

Occorre a questo punto brevemente richiamane i punti salienti ricavabili dalle dichiarazioni del teste Salvatore Cardinale ud 17.9.99;24.1.2000):

Cardinale (Della morte di Cerami nell 87 in un albergo Romano e della sua eredità politico mafiosa parlano Lanzalaco Cannella Pennino ed anche Cardinale) quest'ultimo conosce Lanzalaco perché Mussomelese come lui ed i rispettivi padri sono amici .
Lanzalaco candidato nell'87 (Cardinale nell 87 ,92 96) è vicino alla corrente Forze nuove ed alla sinistra demitiana,e frequenta la segreteria politica di Mannino dal 76 .
Il Notaio Ferraro (pagina 38 ,42) è attivissimo per Mannino nella zona di Trapani e se ne vanta ; alla corrente manniniana era stata assegnata la vice Presidenza dell 'IRFIS e c'era la candidatura del Notaio Ferraro che si sente già vice presidente in pectore (questa indicazione trova conferma nella trascrizione di una intercettazione il cui contenuto è riferito dal maresciallo Tobia (ud.2.10.98) in cui il dott. Giuseppe Costa dell' Irfis manifesta al Ferraro che due assunzioni sono state congelate per lui (per "devozione " parole testuali) ed il Notaio si risente per una raccomandazione per una invalida civile che viene assunta senza che lui ne sia informato , perché lui insediato o no ,è l uomo di Mannino al consiglio di Amministrazione (telefonata del 3.3.1992).Vi è una intercettazione telefonica Cardinale Mannino (telefonata del 25 febbraio 92)che lo invita a non interferire su Trapani a non disturbare la struttura di Trapani(pag.44).
Cardinale parla anche della lista" Amici dell onorevole Mannino "dell'88 in cui compaiono Inzerillo, Criscuolo , Serradifalco (pagina 76) e del fatto che Mannino ebbe un ruolo nell '89 nel passaggio dall 'assesorato ai lavori pubblici a quello al Bilancio di Sciangula che è cognato di Sinesio e maestro politico di Mannino

Lo stretto collegamento Mannino Ferraro è confermato dalle richiamate dichiarazioni di Addolarato Bartolomeo secondo cui il Ferraro

aveva bisogno di consultarsi con qualcuno per dare la risposta ,di parlare con chi di dovere per cui "dopo essere andati dal Ferraro "che l ''Addolorato individua con la precisa descrizione dell ubicazione del suo studio notarile " si doveva attendere qualche giorno per avere la risposta ", proprio quel "qualcuno" era individuabile nel Ministro Mannino circostanza che denota che il Ferraro non agiva affatto arbitrariamente , spendendo indebitante il nome del Mannino ma su precise direttive di quest'ultimo e non vi è dubbio che la palese interazione del Ferraro con un uomo politico del peso del Mannino desse particolare credibilità al primo i cui favori erano sovente rivolti direttamente ad esponenti di rilievo del sodalizio mafioso specie in Castelvetrano e Mazzara del Vallo (vedi le deposizioni dello Scavuzzo e di Addolorato Bartolomeo e Bono Pietro) ma anche in Palermo (vedi Zanca ad esempio per le licenze di Pizzo Sella e Bono Pietro per gli affari trattati per conto di congiunti dei Messina Denaro) .

Alla stregua delle richiamata elaborazione giurisprudenziale emerge che la promessa è di per sé idonea a configurare il concorso esterno a prescindere dalla concreta esecuzione delle controprestazioni che assume semmai rilievo probatorio ; nella specie la promessa non rimase peraltro affatto ineseguita ma trovò concreta e specifica attuazione nell'assunzione nell'83 del Mortillaro, sostenitore politico del Mannino fino ai primi anni 90 ,condannato con sentenza irrevocabile ex art.416 bis cp e nelle altre concrete condotte di favore , di sicura rilevanza causale per cosa nostra sopra sinteticamente riassunte , ed in particolare , nell 'alveo politico palermitano , nello stretto rapporto con personaggi quali il Notaio Ferraro -che agiva a Palermo per la gestione del cennato comitato di affari (in cui militavano personaggio Enzo Inzerillo e Gaetano Zarcone entrambi condannati ex art 416 bis , il secondo irrevocabilmente) - e che in realtà

riuscì ad eludere in modo trasversale il patto informale con il Lima di cui parla Lanzalaco nel senso che il Mannino ,pur essendosi impegnato con Lima a non aprire segreterie politiche a Palermo (favorendo il Lima alle europee nell' agrigentino mentre il Lima favoriva Mannino alle nazionali facendolo aggiungere come quarta preferenza) nei secondi anni 80 ,iniziò a far muovere il Ferraro che, pur senza aprire segreterie politiche , sotto forma di incontri e centri studi iniziò a convogliare verso la costituzione di un nuovo gruppo autonomo, personaggi già legati al senatore Cerami , quali Enzo Inzerillo ed ex cianciminiani quali l 'avvocato Zarcone , nipote del Ciancimino fino a che il Lima si trovò dinanzi al fatto compiuto "del gruppone" :è dell'88 la prima lista "amici dell'onorevole Mannino".

Il sostegno politico all' Inzerillo nei termini e con le peculiarità anzindicate , come anzidetto indica la perdurante efficacia del patto politico elettorale fino al 92 sul versante palermitano ma il patto mantine efficacia anche sul versante agrigentino,(rapporti con il clan Grassonelli, Lattuca Enzo) mai abbandonato ; qui tuttavia al Mannino deve essere apparsa maggiormente apprezzabile una certa filosofia della prudenza , nella gestione dei rapporti con personaggi vicini a Cosa nostra ,dopo alcuni dirompenti avvenimenti storici : il violento attacco alle istituzioni con le stragi di Capaci (23 maggio 92) e Via D'Amelio (19 luglio 92) e l'omicidio Guazzelli (6 aprile 92) , da un lato, e gli eccidi di coloro che avevano tradito , omicidio di Lima ed Ignazio Salvo (primo semestre 92) dall 'altro ,sui quali si appuntava l' attenzione degli inquirenti ed un possente impegno degli organi investigativi (si accedevano i riflettori, v. Giuffrè) oltre agli episodi specifici degli attentati di Sciacca ed Agrigento ed al fallito attentato alla segreteria di Via Ventura ai quali ,come prima esposto ,appare consono ed aderente alle emergenze processuali (convergenti dichiarazioni dei collaboratori) attribuire non la valenza del

“depistaggio” accreditata dal primo giudice, ma quella del “tradimento” (la Barbera , Siino , Brusca , Giuffrè ,che sotto diversi profili già esaminati riferiscono delle indignazione degli uomini d’onore , delusi in genere dai politici per i disastrosi risultati del maxi che ,nello specifico , mostrano risentimento per le pubbliche prese di posizione del Mannino contro cosa nostra). Tali eventi turbavano il Mannino tanto da fargli pronunciare rivolto al maresciallo Guazzelli la fatidica e profetica frase “o ammazzano me o ammazzano Lima “ (teste Riccardo Guazzelli , figlio del defunto maresciallo Guazzelli) ma non al punto da interrompere ogni contatto con il circuito clientelare che ruotava intorno a Cosa Nostra e da rinnegare il patto elettorale mafioso : non vengono ad esempio interrotti i rapporti con Enzo Lattuca , personaggio della cui vicinanza affettiva e dei cui rapporti economici con il clan dei Grassonelli si è già detto , ed abituale frequentatore della sua segreteria di Agrigento che si fa mediatore di alcune richieste dei mafiosi agrigentini (Salemi Pasquale e Giuseppe , Calafato Giovanni , Benvenuto Croce, Leonardo Canino) ;il Mannino manifesterà di non poter dar seguito a tutte le richieste che comportassero interferenze con l’attività giudiziaria (dissequestro del peschereccio di Salemi Giuseppe e processo per l ‘omicidio Livatino cioè quelle che in quel momento avrebbero comportato la massima esposizione e rischio nel momento in cui si erano “accesi i riflettori”) ma manifesterà disponibilità per le altre richieste *in materia di appalti e finanziamenti anche se poi per un appalto Sip a cui ambivano i Grassonelli in competizione con altra impresa, non abbia potuto fare niente (Canino)* ,così dimostrando che la promessa derivante dal patto politico mafioso era sempre vitale ancorchè “non a tutto campo” ma limitata alle sole attività affaristiche per il “brutto momento in cui si erano verificati degli arresti “. Delle promesse ventilate pare che solo quella relativa al trasferimento di una guardia carceraria

abbia avuto concreta esecuzione e tale dato non è di poco momento perché avrebbe consentito al Grassonelli Salvatore , di ingraziarsi tale Brigadiere Cutaia ,guardia carceraria che aveva una certa influenza in materia di colloqui al carcere e ricezione pacchi , quindi su un delicato aspetto della vita penitenziaria relativo alla comunicazione dei boss con l'esterno destinato a riverberarsi positivamente sul sodalizio criminale .

Comunque la perdurante promessa di aiuto , destinata a soggetti sodali a cosa Nostra , Calafato Giovanni ,Salemi Giuseppe, Canino Leonardo seppur solo nel settore affaristico (appalti e finanziamenti) con il mantenimento del canale di riferimento costituito dal Lattuca Enzo e la corrispondente costante richiesta del Mannino di sostegno elettorale (V. anche Sciabica Daniele) è pienamente sussumibile , al di là dell ' episodico adempimento delle prestazioni promesse , nell'archetipo del concorso esterno alla stregua dei principi richiamati.

Non risulta che sia successivamente intervenuto un recesso del Mannino da tale atteggiamento di dichiarata disponibilità e vicinanza ai boss ed anzi l' episodio riferito da Tullio Cannella a proposito della condotta tenuta del Mannino presentatosi in una lista autonoma, nella fallita campagna elettorale del marzo 94 , che segnerà anche la sua scomparsa dalla scena politica - legata peraltro a fattori storici quali lo sgretolamento della Dc e l' esplosione di tangentopoli nel periodo in contestazione - dimostrerebbe il contrario.

In ultima analisi , dunque, l'intero materiale probatorio in atti dimostra come il Mannino quale referente politico della consorteria abbia favorito quella organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra , alla quale va indubbiamente riconosciuta capacità destabilizzante ed anzi, almeno nei primi anni 90, sovversiva del costituito ordinamento giuridico statuale.
In effetti, tutta la vicenda processuale costituisce un caso emblematico di un costume e di una mentalità corrente, specie in Sicilia ed in altre regioni meridionali, dove l'interlocutore principale – quasi una lobby – è molto spesso la potente ed onnipresente organizzazione criminale, che, può controllare e condizionare il voto di un cospicuo numero di elettori: per di più, con comportamenti, atteggiamenti, minacce, intimidazioni e vessazioni certamente ben più convincenti di altri argomenti, e in un ambiente molto spesso incapace o impossibilitato – per ignoranza, necessità o timore, ataviche abitudini – a sfuggire alla prepotenza o prevaricazione. E nel caso concreto non si verte in ipotesi di astratte analisi o teoremi, bensì di prove concrete e riscontri specifici e massicci.
Al riguardo non può condividersi l'osservazione critica della difesa secondo cui vi sarebbe "un Vuoto" storico nell' attribuzione delle ipotizzate condotte di concorso dall' 80 -81, epoca del patto politico elettorale, ed il 92 (attentati e contatti con la Stidda) , invero alla stregua dell'analisi sopra condotta appare di assoluta evidenzia che il contributo del Mannino , sussumibile sotto il paradigma di cui agli artt. 110 e 416 bis cp ,si snoda invece, secondo una scansione temporale ininterrotta nel periodo in contestazione ; infatti , dopo la conclusione del patto politico -mafioso (80 –81)che segue i contatti con gli esponenti della "famiglia" agrigentina negli anni 70 , si colloca nell'83 la vicenda Mortillaro - che determina fino alle fine degli anni 80 anche il costante appoggio elettorale della famiglia di Palermo centro (Cece Sorce) - nonchè nella

seconda metà degli anni 80 ,la formazione del primo gruppo politico palermitano in cui confluiscono alcuni ex cianciminiani tramite l'incessante attività del notaio Ferraro che , attraverso un comitato d'affari , promuove l'ascesa politica del Mannino anche presso importanti esponenti mafiosi del trapanese (Bono Pietro, Scavuzzo, Addolarato) fino ai primi anni 90; proprio nei primi anni 90 si collocano , sul fronte agrigentino, i contatti con il clan Grassonelli e con numerosi personaggi ad esso vicini come Giuseppe Salemi ,mediati da Enzo Lattuca e, sul fronte palermitano,l'appoggio all'elezione al Senato di Enzo Inzerillo , condannato ex art.416 bis , previa richiesta di "parere" al Pennino

Nella specie si è operata , nell'ambito degli specifici motivi di censura , nell'intento di pervenire ad una valutazione globale delle condotta che era mancata nella sentenza impugnata , una completa valutazione del materiale probatorio agli atti che ,pur nell' assoluta identità degli episodi contestati , e nei limiti del gravame , con la integrale rilettura delle fonti di prova costituite dai verbali dibattimentali e dalla documentazione in atti (contraddistinta per il giudizio di primo grado da un diverso sistema di classificazione per lettera anzichè per numero), ha consentito di meglio apprezzare le risultanze processuali , approfondendo alcuni aspetti del tutto inesplorati come , per citare alcuni esempi , la caratura criminale del Settecasi e la sua vicinanza a personaggi quali il Salemi Carmelo ed il Vella che entrano in contatto con il Mannino ,la poliedrica attività criminale del Mortillaro al servizio della famiglia di Palermo Centro , il suo costante contatto con i suoi esponenti e la sua perdurante vicinanza politica al Pennino ed al Mannino , la collocazione del patto mafioso elettorale del Mannino con il Pennino e con il placet della famiglia mafiosa di Agrigento ,sullo sfondo del declino politico del Ciancimino , strettamente legato al Provenzano , i legami del Notaio Ferraro ,vero alter

ego del Mannino ,con la mafia di Campobello e di Mazzara del Vallo dove il Mannino allarga la propria sfera di influenza politico affaristica , il prestigio criminale di Bono Pietro in quel sodalizio criminale , la mafiosità di Enzo Inzerillo, ormai palese nelle elezioni politiche del 92, la posizione dei diversi collaboratori sugli attentati del 91 92 ed i rapporti con i Grassonelli - mediati essenzialmente da Enzo Lattuca . Alla stregua di siffatta ricostruzione che assai sinteticamente si richiama può affermarsi che l 'ascesa politica del Mannino segue, in parallelo , la sua credibilità in Cosa Nostra cosi come le reazioni dei primi anni 90 ed il periodo stragista segnano l 'inizio del suo declino che in verità deve ritenersi ascrivibile in buona parte anche a ragioni squisitamente storico politiche legate al progressivo ma rapido disgregarsi ,sotto l' incalzare di tangentopoli , ma anche di nuovi fermenti politici di rinnovamento, dei tradizionali partiti dell' arco costituzionale tra cui la Dc ,al governo dal dopoguerra , con la difficoltà dei suoi esponenti di trovare nuovi centri di identità nei nuovi movimenti politici emergenti , culturalmente più prossimi all'area democristiana .

Si osserva che per **Cassazione sezione III 16 dicembre 2003 27 gennaio 2004 n 2646 /(Laffy La decisione del giudice di appello che comporti totale riforma della sentenza di primo grado impone la dimostrazione dell incompletezza o della non correttezza ovvero della incoerenza delle relative argomentazioni , con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da corretta completa e convincente motivazione che sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice senza lasciare spazio alcuno, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato a elementi di prova diversi o diversamente valutati); ancora , come ricordato in premessa, allorchè -disattendendo l 'eccezione della difesa sulla inammissibilità delle gravame per aspecificità delle censure- si è ricordato che l'effetto devolutivo dell' appello investe solo il momento decisionale e non quello argomentativo del procedimento di impugnazione ,il giudice dell' impugnazione può valutare dati ed**

elementi di fatto risultanti dagli atti anche se non valutati in primo grado senza con ciò violare il principio dell 'effetto parzialmente devolutivo dell' impugnazione (Cassazione 2390 del 12.3.97).

Il giudicato si forma infatti sui profili decisori (capi e punti della sentenza) e non sulla motivazione : per quest'ultima la regola è quella della rivalutabilità degli elementi di causa da parte del giudice dell'impugnazione al fine di individuare la più corretta motivazione essendo il giudice del gravame funzionalmente preposto a rivedere e riconsiderare ,nei limiti dei punti e capi attinti dall'impugnazione, la decisione del giudice che lo ha preceduto (cassazione penale 1 febbraio 2000 1147 a proposito di reato colposo dove il ricorrente lamentava , lui solo appellante, che il giudice di appello avesse preso in considerazione profili di colpa esclusi dal primo giudice). Ancora le sezioni Unite 4 gennaio 1996 n.1 Timpanaro (proprio a proposito dell'impugnazione del PM) ribadiscono che la preclusione derivante dall'effetto devolutivo dell' appello riguarda esclusivamente i punti della sentenza che ,non essendo stati oggetto di motivi di impugnazione ,abbiano acquistato autorità di giudicato e non riguardano , invece , nell'ambito dei motivi proposti le argomentazioni e le questioni di diritto non svolte a sostegno del petitum che forma oggetto del gravame atteso che il giudice di appello ben può – senza esorbitare dalla sfera devolutiva dell'impugnazione - accogliere il gravame in base ad argomentazioni proprie e diverse da quelle dell'appellante .

In conclusione può affermarsi che i rapporti con soggetti mafiosi risalenti nel tempo e consolidatisi con il "patto "con il Pennino costituivano un dato di conoscenza degli associati del sodalizio criminoso , come testimoniato dalle dichiarazioni dei numerosi collaboratori, da ingenerare il fondato convincimento dell' amicizia" -in gergo e nel significato mafioso- del Mannino nei loro confronti , considerato un sicuro punto di riferimento trattandosi di autorevolissimo uomo delle istituzioni.

L'attività del Pennino e poi del Ferraro a favore del Mannino , nelle competizioni elettorali, le controprestazioni concretamente attribuite al di là della loro rilevanza più o meno elevata, non potevano non rafforzare la penetrazione della consorteria mafiosa nel tessuto sociale .

E' del tutto inconcepibile che un associazione criminosa della portata di "Cosa Nostra " si attivi a favore del politico se non nella prospettazione di contropartite alle quali il candidato sostenuto non può sottrarsi , pena la vita, così come sarebbe mera ipotesi dell'irrealtà supporre che il politico che abbia chiesto l'appoggio di esponenti di rilievo del sodalizio sia tanto sprovveduto da non rendersi conto di aver stipulato un contratto sinallagmatico.

Ed è per fatti del genere che la vita politica per decenni è stata avvelenata attraverso i "portatori" di voti in grado, per la forza intimidatrice, di sviare la coscienza degli elettori.

Anche una semplice "raccomandazione " sollecitata dal referente mafioso costituisce contropartita del patto ed una maniera di concorrere al rafforzamento della consorteria essendo, agli occhi degli associati concreta manifestazione della disponibilità dell' amico politico ad attivarsi , volente o nolente, ai loro "desiderata".

Quel che conta per il rafforzamento del potere mafioso non è l importanza dell '"aiuto" in un dato momento richiesto e dal politico

prestato bensì la consapevolezza dell' "amicizia".

Tanto è avvenuto nella vicenda processuale che ci occupa come dimostrato dai fatti analiticamente e diffusamente esaminati , per cui ritiene la Corte realizzata la contestata imputazione di concorso esterno nel reato di cui all'articolo 416 bis cp

Da quanto sin qui detto, quindi, non può che discendere l'affermazione della piena responsabilità del Mannino in ordine al reato contestatogli, anche se, tenuto conto delle osservazioni più sopra specificate nelle considerazioni preliminari in ordine al rapporto di specialità esistente tra il delitto di cui al capo a) e quello di cui al capo b), vale a dire tra il delitto di associazione per delinquere semplice e quello di associazione per delinquere di stampo mafioso, contestato, il primo, sino alla data di entrata in vigore della legge che prevede la seconda fattispecie criminosa ed il secondo da quella data in poi, vada affermata la colpevolezza solo in ordine al reato di cui al capo b) ritenuto assorbito, in questo, quello di cui al capo a).

Trattamento sanzionatorio

Le circostanze aggravanti contestate sono circostanze del reato di natura oggettiva, che, a norma dell'art.70 c.p.p., devono essere valutate a carico di tutti i membri del sodalizio mafioso, e non sulla base di un mero automatismo ma in relazione alla conoscenza da parte dei sodali delle disponibilità di armi e del fatto che le attività economiche controllate dal sodalizio siano in tutto o in parte finanziate con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, ovvero che dette situazioni di fatto i sodali abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa.

La ratio della loro previsione rende dette aggravanti coessenziali al reato base e ben conoscibili sia da parte dei "partecipi" all'associazione sia dei concorrenti esterni

Al riguardo deve osservarsi che allorchè risulti che l' associazione a delinquere di stampo mafioso faccia uso di armi , la mancanza di detta disponibilità di esse da parte del singolo partecipe non esclude a carico dello stesso , l'esistenza della circostanza aggravante di cui all'rt.416 bis , comma 4 ,essendo sufficiente che il gruppo o i singoli aderenti ne abbiano la disponibilità allo stesso modo in cui non è necessario , per la sussistenza dell'aggravante di cui al successivo comma 6, che il singolo associato personalmente si interessi a finanziare , con i proventi dei delitti, le attività economiche di cui i partecipi dell'associazione criminale intendono assumere e mantenere il controllo Cassazione Penale sezione I 6 agosto 96 n.4357.

In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso la circostanza aggravante della disponibilità della armi – di cui all'art.416 bis commi quarto e quinto cp- non richiede la diretta detenzione né il porto di esse e, una volta provato l'apparato strutturale mafioso, l'eventuale disponibilità di armi o esplosivi da parte alcuni dei suoi associati ben può ritenersi finalizzata in linea di principio al conseguimento degli scopi propri dell'associazione di tipo mafioso . E' dunque sufficiente che il gruppo o i singoli aderenti abbiano la disponibilità di armi per il conseguimento dei fini del sodalizio perché detta aggravante di natura oggettiva, sia configurabile a carico di ogni partecipe il quale sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, non sussistendo - data l 'ampia formulazione dell'art.59 comma secondo introdotto dalla legge 7 febbraio 90 n.19 logica incompatibilità tra l'imputazione a titolo di dolo della fattispecie criminosa base e quella, a titolo di colpa, di un elemento accidentale come la circostanza in questione, Cassazione penale sezione I 5 novembre 97 n.9958

In applicazione del principio che la circostanza aggravante prevista dall'art 416 bis comma quarto , in tema di partecipazione ad associazione

di stampo mafioso, sia configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa Cassazione Penale sezione 1 11 dicembre 98 , n.13008, in riferimento all associazione a delinquere di stampo mafioso denominata Cosa Nostra ha affermato che , data la sua stabile dotazione di armi questa costituisca un fatto notorio non ignorabile. L'esperienza storica giudiziaria consente infatti di ritenere il carattere armato di detta organizzazione criminale ed ai fini della configurabilità dell'aggravante la norma richiede la effettiva disponbilità di armi e non l' effettiva utilizzazione delle stesse Cassazione 8 maggio 2000 n.54000 ,

La circostanza aggravante di cui al sesto comma che si configura laddove le attività di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo , il profitto o il prodotto dei delitti , ha natura oggettiva e va riferita all'attività dell'associazione e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, il quale ne risponde per il solo fatto della partecipazione dato che - appartenendo da anni al patrimonio conoscitivo comune che "Cosa Nostra" opera nel campo economico utilizzando ed investendo il profitto dei delitti che tipicamente pone in essere in esecuzione del suo programma criminoso – un ignoranza al riguardo in capo ad un soggetto che sia a tale organizzazione affiliato è inconcepibile Cassazione penale, sezione II 6 maggio 2000 5343

L'aggravante ricorre quindi quando gli associati intendono assumere il controllo di attività economiche finanziando , l'iniziativa in tutto o i parte con il prezzo , il prodotto o il profitto de delitti e quando l'apporto di capitale corrisponda ad un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni criminose essendo proprio questa spirale sinergica di azioni delittuose e di intenti antisociali a richiedere un più severo intervento repressivo ; il reimpiego dei capitali attinti dalle attività criminali tradizionali di cosa nostra (es. estorsioni e traffico di stupefacenti) in attività economiche , è un fatto che assume la dignità del fatto notorio

la Circostanza ha carattere oggettivo perché il perseguimento con i mezzi previsti, della finalità descritta, si presenta come attributo della specifica associazione , qualificandone la pericolosità alla pari del suo carattere armato ed è , quindi, valutabile, a carico di ogni componente del sodalizio in base alla norma di cui al secondo comma dlel'art.59 cp Cassazione penale sezione VI 25 gennaio 2000 n.856 Campanella ed altri .

Ritiene il Collegio, dovendosi sottolineare l'estrema gravità delle

condotte illecite contestate al prevenuto anche per le ripercussioni fortemente negative sull'intero consesso civile che , nonostante la sua incensuratezza, stante l 'arco temporale quasi un ventennio coincidente con la parabola ascendente della sua attività politica e l'assenza di svantaggiate condizioni di vita sociale e familiare che possano aver influito negativamente sulla commissione della condotta incriminata – che al Mannino non possano concedersi le attenuanti generiche.

Infatti non si ravvisano elementi positivi sui quali possano fondarsi le invocate circostanze generiche e pervenirsi alla mitigazione della pena, se non richiamandosi ad un atto di clemenza che però non risponde ai principi della proporzionalità della pena alla condotta illecita ,per le sue gravi ripercussioni sulle competizioni elettorali , elemento cardine delle vita democratica ,inquinate dall 'influenza mafiosa e che appare tanto più grave ove si consideri l'elevata condizione sociale e culturale dell 'imputato che gli offriva gli strumenti per affrancarsi da qualsiasi forma di influenza e condizionamento legati ed eventuali fattori ambientali o a retaggi familiari (questi ultimi assolutamente non riscontrabili, come invece ad esempio nel vissuto di altro personaggio quale il più volte citato Pennino Gioacchino ,appartenente all'area riservata di Cosa Nostra , non essendo mai neppure stato adombrato che alcun altro membro prossimo o remoto della famiglia dell' imputato abbia avuto rapporti anche di mera vicinanza con Cosa nostra); in definitiva nel retroterra culturale e sociale dell'imputato non vi sono certo quei fattori di rischio , disoccupazione , indigenza ,emarginazione sociale, sottocultura , ed in particolare mancata educazione alla legalità , in una parola quelle condizioni di degrado sociale, morale ,culturale ed economico che costituiscono l'humus favorevole alla crescita dei "valori" mafiosi donde la condotta del Mannino , per le sue particolari condizioni di vita individuale che ben gli consentivano di

superare eventuali condizionamenti degli ambienti mafiosi appare ancor più riprovevole; si tratta di un uomo politico che ha rivestito importantissme cariche politiche ed istituzionali fino addirittura ad incarichi di governo e che ha manifestato una disponibilità costante nei confronti della pericolosissima organizzazione criminale certo non circoscritta ad un arco temporale ristretto e sarebbe superfluo soffermarsi sulla gravità delle condotta sotto il profilo del danno prodotto alla società civile tradita nel suo interno da un autorevole rappresentante delle istituzioni che ha pesantemente influenzato con la sua potenza inquinante , la genuina espressione del consenso politico ed il flusso elettorale per cui non appare assolutamente meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche

Le circostanze aggravanti ad effetto speciale di cui al 4 e 5 comma determinano un innalzamento della pena da anni quattro a dieci anni nei casi di cui al primo comma ma la pena richiesta dal Procuratore generale al termine della sua requisitoria appare eccessiva , valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 cp , tenuto conto dell' età del prevenuto , del suo corretto contegno processuale e della condotta susseguente al reato , posto che , dagli atti acquisiti , non emergono dopo il marzo 94 ulteriori condotte suscettibili di una qualche valutazione negativa ai fini di cui all 'art.133 cp donde si ritiene opportuno , partendo dal minimo edittale, di applicare la pena base di anni quattro con conseguente condanna dello stesso alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, pari al minimo edittale aumentato di un terzo per effetto dell'art. 416 bis comma 6 (p.b. per il delitto ex art. 416 bis c.p. per il semplice partecipe , anni quattro di reclusione ricorrendo l'aggravante di cui al quarto comma – aumentata di un terzo , pari a mesi 16- per cui ascende ad anni cinque e mesi otto di reclusione) oltre al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi

del giudizio e di quelle del suo mantenimento in carcere durante la custodia cautelare .

La normativa che ha introdotto la fattispecie criminosa per cui è condanna impone, in siffatti casi, l'applicazione al condannato della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno da eseguirsi dopo l'espiazione della sanzione principale, (art.417 cp) che, essendo superiore ai cinque anni di reclusione, comporta anche la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici (art.29 cp) e quella della interdizione legale durante il periodo di esecuzione della pena (art.32 cp),nonché quella dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ex art.32 quater cp- essendo il reato commesso anche a vantaggio di attività di impresa- per la durata di anni tre , giusta articolo 32 ter ultimo comma cp(ancorchè in dispositivo sia stata erroneamente indicata l'applicazione di tale misura per la durata della pena) misure tutte applicabili , a sensi dell'art.597 ,lettera b cpp.

L' imputato deve infine essere condannato a risarcire i danni al Comune di Palermo , parte civile costituita nel processo, ente pubblico esponenziale della comunità cittadina ,che ha subito una grave lesione a causa dell ' inquinamento delle competizioni elettorali e della vita pubblica anche per l'attività del comitato di affari del gruppo politico palermitano facente capo al Mannino oltre alla ricaduta negativa , sempre in termini di immagine dell'ente territoriale , del rafforzamento dell' organizzazione criminale e della visibilità di un soggetto istituzionale come il Mannino come personaggio contiguo a cosa nostra che contribuisce al deprecabile ma reale processo di identificazione della realtà isolana e cittadina con il turpe fenomeno mafioso ,con grave pregiudizio all'immagine "esterna" della città , ledendo profondamente la sensibilità ed i sentimenti della comunità cittadina.

L' ammontare dei danni sarà stabilito e liquidato in sede civile potendo intanto assegnarsi una provvisionale di euro 50.000

Le spese di costituzione di parte civile di entrambi i gradi vengono poste a carico dell imputato e in ragione del numero delle udienze celebrate ed alle quali la parte civile è stata presente, vengono liquidate in euro 15.000 di cui euro 14.000 per onorari e diritti di difesa e la restante somma per le spese oltre iva e cp

Data la complessità dei fatti , delle questioni in punto di diritto , delle enorme mole degli atti e della oggettiva delicatezza del caso si assegna il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione ex art.544 , comma III c.p.p. (prorogato di ulteriori giorni 90 , ex art.544, comma 4 bis cpp, a decorrere dal 10 agosto 2004 ,con decreto el Presidente di questa Corte d'Appello del 30 luglio 2004)

Pqm

Letti gli artt. 533,535, 538, 539,592, 605 cpp, 416 , 416 bis , 29, 32, 32 quater , 299, 417 cp

In riforma della sentenza del Tribunale di Palermo , sezione II penale in data 5.7.2001, appellata dal Procuratore della Repubblica di Palermo nei confronti di Calogero Mannino dichiara il predetto Calogero Mannino , responsabile di un unico reato di cui agli artt. 110, 416 bis cp protratto fino al marzo 94 e lo condanna alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione nonché al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio e di quelle del suo mantenimento in carcere durante la custodia cautelare .Lo dichiara interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed interdetto legale ed incapace di contrattare con la pubblica amministrazione durante la pena.

Applica nei confronti del Mannino la misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno .

Condanna il Mannino al risarcimento del danno in favore della parte civile Comune di Palermo da liquidarsi in separata sede assegnando una provvisionale di euro 50.000 (cinquantamila)nonchè alla refusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida in complessivi euro 15.000 oltre iva e cp .

Indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Palermo 11 maggio 2004 Il Presidente

Salvatore Virga

Luciana Razete estensore